Storia delle donne e di genere

Collana della Società Italiana delle Storiche

La collana di Storia delle donne e di genere nasce dalla collaborazione tra la Società Italiana delle Storiche e la casa editrice Viella per arricchire il panorama editoriale italiano con testi che portino all'attenzione di un vasto pubblico i temi e il dibattito storiografico sulle donne e sul genere.

La collana si articola in due serie:

Singolare raccoglie monografie che sviluppano temi originali o sintesi in una prospettiva di lungo periodo.

Plurale propone volumi a più voci nati da incontri di studio o da convegni.

Tutti i testi sono sottoposti a *peer review*.

La violenza contro le donne nella storia

Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)

a cura di
Simona Feci e Laura Schettini

viella

Indice

SIMONA FECI E LAURA SCHETTINI

Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*

1. *Introduzione*

Il richiamo alla storia, quando si parla di violenza maschile contro le donne, è forte.

Nel preambolo della *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu nel 1993,[1] si riconosce infatti che

> la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

Dal canto suo, la più recente *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul) del 2011 riprende sostanzialmente gli stessi concetti e le stesse premesse nel proprio preambolo,

* Il testo è frutto della collaborazione delle due autrici. Ai fini delle procedure di valutazione Laura Schettini è autrice dei paragrafi 1, 2 e 4; Simona Feci è autrice del paragrafo 3.

1. La *Dichiarazione* rappresentò un ulteriore tentativo di interpretazione e messa a fuoco della violenza maschile sulle donne e delle politiche e misure di contrasto rispetto alla *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne* (Cedaw), adottata dall'Assemblea nel 1979 ed entrata in vigore nel 1981.

laddove ripete che si riconosce la violenza contro le donne come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi».[2]

La violenza di genere nelle società attuali, dunque, sarebbe espressione di qualcosa che proviene da lontano, dal nostro passato, dalla lunga storia della disparità tra uomini e donne. Allo stesso tempo, seguendo la vertigine della concatenazione serrata tra passato e presente, la violenza è individuata in entrambi questi documenti come lo strumento attraverso cui gli uomini, in quanto individui e in quanto genere, conservano o ripristinano oggi la diseguaglianza storica tra i sessi.

Non è solo nei testi ufficiali delle agenzie o delle istituzioni internazionali, tuttavia, che si ricorre alla presunta autorevolezza del discorso storico per spiegare la violenza maschile sulle donne: nel dibattito pubblico che con ritmo crescente da quasi un cinquantennio si interroga su questi temi, nei mezzi di informazione e comunicazione locali, nazionali o globali, la storia è ripetutamente chiamata in causa, spesso in modi discordanti, per dire cose diverse.

Di fronte all'efferatezza di alcuni femminicidi degli ultimi anni, ad opera di ex mariti, giovanissimi fidanzati o "branchi" di uomini, abbiamo sentito evocare un salto nella storia della violenza, una discontinuità, una brutalità senza precedenti perché colpo di coda di un patriarcato millenario oggi in crisi e quindi ancor più feroce. Così, Vandana Shiva, commentando qualche anno fa la morte di due donne in India, affermava – venendo ampiamente ripresa anche in Italia – che, sebbene la violenza contro le donne fosse antica quanto il patriarcato, «si è tuttavia intensificata divenendo più pervasiva nel recente passato. Ha assunto forme più brutali, come dimostrano la morte della vittima di Delhi e il suicidio della diciassettenne vittima di stupro a Chandigarh».[3] Molte le ragioni per cui nelle società contem-

2. I testi dei due documenti sono visionabili rispettivamente agli indirizzi http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/20090827_allegato2_it.pdf e http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0173.htm (ultimo accesso 2 marzo 2017).

3. Shiva si riferisce allo stupro di gruppo e alle torture subiti da una giovane donna su un autobus pubblico di Nuova Delhi nel 2012, e culminati nella morte della vittima, che innescarono una importante ondata di protesta delle donne indiane. Il riferimento a Chandigarh è probabilmente (il cenno al suicidio è forse un errore) relativo alle vicende di una diciassettenne stuprata e poi, a distanza di mesi, bruciata viva dagli stupratori che aveva denunciato. Entrambi i fatti ebbero grande risonanza nell'opinione pubblica indiana e internazionale, soprattutto per la ferocia degli atti compiuti. L'intervento di Vandana Shiva, intitolato *The Connection between Global Economic Policy and Violence against Women* e pubblicato nel 2013 sul sito onebillionrising.org, è consultabile on line all'indiriz-

poranee si sarebbe inasprita o sarebbe aumentata la violenza maschile sulle donne: crisi e squilibri economici, fanatismi religiosi, degrado sociale.[4]

Il richiamo alla storia è altrettanto presente quando si intende marcare la lunga durata del fenomeno, la sua inossidabile persistenza indipendentemente da epoche e culture: in tal modo si finisce per rappresentare il gesto violento come un tratto costitutivo della natura maschile, riconducibile alla dimensione più istintuale e animale degli uomini, qualcosa di pronto a erompere allorché cedono i freni inibitori, in condizione di particolare stress, frustrazione, abuso di sostanze alcoliche o droghe.[5]

Vorremmo partire da questo uso ambivalente del discorso storico perché esso ci mette di fronte a due elementi importanti: in primo luogo esiste una comune consapevolezza per cui interrogare la dimensione storica della violenza maschile è fondamentale al fine di individuarne i tratti costitutivi e far emergere le dinamiche sociali e culturali attraverso cui si realizza. Lo studio e la ricostruzione del passato sono evocati, qui, non come sapere specialistico, ma come un insieme di strumenti di lavoro e di chiavi di lettura che possono contribuire anche a ideare pratiche e politiche di contrasto efficaci. In secondo luogo l'uso promiscuo del discorso storico sulla violenza mostra l'evidente inutilità di generalizzazioni o semplificazioni, laddove

zo http://2013.onebillionrising.org/blog/entry/introducing-the-obr-article-series-dr.-vandana-shiva-1 (ultimo accesso 25 novembre 2016), traduzione nostra.

4. Non entriamo nel merito ora di quanto l'associazione tra violenza sulle donne e religione, in particolare l'Islam, sia strumentale al dibattito attuale sullo "scontro tra civiltà" e alle politiche anti-immigrazione e, d'altra parte, come la teorizzazione della supremazia e del dominio maschile sulle donne non si trovi nelle fonti religiose islamiche, ma sia il frutto di una loro unilaterale interpretazione da parte dell'élite maschile, come da decenni stanno sostenendo le cosiddette femministe islamiche. Per entrambe le questioni e per utili riferimenti bibliografici rimando a Maria Clara Donato, Lucia Ferrante, *Introduzione*, in *Violenza*, n. monografico di «Genesis», IX, 2 (2010), pp. 7-18, in particolare pp. 13 sgg.

5. Nella sua acuta analisi dell'ultima rilevazione effettuata da Eurobarometer sulla percezione della violenza domestica nell'Europa dei 27 (report *Domestic Violence against Women*, 2010, accessibile in rete) Domenico Rizzo ha evidenziato come nel campione di quasi 28.000 interviste effettuate, a proposito di quali siano le cause/spiegazioni della violenza maschile sulle donne, tra le concause scelte primeggiano alcolismo e assunzione di droghe (95% e 92%), seguite da povertà e marginalità sociale (77%) e disoccupazione (75%). Il 65% ha indicato la violenza come una questione culturale legata ai ruoli di genere (65%), quasi quanto quelli che all'opposto vi riconoscono una predisposizione genetica (62%). Domenico Rizzo, *Violenza domestica e genere in Europa*, relazione presentata alla giornata di studio «La violenza contro le donne. Radici storiche e tutele giuridiche in una prospettiva europea», Università degli studi di Napoli "L'Orientale", 24 novembre 2016.

esse impediscono di scomporre un fenomeno che trattiene in sé il carattere della durata e quello del mutamento: la violenza maschile contro le donne non conosce confini geografici, né barriere culturali, di classe o religiose, è riscontrabile in tutte le epoche; allo stesso tempo assume molteplici forme, e i modi in cui è stata percepita socialmente, recepita nella cultura giuridica, trattata dalla politica e raccontata sono cambiati molte volte nel tempo e variano a seconda delle aree geografiche. Se il piano della durata è indispensabile per cogliere i caratteri costitutivi, strutturali, della violenza maschile sulle donne, guardare ai momenti di trasformazione, ai cambi di passo, è fondamentale per mettere a fuoco le specifiche dinamiche sociali che producono processi di rafforzamento o, al contrario, di attenuazione del fenomeno. Mettendo al lavoro una delle principali competenze derivate dal fiorire della *gender history*, si tratta fondamentalmente di privilegiare l'individuazione e l'analisi dei contesti.[6]

La violenza sulle donne è questione, dunque, che invita in modo particolare a ragionare di uso pubblico della storia e di storiografia, di responsabilità sociale degli storici e delle storiche e di «flusso di comunicazioni dirette o indirette sul passato» che circolano nella nostra società globalizzata fuori dai libri e dal controllo della storia professionale.[7] Nel solco della riflessione di Nicola Gallerano su questi temi, lo studio della violenza maschile sulle donne ci induce a rifiutare il disimpegno a cui indurrebbe la dicotomia tra un presunto ricorso strumentale e manipolatorio alla storia da parte dei mezzi di comunicazione e dei non addetti ai lavori («che si svolge fuori dai luoghi deputati della ricerca scientifica in senso stretto») e quella fatta da storici e storiche, con le sue pretese di scientificità ma allo stesso tempo fruita da un segmento molto ristretto di pubblico. Infatti, a fronte della tendenza ad affrontare la questione della violenza maschile contro le donne quasi esclusivamente sul piano emergenziale e spettacolarizzante delle paure sociali, la ricerca storica porta nel dibattito un contributo importante, non solo ai fini di una migliore comprensione del fenomeno,

6. Cfr. Sonya Rose, *What Is Gender History*, Polity Press, Cambridge 2010, p. 37 e *passim*.

7. Un testo fondamentale per approfondire il tema dell'uso pubblico della storia rimane *L'uso pubblico della storia*, a cura di Nicola Gallerano, Franco Angeli, Milano 1995, da cui abbiamo tratto (p. 23) le espressioni citate. Un compendio dei temi si trova nella lezione *L'uso pubblico della storia*, pubblicata nella sezione «Scuola» del portale dell'Enciclopedia italiana, all'indirizzo http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/USO_PUBBLICO_STORIA_lezione.pdf (ultimo accesso 7 dicembre 2016).

recuperando profondità e complessità del suo farsi nei secoli, ma anche per combatterlo in modo strutturale.

2. *Parole, discorsi, scenari*

In questo senso già la storia dei modi in cui è stata definita e concettualizzata la violenza, a partire da quella sessuale, e il riferimento non è solo alle fattispecie giuridiche che si sono avvicendate nei codici penali, è un punto di partenza utile.

Il passaggio, infatti, da "stupro" a "violenza carnale e atti di libidine violenta", a "violenza sessuale", a "violenza maschile contro le donne" e, più recentemente, alla "violenza di genere", è un processo denso di significati, che esemplifica efficacemente sia i cambiamenti e le tensioni che nell'ultimo secolo sono intervenuti nel modo in cui la violenza maschile sulle donne è stata pensata e affrontata, sia le questioni politiche che i diversi attori sociali coinvolti hanno via via sollevato (si veda a questo proposito il saggio di Laura Elisabetta Bossini in questo volume).

Basti pensare che ai due estremi di questo itinerario sono riconoscibili da una parte una concezione, quella ottocentesca di violenza carnale, che della violenza maschile coglie solo le manifestazioni nel campo della sessualità, in particolare la penetrazione violenta; dall'altra una concezione, quella attuale di violenza di genere, che identifica come "violenza" tutte le forme fondate sulle diseguaglianze sociali tra uomini e donne e sulle discriminazioni sessuali.

"Stupro" è, tra le definizioni, forse quella più longeva e più discussa. Termine di carattere onomatopeico (la radice è *Tup*, colpire, battere in quasi tutte le lingue indoeuropee) e derivazione del latino *stuprum* (di significato incerto, generalmente tradotto con onta, disonore),[8] è stato lungo i secoli e

8. In questa riflessione non ci dilungheremo su molte questioni di rilievo quali, appunto, lo stigma della vergogna e del disonore che per secoli ha segnato le donne stuprate e che, insieme all'onere della dimostrazione del mancato consenso, ha costruito in ambito giudiziario una tradizione processuale fortemente penalizzante per le donne (uno dei casi più rilevanti di "vittimizzazione secondaria" su cui si è espressa chiaramente e finalmente la Convenzione di Istanbul). Così come non affronteremo la questione, per certi aspetti legata a quella della vergogna delle donne stuprate, della lunga permanenza nell'ordinamento italiano dello stupro tra i reati contro la «moralità pubblica e buon costume» e non tra i delitti contro la persona (situazione sanata solo dalla legge 15 febbraio del 1996, n. 66). Entrambi i temi, d'altra parte, sono affrontati (anche trasversalmente) in molti dei saggi presenti in questo volume.

nella cultura giuridica usato per sanzionare «la congiunzione carnale con una donna nubile»[9] (stupro semplice), oppure un atto sessuale ottenuto attraverso la seduzione (stupro qualificato) o la violenza (stupro violento).[10] Al di là del fatto che nel corso del Settecento e, ancor più compiutamente, dell'Ottocento il reato venne ridotto nella cultura giuridica al solo stupro violento (perdendo rilevanza penale le altre due figure), stupro è l'aggressione sessuale che si consuma nella penetrazione violenta. Nei testi legislativi, già dall'Ottocento, il termine è sostituito da "violenza carnale", che si riferisce però, anch'esso, come il precedente, esclusivamente alla congiunzione carnale (penetrazione) avvenuta con violenza o minaccia. Nel Codice penale del 1889, il primo dell'Italia unita, la "violenza carnale" trova posto tra i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, insieme a quello di "atti di libidine", con il quale si allarga la casistica delle violenze sessuali sanzionate a tutti quei contatti corporei rappresentanti «una manifestazione di concupiscenza sessuale».[11] Questo impianto rimarrà grosso modo in vita fino agli ultimi anni del Novecento, venendo riconfermato sostanzialmente nel Codice penale riformato del 1930, il Codice Rocco,[12] che riconosce come delitti sessuali ancora solo la congiunzione carnale e gli atti di libidine ottenuti con violenza o minaccia.

Non si intende qui rifare la storia dei reati sessuali, quanto piuttosto attirare l'attenzione sul fatto che, fino ad anni recenti, di quel complesso

9. Per questa e le successive definizioni di stupro si veda Carmela Puzzo, *I reati sessuali. Con ampia rassegna giurisprudenziale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2010, p. 23; ma anche Simone Marani, Paolo Franceschetti, *I reati in materia sessuale*, Giuffrè, Milano 2006, p. 4. È interessante notare che nella voce *Stupro* redatta da Edoardo Volterra per l'*Enciclopedia italiana* (Roma 1936) è ricostruita la genesi di questa fattispecie a partire dalla *lex Iulia de adulteris*, che stabilendo la perseguibilità di ogni relazione sessuale fuori del matrimonio istituì due tipi di reati, l'*adulterium* e lo *stuprum*, distinguibili dalla circostanza se la donna con cui si intratteneva la relazione extramatrimoniale fosse essa stessa unita, o meno, in *iustae nuptiae* con altri. La distinzione tra i due termini, tuttavia, avverte l'autore della voce, non fu mai rigorosa.

10. Cfr. Giovanni Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura moderna*, Giuffè, Milano 1999.

11. Questa la definizione di atti di libidine presente nella voce *Violenza sessuale* dell'*Enciclopedia italiana* on line, http://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-sessuale/ (ultima consultazione 14 dicembre 2016).

12. Non sfuggono le novità introdotte in materia dal Codice Rocco (come la collocazione di questi reati tra i delitti contro la «moralità pubblica e buon costume» o l'estensione degli atti di libidine anche a quelli ottenuti con minaccia o violenza sul corpo del reo), ma non è questa la sede per approfondirle.

campo che è il dominio maschile sulle donne, la nostra società e la nostra tradizione giuridica hanno isolato come "eccessi" da sanzionare esclusivamente alcuni precisi atti che avevano a che fare con la sfera sessuale (e con la penetrazione in particolare) al di fuori della relazione coniugale (su cui si vedano in questo volume i saggi di Lucia Ferrante, Andrea Borgione ed Enza Pelleriti). Inoltre, l'offesa che queste azioni producevano non era arrecata alle donne che la subivano, ma a un bene pubblico (ordine della famiglie, buon costume, moralità pubblica). L'esistenza della cultura dello *ius corrigendi* in capo al *pater familias*, fino a Novecento inoltrato ancora invocato nella aule di tribunale, inoltre, ha fatto si che, del campo vastissimo della violenza domestica e di quella maritale in particolare, fossero stigmatizzati e condannati quasi esclusivamente – come si vedrà tra breve – i casi estremi, quelli che arrecavano morte o danno eccessivo.

L'assimilazione della violenza maschile contro le donne all'offesa arrecata alla sfera della sessualità femminile è stata, d'altro canto, anche promossa dal femminismo occidentale. I movimenti delle donne degli anni Settata, infatti, avevano individuato come uno dei principali fronti della battaglia per l'autodeterminazione delle donne proprio la sessualità, riconoscendo come il controllo dei corpi e delle capacità riproduttive femminili fosse il "movente" del patriarcato, e attribuendo di conseguenza allo stupro il valore di esemplificare la punta più alta dell'oppressione maschile, come ci racconta Susanna Mantioni nel saggio dedicato a Susan Brownmiller.[13]

Gli abusi di tipo sessuale, dunque, hanno guadagnato notevole rilevanza nella sfera pubblica nel corso dell'età contemporanea e, in Italia, un compimento ideale di questo processo può essere individuato proprio nella concettualizzazione della "violenza sessuale", sia come categoria politica che come fattispecie giuridica.

Rivendicata dal movimento femminista sin dagli anni dell'autocoscienza e inclusa nel Codice penale solo nel 1997 (come ricorda il saggio

13. A titolo di esempio utili riferimenti sono il classico Susan Brownmiller, *Contro la nostra volontà: uomini, donne e violenza sessuale*, Bompiani, Milano 1976 (ed. or. *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Martin Secker & Warburg, New York 1975); *La politica dello stupro*, Limenetimena, Roma 1976 (ed. or. *The Politics of Rape*, Stein and Day, New York 1975) di Diana Russell, ma anche l'italiano *Processo per stupro*, il documentario Rai del 1979 diretto da Loredana Rotondo. Ugualmente lo stupro continua a ottenere attenzione privilegiata anche in ambito accademico ben oltre gli anni Settanta, come testimonia il volume di Joanna Bourke, *Stupro: storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2009 (ed. or. *Rape: A History from 1860 to the Present Day*, Virago, London 2007).

di Beatrice Pisa), la categoria della "violenza sessuale" serviva innanzitutto a formalizzare che la violenza che si compiva con lo stupro e con gli atti di libidine (nella nuova legge con gli atti sessuali che si costringeva a compiere o subire) era di uno stesso genere e poi che essa non era "semplicemente" un'offesa alla carne, ma un attacco alla sfera della sessualità. Questa sfera era riconosciuta da un lato come costitutiva dell'identità personale, dall'altro come il terreno privilegiato di esercizio, dentro e fuori le mura domestiche, del dominio maschile.

Alla fine degli anni Novanta, quando in Italia la violenza sessuale finalmente veniva recepita nel Codice penale e riconosciuta come delitto contro la persona e non contro la morale, nel linguaggio politico si iniziò a preferire la declinazione "violenza maschile contro le donne". Questo ulteriore slittamento capovolgeva la prospettiva per attirare l'attenzione sugli autori delle violenze, e non solo sulle vittime, e allargava l'area delle violenze anche a tutte quelle pratiche e azioni non necessariamente fisiche, non esclusivamente esauribili nel danno o nell'offesa della sessualità della donna, attraverso cui si realizza la sopraffazione maschile sulle donne. È in questo contesto che Diana Russell nel 1992 conia l'espressione e la categoria politica di "femminicidio", nella quale precipita la riflessione politica femminista che in quegli anni si trovava di fronte con sgomento alle centinaia di donne fatte sparire e uccise a Ciudad Juárez, al confine tra Messico e Stati Uniti, fatti per i quali in un primo momento non si riusciva a cogliere la matrice comune.[14] In questi e negli casi altri rubricati come "femminicidi", l'elemento costitutivo non è l'offesa sessuale, ma l'intenzione di preservare la supremazia maschile: le donne sono colpite in quanto donne.[15]

D lì a qualche anno l'approdo alla categoria "violenza di genere" da parte dei movimenti delle donne e delle agenzie internazionali, che l'hanno largamente adottata da metà degli anni Novanta,[16] riflette non solo la ricchezza del dibattito femminista e politico globale, ma anche la natura dei conflitti in atto (si veda su questi temi il saggio di Mariagrazia Rossilli).

14. Si veda Rosa-Linda Fregoso, Cynthia Bejarano, *Terrorizing Women: Feminicide in the Américas*, Duke University Press, Durham 2010.

15. Cfr. la voce *Femicide*, in Janet K. Boles, Diane Long Hoeveler, *Historical Dictionary of Feminism*, The Scarecrow Press, Lanham-Toronto-Oxford 2004, II ed., p. 126. Testo fondamentale rimane *Femicide: The Politics of Woman Killing*, a cura di Jill Radford e Diana E.H. Russell, Twayne, New York 1992.

16. Così come testimoniano già solo i passi della Cedaw e della Convenzione di Istanbul citati in apertura di questo contributo.

Quali slittamenti nella concettualizzazione della violenza sono suggeriti nella sua qualificazione "di genere"? Innanzitutto, ed è l'argomento che più interessa in questo contesto, "genere" chiama apertamente in causa la matrice storica, sociale e culturale della violenza. La radica nella posizione diseguale che gli uomini e le donne occupano da secoli nella società e, cosa altrettanto significativa, disarticola l'associazione quasi essenzialista tra mascolinità e violenza, per rimandare la violenza al mondo delle dinamiche sociali, ai contesti.[17] Specularmente, anche l'altro polo, quello dei/delle destinatari/e della violenza, assume un profilo più complesso, includendo tutti quegli attori sociali su cui viene usata violenza in virtù dell'infrazione che essi apporterebbero ai modelli e agli ideali di genere o sessuali egemoni (quindi omosessuali, lesbiche, transgender, ma anche uomini "non dominanti"). La qualificazione "di genere", dunque, svela e chiama in causa la dimensione politica della violenza maschile, indicando come essa sia espressione e strumento di conservazione di specifici modelli di genere, essenziali per la famiglia patriarcale e per le società che si organizzano intorno ad essa. In questione ci sono, oltre alla libertà sessuale, i ruoli familiari, le gerarchie nelle relazioni private, la divisione dei compiti di cura, l'autonomia delle donne.

Questa cornice permette di comprendere non solo la natura storica della violenza, ma anche la maggiore brutalità e varietà di modi con cui oggi sembra esprimersi, come ipotizzato con apprensione da Vandana Shiva e da molti altri osservatori.

La casistica raccolta dai centri antiviolenza così come le indagini statistiche sono eloquenti: è significativo che il terzo rapporto Eures sui femminicidi in Italia rilevi, in continuità con i precedenti due, che il 77% dei femminicidi in Italia nel 2014 si sono consumati in ambito familiare e che tra questi il 68% all'interno della relazione di coppia (unita o divisa); per quanto sia un dato intrinsecamente fumoso e di difficile rilevazione, nella tabella dedicata ai moventi omicidiari distinti per le diverse figure femminili coinvolte (moglie/partner, madre e figlia) negli anni 2010-2014, nel caso della coppia il movente è stato per il 44,3% dei casi il sentimento di possesso e gelosia e per il 27,4% "dissapori e liti quotidiane". È lo stesso rapporto a specificare come, nel primo caso, si

17. Si vedano a questo proposito le considerazioni introduttive di Maria Antonella Cocchiara in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di Ead., Giuffrè, Milano 2014, pp. 4 sgg.

stia parlando prevalentemente di reazioni dell'uomo alla decisione della donna di interrompere il legame o di non volerlo riprendere, mentre il secondo movente riguarda l'ambito del conflitto quotidiano, anche banale, legato alla gestione della casa.[18]

A questa fotografia, che ci restituisce la prevalente natura familiare dei femminicidi (così come di tutte le violenze subite dalle donne),[19] affianchiamo l'immagine che ci consegna il *Rapporto sul benessere equo e sostenibile* (Bes) prodotto dall'Istat per il 2015. Nella sezione dedicata alla *Sicurezza*, a proposito delle violenze sulle donne (fisiche, psicologiche, sessuali) l'indagine registra una significativa diminuzione del numero di casi negli ultimi cinque anni e, contestualmente, una evidente e altrettanto sintomatica accentuazione della gravità delle violenze.[20] Dietro la diminuzione della quota di donne che ha subito violenze ci sarebbe un aumento delle denunce e delle richieste di supporto ai centri o servizi contro la violenza, una maggiore consapevolezza sociale e delle donne in particolare, più attrezzate a riconoscere la violenza e ad allontanarsene sin dalle sue prime manifestazioni (temi approfonditi dal saggio di Ilaria Boiano). D'altro canto, però, il numero degli stupri rimane stabile e aumenta la gravità degli episodi di violenza: «sono di più le donne che hanno subito ferite e quelle che hanno temuto di più per la propria vita durante gli episodi violenti». È lo stesso rapporto a mettere direttamente in relazione le forme più gravi di violenza con le situazioni di maggiore rigidità dei ruoli.[21] Il movente della violenza maschile non sarebbe esclusivamente il dominio sessuale, ma la volontà di mantenere intatti i ruoli di genere tradizionali (patriarcali). Ruoli che nell'ultimo secolo hanno subito profonde sollecitazioni non solo da parte dei movimenti femministi, ma anche per mezzo delle nuove geografie sociali nate dall'inurbamento, dalla rivoluzione tecnologica, dalla globalizzazione dei consumi e delle comunicazioni.

18. Cfr. *III Rapporto su Caratteristiche, dinamiche e profili di rischio del femminicidio in Italia*, a cura dell'Istituto Eures, Ricerche economiche e sociali, Roma 2015, p. 26. Quando la vittima è madre o figlia, vale la pena notare, il movente omicidiario è nel 33,3% dei casi per le madri, e del 41,9% per le figlie, legato a disturbi psichici dell'autore.

19. Si veda ad esempio l'indagine Istat, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Pari opportunità, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2015, il cui testo integrale è possibile scaricare all'indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/161716 (ultimo accesso 20 dicembre 2016).

20. Istat, *Rapporto sul benessere equo e sostenibile*, 2015, capitolo 7, *Sicurezza*.

21. Ivi, p. 183.

3. *Uno sguardo a ritroso*

La sfera domestica, dunque, resta l'ambito privilegiato di espressione e di azione della violenza maschile contro le donne. Per questo motivo, vale la pena lanciare uno sguardo al passato, ai secoli che precedono la contemporaneità. Negli ultimi quarant'anni gli studi di storia hanno affrontato questo tema in misura crescente, sebbene la sua importanza sia stata evidente fin dalle prime riflessioni "di genere". Appariva, infatti, necessario illustrare un fenomeno diffuso e persistente nel tempo, emblematico delle relazioni asimmetriche tra uomini e donne e inscritto nella loro esperienza quotidiana. Ma, soprattutto, già dalle prime ricognizioni, la "violenza contro le donne" si dimostrava una prospettiva feconda, che metteva limpidamente in discussione alcuni temi centrali nella storia europea: la famiglia, il potere, la civilizzazione.[22] E tuttora il tema si dimostra capace di sollecitare indagini e analisi vivaci sia nelle scienze sociali (dove, ad esempio, proprio il concetto di «patriarcato» quale strumento di analisi è oggetto di riconsiderazione),[23] sia nella storiografia.[24]

Conviene dire subito che le dimensioni della violenza privata esercitata contro le donne nella storia moderna e contemporanea restano incalcolabili e che, a fronte dei molti studi disponibili, i dati quantitativi sono eteroge-

22. Susan D. Amussen, *"Being Stirred to Much Unquietness": Violence and Domestic Violence in Early Modern England*, in «Journal of Women's History», 6, 2 (1994), p. 70-89; Ead., *Punishment, Discipline, and Power: The Social Meanings of Violence in Early Modern England*, in «Journal of British Studies», 34, 1 (1995), pp. 1-34.

23. Gwen Hunnicutt, *Varieties of Patriarchy and Violence against Women. Resurrecting "Patriarchy" as a Theoretical Tool*, in «Violence Against Women», 15, 5 (2009), pp. 553-573, on line: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077801208331246 (consultato il 9 febbraio 2017).

24. Tra le più recenti pubblicazioni, vedi *La violencia de género en la Edad Media*, n. monografico di «Clío & Crímen», 5 (2008); *Violenza*, a cura di Donato e Ferrante; *Domestic Disturbances, Patriarchal Values: Violence, Family and Sexuality in Early Modern Europe*, n. monografico di «The History of the Family», 18, 3 (2013); *Il nemico in casa*, a cura di Claudio Azzara, in *Il genere nella ricerca storica*, a cura di Saveria Chemotti e Maria Cristina La Rocca, Il Poligrafo, Padova 2015, vol. II, pp. 851-909; *"Honor Thy Father and Thy Mother": A History of Violence against Parents*, a cura di Marianna Muravyeva e Raisa Maria Toivo, n. monografico di «Journal of Family History», 41, 3 (2016); *Crimes familiaux. Tuer, voler, frapper les siens en Europe du XV^e^ au XIX^e^ siècle*, n. monografico di «Annales de démographie historique», 130, 2 (2015); *Parricide and Violence against Parents in International History. (De)Constructing Family and Authority?*, a cura di Marianna Muravyeva e Raisa Maria Toivo, Palgrave Macmillan, in corso di stampa.

Questa, dunque, non identifica alcuno specifico atto o gesto, fatte salve la minaccia di morte o la morte stessa, ma rinvia a una percezione e qualificazione sociale che valuta impropri, arbitrari e illeciti i comportamenti dei coniugi rispetto al contesto in cui sono stati adottati e confronta interpretazioni spesso in competizione tra di loro. Gli attori sociali descrivono la "violenza" e la riconoscono per tale affrontando indirettamente questioni che attengono alla concezione della famiglia e del potere, alla legittimità e ai limiti di liceità del ricorso a metodi fisicamente aggressivi e afflittivi. Definire «tiranno» il capofamiglia ha una preciso eco nel lessico politico di tradizione medievale che designa in tal modo – tra l'altro – proprio colui che, nell'esercizio delle proprie funzioni, travalica i limiti connaturati alla carica e si dimostra despota.[30] In questo quadro, la *forza* ha funzione ordinante, anche quando è particolarmente rigorosa, mentre la *violenza* appare distruttiva, minacciosa e sovversiva rispetto all'ordine familiare e sociale.[31]

In età medievale e per tutta l'età moderna è universalmente riconosciuto alle donne il diritto di ricorrere a istituzioni e magistrature per denunciare gli abusi e le minacce alla vita subiti dal marito e ricevere protezione.[32] I rimedi a disposizione delle donne sono molteplici: ovunque in Europa esiste una rete articolata di corti e tribunali che, d'ufficio o più spesso su richiesta della vittima, intervengono nelle dispute tra mariti e mogli.[33] Queste istituzioni sono secolari o ecclesiastiche, civili o criminali, giudiziarie o amministrative, si presentano più o meno accessibili alle parti per complessità delle procedure, livelli dei costi ecc. e offrono soluzioni di natura differente. Come gli studi hanno dimostrato, in linea di massima

nand Linthoe Næshagen, *Private Law Enforcement in Norwegian History: The Husband's Right to Chastise His Wife*, in «Scandinavian Journal of History», 27 (2002), pp. 19-30.

30. Diego Quaglioni, *«Quilibet in domo sua dicitur rex»: in margine ad alcune pagine di Francesco Calasso*, in «Studi senesi», 89 (1977), pp. 344-358; Id., *«Quant tyranie sormonte, la justise est perdue». Alle origini del paradigma giuridico del tiranno*, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di Andrea Zorzi, Viella, Roma 2013, pp. 37-57.

31. Hannah Skoda, *Violent Discipline or Disciplining Violence? Experience and Reception of Domestic Violence in Late Thirteenth- and Early Fourteenth-Century Paris and Picardy*, in «Cultural and Social History», 6, 1 (2009), pp. 9-27.

32. Ricostruisce il faticoso percorso di ammissione delle sevizie come causa di separazione nel diritto canonico medievale Giuliano Marchetto, *Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, il Mulino, Bologna 2008, pp. 361-369.

33. Una rassegna delle istituzioni italiane, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, il Mulino, Bologna 2000.

le autorità pubbliche premono per la conservazione dell'unità coniugale, associando alla *stabilitas* del legame nuziale la stabilità sociale. Pertanto, oltre a richiedere alle parti in causa uno sforzo notevole per dimostrare il fondamento delle rispettive posizioni,[34] prospettano loro perlopiù forme di rappacificazione garantite con l'impegno del coniuge violento a desistere da ogni maltrattamento e abuso[35] oppure con provvedimenti sovrani che scongiurino il protrarsi delle violenze. Altrimenti, i magistrati, secondo la natura della propria giurisdizione, impartiscono al violento ammonizioni o correzioni e punizioni lievi a fronte di comportamenti gravi o reiterati, autorizzano l'allontanamento della moglie e la sua residenza presso parenti, donne oneste o appositi istituti,[36] si pronunciano per la separazione dei coniugi in quanto ai beni oppure anche alle persone,[37] somministrano pene afflittive (lavori forzati, remo oppure il fronte militare) e distillano quelle capitali solo in caso di danni irreparabili e di morte.

Questo sistema di rimedi non è oggettivo né lineare, così come non è stabilita in astratto la morfologia delle sevizie, ma interagisce con, o meglio reagisce a, «la storia di violenza» dei protagonisti (cioè le loro *narrazioni*, ma, innanzitutto, la *dimostrazione* di un vissuto coniugale di maltrattamenti), gli obiettivi della vittima, il modo di inquadrare giuridicamente gli abusi maritali, infine la percezione e la valutazione del vicinato o della comunità in cui la coppia è inserita.

L'elevata presenza di episodi di violenza nelle carte giudiziarie rispecchia le aspettative di giustizia delle vittime e ancor di più riflette la funzione da loro attribuita al ricorso in tribunale. Suppliche, istanze e denunce non hanno la funzione sanzionatoria che oggi immediatamente presupponiamo o ricerchiamo. Piuttosto – senza sensibili differenze tra aree geografiche diverse – mirano a far intervenire una voce autorevole nelle dispute coniugali, a intimorire la controparte e a ottenere un'immediata, seppur temporanea interruzione della persecuzione inflitta dal coniuge violento,

34. Cavina, *Nozze di sangue*, cap. IV.

35. María Sabina Álvarez Bezos, *La carta de seguro: un instrumento de defensa de la mujer maltratada durante el reinado de los Reyes Católicos*, in «Clio & Crimen», 12 (2015), pp. 65-90; ma il ritorno della moglie maltrattata in seno alla famiglia a condizione che il marito desse debita cauzione di astenersi da ulteriori violenze incontrava anche resistenze di principio; cfr. Bloch, *The American Revolution*.

36. Lucia Ferrante, *«Malmaritate» tra assistenza e punizione (Bologna, secc. XVI-XVII)*, in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, vol. II, Istituto per la storia di Bologna, Bologna 1986, pp. 65-110.

37. Hardwick, *Early Modern Perspectives*.

ad assicurare l'allontanamento della moglie e l'obbligo del marito al suo mantenimento. Nell'adire le istituzioni, gli obiettivi della presunta vittima sono oculatamente valutati. Infatti, il venire meno del capofamiglia o di un componente maschio in grado di assicurare il reddito familiare, quale esito di una sentenza di separazione o di incriminazione, può rappresentare un danno maggiore che esporsi ai maltrattamenti, se la donna non è economicamente autonoma o assistita.[38] D'altra parte, proprio la necessità di vedersi riconosciuto il diritto a ottenere dal coniuge gli alimenti o la restituzione della dote indurrebbe le mogli, molto più sovente che i mariti, ad avanzare una formale istanza di separazione.[39] Le donne dei ceti elevati invece, specie se supportate dalle famiglie, possono avanzare richieste e porre condizioni più consone ai propri interessi e adeguate allo *status* sociale.[40] Resta il fatto che – almeno in alcune realtà – lo scarto tra querele e sentenze, indizio di interruzione del procedimento penale forse per il raggiungimento di un accordo extragiudiziale, forse per un ripensamento della vittima, appare assai elevato.[41]

Le aspettative coincidono solo in parte con l'esigenza di rappacificazione e ordine sociale di cui le istituzioni pubbliche sono complessivamente interpreti, e in effetti molti studi rilevano la distanza, più o meno profonda, tra le richieste di giustizia e i pronunciamenti delle corti. Vi sono tribunali – come quello bolognese del Torrone – che non ammettono alla sfera penale le dispute in famiglia;[42] altri che rinviano alle magistrature ecclesiastiche l'ultima parola in merito alla vertenza; quelli che si esprimono solo sulla salvaguardia patrimoniale della moglie; altri ancora che inquadrano i maltrattamenti coniugali come una forma di violazione dell'ordine pubblico,

38. Manon van der Heijden, *Le donne come vittime della violenza sessuale e domestica nell'Olanda del XVII secolo: processi per stupro, incesto e maltrattamenti a Rotterdam e Delft*, in *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, a cura di Luigi Cajani, Unicopli, Milano 1997, pp. 141-170; Ead., *Women as Victims of Sexual and Domestic Violence in Seventeenth-Century Holland: Criminal Cases of Rape, Incest, and Maltreatment in Rotterdam and Delft*, in «Journal of Social History», 33, 3 (2000), p. 634.

39. Joanne M. Ferraro, *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 48, 3 (1995), pp. 492-512.

40. Irene Fosi, *Da un tribunale all'altro: il divorzio fra Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi, principe di Gerace (1609-1653)*, in *Coniugi nemici*, pp. 417-452.

41. Su Bologna, vedi Cesarina Casanova, *Crimini nascosti: la sanzione penale dei reati senza vittima e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, Clueb, Bologna 2007, p. 81.

42. Cesarina Casanova, *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'età moderna*, Salerno Editore, Roma 2016, p. 36.

piuttosto che come offesa contro la persona, e la qualificano pertanto una fattispecie del "tradimento".[43] E inoltre quelli – e sono i più studiati – che valutano la violenza nell'ambito di un'istanza di separazione legale.[44]

Le narrazioni delle vittime – affidate, come si è detto, a fonti di natura eminentemente giudiziaria – sono quindi sensibili alla funzione endoprocessuale dell'atto (querela, istanza di separazione, ecc.) e alle strategie opportune perché i giudici accolgano con favore la richiesta avanzata. Per questo motivo, i racconti di violenza presentano una notevole uniformità (lungo i secoli e nello spazio europeo): descrivono una "storia di violenza", prolungatasi nel tempo, persistente e di progressiva gravità; indicano una morfologia di atti che, al di là del loro effettivo verificarsi, il diritto riconosce come "abusi" (ad esempio, qualificando come "crudeli" i trattamenti ricevuti); denunciano i comportamenti disordinati del coniuge e illustrano l'atteggiamento «irreprensibile» tenuto dalla vittima, nonché le misure assunte prima di ricorrere alla magistratura. In definitiva, costruiscono la soglia flessibile, dialettica e contestuale tra il trattamento correttivo, anche fisicamente aggressivo ma accettabile e lecito, e l'abuso.[45]

43. Bloch, *The American Revolution*, pp. 237-238; Greg T. Smith, *Expanding the Compass of Domestic Violence in the Hanoverian Metropolis*, in «Journal of Social History», 41, 1 (2007), pp. 31-54.

44. Alain Lottin, *La complainte des désunies*, in «Histoire, économie et société», XXI, 2 (2002), pp. 173-180; Savoie, *Women's Marital Difficulties*; Christophe Regina, *L'intrusion de la Justice au sein du foyer. La violence conjugale jugée devant la Sénéchaussée de Marseille au siècle des Lumières*, in «Annales de démographie historique», 118 (2009), pp. 53-75; Constanța Vintilă-Ghițulescu, *Autour du divorce: disputes et réconciliations au tribunal (Valachie, 1750-1830)*, ivi, pp. 77-99; Ead., *Judicial Archives and the History of the Romanian Family: Domestic Conflict and the Orthodox Church in the Eighteenth Century*, in «The History of the Family», 18, 3 (2013), pp. 261-277, in particolare p. 265 per i dati sull'azione delle mogli e il richiamo alla violenza subita; *Coniugi nemici*; Lidman, *Violence or Justice*; Liliequist, *Changing Discourses*; *Fare e disfare famiglia. Relazioni di coppia in Italia in età moderna e contemporanea*, a cura di Raffaella Sarti, in «Storicamente. Laboratorio di storia», 6 (2010), on line: http://storicamente.org/dossier-doss_famiglia.all (consultato il 10 febbraio 2017).

45. Ferraro, *The Power to Decide*, p. 496; Martine Charageat, *Décrire la violence maritale au Moyen Âge. Exemples aragonais et anglais (XIV^e-XVI^e siècles)*, in «Tracés. Revue de Sciences humaines», 10, 19 (2010), pp. 43-63, on line: https://traces.revues.org/4891 (consultato il 10 febbraio 2017); Savoie, *Women's Marital Difficulties*; Joanne Bailey, Loreen Giese, *Marital Cruelty: Reconsidering Lay Attitudes in England, c. 1580 to 1850*, in «The History of the Family», 18, 3 (2013), pp. 289-305; Simona Feci, *Cause matrimoniali nella documentazione del tribunale della S. Romana Rota, sec. XVII*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXXI (2005), in particolare pp. 215-224.

Denunce e testimonianze suggeriscono inoltre come, in età medievale e moderna, le asimmetrie tra i generi e la subalternità delle donne non fossero percepite di per sé come "violenza". Né la correzione corporale somministrata in forma "moderata" era ritenuta l'offesa più grave ricevibile da un consorte o da un genitore: "metodo economico", capace di evitare risentimenti e strascichi che invece le offese verbali avrebbero ingenerato in una società fondata sulla oralità, la percossa risolverebbe con una sorta di «procedura sommaria» domestica gli incidenti del quotidiano, secondo la convinzione popolare.[46]

"Violenza", sopruso e maltrattamento era, invece, ogni comportamento coniugale che non tenesse in conto i ruoli familiari e non rispettasse il consono esercizio di essi. Questo punto di vista – sostenuto dalle parti e soprattutto dai testimoni, sulla cui parola si fondava in modo preponderante l'attendibilità della narrazione dei diretti interessati – richiama, dunque, quelli che sono i comportamenti appropriati tanto del marito quanto della moglie e le aspettative che distinguono il matrimonio di quei secoli dal più tardo "matrimonio affettivo" o dall'odierno "amore romantico". Al tempo stesso, un certo grado di «violenza», ovvero di forzatura sessuale, poteva essere all'origine del rapporto nuziale e, secondo quanto si desume da testimonianze italiane della prima età moderna, compatibile con approcci amorosi.[47]

Il marito raramente eludeva di fronte al giudizio esterno, ufficiale o meno, il comportamento violento tenuto verso la moglie, ma lo rivendicava come esercizio di un diritto e ne giustificava la "ragionevolezza" alla luce della condotta della consorte. D'altronde, tra uomini e istituzioni era e resta a lungo in atto una partita circa i margini di immunità e di impunità spettanti al *pater familias*, condotta e giocata con variazioni ed esiti difformi nel tempo e nei diversi contesti, ma assai viva.[48] Ne fornisce un esempio eloquente la vicenda bolognese ricostruita da Lucia Ferrante in questo volume.

46. Nicole Castan, *Condition féminine et violence conjugale dans la société méridionale française au XVIII^e siècle*, in *Le modèle familial européen. Normes, déviances, contrôle du pouvoir. Actes des séminaires organisés par l'École française de Rome et l'Università di Roma (1984)*, École Française de Rome, Roma 1986, p. 180.

47. In particolare, su quest'ultimo aspetto Ottavia Niccoli, *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 125.

48. Mats Hallenberg, *The Golden Age of the Aggressive Male? Violence, Masculinity and the State in Sixteenth-Century Sweden*, in «Gender & History», 25, 1 (2013), pp. 132-149.

La moglie, dal canto suo, doveva osservare una tenuta irreprensibile, che non provocasse in alcun modo quella correzione che, solo se immotivata o "immoderata", da diritto diveniva "violenza", ed esercitare virtù di modestia, ubbidienza e pazienza. La promiscuità delle mogli con il mondo maschile, da intendere anche come assidua frequentazione degli spazi pubblici, e la loro loquacità (cioè il commentare, rispondere, insultare...) erano reputate forme di esuberanza e di "incontinenza" suscettibili di indurre il coniuge a correzioni e castighi fisici, con piena approvazione del vicinato e della comunità.[49] Ma anche non preparare il pasto serale risultava una circostanza che poteva dare adito a litigi e crude reazioni disciplinari.[50] Al tempo stesso, qualora il marito agisse sotto la spinta di sentimenti come l'ira, se fosse uso a percuotere, offendere e maltrattare la moglie, se le avesse provocato aborti e lesioni irreparabili, se avesse attentato alla sua vita, difficilmente poteva trovare giustificazione presso le autorità e la comunità. Quest'ultima, poi, era propensa a esprimere la sua condanna verso un uomo che, nell'esercizio della sua potestà di capofamiglia, risultasse socialmente disturbante o pericoloso e uso a comportamenti riprovevoli.[51]

In queste narrazioni compaiono anche specifiche emozioni: angoscia, disperazione, timore e terrore, con cui le donne esposte alla violenza domestica e familiare descrivono la loro esperienza. Altre narrazioni, di contro, identificano i margini entro cui un forte turbamento indotto dal comportamento della vittima giustifica la violenta rivalsa. Si tratta di emozioni e sentimenti che hanno una specifica cifra giuridica, cioè non è tanto il diritto a prendere atto della loro esistenza e ad accoglierli in tribunale, ma è semmai il diritto a «costruirli» (e a costringere le narrazioni dei protagonisti a una certa conformità). Lo dimostra, ad esempio, il *iustus dolor*, cioè il terremoto emotivo provocato da offese di estrema gravità ricevute da stretti congiunti, che si distingue dall'ira immotivata e, per questo, è un'attenuante in caso di procurata morte.[52] Anche l'accentuazione delle legisla-

49. Charageat, *Décrire la violence*, p. 50; Amussen, *"Being Stirred to Much Unquietness"*.

50. Castan, *Condition féminine*, p. 180.

51. Ferraro, *The Power to Decide*, p. 501; Lidman, *Violence or Justice*, pp. 246 e 248; Bloch, *The American Revolution*, p. 235.

52. Sull'«odio capitale», Marchetto, *Il divorzio imperfetto*, pp. 369-375; Daniela Lombardi, *L'odio capitale, ovvero l'incompatibilità di carattere. Marina Falcini e Andrea Lotti (Firenze 1773-1777)*, in *Coniugi nemici*, pp. 335-367. Ma più in generale sulle emozioni e sui sentimenti, vedi Niccoli, *Storie di ogni giorno*, *passim*.

zioni europee otto-novecentesche sull'elemento "passionale" quale motore dell'omicidio di un'adultera, piuttosto che sull'onore maschile violato, si presterebbe a essere letta in tale ottica di analisi.[53] Si tratta di un percorso di indagine che finora è stato scarsamente praticato dagli studi sulla storia delle emozioni, ma che appare in via di crescente approfondimento.[54]

La violenza in famiglia. Una seconda prospettiva storiografica colloca la violenza all'interno dei conflitti domestici e allarga quindi il raggio dell'analisi a includere, oltre alla coppia, le diverse generazioni di familiari, le coorti di fratelli e sorelle, i consanguinei e gli affini, nonché i coresidenti (servi e domestici, apprendisti ecc.). Le manifestazioni e le profilature penali di questo ambito di violenza si estendono all'aborto, all'infanticidio e ai maltrattamenti e agli abusi sessuali su bambini/e e ragazzi/e, temi imprescindibili ma che in questo volume sono affidati solo al saggio di Christel Radica.[55]

La storiografia francese è stata particolarmente sensibile alla nidificazione domestica della violenza fin dalla pubblicazione dei documenti relativi al caso di Pierre Rivière, autore di un efferato parricidio ai danni della madre, della sorella e del fratello minore nel 1835, curata nel 1973 da Michel Foucault.[56] A questa ha fatto seguito la ricerca sulle *lettres de*

53. Ute Frevert, *Honour and/or/as Passion: Historical Trajectories of Legal Defenses*, in «Rechtsgeschichte / Legal History», 22 (2014), pp. 245-255, online: http://dx.doi.org/10.12946/rg22/245-255 (consultato il 1° febbraio 2017).

54. Di recente, *Honour, Violence and Emotions in History*, a cura di Carolyn Strange, Robert Cribb e Christopher E. Forth, Bloomsbury Publishing PLC, London 2015; Emilia Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Franco Angeli, Milano 2015; sulla gelosia, vedi anche il progetto di Stephen Cummins, «The Law of Jealousy: Sex, Violence and Justice in Southern Italy, 1650-1800», condotto presso il centro History of Emotions del Max-Planck Institute for Human Development.

55. Vedi comunque, oltre agli spunti e ai dati forniti dagli studi già menzionati, Raisa Maria Toivo, *Violence between Parents and Children: Courts of Law in Early Modern Finland*, in «The History of the Family», 18, 3 (2013), pp. 331-348; Ead., *Abuse of Parents in Early Modern Finland: Structures and Emotions*, in «Journal of Family History», 41, 3 (2016), pp. 255-270; ma anche Sylvie Lapalus, *Du père immolé au tyran domestique. Les victimes de parricide au XIX^e siècle*, in *Les victimes, des oubliées de l'histoire?*, a cura di Bernard Garnot, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2000, pp. 289-301; on line: http://books.openedition.org/pur/18613 (consultato il 31 maggio 2017).

56. *Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di parricidio nel XIX secolo*, a cura di M. Foucault, Einaudi, Torino 1976 (ed. or. *Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... Un cas de parricide au XIX^e siècle*, Gallimard, Paris 1973).

cachet – cioè l'ordine di arresto domiciliare, di esilio o di reclusione emanato dal re senza la scorta di alcun procedimento giudiziario che, nel corso del Settecento, divenne strumento arbitrario e dispotico di regolamento dei conflitti familiari – che gli autori, Foucault stesso e Arlette Farge, intitolarono significativamente *Il disordine delle famiglie*.[57]

Se i documenti che denunciano la violenza coniugale descrivono gli atti e i comportamenti reprensibili ma spesso non rivelano le autentiche ragioni del disaccordo e dell'ostilità, lo studio della violenza familiare pone dissapori e contenziosi, così come il verificarsi di maltrattamenti e aggressioni, in correlazione con gli assetti demografici delle famiglie (forme di residenza, età di accesso al matrimonio, tassi di mortalità e fertilità, esperienze di fuoriuscita dal nucleo familiare e di eventuale rientro...), con i sistemi di trasmissione e distribuzione dei beni e delle ricchezze inter e intragenerazionali e con l'economia della famiglia. Questo sguardo esteso ai contesti contempla, naturalmente, anche i rapporti tra coniugi. Nell'Europa moderna, le mogli sperimentavano limiti alla capacità di agire e i loro atti patrimoniali, la facoltà di lavorare autonomamente, la possibilità d'intraprendere attività commerciali erano in generale subordinati al consenso del marito.[58] Nell'Italia della prima età moderna così come nell'Inghilterra del Settecento l'avidità dei mariti e il desiderio di controllo dei patrimoni femminili è alla base di intimidazioni, aggressioni e forme di segregazione.[59] Regimi patrimoniali e sistemi di economia familiare inge-

57. Arlette Farge, Michel Foucault, *Le désordre des familles*, Gallimard, Paris 1982. Per un confronto di risultati, vedi Alan Williams, *Patterns of Conflict in Eighteenth-Century Parisian Families*, in «Journal of Family History», 18, 1 (1993), pp. 39-52. Per gli aspetti problematici che l'abolizione di questo strumento pose agli uomini della Rivoluzione, vedi Jeanne-Marie Jandeaux, *La Révolution face aux «victimes du pouvoir arbitraire»: l'abolition des lettres de cachet et ses conséquences*, in «Annales historiques de la Révolution française», 368, 2 (2012), pp. 33-60, http://ahrf.revues.org/12293 (consultato il 10 febbraio 2017).

58. Simona Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Viella, Roma 2004; Ernst Holthöfer, *La 'cura sexus' dall'antichità al XIX secolo*, in *Soggetto e identità*, a cura di Angiolina Arru, Biblink, Roma 2009, pp. 225-310 (ed or. *Die Geschlechtsvormundschaft: Ein Überblick von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, in *Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*, a cura di Ute Gerhard, Beck, München 1997, pp. 390-451).

59. Elizabeth Foyster, *At the Limits of Liberty: Married Women and Confinement in Eighteenth-Century England*, in «Continuity and Change», 17, 1 (2002), pp. 39-62, in particolare p. 47.

neravano specifiche tipologie di conflitto,[60] ma sembra difficile individuare una correlazione con i tassi di violenza che faccia ipotizzare una maggior esposizione delle donne a maltrattamenti e rischio di morte in alcuni scenari piuttosto che in altri.

Non solo come mogli, ma anche in ogni altro ruolo familiare che ricoprivano nel corso della vita, le donne erano potenziali vittime di coercizione e di violenza. Come figlie e sorelle, erano costrette a matrimoni e monacazioni forzate, minacciate e punite se invece assecondavano un'inclinazione sgradita, maltrattate nei loro diritti dotali e patrimoniali.[61] In alcuni contesti, la correzione fisica somministrata ai figli o alle mogli poteva essere ritenuta una misura meno appropriata se applicata alle figlie, tuttavia esse erano spesso oggetto di aggressione fisica e sessuale da parte dei più stretti familiari.[62] Come spose, potevano incorrere nella disciplina e nei maltrattamenti della famiglia acquisita, in specie dei suoceri, laddove la residenza della coppia era patrivirilocale. La promiscuità nella convivenza, poi, favoriva attenzioni sessuali sgradite e incestuose, oltre a forme di induzione alla prostituzione.[63] E, infine, come serve o apprendiste, che facevano parte della *familia*, erano soggette a maltrattamenti dei padroni, e delle padrone, e ad abusi.

La condizione di vedova presentava elementi di fragilità oppure di forza che esponevano le donne, in entrambi i casi, a intimidazione, coercizione e aggressione a opera di genitori e fratelli, suoceri e cognati, figli e generi.[64] La vulnerabilità derivava alle vedove dall'età e dalle prospettive

60. Olwen Hufton, *Destini femminili. Storia delle donne in Europa*, Mondadori, Milano 1996, p. 251.

61. Daniela Hacke, *"Non lo volevo per marito in modo alcuno": matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson Schutte e Thomas Kuehn, il Mulino, Bologna 1999, pp. 195-224; Ermanno Orlando, *Matrimoni forzati e violenza domestica a Venezia nel basso medioevo*, in *Il genere nella ricerca storica*, pp. 861-877; Cecilia Cristellon, *Il (dis)ordine della violenza familiare: spazi, limiti, strategie (Italia, secoli XV-XVIII)*, ivi, pp. 878-888; Andrea Massironi, *The Father's Right to Kill His Adulterous Daughter in the Late* Ius Commune, in *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, a cura di Maria Gigliola Di Renzo Villata, Springer, New York-Berlin 2016, pp. 187-215; esempi e considerazioni generali in Cavina, *Il padre spodestato*.

62. Marianna Muravyeva, *Family Authority, Violence against Parents, and Parricide in Russia, 1600-1800*, in «Journal of Family History», 41, 3 (2016), pp. 294-317, pp. 296, 307; Casanova, *Per amore*.

63. Niccoli, *Storie di ogni giorno*, pp. 131-149.

64. I riferimenti sarebbero innumerevoli, vedi in ogni caso Lapalus, *Du père immolé*. Ead., *La famille assiégée de l'intérieur: jeunes parricides au XIX*ème *siècle*, in «Revue

che si aprivano con la dissoluzione del connubio: l'eventualità di un nuovo matrimonio oppure la concorrenza degli affini nel controllo del nucleo domestico superstite, nel caso delle giovani; l'avidità e la volontà di impadronirsi anzitempo dei beni e il disagio di convivere con una genitrice d'età e provvedere a lei con le sostanze familiari, nel caso delle più anziane. Nella Russia di età moderna, le madri e le suocere sono le vittime dei maltrattamenti dei congiunti maschi nel 65% dei casi (vedove per metà di essi), di contro a quasi un 30% di abusi rivolti a padri e suoceri.[65] La forza e la preminenza delle vedove, invece, erano acquisite con l'investitura del capofamiglia, spesso contenuta nelle volontà testamentarie, e con il subentro alla testa della casa e dell'attività artigianale e commerciale. Ma deludere o dilazionare le aspettative di potere domestico dei maschi della generazione più giovane erano circostanze foriere di conflitti che potevano mettere a repentaglio l'incolumità delle madri anziane.

E c'è di più. Il ricorso alla forza, all'aggressione, all'atto letale ha funzioni e significati diversi se usato verso la generazione più anziana oppure se indirizzato dal capofamiglia contro i componenti del nucleo domestico. Infatti, nella prima eventualità l'intenzione dell'autore non è ribadire e ripristinare la propria autorità patriarcale, ma cambiare i rapporti di forza esistenti o, addirittura, giungere a una rifondazione del legame familiare su basi diverse.[66] E, in effetti, il vicinato e la comunità reagiscono alla violenza in misura diversa secondo i ruoli familiari dei protagonisti. Mentre verso il marito che aggredisce la moglie, la riprovazione e l'intervento esterno giungono a uno stadio avanzato della «storia di violenza», oppure a fronte di un episodio di inusitata gravità, qualora si tratti di atti indirizzati dal figlio contro la madre (o il padre), il semplice insulto o la minaccia sembrano individuare già la soglia di guardia.[67] Questo diverso orientamento riflette, e si riflette su, il fatto che la violenza esercitata sui familiari, segnatamente sugli ascendenti, è identificata come «crimine» senza alcuna di quelle incertezze, sfumature e ambiguità che circondano e legittimano invece quella perpetrata dal capofamiglia sulla moglie o sui figli.

d'histoire de l'enfance 'irrégulière'», 3 (2000), pp. 235-255 (on line: https://rhei.revues.org/50); Janine M. Lanza, *After Father's Death: Authority and Conflict in the Eighteenth-Century French Household*, in «The History of the Family», 13, 1 (2008), pp. 71-84; Muravyeva, *Family Authority*.

65. Muravyeva, *Family Authority*, p. 309.

66. Lanza, *After Father's Death*; Lapalus, *La famille*.

67. Lanza, *After Father's Death*.

I ruoli di genitori, figli/e o fratelli/sorelle sono altrettanto negoziati di quelli coniugali e, se i canoni di comportamento sono disattesi, possono talora rappresentare una scusante all'aggressione o alle misure di tutela intraprese. In effetti un numero circoscritto di violenze intrafamiliari di cui si macchiano giovani uomini, in particolare parricidi, deriva dal tentativo di interrompere la brutale aggressione contro un terzo familiare e di soccorrerlo.[68] Le famiglie ricorrevano alle istituzioni per ottenere la reclusione di familiari degeneri, spesso giovani uomini verso i quali avevano esaurito altri strumenti di correzione o a cui erano troppo deboli per contrapporsi. È il caso di madri vedove, di cui conosciamo l'esposizione alla violenza ma anche alla disobbedienza e all'indisciplina dei figli maschi, proprio grazie alle richieste di intervento pubblico.[69]

La più esacerbata manifestazione di violenza domestica coincide con il "parricidio", a cui è dedicato in questo volume il saggio di Simona Feci. Il termine non assume una definizione univoca nei diversi sistemi penali, tuttavia il reato si distingue per la trasgressività estrema e, al tempo stesso, per la capacità di esprimere limpidamente i valori dominanti, malgrado la frequenza assai bassa.[70]

Violenze intrafamiliari e "parricidi" sembrano reagire ai contesti in modo più dinamico che la violenza coniugale, a quanto risulta dagli studi riguardanti aree diverse dell'Europa. Ad esempio, sono mutevoli i nessi parentali tra aggressore e vittima; la fase del ciclo di vita familiare che presenta le maggiori criticità; l'ordine di nascita all'interno della coorte dei fratelli/sorelle ecc.

In alcune contee della Germania rurale, tra XVI e XVIII secolo il tasso di violenza contro familiari e coresidenti si aggira tra il 12 e il 22% delle violenze totali, sembra privilegiare le relazioni tra affini, tra genitori e figli adottivi e tra suoceri e generi e deriverebbe da conflitti intorno a beni,

68. Muravyeva, *Family Authority*.

69. Farge, Foucault, *Le désordre*; Gabriele Maria Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (sec. XVIII-XIX)*, in «Società e storia», 50 (1990), p. 835, in particolare per una madre vedova; Catharina Lis, Hugo Soly, *Disordered Lives: Eighteenth Century Families and Their Unruly Relatives*, Polity Press, Oxford 1996.

70. Toivo, *Violence between Parents and Children*, p. 342; Ead., *Abuse of Parents*; Muravyeva, *Family Authority*; Sylvie Lapalus, *La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIX^e^ siècle*, Tallandier, Paris 2004. Per un'analisi degli argomenti usati nella difesa degli autori di «crimini atroci», in cui rientrava il parricidio, vedi Sébastien Annen, *Defending the Indefensible. Atrocious Crimes and Miscarriages of Justice in France during the Age of Enlightenment*, in «Quaderni storici», 141, 3 (2012), pp. 693-722.

anche di infima entità, a causa della scarsità e dell'incertezza dei titoli di proprietà.[71] Nell'Inghilterra del Sei-Settecento, la persistenza dei legami tra genitori e figli sposati e il portato di attenzioni e ingerenze nella vita del nuovo nucleo familiare sarebbero tanto motivo di contrasto all'interno della coppia più giovane, quanto occasione di aggressioni e violenze ai danni dei congiunti più anziani.[72] Nella Scozia tra 1700 e 1850 i parricidi furono estremamente rari e coinvolsero uomini uccisi da altri uomini, loro stretti congiunti.[73] Anche nella Francia del medesimo periodo, parricidi e "fratricidi" (inclusivi dei vincoli di sangue e di affinità) sono un affare maschile e ne sono autori uomini di età matura e perlopiù di estrazione rurale.[74] Nel XIX secolo le madri francesi uccise dalla violenza dei figli furono un terzo rispetto ai padri, ma nel 65% circa dei casi erano vedove, mentre in altre realtà europee la *sex ratio* delle vittime equipara uomini e donne.[75] E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Queste considerazioni ci portano a due ulteriori temi di indagine storiografica, fortemente correlati: i cambiamenti intervenuti nel corso del tempo e il nesso tra maschilità e violenza.

Le variazioni nei tassi di violenza interpersonale (gli omicidi in particolare) e le trasformazioni dei significati lungo l'età moderna e nel passaggio alla contemporaneità sono una questione cruciale, perché riguarderebbero i mutamenti più profondi – e identitari – delle società occidentali. Il controllo della violenza individuale, indotto o acquisito, e il monopolio della forza nelle mani del potere statuale concorrono a quei tratti di «civilizzazione» e «modernizzazione» che sono una parte costitutiva della me-

71. Eva Lacour, *Faces of Violence Revisited. A Typology of Violence in Early Modern Rural Germany*, in «Journal of Social History», 34, 3 (2001), p. 656 e tabella riassuntiva, p. 659.

72. Elizabeth Foyster, *Parenting Was for Life, not just for Childhood: The Role of Parents in the Married Lives of Their Children in Early Modern England*, in «History», 86, 283 (2001), pp. 313-327.

73. Anne-Marie Kilday, *"Sugar and Spice and All Things Nice?": Violence against Parents in Scotland, 1700-1850*, in «Journal of Family History», 41, 3 (2016), pp. 318-335.

74. Julie Doyon, *Le "père dénaturé" au siècle des Lumières*, in «Annales de démographie historique», 118, 2 (2009), pp. 143-165; Ead., *Frères et sœurs de Caïn. Le lien fraternel à l'épreuve du crime au XVIII^e siècle*, in *Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours / Brothers and Sisters from the Middle Ages to the Present*, a cura di Fabrice Boudjaaba, Christine Dousset e Sylvie Mouysset, Peter Lang, Bern *et. al.* 2016, pp. 537-560.

75. Toivo, *Abuse of Parents*, p. 258; Lapalus, *La mort du vieux*; Muravyeva, *Family Authority*, p. 300.

tanarrazione storica occidentale.[76] Tutti gli studi o individuano nel XVIII secolo un punto di svolta nelle percezioni sociali e nelle pratiche della violenza privata, e di quella contro le donne come suo epifenomeno, oppure si confrontano con questo presunto tornante.[77] I mutamenti, in ogni caso, non sono dimostrati sul piano effettivo; piuttosto, si paleserebbero in larga parte sul piano dei discorsi.

I nodi e le piste di analisi squadernati dalla ricerca intorno al tema della trasformazione sono molteplici. A volerne menzionare solo alcuni: la nascita del «gentiluomo», con i cui tratti socialmente e culturalmente distintivi l'impiego di metodi fisici e aggressivi verso la componente femminile della famiglia sarebbe apparso sempre più incompatibile; l'assimilazione delle pratiche violente nelle relazioni interpersonali a idioma dei ceti subalterni e, in particolare nel XIX secolo, del proletariato urbano; l'imporsi del matrimonio «affettivo» e di nuovi ideali domestici; l'ideologia della famiglia proposta con intenzionale discontinuità dai regimi sorti dalle rivoluzioni, quella americana e quella francese, con le sue ricadute, in area continentale almeno, sull'esperienza codificatoria (a partire dalla previsione del divorzio, dal ripensamento della patria potestà, dalla marcatura di una dimensione "privata"); la riflessione attorno al ricorso alla violenza tanto in ambito pubblico quanto in ambito domestico.[78] Ad esempio, secondo gli studi condotti in area inglese, il concetto di "crudeltà" sarebbe mutato nel corso del Settecento includendo, oltre al picchiare la moglie,

76. Sui principali nodi storiografici, vedi Richard McMahon, Joachim Eibach, Randolph Roth, *Making Sense of Violence? Reflections on the History of Interpersonal Violence in Europe*, in «Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies», 17, 2 (2013), pp. 5-26, on line: http://chs.revues.org/1423 (consultato il 10 febbraio 2017); Richard McMahon, *Histories of Interpersonal Violence in Europe and North America, 1700-Present*, in *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, a cura di Paul Knepper e Anja Johansen, Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 111-131, http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199352333.001.0001/oxfordhb-9780199352333-e-44 (consultato il 7 febbraio 2017); Joachim Eibach, *Violence and Masculinity*, ivi, pp. 229-249.

77. A questo ultimo riguardo, vedi Lacour, *Faces of Violence*, p. 661; Bailey-Giese, *Marital Cruelty*.

78. Victoria Vanneau, *Justice pénale et «violences conjugales» au XIX^{e} siècle: enquête sur les avatars judiciaires d'une catégorie de violence*, in *La violence et le judiciaire. Du Moyen Âge à nos jours. Discours, perceptions, pratiques*, a cura di Antoine Follain et al., Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2008, pp. 149-159, http://books.openedition.org/pur/5000 (consultato l'8 febbraio 2017); Ruth H. Bloch, *Inside and Outside the Public Sphere*, in «William and Mary Quarterly», 62 (2005), pp. 99-106.

una gamma di atti verbali e fisici oggetto di crescente disapprovazione, che le parti allegavano per giustificare davanti alle corti ecclesiastiche la richiesta di separazione (a fronte della semplice minaccia di morte). Inoltre la "crudeltà", concetto flessibile per eccellenza, reagiva diversamente secondo l'estrazione sociale degli attori, divaricando sempre di più le aspettative intorno al trattamento cui le donne delle élite erano destinate rispetto alle appartenenti ai ceti contadini e popolari.[79] In effetti, da più parti, tra tardo Seicento e inizio Settecento sembra emergere una distinzione tra il trattamento legale appropriato a una donna e quello pertinente ai minori (e figli) oppure ai domestici.[80] Tuttavia, non sembra che la disapprovazione sociale verso gli abusi fisici dei mariti e l'ampliamento degli atti percepiti e rappresentati come "violenza" abbiano corrisposto a un effettivo mutamento nella natura delle relazioni. Quei mariti che si erano sentiti legittimati a usare la forza verso le proprie mogli in forme pubbliche e notorie occultarono all'interno delle pareti domestiche i comportamenti sanzionati oppure privilegiarono forme diverse di controllo e di "castigo" come la segregazione domestica e la reclusione forzata.[81] E nell'Ottocento, su entrambe le sponde dell'Atlantico, il definirsi della famiglia e dei suoi rapporti interni come ambito del "privato", sotto la cura del capofamiglia e l'egida del principio di *laissez faire*, avrebbe condannato la violenza coniugale e domestica a zona franca, intangibile, delle relazioni intime e le vittime all'isolamento.[82] Se questa interpretazione può essere sfumata, giacché, almeno in determinati contesti, questo «privato» appare «impossibile» da conseguire e preservare,[83] tuttavia richiama l'attenzione sulla genesi o su un rafforzamento della perdurante tendenza a guardare alle manifestazioni della violenza domestica come un fatto o al massimo un problema che pertiene solo agli attori direttamente coinvolti.

79. Elizabeth Foyster, *Creating a Veil of Silence? Politeness and Marital Violence in the English Household*, in «Transactions of the Royal Historical Society», 12 (2002), pp. 395-415.

80. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, pp. 242-244; Bloch, *The American Revolution*, p. 230.

81. Foyster, *At the Limits of Liberty*.

82. Bloch, *The American Revolution*. Già nel 1824, negli Stati Uniti, una sentenza inventa la "tradizione inglese" che permetterebbe ai mariti di correggere fisicamente le mogli che se lo meritano, mediante un bastone o un oggetto non più largo di un pollice: Henry Ansgar Kelly, *Rule of Thumb and the Folklaw of the Husband's Stick*, in «Journal of Legal Education», 44 (1994), pp. 341-365.

83. Domenico Rizzo, *L'impossibile privato. Fama e pubblico scandalo in età liberale*, in «Quaderni storici», 112, 1 (2003), pp. 215-242.

L'età delle Codificazioni ci consegna, dunque, più di un problema, come illustrano in questa sede i saggi di Andrea Borgione e di Enza Pelleriti. Almeno due, però, mi ci sembrano messi a tema meno di quanto meriterebbero. Innanzitutto, il mutamento intervenuto nelle procedure giudiziarie. Il passaggio dal rito inquisitorio segreto al processo misto sullo scorcio del XVIII secolo ha comportato, infatti, l'entrata in scena della giuria popolare (sia pure nelle forme controllate succedutesi dopo l'esperienza rivoluzionaria), di un pubblico di spettatori interessati e della stampa e di conseguenza ha prodotto la necessità di argomentare platealmente arringhe e sentenze. Tutto ciò ha modificato in profondità il contesto in cui gli episodi di violenza e le sue manifestazioni più brutali vengono narrati, descritti, percepiti e valutati.[84] Nei processi di Corte di Assise celebrati alla fine dell'Ottocento in Francia per "delitti passionali", è stato notato che i testimoni prestavano scarsa attenzione al fatto in sé, soffermandosi invece con dovizia di particolari sulle circostanze dell'atto e sull'eventuale provocazione dell'imputato da parte della vittima. Dal canto loro, le giurie "borghesi" legittimarono l'esercizio maschile di un determinato tasso di violenza attraverso le assoluzioni impartite. Questi riscontri attestano la persistenza di un riconoscimento sociale (più che legale) conferito ai comportamenti violenti degli uomini e il concorso, sulla scena giudiziaria e nel dibattito pubblico correlato, di sistemi diversi di valutazione dei comportamenti e di giudizio.[85] Ancora nel corso del XIX secolo, sorprendere la moglie e il suo amante in flagrante adulterio nella dimora coniugale era, dunque, circostanza attenuante per colui che avesse commesso omicidio sulla coppia e dette luogo a una "legge non scritta" di impunità totale o parziale. Tuttavia diversi studi inscrivono tali vicende tra le forme "nuove" che assumono le manifestazioni di violenza interpersonale maschili e femminili lungo l'Ottocento.[86]

D'altra parte, dal secondo Ottocento i soggetti produttori dei discorsi intorno alla violenza ricomprendono per la prima volta in forma pubblica anche le donne, la cui voce richiama l'attenzione sul fenomeno e ne espri-

84. Angela Groppi, *Il teatro della giustizia. Donne colpevoli e opinione pubblica nell'Italia liberale*, in «Quaderni storici», 111, 3 (2002), pp. 649-680; *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti, il Mulino, Bologna 2008.

85. Eliza E. Ferguson, *Judicial Authority and Popular Justice: Crimes of Passion in fin-de-siècle Paris*, in «Journal of Social History», 40, 2 (2006), pp. 293-315, p. 294.

86. Eibach, *Violence*, p. 242.

me la condanna, iniziando a tessere una tela su cui si innesteranno poi le analisi e le critiche del femminismo tardo novecentesco.

Al momento, insomma, inseguire una visione storiograficamente univoca e condivisa dei mutamenti intervenuti tra XVIII e XIX secolo e delle cause propulsive appare impraticabile. Tuttavia dalla ricchezza delle indagini risulta chiaro che dobbiamo tenere in conto e approfondire l'esistenza di molteplici «culture della maschilità», la dialettica tra manifestazioni di violenza pubblica e collettiva, a cui uomini e donne partecipano e sono esposti (ad esempio, in occasione di guerre e di rivoluzioni) e il ricorso alla violenza privata, infine i nessi tra la violenza usata contro le donne in quanto tali e quella riservata alle congiunte.

4. *Usi politici della violenza*

La violenza sulle donne e di genere – anche quando è agita in un contesto privato – è dunque una questione che ha molti addentellati nella dimensione politica. Tanto le indagini sugli scenari attuali, quanto la ricerca storica mostrano, infatti, che una consistente porzione delle violenze sulle donne – sia quelle che si realizzano nelle relazioni intime/familiari, sia quelle che prendono forma nell'arena pubblica come effetto della competizione tra Stati, etnie, clan, religioni, o ad opera di branchi – si alimenta e rafforza proprio per il carico simbolico, pedagogico/politico, che le viene attribuito, per le conseguenze sociali che produce.

A fronte di una longeva propensione a disconoscere le cause della violenza e quindi ad aggredire le diseguaglianze strutturali di cui è dispositivo, la violenza contro le donne si è dimostrata storicamente un agile strumento di lotta politica. Paradigmatico, a questo proposito, è il caso delle violenze di massa contro le donne in tempo di guerra, a cui è dedicato anche il contributo di Carmen Trimarchi in questo volume. Analizzando il lungo percorso che ha portato alla risoluzione Onu del 2008 che condanna l'uso dello stupro come arma di guerra, è possibile affrontare molti nodi relativi al nesso tra simboli della nazione, stupri, discorsi pubblici sulla violenza. Anche nel caso degli stupri di guerra coesistono elementi di lungo periodo, costanti storiche, e improvvise accelerazioni novecentesche. L'esistenza di questa pratica di guerra, infatti, innerva e attraversa tutta la storia e la cultura occidentale, così come ci racconta l'*Iliade* o il mito fondativo di Roma, il ratto delle Sabine. La storiografia fiorita a partire dagli anni Novanta, all'in-

domani delle guerre etniche in ex Jugoslavia e Ruanda che hanno imposto il tema con tragica chiarezza, ha evidenziato come gli stupri di guerra non siano affatto da leggere come "effetti collaterali" dei conflitti, come esplosioni di arretratezza e irrazionale animalità maschile, rese possibili dalla sospensione delle regole del vivere civile e della morale che lo stato di guerra porta con sé. Essi piuttosto avrebbero da sempre funzionato come ragionate, studiate e particolarmente micidiali (perché i loro effetti si spandono oltre il termine dei conflitti) «armi di guerra».[87] Un'arma resa efficace proprio grazie a quella idea proprietaria del corpo femminile che è costitutiva delle società patriarcali, vale a dire di quelle società che «strutturando la parentela in senso patrilineare organizzano le gerarchie di potere attorno alla figura del padre, mentre alla donna è riservata come funzione principale quella di riprodurre figli "certi" per il marito e la famiglia».[88] È solo in virtù di questa considerazione del corpo femminile come "bene" in capo agli uomini della famiglia che lo stupro diventa un'arma potente e strategica di guerra per colpire e umiliare il nemico – o l'etnia considerata nemica. Violando, umiliando, annientando le donne del nemico si celebra prima di tutto la sua incapacità di assolvere l'obbligo di difesa delle proprie donne e della propria patria, la sua sconfitta. Come ha efficacemente osservato l'antropologa Annamaria Rivera discutendo delle guerre etniche di fine Novecento,

> gli stupri di massa sono stati usati come arma bellica, finalizzata a contaminare le donne "altrui" col proprio seme-essenza etnica, a costringerle a procreare figli "bastardi", oltre che a umiliare, disonorare, piegare gli uomini della parte avversa. La violazione sistematica delle donne rivela anche – come osserva l'antropologa Françoise Héritier – l'idea perversa che la pretesa identità etnica sia qualcosa di così essenziale e naturale da poter essere trasmessa attraverso il seme maschile.[89]

Se gli stupri di massa, dunque, accompagnano le guerre delle società patriarcali da secoli, il discorso pubblico su questo genere di violenze è

87. Si vedano a questo proposito le considerazioni introduttive di Annamaria Rivera, *Gli stupri di massa come arma di guerra e arma di pace*, in *Stupri di guerra e violenze di genere*, a cura di Simona Rocca, Ediesse, Roma 2015, pp. 17-21. Altro volume utile per approfondire il tema è *Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel Novecento*, a cura di Marcello Flores, Franco Angeli, Milano 2010.

88. Cfr. Donato, Ferrante, *Introduzione*, p. 8. L'intero fascicolo di «Genesis», così come l'introduzione citata, offrono importanti spunti per approfondire la dimensione storica della violenza contro le donne.

89. Rivera, *Gli stupri di massa*, pp. 18-19.

una novità novecentesca, che prende corpo con la prima guerra mondiale e che paradossalmente contribuisce a rafforzarne le potenzialità offensive. Alberto M. Banti ha lungamente lavorato sui simboli che hanno accompagnato il processo di costruzione delle nazioni ottocentesche, facendo emergere, tra l'altro, l'ampia fortuna che nella retorica nazional-patriottica ebbe la metafora della nazione come corpo, corpo sessuato in particolare, da difendere. La profanazione dei confini, il disonore che da essa deriva, troverebbe la sua più compiuta espressione nella violazione delle donne, ritenute depositarie della «pura discendenza comunitaria».[90] Il valore chiave assunto dallo stupro nelle retoriche nazional-patriottiche e nella «logica comunitaria» sarebbe ciò che ne avrebbe fatto nel corso del Novecento una tra le più efficaci e ricercate pratiche di guerra.

Oltre a mostrare come gli stupri siano non tanto un effetto quanto uno strumento di guerra, la ricerca storica e l'analisi sociale hanno evidenziato che anche i discorsi sulla violenza contro le donne sono un dispositivo largamente utilizzato nella lotta politica. Già da qualche anno, ad esempio, si discute dell'uso pubblico, e strumentale, che si è fatto in passato e si continua a fare, della "difesa delle donne" come movente per intraprendere guerre.[91] Come è stato notato anche in occasione del recente dibattito sul velo in Francia, quando le donne sono innalzate a simboli si accresce il rischio che diventino anche pedine sullo scacchiere di altre competizioni politiche, di altri interessi in gioco, finendo per esserne schiacciate (affronta una declinazione particolare di questi temi il saggio di Chiara Stagno).[92]

In questo senso dalla ricerca storica arriva un contributo importante, allorché si analizzano criticamente i discorsi, legali e politici, così come le campagne d'opinione sulla violenza. Esemplificativa a questo proposito è la riflessione, che anche Andrea Borgione propone in questo volume, intorno

90. Si veda Alberto M. Banti, *Corpi e confini nell'immaginario nazional-patriottico ottocentesco*, in *Confini: costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, a cura di Silvia Salvatici, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 199-218.

91. Si vedano a questo proposito le considerazioni di Judith Butler, che a sua volta chiama in causa anche la *Critica della ragione postcoloniale* di Gayatri Chakravorty Spivak, in *Vite precarie: contro l'uso della violenza come risposta al lutto collettivo*, Meltemi, Roma 2004, p. 63 e *passim*.

92. Un'analisi accurata del dibattito su velo, dei suoi nessi con la storia della mancata integrazione delle popolazioni ex coloniali in Francia, delle implicazioni dell'ideologia della modernità e, infine, delle diverse culture sessuali che questa polemica sottende si trova in Joan W. Scott, *Politics of the Veil*, Princeton University Press, Princeton 2007.

alla costruzione in chiave classista della figura dello "stupratore", dell'uomo violento, a fine Ottocento. Ci muoviamo nell'ambito di quel lungo processo di "privatizzazione" della violenza domestica, che nel solco della cultura liberale concepì la famiglia e la regolazione delle relazioni al suo interno un affare privato (distinto dalla sfera pubblica e dal dominio della politica), affermando la convinzione, ancora oggi tenace, che le relazioni familiari e di intimità violente, soprattutto borghesi, fossero una questione su cui era bene che lo sguardo delle autorità, dello Stato, della comunità, non si allungasse.[93] Parallelamente, e per contrappasso, prende forma sul finire dell'Ottocento una narrativa della violenza fortemente influenzata dalla dinamica sociale: medici, giuristi e scienziati sociali collegano spesso le violenze a uno stile di vita deviante e caratterizzato dal forte consumo di alcolici, dal degrado ambientale, facendone un problema prevalentemente di una sola classe di individui. Secondo queste interpretazioni le violenze contro le donne sarebbero conseguenza di società corrotte e non di precisi sistemi di strutturazione delle relazioni tra i generi. L'attenzione, così come spesso sentiamo ancora oggi nei mezzi di comunicazione, si sposta dal piano della diseguaglianza tra i sessi a quello del disagio sociale e/o personale sofferto dagli uomini. È sintomatico, in questo senso, che nel medesimo periodo, nel 1883, venga coniato il termine "stupratore", individuo patologicamente incline a questo delitto e che in esso viene identificato.[94] La violenza sessuale da un parte entra per questa via nel reame di quella declinazione particolare del patologico elaborata nelle scienze sociali egemonizzate dal positivismo, secondo cui essa insorgerebbe prevalentemente in ambienti degradati, miserevoli, immorali, colpevoli di infiammare organismi già malati; dall'altra viene del tutto sottratta al campo delle relazioni di potere e di genere.

Queste ultime considerazioni introducono un'ulteriore questione che abbiamo cercato di mettere a fuoco in questo volume: l'importanza del punto di osservazione quando si affronta la questione della violenza maschile sulle donne.

93. Alcune note molto significative sul rapporto tra pensiero liberale e violenza si trovano nell'*Introduzione* di Donato e Ferrante (pp. 10-11), in cui è presente pure il rimando al prezioso saggio di Nicola Lacey, *Feminist Legal Theory and the Rights of Women*, in *Gender and Human Rights*, a cura di Karen Knop, Oxford University Press, Oxford-New York 2004, pp. 13-56. Si veda anche Reva B. Siegel, *"The Rule of Love": Wife Beating as Prerogative and Privacy*, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, 1996, Paper 1092, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1092 (ultimo accesso 24 aprile 2017).

94. Cfr. Bourke, *Stupro: storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi*.

Come anche la Convenzione di Istanbul invita a fare, è necessario costruire le politiche di contrasto, così come le campagne d'opinione o i progetti educativi non solo mettendo a fuoco le vittime, strategia che tra l'altro ha spesso comportato dinamiche ancora più complesse e stratificate di vittimizzazione secondaria (si pensi ai processi per stupro tutti costruiti intorno al nodo del consenso della vittima e della sua moralità), ma mettendo al centro gli autori. Nel suo contributo in questo volume, Cristina Gamberi mostra come gli uomini violenti siano paradossalmente assenti, oppure ombre senza volto, nelle campagne istituzionali contro la violenza sulle donne; l'autrice nota come questo impianto, comune alle rappresentazioni iconografiche circolate nelle "pubblicità progresso" degli ultimi anni, veicoli l'idea che sia impossibile mettere a fuoco la fisionomia dello stupratore o dell'uomo violento. Si rafforza, così, la convinzione assurda che per combattere la violenza maschile debbano essere messe al lavoro, sotto osservazione e sotto controllo (solo) le donne, continuando a regalare agli uomini la possibilità di usufruire di quello che è stato definito lo straordinario privilegio dell'invisibilità e, quindi, della deresponsabilizzazione.

Con questo volume ci auguriamo di muovere qualche passo in una direzione nuova. I tanti saggi storici che lo compongono contribuiscono a una più corretta consapevolezza della violenza e delle sue radici, delle diseguaglianze di cui è espressione, ma aiutano anche a contrastarla, decostruendo e depotenziando sul piano culturale e politico i simboli e i discorsi pubblici di cui si nutre.

Contesti

Lucia Ferrante

Politica e violenza di genere a Bologna nella prima età moderna. Antonia Sanvitale *vs* Aurelio Dall'Armi

Costa dolore e fatica alle donne, anche nei paesi in cui esistono leggi per tutelarle, denunciare le violenze che subiscono. La dipendenza economica e psicologica, il desiderio di proteggere i figli, la sfiducia nelle istituzioni, la paura di conseguenze non di rado tragiche le costringono spesso al silenzio.

Del silenzio delle donne si è già detto e scritto molto, ma non è inutile riprendere il tema dal punto di vista della sua importanza nella formazione della nostra cultura politica. Una cultura che ha elaborato la separazione tra sfera pubblica e sfera privata, postulando in quest'ultima proprio il tacere delle donne, in quanto garanzia della solidità delle strutture patriarcali, fondamento della società.

Vale quindi la pena analizzare i rari documenti che ci permettono di vedere da vicino cosa succedeva, almeno in età moderna e in una città come Bologna, quando una donna si rifiutava di tacere e così facendo dava luogo alla competizione tra due sistemi normativi, quello agente nella sfera pubblica e quello agente nella sfera privata. Scopriamo allora che quando, pur in epoca così lontana, la voce delle donne fuoriesce dalle mura domestiche sparigli i giochi della politica: strategie familiari e di potere saltano, solidarietà di parte svaniscono, nuovi attori sfruttano la situazione. Barlumi di libertà riescono a illuminare esistenze altrimenti destinate all'umiliazione e all'irrilevanza.

Tra gli atti del tribunale criminale del Torrone di Bologna[1] si trova un processo, cominciato nell'agosto del 1606 e giunto a sentenza nell'aprile

1. A Bologna la giustizia penale era amministrata dall'uditore del foro noto come "Torrone", dalla torre del Palazzo pubblico in cui avevano sede gli uffici e le carceri. Gli uditori erano nominati direttamente dal papa ma la loro attività era sottoposta al controllo e al potere decisionale dei legati, cardinali inviati al governo della Legazione di Bologna – più o meno

1608, che vede contrapposti il senatore Aurelio Dall'Armi e sua moglie, la nobildonna Antonia Sanvitale.[2] La notizia che il senatore aveva violentemente battuto la moglie e l'aveva costretta in isolamento in alcune stanze della sua residenza, «non senza pericolo della sua vita», era giunta all'orecchio del vicelegato di Bologna Alessandro del Sangro. Ed egli aveva mandato il sottoauditore del tribunale criminale del Torrone, Odoardo Benaduci, insieme a un notaio e agli sbirri, a Palazzo Dall'Armi. Qui Aurelio era stato catturato per essere tradotto in carcere nel forte Urbano, mentre Antonia era stata liberata.[3] Era il 10 agosto 1606.

Aurelio viene incriminato per "sevizie" e "privato carcere" e durante l'interrogatorio seguito alla cattura dice di avere percosso la moglie "per correzione", avendo lei contravvenuto ai suoi ordini di non entrare nel proprio appartamento, ma sostiene di averle dato soltanto uno schiaffo. Il magistrato insiste però nell'accusa di aver messo la moglie nelle condizioni di privato carcere, azione «contraria ai buoni costumi e alla legge». Aurelio risponde negando di aver voluto "esercitare" privato carcere: «[...] la rinserrai ad effetto che non potesse venire di nuovo e che mi molesti nelle mie stanze et dopo continuai a ritenerla in detto partimento così rinchiusa per vedere se lei si volea mortificare et accorgersi del suo errore per corretione».[4]

Il senatore è tuttavia consapevole che l'accusa di privato carcere configura il reato di lesa maestà e si giustifica: «[...] e poi non credevo che un marito non potesse tener sua moglie rinchiusa così in casa per corretione e che venendoli fantasia che lei non havesse da uscir di casa per qualche rispetto non ce la potesse tenere, oltre che tenendola io in un partimento di quattro stanze si possa dir che sia così ristretta che si possa chiamare privato carcere».[5] L'inquirente gli fa notare che il problema non è il numero delle stanze, perché il rinchiudimento in sé costituisce «turbativa della giurisdizione dei superiori» ai quali solamente spetta «incarcerare tanto gli uomini quanto le donne».[6]

L'accusa di privato carcere, che si rivela ben presto essere il perno del processo, rimanda a "pratiche di disciplinamento delle donne" di cui si può

corrispondente all'estensione dell'attuale provincia. L'attività del foro criminale era regolata da Costituzioni, le prime delle quali erano state emanate alla metà del Cinquecento.

2. Bologna, Archivio di Stato (ASB), *Torrone*, 3836, c. 110.

3. *Ibidem*.

4. Ivi, c. 204v.

5. *Ibidem*.

6. Ivi, c. 205.

trovare traccia nelle carte private ed eventualmente negli atti dei processi di separazione *thori* presso il foro ecclesiastico, mentre è più raro che emergano negli atti di un processo celebrato in un foro penale secolare.[7] E questo per vari motivi: in generale le denunce contro i mariti per maltrattamenti non erano frequenti; qualora ve ne fossero non era affatto certo che venissero accettate e, qualora fossero accolte, quasi sempre venivano ritirate prima che si arrivasse al completamento del procedimento e alla sentenza.[8] Proprio le Costituzioni del 1548 del tribunale bolognese raccomandavano al giudice di non dare seguito alle querele «relative a delitti di poco conto come i litigi tra marito e moglie».[9] I conflitti familiari, a meno che non dessero luogo a omicidi o a lesioni gravissime, venivano demandati alla giustizia domestica, espressione dei rapporti gerarchici interni alla famiglia patriarcale.[10]

Il caso in esame ha quindi carattere di eccezionalità in quanto mostra un agire della giustizia criminale fuori dagli schemi: si prendono in considerazione le percosse alla moglie e soprattutto si legge il suo isolamento come "carcere privato", reato considerato già nel diritto romano come crimine di lesa maestà. Grazie a questa lettura, resa possibile dall'alto lignaggio di Antonia, si può far intervenire *ex officio* la giustizia, essendo questo crimine talmente grave da imporre un intervento senza alcuna denuncia.[11]

Non appena libera, già il 10 agosto, Antonia fa «querella» al marito:

> Circa il fatto che V S mi addimanda io le dirò la verità di quello che passa, quale che nel tempo dopo che io sono stata maritata col signor Aurelio

7. La *separatio thori* prevede l'interruzione del debito coniugale e della coabitazione, ma non del vincolo coniugale. *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, il Mulino, Bologna 2000; Chiara La Rocca, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, il Mulino, Bologna 2009.

8. Marina Graziosi, *Piccoli processi: il corpo invisibile della giustizia*, in *Teatri di giustizia. Dieci storie di cause celebri*, a cura di Pasquale Beneduce, vol. I, Editoriale scientifica, Napoli, in corso di stampa, p. 3; Ead., *Disparità e diritto. Alle origini della diseguaglianza delle donne*, in *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, a cura di Stefania Scarponi, Ceda, Milano 2014, pp. 7-50; Marco Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 98-105.

9. Giancarlo Angelozzi, Cesarina Casanova, *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrone di Bologna (secc. XVI-XVIII)*, Clueb, Bologna 2008, p. 62.

10. Cavina, *Nozze di sangue*, soprattutto il cap. I.

11. Angelozzi, Casanova, *La giustizia criminale*, p. 62.

Dall'Armi mio marito, che furno nove anni finiti a S. Caterina del anno passato, mi ha sempre maltrattata et fatta mala compagnia che per ogni bagatella lui mi dava [...] et in particolare sendomi accorta che lui, tra le altre, havea da far carnalmente con una certa meretrice chiamata la Vittoria Chitarrina che ciò si sapeva pubblicamente da tutti et mi si diceva che ogni volta che io andava fuori, o molte volte, la menava qui in casa et molte altre volte andava esso signor Aurelio a casa sua, così mi risolsi di accertarmene [...].[12]

Da qui il racconto dell'irruzione nelle stanze del marito, il diverbio, lo scontro, le botte, l'isolamento. La vita coniugale dei due non era mai stata tranquilla, sappiamo infatti che già poco tempo dopo il matrimonio la convivenza – al momento delle nozze aveva circa 23 anni lei, 24-25 lui – era diventata difficile.[13] Così che la donna era tornata presso la propria famiglia dove era rimasta diversi mesi e poi era ritornata dal marito, spinta dai parenti e da "persone religiose", nella speranza che la situazione sarebbe migliorata. Ma tutto era rimasto come prima.[14]

Dalle pagine successive capiamo che Antonia, tramite Francesca Borrelli, una serva fidata, aveva fatto conoscere a una cugina sposata a Bologna, Vittoria Sanvitale Casali, la sua condizione di reclusa rendendo possibile l'intervento della magistratura.[15] In questo comportamento sta la chiave di volta di tutta la vicenda. Tutto quel che sappiamo degli avvenimenti che precedono il processo dimostra la volontà della donna di affrontare apertamente la crisi coniugale, informarsi sulle presunte amanti del marito, chiedere aiuto alla propria famiglia. La signora Dall'Armi non si cura-

12. ASB, *Torrone*, 3836, c. 110.

13. Parma, Archivio di Stato (ASPr), *Sanvitale*, 872, *Ex Aedibus Baptisterij Parmae*, 1836, trascrizione manoscritta della fede di battesimo di Antonia del 1574. Per l'età di Aurelio si consideri che alla morte del padre, nel 1592, avrebbe avuto circa 20 anni e nel 1593 ne aveva più di 20 e meno di 25. Bologna, Archivio Arcivescovile (AAB), *Miscellanee Vecchie* (*Mi. Ve.*), 730, 1, mentre secondo la sua balia nel 1607 era intorno ai 33 (ASB, *Torrone*, 3836, c. 226v).

14. AAB, *Mi. Ve.*, 730, 2, nei fascicoli 1 e 2 di questo cartone sono presenti materiali vari relativi alle vicende matrimoniali e non solo di Aurelio Dall'Armi: dalla trascrizione del processo del Torrone, a documenti relativi alla separazione *thori*, al processo per gli alimenti e la restituzione della dote presso la Sacra Rota romana. Si tratta di carte spesso interessanti, ma disordinate, talvolta minute o prive di indicazioni che permettano di collocarle nel corretto contesto di produzione del documento.

15. ASB, *Torrone*, 3836, c. 118v; Pompeo Scipione Dolfi, *Cronologia delle famiglie nobili bolognesi*, Bologna 1670, p. 251; Vittoria Sanvitale aveva sposato nel 1593 il nobile Michele Casali.

va di scandalizzare parenti, amici, e servitori che, chiamati a testimoniare a favore di Aurelio, sono concordi nel dipingere Antonia come una donna incontentabile, "fastidiosa", ingiustificatamente gelosa, pronta a usare qualsiasi pretesto per scontrarsi col marito e arrabbiarsi con la servitù. Ed era noto a molti che poco tempo prima aveva chiuso fuori della porta il marito che per entrare aveva dovuto adoperare la spada per rimuovere dei fasci di legna che ne impedivano l'apertura. Non a caso egli ammetteva di averla rinchiusa affinché: «[...] non avesse occasione in quelle ferie uscir di casa et andar dicendo questo fatto et aggravarlo più di quel che fosse».[16] Se Antonia lamenta il tradimento del marito, che «si sapeva pubblicamente da tutti», e l'offesa alla propria dignità che ne deriva, per Aurelio il danno di immagine non viene dalla pubblicità della violenza esercitata sulla moglie, ma dalla possibilità che la moglie faccia conoscere agli altri la propria ribellione.

In un crescendo di rabbia e di frustrazione la donna aveva quindi compiuto un atto di completa rottura di cui non poteva ignorare le conseguenze.

La sera di martedì 8 agosto, nonostante il divieto assoluto di Aurelio, Antonia fa irruzione nelle sue stanze con l'intento di sorprendere la donna che aveva intravisto e di cui aveva udito la voce e che ormai da tempo, ne è certa, viene a trascorrere le notti con lui. La reazione dell'uomo è violenta e brutale: la schiaffeggia e la fa cadere trascinandola nel suo appartamento, ma Antonia torna nelle stanze del marito perché è sicura che l'altra sia nascosta da qualche parte. Allora l'uomo la riporta fuori prendendola per i capelli, poi le stringe le mani attorno al collo e la picchia con un candeliere. Di nuovo nell'appartamento di lei, le intima ripetutamente di pentirsi del suo gesto, ma Antonia gli ripete che quello che ha fatto lo rifarebbe e di nuovo lui la percuote e la getta a terra. Al colmo della collera il senatore se ne va, ma fa chiudere a chiave porte e finestre in modo che la moglie sia completamente isolata nelle sue stanze. A tutto è presente la fida Francesca che chiede pietà per la padrona; proprio per questo, e perché sospettata di aver fatto la spia ai danni di Aurelio, anche lei viene picchiata e rinchiusa. Ma Francesca riuscirà a fuggire e a dare l'allarme.

Antonia era una forestiera infatti: a differenza della maggior parte dei nobili bolognesi dell'epoca, Aurelio aveva sposato una nobildonna appartenente a una antica famiglia feudataria di area parmense, i Sanvitale di Fontanellato.

16. ASB, *Torrone*, 3836, c. 204v.

Nelle scelte esogamiche la convenienza economica era una componente rilevante, presente del resto anche in questo caso; infatti la dote di Antonia era di 16.000 scudi, cioè due volte e mezzo quella della suocera Caterina Marescotti.[17] Tuttavia, motivo spesso più importante era la possibilità di estendere la propria rete di rapporti politicamente utili.

L'istrumento pubblico relativo al contratto matrimoniale tra Luigi Sanvitale, padre di Antonia, e Aurelio viene redatto il 27 agosto 1596 a Roma nel palazzo della Cancelleria apostolica, residenza solita del cardinale Alessandro Peretti Damasceni, detto Montalto, che è presente.[18] L'incontro avviene nell'appartamento della contessa della Somaglia, anch'essa presente insieme alla figlia. Infatti il cardinale è imparentato, tramite il fratello Michele, con la nobile famiglia milanese dei Cavazzi della Somaglia cui appartiene Corona, madre di Antonia.[19] Non sono invece presenti né Luigi né Aurelio, ma i loro procuratori: per Luigi il figlio Galeazzo, per Aurelio il fratello legittimato Giovan Lodovico. Entrambi i procuratori sono referendari di Segnatura, quindi alti prelati e colleghi nello stesso importante organo giudiziario. Nel documento si segnala che la parentela si conclude «mediante authoritate et interpositione» del cardinal Montalto «mediator personaliter». Questi, già cardinale nipote di Sisto V, era diventato legato di Bologna con Clemente VIII nel 1592 e, pur non risiedendovi mai, avrebbe coperto il ruolo di rappresentante del potere centrale nella città fino al 1605. È dunque mediante la famiglia materna e la sua vicinanza alla curia romana che Antonia si avvia verso Bologna. Aurelio invece non ha alle spalle una famiglia altrettanto attiva, perché il padre Giovanni è morto nel 1592 quando lui aveva poco più di 20 anni e con la madre, Caterina Marescotti, ha in corso un durissimo contenzioso per gli alimenti.[20] Il giovanotto ha però un legame importante: è sodale e parente, anche se non prossimo, dei Pepoli, la casata che si era aggiudicata la signoria della città nel XIV secolo ed era sempre rimasta molto potente. Tra i suoi membri

17. AAB, *Mi. Ve.*, 730, 1.

18. ASPr, *Sanvitale*, E II, 1150, lo strumento del 1596 è trascritto nella fideiussione fatta da Aurelio a Luigi Sanvitale nel 1597 per la dote di Antonia, dopo il matrimonio «per verba de praesenti».

19. Paolo Morigia, *Historia dell'Antichità di Milano*, Venezia 1592, p. 656; Simone Testa, *Michele Peretti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXII, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 2015; Simon Swynfen Jervis, Dudley Dodd, *Roman Splendour, English Arcadia: the Pope's Cabinet at Stourhead*, Philip Wilson Publisher, London 2014, p. 120.

20. AAB, *Mi. Ve.*, 730, 1.

troviamo dal 1589 un cardinale, Guido, già tesoriere generale della Camera apostolica, ma sopratutto molto vicino a Montalto di cui aveva seguito fedelmente le indicazioni di voto nei tre conclavi tra il 1590 e il 1591.[21] Il cerchio si chiude così su un personaggio che è tra i maggiori attori della politica curiale, imparentato con una importante famiglia milanese, legato di Bologna per un lungo periodo di tempo. La rilevanza politica della sua dichiarata mediazione è di per sé importante e ci aiuta a capire quanto la sua presenza nella realizzazione dell'alleanza matrimoniale potesse essere considerata utile tanto ai Sanvitale quanto ai Dall'Armi.

Ma esiste anche un altro aspetto che si rivelerà cruciale: il ruolo dei Pepoli nella creazione dell'alleanza ha una valenza maggiore e più complessa di quanto appaia a prima vista. Infatti la famiglia è a capo di una fazione numerosa e aggressiva, sempre pronta a contrastare il potere centrale in nome delle antiche libertà cittadine. Da ciò uno stato di tensione continua con i rappresentanti di Roma che sfocia nel 1585 nella esecuzione di una delle figure più rilevanti della famiglia, il conte Giovanni, accusato di nascondere un brigante già condannato.[22] L'inusitata gravità di questo fatto aveva indotto la nobiltà ad assumere toni e atteggiamenti più moderati, ma non aveva certo sopito gli odi e le rivendicazioni nei confronti dell'autorità centrale. Tuttavia lo stesso Sisto V, che aveva decretato la fine del conte Pepoli, aveva voluto risarcire la famiglia creando cardinale nel 1589 quel Guido già allora così vicino al nipote Alessandro. È quindi possibile ipotizzare che il matrimonio di Aurelio, parente e sodale dei Pepoli, con una parente dello stesso cardinale fosse un passo ulteriore verso la distensione tra la potente famiglia bolognese, nonché i nobili appartenenti alla sua fazione, e il potere romano. Infatti «quando detto Signor Aurelio condusse a Bologna la Signora Antonia Sanvitale parmegiana sua moglie, fu con sodisfatione non solo sua, ma di tutti i parenti e furono fatte tutte quelle solennità che si ricercavano nel maritaggio di simil signori».[23]

A questo proposito è indicativo che proprio il conte Giulio, cugino del giustiziato Giovanni e a sua volta incarcerato per qualche tempo per «sospetto», si sia sentito in dovere di intervenire nella loro crisi coniugale. Egli si dichiara parente di entrambi – l'avo Alessandro aveva sposato una Sanvitale

21. Giampiero Brunelli, *Guido Pepoli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXII, 2015.

22. Angelozzi, Casanova, *La giustizia criminale in una città di antico regime*, p. 214.

23. ASB, *Torrone*, 3836, c. 493.

– e «affezionato» a tutti e due, perciò in grado di intervenire presso la famiglia di Antonia.[24] Infatti prende contatto col padre della giovane pregandolo di intervenire direttamente o di mandare qualcuno per dirimere i contrasti tra i due, si adopera, senza successo, perché Antonia receda dalla sua volontà di portare a processo il marito e ritorni con lui, media il suo ritorno temporaneo a Parma insieme al fratello Cesare che era accorso a Bologna.

Aurelio aveva chiaro come la situazione potesse diventare complicata ben oltre la propria vita coniugale, per questo aveva invitato il cognato Cesare a cenare e a dormire a casa sua «per levar ogni occasione che si credesse il mondo che fra loro ci passasse alcun disgusto».[25] La medesima consapevolezza non poteva mancare ad Antonia, ma non le aveva impedito di rompere il tabù del silenzio. La sua ribellione va senz'altro ascritta al suo carattere tutt'altro che debole e remissivo, ma è opportuno chiedersi se l'ambiente in cui era cresciuta non l'avesse in qualche modo aiutata ad assumere comportamenti così platealmente inconsueti e battaglieri.

Scopriamo così che l'ambiente di provenienza di Antonia, una aristocrazia territoriale caratterizzata da una presenza femminile in posizione di potere spesso conflittuale con agnati e cognati, potrebbe aver contribuito a forgiare la sua indole determinata e pugnace. Infatti sono relativamente numerosi i casi di donne che, ancora nel Cinquecento, ottengono feudi e responsabilità gestionali in quell'area della bassa padana da cui proveniva la giovane. Nelle famiglie di piccoli signori feudali come i Sanvitale, i Pallavicino, i Rossi, i Gonzaga di Bozzolo non mancano casi di donne che avevano acquisito potere economico e politico sia in quanto mogli vedove sia in quanto ereditiere. Tra le altre Laura Pallavicino Sanvitale aveva saputo gestire con intelligente spregiudicatezza i beni dotali e quelli avuti in usufrutto alla morte del marito senza timore di scontrarsi con i membri maschi della famiglia acquisita.[26] E notiamo che la cugina Vittoria a cui

24. Non è stato possibile provare la parentela del conte Giulio Pepoli con Aurelio e sorge il dubbio che si tratti di parentela spirituale. Sappiamo invece che Alessandro, avo di Giulio, aveva sposato Lodovica Sanvitale che tuttavia non era la madre del figlio Romeo, legittimato, padre di Giulio; Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna (BCAB), Baldassarre Carrati, *Genealogie*, ms. 8698, II, vol. I; Giovanni Fantuzzi, *Notizie degli scrittori bolognesi*, t. VI, Bologna 1788, p. 345.

25. ASB, *Torrone*, 3836, c. 483.

26. Letizia Arcangeli, *Un'aristocrazia territoriale al femminile. Due o tre cose su Laura Pallavicini Sanvitale e le contesse vedove del parmense*, in *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di Ead. e Susanna Peyronel, Viella, Roma 2008, pp. 595-653.

Antonia aveva indirizzato la serva per chiedere aiuto era nipote diretta proprio di quella Laura.[27]

Probabilmente è azzardato contrapporre il modo di vivere i rapporti familiari delle aristocratiche parmensi a quello delle patrizie bolognesi. Vale però la pena notare che soltanto nella generazione precedente a quella della nostra coppia, un'altra donna, la bolognese Ginevra Gozzadini, entrata nella famiglia Dall'Armi, si era trovata in una situazione analoga a quella di Antonia. Ginevra, la prima moglie del conte Giovanni padre di Aurelio, come Antonia non aveva avuto figli e come Antonia aveva avuto un marito adultero. Anche per lei la scoperta del tradimento era stata causa di grande dolore, ma la sua reazione sembra inscritta in un ambiente politico e religioso che offriva alle donne un cammino di libertà soprattutto nella fede. Ginevra aveva accettato su consiglio del padre spirituale, don Leone Bartolini, la sua condizione di donna tradita senza fare ricorso al foro ecclesiastico per ottenere la separazione. Ma l'adulterio del marito era diventato una ragione di allentamento del «legame di dipendenza e sottomissione della donna dal patrizio bolognese, rendendola più libera di dedicarsi alla devozione sotto la guida di un padre liberamente scelto».[28] In questa situazione Ginevra avrebbe sviluppato «un particolare sistema di relazioni affettive e di patronato, fra donne» come lei decise a percorrere un comune cammino spirituale sotto la guida di padre Bartolini.[29]

Con la denuncia alle pubbliche autorità la violenza coniugale, non più nascosta dalle mura domestiche, entra nello spazio pubblico e diventa fatto politico. In quanto tale viene interpretato, usato, strumentalizzato secondo gli interessi propri di ciascuna parte in causa. Una vicenda privata, giunta inopinatamente nello spazio pubblico, deve essere affrontata e risolta in modo che, essendone testimone la città tutta, si arrivi a un risultato che non lasci dubbi circa la legittimità degli atti e delle posizioni.

Naturalmente un caso giudiziario come questo crea scontri e lacerazioni, in primo luogo tra i diretti interessati, i Dall'Armi e i Sanvitale, ma

27. Pomponio Litta, *Famiglie celebri italiane. Sanvitale*, vol. XVII, II, Milano 1820.

28. Gabriella Zarri, *Ginevra Gozzadini Dall'Armi, gentildonna bolognese (1520/27-1567)*, in *Rinascimento al femminile*, a cura di Ottavia Niccoli, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 139; Ead., *Il carteggio tra don Leone Bartolini e un gruppo di gentildonne bolognesi negli anni del Concilio di Trento (1545-1563): alla ricerca di una vita spirituale*, in «Archivio italiano per la storia della pietà», 7 (1986), p. 479. Zarri, scrivendo di Ginevra e Giovanni, nota l'analogia con la vicenda di Antonia e Aurelio.

29. Zarri, *Ginevra Gozzadini*, p. 125.

non solo. Infatti è prevedibile una rottura anche tra i Sanvitale e i Pepoli, patroni di Aurelio, anche se parenti degli stessi Sanvitale, e quel che è peggio tra i Pepoli e il cardinale Peretti. Poiché risulta difficile pensare che il regista di tutta l'operazione, garantita proprio dalla sua autorità, resti indifferente a eventi che possono danneggiare fortemente il suo prestigio nella città che governa e altrove. Quando il 26 agosto ad Aurelio, nuovamente imprigionato, viene richiesto dal sottoauditore Benaduci cosa sappia della sua carcerazione e dell'esame cui è sottoposto risponde:

> Monsignor Vicelegato mi disse che lui havea ordine da Roma di mettermi prigione, perché avendo lui dato conto a Roma di quella causa per la quale alle sere passate mi fece metter prigione, havea avuto ordine mi facesse ritornar nello stesso luogo dove prima ero stato messo.[30]

È plausibile supporre che l'ordine di incarcerare e di processare Aurelio sia venuto direttamente dal legato di Bologna cardinale Peretti, ma non si deve pensare semplicemente alla vendetta privata di un uomo potente in grado di condizionare le istituzioni.

Il processo tanto inaspettato per Aurelio quanto impegnativo per la sua difesa si configura subito come un atto politico che vede contrapposti, ancora una volta, l'indocile nobiltà locale e l'autorità dello Stato.

La denuncia della violenza subita da Antonia sembra infatti l'occasione per dare inizio a una nuova offensiva contro la nobiltà bolognese, notoriamente riottosa e violenta, da parte di papa Paolo V.[31] L'azione repressiva del governo pontificio si svilupperà negli anni e nei decenni successivi, almeno a giudizio del cronachista e storico Antonio Francesco Ghiselli, mediante un'amministrazione della giustizia pervicacemente attenta a perseguire anche per reati di modesta entità i nobili bolognesi.[32] In questo contesto la vicenda giudiziaria in esame risalta per essere un "piccolo reato" che tuttavia consente al potere centrale di penetrare nel cuore dell'organizzazione sociale del ceto dirigente bolognese colpendo il fulcro dell'autorità

30. ASB, *Torrone*, 3836, c. 120.

31. Giancarlo Angelozzi, Cesarina Casanova, *La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo*, Clueb, Bologna 2003.

32. Bologna, Biblioteca Universitaria (BUB), Antonio Francesco Ghiselli, *Memorie antiche manuscritte di Bologna raccolte et accresciute fino sino a' tempi recenti*, sec. XVIII, ms. 770, vol. XXV, cc. 170-183, citato in Angelozzi, Casanova, *La nobiltà disciplinata*, pp. 16-17.

maritale e paterna. È infatti evidente come la giustizia pontificia cerchi di sfruttare l'ambiguità intrinseca a un'azione che si colloca sul crinale che separa la giustizia domestica dalla giustizia dello Stato: la prima la legittima con la consuetudine, la seconda la taccia di lesa maestà.

Pochi giorni dopo la sua liberazione Antonia torna a Parma col consenso del marito per un periodo che si prevede limitato, contrattato dal conte Giulio Pepoli e dal fratello conte Cesare. Mentre Aurelio, nuovamente incarcerato il 26 agosto, è rinchiuso nella sede del magistrato degli Anziani di cui in quel momento faceva parte; da lì uscirà soltanto il 24 novembre con una fideiussione di 10.000 scudi, offerta da un cugino, e il divieto di abbandonare la città.[33] Il processo, sospeso dopo l'interrogatorio del senatore per più di otto mesi, ricomincia nel maggio 1607 con l'escussione dei testi che proseguirà fino a settembre. Poi di nuovo una sospensione di circa sette mesi e infine, il 12 aprile del 1608, viene emessa la sentenza.

Dai tempi del procedimento e dalle misure restrittive subite si può evincere che per Aurelio si trattò di un'avventura giudiziaria di non brevissima durata e non scevra di disagi. Non solo, si trattò di un caso giudiziario che sollevò tanto scalpore da essere ricordato nelle cronache locali e, come dimostra il numero e la qualità dei testimoni, fu un fatto politicamente significativo che vide schierate in suo favore diverse personalità di rilievo.[34]

L'avvocato Ercole Fontana, uomo dei Pepoli,[35] presentò una trentina di testimoni in difesa di Aurelio secondo una scansione che andava dalla vita quotidiana degli sposi alle condizioni di salute di Antonia e infine alle relazioni di genere vigenti a Bologna. I primi a essere interrogati furono i domestici, poi i nobili, quindi i medici e di nuovo alcuni dei gentiluomini già ascoltati.

I servitori descrivono la quotidianità dei coniugi vista nella prospettiva di chi cucina, serve in tavola, si occupa della stalla, ecc., persone coinvolte loro malgrado nella disputa, perché i rapporti con la servitù fanno parte del contenzioso tra i coniugi. Alle stesse domande rispondono praticamente tutti in modo omogeneo, si tratta di variazioni sullo stesso tema legate alla specificità del ruolo di ognuno. Così Bernardo Zambardini, oltre a descrivere un padrone infinitamente amorevole con la moglie, assicura:

33. ASB, *Torrone*, 3836, cc. 211-211v.

34. Ghiselli, *Memorie antiche manuscritte*, vol. XXI, cc. 445-446; BUB, Lodovico Montefani Caprara, *Delle famiglie bolognesi*, ms. 4207, vol. 5, c. 200.

35. Giuseppe Guidicini, *Miscellanea storico-patria bolognese*, Bologna 1872, p. 301.

«l'ha trattata honoratissimamente et a me in particolare havea comandato, come a mozzo di stalla suo, che io servisse la Signora come la persona sua propria et che quando anco havesse messo in ordine la carrozza per detto Signore se la signora Antonia suddetta se ne fosse voluta servire lei io facessi servire della carrozza detta signora Antonia posponendo il servizio di detto signor Aurelio».[36]

Flaminia Butteri, già cameriera di Antonia, racconta: «[...] si portava con lei tanto bene che non si può dir di più facendola servire e riverire anco da tutta la sua fameglia, alla quale comandava che la servissero come la persona sua stessa et alle volte quando si trovassero al servizio di lui, che sendo dimandati da detta Signora che lasciassero lui e servissero lei [...]».[37] Ma «lei voleva fare a suo modo e gridava di continuo con tutti in modo che il sig. Aurelio pregava li servitori a compatirla et haver patienza come haveva lui e che attendessero a servirla et la lassassero gridar quel che voleva et gli dessero sodisfatione». Inoltre, ossessionata dalla gelosia per una tal Chitarrina, Antonia si lamentava «che li servitori della sua famiglia faceano la ruffiania» affinché egli potesse frequentare le sue amanti.[38]

L'immagine di una donna impossibile viene confermata dal nobile Lucio Seccadenari, amico "domestico" di Aurelio il quale assicura che nonostante il marito la trattasse «nobilissimamente, [...] detta Signora Antonia più volte, anco in mia presenza, ha detto parole acerbe et pungenti contro detto Signor Aurelio suo marito». Egli però «patientemente cercava con buone et piacevoli parole riprenderla et dirgli "Signora Antonia non sta bene a dir così a una para vostra in presenza di servitori et altri"». E ancora: «è ben vero che se io fosse stato suo marito non havrei havuto la patienza che havea Aurelio». Nella deposizione del nobiluomo ricorrono giudizi già espressi dalla cameriera Flaminia, a proposito dei rapporti con la servitù con cui Antonia se la prendeva «senza però causa legittima, che solo pigliava lei l'occasione da sua posta, per esser cervello inquieto et per ciò si son voluti partire dei servitori, et io, d'ordine del signor Aurelio, l'ho trattenuti et dettogli che già che conoscevano l'humore di quella signora quale era [...] compatita dal signor Aurelio anche loro la poteano compatire et di darli così sodisfatione et servirla».[39] Dunque secondo Seccadenari

36. ASB, *Torrone*, 3836, c. 216.
37. Ivi, c. 491.
38. Ivi, cc. 492-492v.
39. Ivi, cc. 475-480; 523-525.

la spiegazione dell'atteggiamento ostile verso il marito e i domestici sta unicamente nel "cervello inquieto" e nell'"umore", cioè nell'instabilità psichica e in un temperamento incline agli eccessi.

La diagnosi spicciola dell'amico di Aurelio viene confermata anche da chi può vantare titoli scientifici e accademici ben maggiori. Infatti illustri medici, anche lettori all'università, vengono chiamati a deporre a favore del senatore. Lodovico di Pietro Lodi, già medico di fiducia dai tempi del conte Giovanni, padre di Aurelio, testimonia: «[...] mi è occorso medicarla [Antonia] patendo detta signora di humore malinconico et passione chiamata da noialtri medici hypocondria e flatulenza et molti altri mali». Il medico loda lo zelo col quale, senza badare a spese, il senatore Dall'Armi aveva sempre curato la salute della moglie fino al punto di mandare a prendere delle medicine addirittura a Firenze. Ma, nonostante tanta sollecitudine, «[...] la detta Signora Antonia si lamentava tuttavia del detto Aurelio [...] anzi prendendosela a male parte, conforme quello che sogliono fare gli humori malinconici, temeva spesso che detto Signore non procurasse per questi mezzi la sua morte».[40] Analogamente il dottor Lorenzo Pirazzi conferma le cure e le attenzioni rivolte assiduamente alla salute della moglie da Aurelio e sentenzia: «[...] non è dubio alcuno che la Signora Antonia par essere di natura colerica et per accidente malinconica [...] che detta Signora non mostrava quei segni di gratitudine in quella maniera che avrebbe fatta un'altra di un'altra natura».[41] Insomma questi medici dell'inizio del XVII secolo sembrano prefigurare gli atteggiamenti degli psichiatri di epoca positivista nel disegnare il profilo di una donna che, sulla base di una pretesa scientificità, giudicano totalmente inaffidabile. In questo modo, dimostrando l'inadeguatezza di Antonia nella sfera privata, si distrugge la sua credibilità nella sfera pubblica e si struttura una narrazione della vicenda secondo un modello di rovesciamento delle responsabilità che avrà grandissimo successo nei secoli a venire.

Il difensore di Aurelio non si ferma alla rappresentazione di una personalità disturbata per screditare le accuse di Antonia; vuole dimostrare che le azioni del senatore sono pienamente legittime e in quanto tali prima di allora non erano mai state perseguite dall'autorità giudiziaria.

Così in primo luogo viene affermato dai testi l'uso invalso tra le famiglie del ceto privilegiato di separare all'interno dello stesso palazzo l'abitazione

40. Ivi, cc. 507-508.
41. Ivi, c. 517v.

> la ritenga per qualche giorno riserrata in qualche apartamento, ma lo reputo atto non solo lecito, ma alcuna volta espediente et tanto giudicarebbe ogni homo prudente non essendoci per la parte del marito intentione di esercitare carcere privato et di trasgredire alle leggi, ma solo in emendatione della moglie per la quiete et reputatione della casa sua.[50]

Piriteo Malvezzi, appartenente a una famiglia antagonista dei Pepoli, viene presentato come teste *super partes*, ma non si sottrae alla richiesta di solidarietà di genere e di ceto. E, pur ammettendo di sapere che la legge proibisce l'uso del carcere privato, asserisce, ricalcando la scienza giuridica cinquecentesca forse su suggerimento del difensore, che la proibizione vale per altri «ma non già al padre al marito al padrone, se bene io questo non giudicarei mai che fossero carceri privati, ma semplice ritentione».[51] La funzione pedagogica di queste figure è naturale ed è giusto che venga esercitata: «molte volte fra marito e moglie nascono disgusti per cose deboli, ma quello che si fa, si fa perché le moglie non piglino ardire, perché d'una cosa piccola pretendono un'altra volta una grande».[52] Analogamente Cristofo Chiari conferma la legittimità delle percosse purché «moderatamente et per correzione et amonitione [...]»[53] e reclama l'utilità del rinchiudimento, indicando alcune delle cause che lo determinano:

> particolarmente so che uno di questi che ha tenuto la moglie ritirata l'ha fatto per gelosia, perché andando alla messa li vidde esserglisi messo apresso un cavagliero et un'altra so che fu ritirata dal marito per haver strapazzato il marito con parole ingiuriose et un'altra so esser stata ritirata per aver trovato il marito che li servitori portavano l'ambasciate inanzi et indietro fra la moglie et altri così per gelosia.

Spiega inoltre che l'isolamento, praticato dagli uomini che non «lassino portare le braghe alle moglie», può variare da pochi giorni a parecchi anni e rivela che c'è una donna a Bologna che è rinchiusa da ormai otto anni. Egli insiste che questa clausura ha lo scopo «di veder che dette donne si ricredino di questa mala volontà et particolarmente per ridurli all'humiltà e alla obbedienza», ma ribadisce che non c'è l'intenzione di esercitare carcere privato. Alla domanda di come si possa distinguere tra l'intenzione di rinchiudere per carcere privato e quella per correzione, il teste risponde

50. Ivi, cc. 538v-539.
51. Ivi, c. 335v.
52. Ivi, c. 534.
53. Ivi, c. 456.

in modo incoerente: «dal tempo che la tiene riserrata et dall'occasione che il marito ne ha avuto».[54] Tutto accade dunque a completo arbitrio dell'uomo il quale, se lo ritiene opportuno, può segregare la moglie vita natural durante in quanto il discrimine tra rinchiudimento come carcere e come mezzo di «emendatione» sta soltanto nell'intenzione di chi lo attua, secondo il principio per cui «animus et propositum distinguunt maleficia».[55]

Dal canto suo l'avvocato Nicola Zambeccari, per alleggerire la posizione di Aurelio in sede ecclesiastica, dove si celebra il processo per la separazione, cita il *consilium* 426 del giureconsulto estense Bartolomeo Bertazzoli, in cui si afferma che esiste privato carcere «se il carcerato può fuggire con difficoltà». Da qui l'avvocato deduce che nella fattispecie si debba escludere la carcerazione in quanto numerosi testi avrebbero provato che Antonia potesse facilmente aprire la porta.[56] E infatti nel processo del foro secolare, di cui alla corte ecclesiastica viene data copia, troviamo che vari testimoni sostengono che Antonia, essendo giovane, avrebbe potuto smontare la porta! E un altro avvocato, sempre in sede ecclesiastica, conclude la sua difesa affermando che siccome tale consuetudine di questa regione è stata indagata a fondo e anche ampiamente provata dai testimoni, essa solleva l'accusato sia dal delitto sia dalla pena.[57]

L'uso politico della giustizia intrapreso con determinazione dal potere pontificio impone, per essere efficace, che ad essere colpito non sia il solo Aurelio Dall'Armi, per questo gli inquirenti indagano sulla diffusione dell'uso della reclusione e cercano di conoscere i nomi di chi ne faccia pratica.

Tranne Seccadenari che aveva citato il conte Ercolani, gli altri testi si rifiutano di fare nomi e giustificano il loro silenzio con la medesima significativa argomentazione: «come non piacerebbe a me – dice Bonifacio Boccaferri – di essere messo in un processo et che comparisse per scritura

54. Ivi, cc. 526v-530v.

55. Prospero Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, Roma 1581-1614, *Pars tertia, Lib. tertius*, q. LXXVII, *inspectio* 1 num. 6.

56. AAB, *Mi. Ve.*, 730, 2; Bartolomeo Bertazzoli, *Consiliorum seu responsorum iuris in criminalibus et poenalibus controversiis emissorum*, 2 voll., Venezia 1583-1585.

57. AAB, *Mi.Ve.*, 730, 2. Il rinchiudimento delle donne è stato sostenuto con varie articolazioni da diversi giuristi tra cui Prospero Farinacci, citato, ma in maniera non del tutto appropriata, dai difensori di Aurelio, André Tiraqueau, Giovanni Nevizzano e anche da un grande intellettuale come Alessandro Piccolomini; si veda Cavina, *Nozze di sangue*, in particolare pp. 20, 22, 37, 115, 235.

publica accioni che potessero in qualche modo denigrare la fama di donne che appartenessero a me così non pare accione ragionevole di nominare et far scrivere in processo le donne d'altri».[58] Dal canto suo Piriteo Malvezzi ammette: «A me non pare tanto honesto trattandosi d'interesse di donne che sono pur così tanto gelosi in materia di donne di haver a discendere nelli particolari et so bene l'accione di tener serrate le moglie non è cosa che aporti macchia né al'uno né all'altro, tuttavia poichè il vulgo potrebbe giudicare che tal retentione fosse stata fatta per diverse cause, non pare a me che convenga di metter in processi publichi l'ationi di questi gentilhomini... e credo che con le moglie ci habbino tenute ancor le donzelle per servitio di dette moglie». Inoltre: «Gli huomini prudenti quando fanno queste accioni le fanno più celatamente che possono et in maniera che quando è possibile non venghino a notitia del popolo».[59] Aggiunge Sinibaldo Chiari: «[...] a me non par che sia honesto il nominarli solendo parere al mondo che una tal accione possa esser fatta per qualche difetto della gentildonna e farne giuditio men che onorato». E ancora: «le cause [del rinchiudimento] possono essere state diverse o perché le moglie non habbino voluto ubidir alli mariti o per esser state troppo fastidiose o per altri sospetti et rispetti che il marito habbia havuto di loro [...]».[60]

Il timore che il minimo dubbio sul comportamento di una moglie, fosse soltanto l'ammiccare di una serva, possa danneggiare l'onore del marito giustifica la reclusione di entrambe «a fin che una donna nella quale consiste la reputatione di un huomo et d'una famiglia non pigliasse troppa licenza», sostiene il conte Isolani.[61] Ma tutto deve avvenire «celatamente»: la giustizia domestica dispiegando la sua forza nel silenzio delle vittime è garanzia del potere degli uomini e fa aggio sulle norme dello Stato. Ne è prova la stessa eccezionalità di questo processo sottolineata polemicamente dai testi. Così Sinibaldo Chiari: «signor no io non so che la Corte habbia mai havuto notitia delle accioni di detti mariti che hanno riserrato le moglie loro, né di detta ritenzione né sia mai stata fatta querella né alla Corte né che ne sia mai stato nessuno inquisito né processato né condenato per detta Corte».[62] E Piriteo Malvezzi: «io non credo che alla Corte sia mai stata fatta querella

58. ASB, *Torrone*, 3836, c. 533.
59. Ivi, cc. 536v-538.
60. Ivi, cc. 540-540v.
61. Ivi, c. 545.
62. Ivi, c. 542.

delle donne che siano state riserrate dalla mariti loro, essendo quando ne fosse stata fatta querella, perché la Corte non l'havrebbe acettata».[63]

Lo schema del rovesciamento della colpa sulla vittima è arrivato al suo compimento: si evoca una pretesa legge naturale in base alla quale meritevole di punizione non è il marito fedifrago, ma la moglie che ha voluto, disubbidendo, svelarne l'infedeltà.

Il 12 aprile 1608 il tribunale criminale di Bologna assolve il senatore Aurelio Dall'Arme dall'accusa di sevizie e privato carcere nei confronti di Antonia Sanvitale sua consorte.

Nonostante questa sconfitta Antonia non tornerà mai più a Bologna. Sappiamo infatti che intenta un altro processo contro Aurelio in sede ecclesiastica per ottenere la separazione per adulterio e restituzione della dote.[64] E questa volta probabilmente grazie ai buoni uffici del fratello Galeazzo, referendario di Segnatura, e soprattutto all'autorità del cardinale Peretti otterrà soddisfazione, nonostante le pressioni fatte dal procuratore di Aurelio, Francesco Cappelli, nei confronti del decano della Sacra Rota Francisco Peña.[65] Prova del successo è il pieno reinserimento nella famiglia di origine, che l'aveva di fatto sempre sostenuta: nelle sue ultime volontà, datate 1622, Galeazzo nomina eredi in parti uguali il fratello conte Roberto e la sorella contessa Antonia.[66]

Il 4 maggio 1614, sei anni dopo la sentenza che lo aveva assolto, Aurelio, venendo dalla processione della Beata Vergine di San Luca e giunto ormai nei pressi della sua abitazione, incontrò tre membri della famiglia Pepoli, i fratelli Cesare e Taddeo e il loro cugino Ugo. Nacque una questione di precedenza, si sfoderarono le spade e Aurelio, in assoluta minoranza, venne prima ferito dai tre e poi, forse, finito da un uomo del conte Ercole, già scontratosi verbalmente con lui. Si parlò di una disputa legata alla gestione di un fosso, fatto scavare in una sua proprietà da Aurelio, che avrebbe danneggiato certi terreni di Filippo Pepoli, altro cugino, nella campagna di San Giovanni in Persiceto. Di qui una serie di provocazioni e sgarbi reciproci tra Aurelio e i Pepoli terminata con la sua uccisione.[67]

63. Ivi, c. 535v.

64. AAB, *Mi. Ve.*, 730. 2.

65. Ivi, 2.

66. ASPr, *Sanvitale*, G, II, 1621, 3 settembre 1622.

67. Ghiselli, *Memorie antiche manuscritte*, vol. XXIII, cc. 386-390; Montefani Caprara, *Delle famiglie bolognesi*, vol. V, c. 200; Guidicini, *Miscellanea storico-patria bolognese*, pp. 296-301.

Non c'è nulla che apparentemente leghi questo delitto alla rottura dell'alleanza matrimoniale coi Sanvitale, ma non si può fare a meno di notare che i cugini Ugo e Filippo avevano testimoniato al processo in favore del Dall'Armi e che i fratelli Cesare e Taddeo erano imparentati per parte di madre coi Sanvitale. Forse, nonostante la sentenza favorevole, il trauma di una «querella», che pare nessuno sapesse fosse «mai stata fatta» prima, aveva contribuito all'evidente peggioramento dei rapporti tra Aurelio e i suoi patroni.

Simona Feci

Morte in famiglia. Il parricidio a Roma alla fine del Cinquecento e la riflessione di Prospero Farinacci

Nella Roma degli ultimi anni del Cinquecento si verificarono tre famosi casi di «parricidio». Ne furono protagonisti i Cenci, cioè Beatrice, i suoi fratelli e la loro matrigna, accusati della morte del capofamiglia Francesco; Marcantonio Massimo, accusato di aver avvelenato il fratello primogenito Luca; Paolo e Onofrio Santacroce, accusati di avere ucciso la madre Costanza. Tutti costoro furono giudicati colpevoli e furono giustiziati, con la sola eccezione di Bernardo Cenci, reputato troppo giovane per la pena capitale, e di Paolo Santacroce, datosi alla fuga.[1] Di queste vicende si occupò Prospero Farinacci (1544-1618), giurista di straordinaria importanza per la scienza criminalistica, nonché celebre avvocato e procuratore fiscale generale della Reverenda Camera Apostolica, la più importante carica nell'apparato giudiziario dello Stato Pontificio.

Nel sistema penale della prima età moderna, sulla scorta del diritto romano, con il termine «parricidio» s'intende l'uccisione di uno qualunque dei propri congiunti, in linea verticale e trasversale fino al quarto grado incluso di consanguineità; a costoro si aggiungono il coniuge e altri affini.[2] Il reato, quindi, non contempla differenze di sesso, né con riguardo alla vittima, né rispetto all'autore, perché il vincolo di sangue e i legami parentali

1. *I Cenci nobiltà di sangue*, a cura di Michele Di Sivo, Fondazione M. Besso, Roma 2002, in particolare Simona Feci, *Violenza nobiliare e giustizia nella Roma di Clemente VIII*, pp. 237-253; Aldo Mazzacane, *Diritti e miti: il caso di Beatrice Cenci*, in «Studi storici», LI, 4 (2010), pp. 935-965.

2. Nel diritto inglese e gallese della stessa epoca non esiste una distinzione tra parricidio e omicidio generico, Garthine Walker, *Imagining the Unimaginable: Parricide in Early Modern England and Wales, c. 1600-c. 1760*, in «Journal of Family History», 41, 3 (2016), pp. 271-293; mentre il Codice penale francese dall'età napoleonica circoscrive la denominazione di parricidio all'uccisione dei soli ascendenti; al riguardo v. oltre nota 3.

prevalgono sulle appartenenze di genere e di generazione dei soggetti coinvolti. All'interno dell'unica fattispecie, la riflessione dottrinale dell'epoca ammette però asimmetrie, attenuazioni della pena ed eccezioni alla punibilità riconducibili all'identità sessuale di colpevoli e vittime.

Il parricidio ci conduce nel cuore stesso della famiglia, ci pone di fronte ai conflitti che la animano e alle manifestazioni di violenza che qui assumono forme estreme e fatali. Eppure, la soppressione dei congiunti e in particolare delle figure genitoriali è un reato raro, per quanto la risonanza che suscita nella società e tra i suoi osservatori sia invece notevole. La storiografia francese è quella che finora ha prestato maggiore attenzione all'atto parricida e alla sua percezione, fin dal classico lavoro di Michel Foucault su Pierre Rivière.[3] Tuttavia studi sul tema si stanno conducendo in questi anni da più parti, ad attestare l'esigenza, da un lato, di continuare a esplorare la dimensione conflittuale insita nelle relazioni domestiche, dall'altro lato, di riflettere proprio sul fenomeno più cruento del parricidio.[4]

La violenza domestica, infatti, è stata tematizzata perlopiù come «violenza coniugale», ma tutte le relazioni familiari possono sperimentare, a

3. *Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello…: un caso di parricidio nel XIX secolo*, a cura di Michel Foucault, Einaudi, Torino 1976 (ed. or. 1973). Importanti sono gli studi successivi di Sylvie Lapalus, *La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIX^e^ siecle*, Tallandier, Paris 2004; Ead., *Le parricide comme exacerbation des violences familiales au XIX^e^ siecle*, in «Criminocorpus», http://criminocorpus.revues.org/1944; Ead., *La famille assiégée de l'intérieur: jeunes parricides au XIX^ème^ siècle*, in «Revue d'histoire de l'enfance 'irrégulière'», 3 (2000), pp. 235-255; e di Julie Doyon, *Le "pere dénaturé" au siecle des Lumières*, in «Annales de démographie historique», 118, 2 (2009), pp. 143-165; Ead., *Les enjeux médico-judiciaires de la folie parricide au XVIII^e^ siècle*, in «Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies», 15, 1 (2011), pp. 5-27. Inoltre, Karine Lambert, *Genre, matricide et témoignages. Approche micro-historique*, in «Dix-huitiéme siecle», 39, 1 (2007), 1, pp. 229-243.

4. Per quanto riguarda l'Italia, v. Ninfa Contigiani, *Uccidere in famiglia. La lesione dei vincoli di parentela e la difesa dell'ordine civile nella riflessione dottrinale italiana del primo Ottocento*, EUM, Macerata 2008. Studi recenti o annunciati: Marianna Muravyeva, *'A king in his own household': domestic discipline and family violence in early modern Europe reconsidered*, in «The History of the Family», 18, 3 (2013), pp. 227-237; *Crimes familiaux. Tuer, voler, frapper les siens en Europe du XV^e^ au XIX^e^ siècle*, n. monografico di «Annales de démographie historique», 130, 2 (2015); *"Honor Thy Father and Thy Mother": A History of Violence Against Parents*, a cura di Marianna Muravyeva e Raissa M. Toivo, n. monografico di «Journal of Family History», 41, 3 (2016); *Parricide and Violence against Parents throughout History. (De)Constructing Family and Authority?*, a cura di Marianna Muravyeva e Raissa M. Toivo, in corso di stampa.

opera di un componente o come idioma del gruppo, la congerie di maltrattamenti costituita da insulti e minacce, percosse e ferite, tentativi di omicidio, forme di segregazione, financo il rifiuto o l'inadeguata elargizione di alimenti e di cure mediche. Nell'ambito del matrimonio, i dissidi e le manifestazioni di sopraffazione sono stati ben studiati, anche per la loro maggiore capacità di palesarsi nelle fonti.[5] Più occulta e sorda appare invece la conflittualità tra consanguinei, di cui il parricidio è emblema drammatico.

Esaminerò pertanto il parricidio, scartando per quanto possibile la presenza ingombrante dell'uccisione del padre, centrale nella vicenda dei Cenci, e assumendo invece come punto di osservazione il matricidio offerto dal caso Santacroce. Intendo infatti riflettere, a partire da un contesto specifico, sui modi in cui la violenza contro le donne si esercita nei confronti di una figura diversa dalla moglie e sul peso delle identità di genere nella costruzione giuridica del reato.

Uomini violenti

Il parricidio Santacroce e il contesto in cui matura il delitto, pur disponendo di un ricco dossier documentario, appaiono di difficile decifrazione. I fatti sono alquanto semplici: ai primi di settembre del 1599 Paolo Santacroce, ultimogenito di Giorgio e Costanza Santacroce, uccise la madre a colpi di accetta nella dimora presso Subiaco, dove la donna sfuggiva ai caldi estivi, e poi si dette alla fuga. Le indagini compiute su mandato del papa identificarono immediatamente le responsabilità del giovane, il quale fu colpito da una condanna in contumacia alla pena capitale e alla confisca dei beni. Le autorità presero in considerazione anche le eventuali responsabilità del primogenito Onofrio, marchese di Oriolo e signore di Viano, maggiore di Paolo di 12 anni, ma sul momento i sospetti che egli fosse a conoscenza dei propositi omicidi del fratello e connivente nel parricidio non ebbero seguito. Anzi, Onofrio ebbe dal papa un documento attestante la sua estraneità. Alcuni anni dopo, tuttavia, nei suoi confronti fu intrapreso un procedimento che si concluse con la condanna capitale, eseguita nel gennaio 1604.[6]

5. In particolare: *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Diego Quaglioni e Silvana Seidel Menchi, il Mulino, Bologna 2000; *Violenza*, a cura di Maria Clara Donato e Lucia Ferrante, n. monografico di «Genesis», IX, 2 (2010); Marco Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Laterza, Roma-Bari 2011.

6. Archivio di Stato di Roma (da ora ASR), *Tribunale criminale del Governatore* (da ora *TCG*), *Processi*, sec. XVII, b. 29.

Le relazioni tra la vittima Costanza Santacroce e i suoi due figli risultano sfuggenti e il movente del drammatico gesto resta inattingibile, malgrado le deposizioni dei testi e le voci circolanti. Oltre venti anni prima, nel 1578, il testamento di Giorgio Santacroce aveva regolato il futuro andamento della famiglia in modo convenzionale. Le disposizioni a favore della vedova Costanza prevedevano che ella fosse usufruttuaria dei beni del marito e autorizzata ad assegnarsi da se stessa alimenti adeguati alla condizione sociale, purché osservasse condotta casta e onesta e mantenesse lo stato vedovile. La donna non venne nominata tutrice dei figli, giacché le furono preferiti due fratelli del testatore: i prelati Scipione e Ottavio Santacroce. Ai figli maschi, allora ancora tre, spettava la proprietà dei beni ripartiti in parti uguali, sebbene la primogenitura istituita dallo zio Scipione nel 1576 distinguesse Onofrio dagli altri fratelli.[7] La primogenitura Santacroce fu rafforzata in seguito con il concorso di tutti i maschi di quella generazione, e Onofrio vi accedette nel 1583, alla morte dello zio: a partire dai 18 anni e finché il capitale non avesse raggiunto i 200.000 scudi d'oro, egli avrebbe potuto disporre solo di una somma contingentata e poi della metà dei frutti, destinandosi la rendita risultante dall'investimento della restante metà dei frutti a donativi *una tantum* a favore dei cadetti e delle donne.[8] Nel 1591 Onofrio, allora ventiquattrenne, successe al padre come capofamiglia. Era già stato protagonista di un matrimonio incrociato che univa i lignaggi Santacroce e Mattei e scambiava le doti delle spose: gli era stata destinata Erminia, figlia di Ciriaco, marchese di Giove, e di Claudia Mattei, mentre la sorella Claudia Santacroce convolava a nozze con Giovan Battista, marchese di Rocca Sinibalda e primogenito di Ciriaco. L'alleanza tra le due famiglie risaliva indietro di almeno una generazione, dato che Ciriaco Mattei era cugino primo di Costanza Santacroce, la madre di Onofrio.

Come ha osservato Sylvie Lapalus, basarsi su un solo caso di parricidio rischia di sovraccaricarne di significato la lettura.[9] E questo è tanto più vero quando la base documentaria a disposizione per la ricostruzione è solo processuale: la procedura seguita – cioè il rito inquisitorio e il ricorso alla tortura giudiziaria, nel nostro caso, oppure il processo misto con il dibattimento e la giuria, nella Francia del XIX secolo – appare decisiva

7. ASR, *Archivio Santacroce*, b. 717, fasc. 1,3.
8. Ivi, fasc. 4,1 e 4,2.
9. Lapalus, *Le parricide comme exacerbation*.

sia per la costruzione della "verità giudiziaria", sia per qualificare la documentazione a disposizione. Inoltre il contesto specifico in cui matura il delitto informa tanto le motivazioni, quanto le circostanze e i mezzi di un atto apparentemente "elementare". In altre parole, le forme di residenza delle famiglie, gli assetti di ripartizione e trasmissione della proprietà, la struttura del potere domestico, le prospettive offerte alla generazione più giovane in determinate fasi del ciclo di vita della famiglia creano i motivi di insofferenza e frustrazione che alimentano i dissapori familiari e conducono talora al gesto fatale.[10]

Lo sfondo sul quale proiettare e interpretare la vicenda Santacroce è quindi perlomeno duplice. In quanto atto di violenza domestica, ci interroga sulla diffusione dell'aggressività fisica nelle relazioni familiari nella Roma dell'epoca, in specie sulle donne; in quanto crimine avvenuto tra esponenti della nobiltà cittadina, richiede di considerarlo nell'ambito sociale cui appartengono i suoi protagonisti.

Per rinvenire tracce della violenza perpetrata all'interno della parentela sono utili le dichiarazioni di chirurghi e barbieri che notificano al Tribunale criminale del Governatore, allora la massima autorità operante a Roma in ambito penale, ferite, fratture e lesioni.[11] Due registri, scelti in quanto prossimi agli accadimenti che stiamo esaminando, indicano per un periodo di circa 20 mesi oltre 2.700 medicazioni, di cui 361 effettuate su soggetti di sesso femminile. Nonostante l'apparente oggettività dei contenuti, anche questa fonte si presenta umbratile. La maggior parte delle medicate indica in un evento accidentale, perlopiù la caduta dalle scale, la causa dell'offesa riportata. La reticenza a informare le autorità civili sull'accaduto è maggiore rispetto agli uomini, sebbene anche questi ultimi osservino una discreta cautela. Tuttavia, 34 donne dichiarano che l'autore della lesione subita è un familiare: in 28 indicano il marito e in 6 un congiunto (il fratello in tre casi, il cognato in due, il genero in uno). La registrazione offre la stima della gravità della lesione, l'individuazione dell'ambito familiare in cui l'aggressione è avvenuta e la natura rudimentale dello strumento impiegato: cioè pugni e percosse, bastoni, oggetti contundenti dell'arredo casalingo e di uso quotidiano come padelle, candelabri, boccali e colonne

10. Insiste su questo aspetto Alessio Basilico, *La violenza domestica nell'Abruzzo di età moderna*, in *Violenza*, pp. 57-74.

11. ASR, *TCG*, *Relazioni dei chirurghi*, bb. 30 (2 novembre 1596-1° agosto 1597) e 31 (27 giugno 1598-9 maggio 1599). I dati comprendono anche bambini/e e ragazzi/e.

del letto.[12] Null'altro rivela intorno al fatto e alle sue circostanze. Le querele sporte dalle vittime, annotate al margine della singola segnalazione, sono in numero irrisorio.

Negli stessi anni, tal Nobile, moglie del francese Pietro *Parisiensis*, denunciava il marito presso il medesimo Tribunale del Governatore, perché l'uomo

> si porta molto male di me e più e più volte me ha dato bastonate e battuta crudelmente senza causa alcuna, ne mi vol governare ne farne le spese et in particolare questa sera mi ha dato delle bastonate con una colonna da letto che mi ha hauto a rompere questa coscia sinistra che come vedete a pena che vado [...] si tiene una puttana che è una certa franzese a quale non so il nome, et non se cura più di me che non mi da altro da vivere se non delle bastonate. Et più et più volte si è provato volermi atossicare che mi ha portato della menestra e del vino amaro come un tossico ma a pena gustatoli non l'ho mandato giù e l'ho buttati via et questo lo sa madonna Dianora mia vicina.

E concludeva: «di gratia signore provedeteli se non che mi amazza».[13] La querela riferisce di atti tanto verosimili quanto organizzati in un discorso standardizzato, corrispondente ai canoni giuridici del comportamento coniugale sanzionabile o comunque suscettibile di dar luogo a un procedimento per separazione davanti al foro ecclesiastico. Se, nell'ambito della violenza domestica, quella tra coniugi sembra più capace di palesarsi nelle fonti giudiziarie, l'opacità che invece colpisce il nucleo ristretto dei consanguinei solleva interrogativi e richiede risposte. È possibile che la scarsa rintracciabilità nelle fonti sia sintomatica di un minore grado di violenza effettivamente perpetrata, ma non si deve escludere che essa attesti anche una differenza nel percepire e quindi definire come «abusi» determinati comportamenti, quando assunti tra genitori e figli. Intanto, anche a Roma la normativa locale conferisce a padri, zii e fratelli il diritto di esercitare la correzione fisica sui familiari sottoposti alla loro autorità e prevede che, per tutte le offese che non abbiano comportato effusione di sangue compiute da un figlio nei confronti dei genitori, siano essi stessi a scegliere la punizione da infliggere.[14] Inoltre gli studi hanno messo in luce che le vittime

12. Cfr. Rocío García Bourrellier, *El utillaje de la ira: las armas del maltratador en los siglos XVI y XVII*, in «Memoria y civilización», 16 (2013), pp. 117-135.

13. ASR, *TCG*, *Querele*, b. 3 (23 settembre 1596-24 marzo 1597), cc. 135r-v (22 gennaio 1597).

14. *Statuta almae Urbis Romae*, in aedibus Populi Romani, Romae 1580, II, 78 e 86.

(sopravvissute all'attentato o in procinto di morire) spesso sono reticenti o rinunciano a denunciare l'aggressore e a coinvolgere nel disonore l'intera compagine familiare.[15] D'altronde, i vantaggi derivanti alle vittime di violenza in famiglia dal ricorso alle istituzioni sono assai meno nitidi che in caso di violenza di coppia e i margini di negoziato tra le parti ridotti.

Anche guardando agli omicidi veri e propri, la violenza di coppia ha un'"alta" frequenza, invece quella rivolta contro i genitori e familiari è rara: in un caso così come nell'altro, è preponderante l'identità maschile degli autori. Per un affresco della situazione, consideriamo gli omicidi perpetrati ai danni di coniugi e familiari, per i quali è stata inflitta la pena capitale ed eseguita la condanna, sia a Roma, sia in altre località della penisola.

Il *Registro dei giustiziati* assistiti dall'arciconfraternita romana di San Giovanni Decollato, compilato nell'Ottocento, menziona il reato commesso solo a partire dagli anni Dieci circa del Seicento, dunque a distanza di quasi vent'anni dai parricidi Cenci, Massimo e Santacroce.[16] Tra 1615-20 e 1680 (termine cronologico che ho scelto arbitrariamente) sono riportate 24 esecuzioni per fatti ascrivibili al reato di parricidio (oltre a 4 per infanticidio). I 26 giustiziati sono 18 uomini (17 responsabili per la morte di 13 donne e 5 uomini, mentre di uno non è specificato il congiunto ucciso) e 8 donne (responsabili della morte di una donna, cioè la figlia della giustiziata, e di 3 uomini, nonché di tentato omicidio).[17] Le 13 donne uccise da un uomo, di cui tre incinte, sono in 9 casi la moglie del reo, in uno la sorella, in 2 la cognata (una delle quali uccisa insieme con la moglie gravida del parricida), in uno la nipote. I 5 uomini uccisi da un uomo sono il padre, lo zio, il suocero e 2 fratelli.

Alcuni *Registri di giustiziati* relativi ad altre località della penisola ci permettono di fare una verifica sull'entità delle condanne per parricidio inflitte tra fine Cinquecento e prima metà del Seicento. Il libro milanese, secondo Massetto, riporta solo due rei di fratricidio, condannati rispettivamente all'impiccagione e alla decapitazione; ma uno studio più risalente

15. Lambert, *Genre, matricide*, p. 233. Cesarina Casanova, *Crimini nascosti: la sanzione penale dei reati senza vittima e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo)*, Clueb, Bologna 2007, p. 81, che – a fronte dell'alta diffusione della violenza – rileva anche la pari frequenza della rinuncia al procedimento giudiziario e della rappacificazione più o meno voluta.

16. Consultabile presso l'ASR in versione digitalizzata.

17. Tre delle donne sono le protagoniste della celebre vicenda dell'«acqua tofana» e furono giustiziate insieme nel 1659, mentre una quarta fu impaccata l'anno seguente per aver acquistato veleno da impartire al genero, v. Cavina, *Nozze di sangue*, pp. 90-91.

trascrive anche la giustizia eseguita nel 1626 contro il gentiluomo Ludovico Maggio, reo non confesso di aver fatto uccidere il suocero Cristoforo Besozzo «per ereditare la sua robba».[18] Gli elenchi dei condannati a morte giustiziati a Bologna accusano invece un più elevato numero di parricidi. Tra 1599 e 1649 sono 26 le giustizie eseguite: sottratte 5 esecuzioni per infanticidio, le restanti 21 riguardano la procurata morte di 12 donne (11 mogli e una sorella) e 9 uomini (2 padri, 2 cugini, un marito, fratello, zio, cognato e genero).[19] A Palermo, invece, dalle esecuzioni cui prese parte la Compagnia dei Bianchi, si evince il numero modesto di omicidi commessi nei congiunti e, in ogni caso, rivolti in misura preponderante contro il coniuge.[20] Quattro sono gli uxoricidi giustiziati a Modena, di cui due tra la fine del Cinquecento e la seconda metà del Seicento.[21]

Il carattere infrequente dell'omicidio dei congiunti, in specie dei genitori, e delle condanne è coerente con i dati disponibili anche per altri contesti storici europei[22] e, dunque, mette in risalto quel concitato succedersi di «parricidi» sulla scena romana degli ultimi anni del Cinquecento. Accanto a quelle famiglie, occorre notare, altri nuclei vivono sul filo dell'irreparabile. Un processo dello stesso 1599 celebrato davanti al Tribunale del Senatore muove da un memoriale olografo di un guantaio, Girolamo Liverani, che lamenta il comportamento del figlio primogenito Agostino, di circa 30 anni: la vita dissipata, gli improperi e le reiterate minacce di appiccare il fuoco alla casa paterna e uccidere il genitore e lo zio paterno, i tentativi di «affatturare» i fratelli. Per queste ragioni, Girolamo si era risolto a far car-

18. Gian Paolo Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo, secc. XVI-XVIII*, Led, Milano 1994, p. 190; Matteo Benvenuti, *Come facevasi giustizia nello Stato di Milano dall'anno 1471 al 1763*, in «Archivio Storico Lombardo», IX (1882), p. 470.

19. Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, *ms* B 4187.

20. Antonino Cutrera, *Cronologia dei giustiziati di Palermo, 1541-1819*, Scuola tip. 'Boccone del Povero', Palermo 1917: dal 1570 al 1650, almeno, abbiamo giustizie per la morte di 6 mogli, 4 mariti (tre per avvelenamento), un padre, una madre, un fratello, una sorella, un cognato; un genero/cognato, un suocero.

21. Matteo Al Kalak, Marta Lucchi, *Oltre il patibolo. I fratelli della Morte di Modena tra giustizia e perdono*, Bulzoni, Roma 2009.

22. Raissa M. Toivo, *Violence between Parents and Children: Courts of Law in Early Modern Finland*, in «The History of the Family», 18, 3 (2013), p. 342; Ead., *Abuse of Parents in Early Modern Finland: Structures and Emotions*, in «Journal of Family History», 41, 3 (2016), p. 258; Marianna Muravyeva, *Family Authority, Violence against Parents, and Parricide in Russia, 1600-1800*, ivi, p. 300.

cerare il figlio degenere e la cerchia degli artigiani suoi colleghi lo sostenne con concordi testimonianze rilasciate al giudice.[23]

Nobili parricidi

Torniamo ora al caso Santacroce e agli altri parricidi romani effettivamente riusciti sullo scorcio del XVI secolo, i quali si inscrivono nel quadro di una violenza insorta e perpetrata nella sfera familiare e, proprio per questo, connotata da peculiari tratti cetuali: una violenza, quindi, che assume una cifra nobiliare soprattutto al fondo della sua genesi.[24] Il carattere irruento di Onofrio, pronto a mettere mano al pugnale se irritato oppure offeso, e quello più debole e influenzabile di Paolo emergono dall'intreccio delle testimonianze processuali. I testi inoltre descrivono l'incrinarsi dei rapporti tra Onofrio e la madre a partire almeno dall'estate precedente al matricidio, con battibecchi e insulti tra Costanza e la nuora Erminia Mattei e reciproche accuse di interesse sul patrimonio destinato a Paolo scambiate tra il primogenito e la madre, forse addirittura rincorsa dal figlio armato per averne messo in dubbio l'onore.

Le "voci" circolanti all'indomani del delitto, tuttavia, prospettano in modo più esplicito, per quanto non necessariamente veritiero, natura e ragioni dei contrasti e i moventi del gesto. Secondo gli estensori degli *Avvisi*, Costanza deplorava la passione per il gioco d'azzardo del figlio Paolo, gli negava il denaro di cui aveva bisogno, minacciava di diseredarlo e, in ogni caso, non sembrava bendisposta verso le pretese successorie che l'ultimogenito avanzava sul patrimonio materno; inoltre, ostacolava le inclinazioni amorose del figlio e voleva indirizzarlo a un matrimonio da lei concordato. Diversamente dal caso dei Cenci, la condotta di Costanza con i figli è inappuntabile, ancorché severa.[25] Solo il commento in uno degli *Avvisi*

23. ASR, *Tribunale criminale del Senatore*, b. 20 (1599). Coinvolti in un caso di parricidio, avvenuto nel 1594, la figlia e il genero della vittima, v. Cristina Vasta, *Donne criminali. Violenza femminile a Roma, 1550-1630*, tesi dottorale, Università di Roma Tre, Dottorato di ricerca in Storia (Politica, Società, Cultura, Territorio), ciclo XXVII, 2016, pp. 281-284.

24. Feci, *Violenza nobiliare*; Irene Fosi, *Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento*, in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, a cura di Maria Antonietta Visceglia, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 214-230.

25. Michele Di Sivo, *Vite nefandissime. Il delitto Cenci e altre storie*, in *I Cenci*, pp. 219-253.

contiene una sfumatura misogina: «altri dicono, et questo si ha per vero, che detto giovanotto voleva sprecare et spendere largamente ma che *la madre vedova e stretta secondo il solito delle donne, andava molto ritenuta*, sicché il buon figliolo si havrà voluto levare l'ostacolo davanti».[26] Nella conclusione, vi è l'eco di quel tratto peculiare del parricidio che consiste nella rifondazione del legame familiare, vuoi come auspicio di chi si accinge a commetterlo vuoi come esperienza successiva all'evento, quando una nuova solidarietà – se non perseguita nella complicità del crimine, resa necessaria in seguito a esso – s'instaura anche solo temporaneamente tra i congiunti superstiti.[27] Il gruppo parentale dei Santacroce intervenne nella vicenda prima, soprattutto con il congiunto e suocero di Onofrio, Ciriaco Mattei, per appianare i contrasti, poi, con i cugini dei parricidi, per scongiurare le conseguenze penali, mentre solo all'indomani della morte di Onofrio si manifestò un'aspra competizione per acquisire il possesso dei suoi beni.

La conflittualità familiare appare indubbia nei tre casi romani di parricidio. Non emergono, d'altronde, disturbi della personalità cui addossare la responsabilità del gesto cruento;[28] né è questo l'orientamento dei contemporanei, i quali prediligono altre spiegazioni.[29] La premeditazione e l'intenzionalità caratterizzano la dinamica di ognuno di questi eventi e ne fanno esempi minoritari rispetto alla tipologia più frequente, cioè una morte accidentale o involontaria sopraggiunta nel corso di un litigio degenerato in aggressione fisica.[30] A maggior ragione, dunque, occorre soffermarsi sui contrasti interni.

L'antagonismo che oppone il capofamiglia e il nucleo ristretto dei consanguinei – tutti dipendenti e variamente vessati – è descritto dai Cenci fino alla leggenda, ma anche da Marcantonio Massimo. Nel giugno 1599 egli avvelenò il fratello maggiore Luca, marchese di Prosseni, affrontò un processo e subì la condanna capitale entro poche settimane.[31] Secondo

26. Feci, *Violenza nobiliare*, pp. 241-242 (corsivo mio).
27. Lapalus, *La famille*, p. 240.
28. Doyon, *Les enjeux médico-judiciaires*.
29. Walker, *Imagining the Unimaginable*.
30. Muravyeva, *Family Authority*.
31. ASR, *TCG*, *Processi*, sec. XVI, b. 320. Sul metodo, Alessandro Pastore, *Casi di venefici tra Cinque e Seicento: teoria medico-legale e pratica penale*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale. 1584-1659*, a cura di Id. e Giovanni Rossi, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 249-265.

le "voci" circolanti all'epoca, Marcantonio, secondogenito della casata, sarebbe stato desideroso di entrare in possesso dell'eredità,[32] ma la sua confessione presenta un quadro più articolato dei fatti. Innanzitutto, Luca stava procurando di avvelenarlo e per questo egli sarebbe stato costretto ad anticipare il fratello per difendere la propria vita. Più in generale, Marcantonio accusava il primogenito di essere stato

> la ruina di casa nostra perché ha mandato a malhora l'altri miei fratelli et hora cercava di fare il medesimo a me, che prima lui diede in mano della corte Hieronimo mio fratello, doppoi haverli fatto fare lui l'errore, onde ne fu decapitato; e poi è stato causa della morte di Ottavio che lui fu il primo a levare le ciarle che si levorno contro di lui perché non si portava bene seco, et altri rispetti che non li voglio dire in processo per giuste cause ma desidero bene che siano fate sapere a NS per mia giustiffiicatione et ne prego il s.r fiscale qui presente che me ne facci piacere a farglielo sapere che dichiararò il tutto in un foglio appartato distesamente.
> L'altra causa che mi ha mossa è stato anco che cercando io di pigliare Lavinia per moglie come io vi ho detto, io lo conferi con lui prima che ne parlassi mai con *nissuno* e lui promise di aggiutarmi perché lui non haveva voglia di pigliare moglie promettendo anco di darmi la ritirata alli castelli e se volevo stare in Roma aggiutarmici anco e lui parlò al confessore della giovane che dovesse parlare con il padre et doppo senza proposito [...] comminciò a fare tutto il riverso [...].[33]

Gli argomenti di Marcantonio profilano un quadro dei rapporti interni alla fratria particolarmente critico, al punto tale da causare, per mano di Luca, la rovina di ognuno dei cadetti e l'estinzione della discendenza maschile, con la sola eccezione del minore Pompeo. Altri elementi di grave malcontento e di frustrazione del parricida compaiono in differenti passaggi dell'istruttoria: Marcantonio abitava con Luca, mentre il più giovane Pompeo viveva per conto proprio, e a entrambi il primogenito «dava [...] la sua parte, cioè un tanto all'anno per vivere, e lui era il patrone di ogni cosa».[34] Il controllo delle risorse e il sistema di erogazione delle quote spettanti ai cadetti sono temi presenti anche tra le cause sottostanti al parricidio Santacroce, così come la presunta volontà del parricida di contrarre un'unione coniugale di personale gradimento, che la vittima avrebbe ostacolato.

32. Antonino Bertolotti, *Francesco Cenci e la sua famiglia*, Tipografia della Gazzetta d'Italia, Firenze 1879, p. 263.
33. ASR, *TCG*, *Processi*, sec. XVI, b. 320, cc. 160v-161.
34. Ivi, cc. 44-45, 86v-88.

In sintesi, possiamo individuare elementi di fondo in tutti e tre gli episodi: il contesto in cui il patriziato cittadino romano opera in quei decenni, affrontando con esiti più o meno felici i profondi mutamenti in atto; i legami di dipendenza economica tra le generazioni e all'interno della coorte dei fratelli; la confidenza con la violenza (in decenni di lotta al banditismo e di impegno militare) e la propensione alla reazione armata. Eppure il matricidio dei Santacroce rivela aspetti peculiari.

Infatti, le testimonianze acquisite nel corso del processo e le stesse deposizioni di Onofrio non formulano alcuna spiegazione che alluda ai rapporti di potere e di interesse o ad aspetti emozionali. Invece, inscrivono il gesto parricida nel convincimento dei figli che Costanza, ancorché vedova sessantenne, fosse incinta. Attraverso minute varianti e progressive correzioni della narrazione, Onofrio (da solo oppure reagendo alle affermazioni dei testimoni a lui opposti) illustra il problema sorto dalla presunta violazione dell'onore commessa dalla madre e il ventaglio di soluzioni elaborate dai due figli, dichiarandosi innocente tanto del parricidio quanto di averlo suggerito o approvato.

Nei decenni precedenti, non erano mancati clamorosi episodi di uxoricidio (o sororicidio) per adulterio, di cui sono stati messi in luce i tratti niente affatto estemporanei dell'atto.[35] Anche Onofrio affronta il tema con oculata prudenza e uno sguardo meditato.

Intanto egli dichiara che, una volta informato dei sospetti nutriti da Paolo nei confronti della madre, avrebbe espresso seri dubbi, invitato il fratello alla cautela e suggerito di far partorire la donna in un luogo segreto per poi decidere quali passi intraprendere. Inoltre, in risposta a quanti avrebbero descritto il suo apprezzamento per il comportamento «onorevole» di Paolo, una volta appresa la notizia dell'uccisione della madre, controbatte: «non so quale legge dell'honore sia quella che comandi che dovendosi venire a questo si levi la donna et se lasci l'huomo. *Oltre che con la madre non se può mai pretendere de venire a queste cose*. Et del resto quando si dovesse venire a questo, *se deve prima cercare dell'huomo et levare via lui et poi la donna*». Infine ribadisce le proprie perplessità circa

35. Fosi, *Signori e tribunali*, in particolare pp. 225-227; Ottavia Niccoli, *Stendhal e la duchessa di Paliano. Passioni e rituali*, in *La trama del tempo: reti di saperi, autonomie culturali, tradizioni. Studi in onore di Sergio Bertelli*, a cura di Roberto Mancini, Carocci, Roma 2005, pp. 205-225; Thomas V. Cohen, *Love and Death in Renaissance Italy*, University of Chicago Press, Chicago 2004, in particolare *Double Murder in Cretone Castle*.

il convincimento del fratello e dichiara di avere affidato a lui la responsabilità della madre, proponendo poi che, una volta avvenuto il parto, si decidesse quale provvedimento adottare a seconda della notorietà o meno del fatto e si procedesse a darle la morte solo qualora il comportamento della donna fosse stato di pubblico dominio. Gli viene opposto, però, di avere esortato Paolo ad agire come «cavaliero per l'honore de casa sua» e così, all'ultimo della sua vicenda processuale, pur ripetendo che mai Paolo gli ha espressamente dichiarato i suoi sospetti ma gli sono stati riportati per tali da un suo emissario, Onofrio ammette di aver fatto sapere al fratello «che quando fusse stato mancamento di honore e di cose de donne nella persona di nostra madre, ammazzasse prima l'huomo et poi levasse via la donna et non guardasse a interesse de robba ne di altro».[36]

Il matricidio dei Santacroce, dunque, richiama due ordini di motivazioni, entrambi inscritti nella cultura sociale del patriziato romano dell'epoca. In primo luogo, Costanza è figura femminile niente affatto innocua, in virtù della diarchia con il primogenito che il suo ruolo di madre vedova e il modo autorevole di interpretarlo instaurano all'interno dello stretto nucleo familiare: un aspetto lasciato ai margini nella ricostruzione processuale, ma spesso decisivo nell'innescare la violenza contro i genitori e nel declinarla in senso materno. La posizione di madre vedova ha una maggiore ambiguità rispetto al *pater familias*, sia nella percezione comune sia nell'esercizio di uno *status* che presenta potenzialità distruttive o comunque disturbanti gli assetti familiari, a cominciare dagli interessi patrimoniali. La vulnerabilità delle donne vedove si palesa nella maggior parte dei matricidi così come nei moltissimi documenti che conservano una richiesta di tutela contro i maltrattamenti e le minacce di congiunti rivolta dalle vittime ai poteri pubblici.[37] Questa vulnerabilità, tuttavia, non corrisponde sempre a una

36. ASR, *TCG*, *Processi*, sec. XVII, b. 29, cc. 511, 574r-v, 585r-v, 596 (corsivi miei).

37. V. ad esempio la supplica rivolta nel 1651 da Virginia Bianchini Orsini al Governatore, perché «ritrovandome amalata in letto con febre, Gio. Felice Fidele, mio figliolo non cessa di trapazzarme assieme con tre mie zitelle et procura impedire che non faccia testamento per disponere per beneficio di dette mie zitelle minacciando a tutti et voler venire in casa a far delle insolente et *anco procurare nocermi alla vita* assieme con Luca de Rossi suo socero et sua moglie», ASR, *Miscellanea Famiglie*, b. 17, fasc. 11. Oltre agli studi segnalati, v. Julie Doyon, *À "l'ombre du Père"? L'autorité maternelle dans la première moitié du XVIII^e siècle*, in «Clio. Histoire, femmes et sociétés», 21 (2005) pp. 162-173; Janine M. Lanza, *After Father's Death: Authority and Conflict in the Eighteenth-Century French Household*, in «The History of the Family, 13, 1 (2008), pp. 71-84; Muravyeva, *Family Authority*, in particolare pp. 308-309.

loro debolezza: gli studi hanno evidenziato come, in specie nella prima età moderna, molte donne delle *élites* interpretassero il proprio ruolo materno al fianco o in sostituzione degli uomini della famiglia in modo autorevole e riconosciuto anche sulla scena pubblica.[38] Il secondo motivo presente nel matricidio Santacroce è la tutela dell'onore della casata, che domina la strategia narrativa e pone la questione della liceità giuridica del comportamento dei figli e di un'eventuale circostanza attenuante. Vedremo, però, che la difesa adottata dai professionisti del diritto a tutela di Onofrio verte su un ulteriore aspetto, cioè la natura della sua partecipazione al parricidio e il conseguente grado di responsabilità a lui imputabile.

Costruire il reato tra prassi e dottrina

L'intreccio tra il singolo episodio di parricidio e un contesto più ampio, nel quale il caso si va a collocare superando in tal modo l'opacità del crudo evento e le sue ricostruzioni stereotipate, è consentito in questo caso anche dalla produzione dottrinale del giurista Prospero Farinacci.[39]

Farinacci affronta il reato e i temi ad esso collegati in due opere: la *Praxis theoricae et criminalis*, in particolare nel titolo *de homicidio*, la cui stesura fu ultimata nel febbraio 1606;[40] e il primo volume dei *Responsa*, edito in quel medesimo anno raccogliendo materiali approntati nel corso dell'attività consulente.[41] Nel primo testo, il parricidio è trattato nell'ampia omonima *quaestio* 120, articolata in diverse sezioni, e nella successiva, riguardante l'uccisione dell'adultera a opera del padre o del marito. Nel secondo testo, invece, abbiamo la restituzione di quanto il giurista argomentò a difesa prima di Beatrice, dei fratelli Giacomo e Bernardo Cenci, e della matrigna Lucrezia Petroni (*cons.* 66), quindi di Onofrio Santacroce (*cons.* 103 e 104).[42] Tra queste due serie di fonti vi è una stretta interdipendenza: soprattutto, un

38. In breve, *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel Rambaldi, Viella, Roma 2008; *I linguaggi del potere nell'età barocca*, 2, *Donne e sfera pubblica*, a cura di Francesca Cantù, Viella, Roma 2009.

39. Vale la pena ricordare che il sostituto fiscale del processo contro Onofrio Santacroce fu Tranquillo Ambrosini, autore di *Processus informativus sive de modo formandi processum informativum brevis tractatus*, apud Iannem Martinellum, Romae 1597.

40. *Praxis theoricae et criminalis* (o, secondo le edizioni, *Praxis et theorica criminalis*), sumptibus Iacobi Cardon, Lugduni1631, p. II, t. II, tit. *de homicidio*.

41. *Responsorum criminalium liber primus*, apud Georgium Variscum, Venetiis 1606.

42. Tradotto in Niccolò De Re, *Prospero Farinacci, giureconsulto romano (1544-1618)*, Fondazione Marco Besso, Roma 1999, pp. 151-158.

evidente debito della trattazione teorica nei confronti dell'esperienza pratica, palese sia nella rilevanza che le questioni poste dai casi concreti assumono nell'articolazione dei diversi temi, sia nei rimandi espliciti. Esaminerò i punti salienti della riflessione di Farinacci sul «parricidio» per mettere in luce quegli aspetti "di genere" che intervengono nella disciplina del reato e concorrono a rifrangere il prisma dell'omicidio in famiglia.

La trattazione del giurista segue un percorso modellato sulle poche pagine dedicate da Giulio Claro (1525-1575) al parricidio,[43] e prende le mosse dalla descrizione della pena comminata a coloro che si macchiano di tale «atroce» delitto. Conviene ribadire ancora una volta che l'elemento caratterizzante il reato è la violazione del legame di sangue, tale per cui tutti i rapporti di consanguineità recisi sono accomunati in un'unica fattispecie, la quale include però anche i vincoli di affinità.[44] Secondo il diritto romano, la pena che attende il «parricida» è la *poena cullei*, un supplizio efferato che prevede la morte del reo mediante l'inclusione in un sacco insieme con un animale (cane, gallo, scimmia e vipera) e l'annegamento nel fiume.[45] Tanto Claro quanto Farinacci, tuttavia, liquidano la tradizione romanistica ricordando le usanze più vicine nel tempo. Claro descrive le pratiche osservate direttamente in Spagna, cioè lo strangolamento e l'inserimento del cadavere in un sacco gettato in mare, e in Italia, dove i parricidi sono decapitati così come gli altri omicidi, strangolati oppure impiccati. Farinacci si ricongiunge alla ricostruzione del giurista lombardo e la completa con il costume seguito a Roma. È questa l'occasione per menzionare proprio i recenti, memorabili episodi di parricidio e descrivere il trattamento inflitto ai colpevoli: nel caso di Beatrice Cenci, Lucrezia Petroni e Onofrio Santacroce, la semplice decapitazione che, per le due donne, si deve alla «fragilitas» attribuita al loro sesso, per Onofrio al suo ruolo di comprimario; a Giacomo Cenci il colpo di mazzuola al capo seguito dal taglio della gola

43. Giulio Claro, *Opera omnia sive Practica civilis et criminalis... cum additionibus Ioannis Baptista Balardi...*, apud Baretium Baretium, Venezia 1614, l. V, *Receptarum sententiarum* «Parricidium»: cc. 83v-84v. Sul giurista lombardo, v. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in particolare pp. 188-190.

44. Anche per i legislatori e i penalisti italiani del XIX secolo, a differenza dei francesi, tale aspetto rimarrà predominante, v. infatti Contigiani, *Uccidere in famiglia*.

45. Su questo, Enzo Nardi, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, Giuffrè, Milano 1980. Rimane imprescindibile il saggio di Yan Thomas, *Parricidium. [I. Le père, la famille et la cité (La* lex Pompeia *et le système des poursuites publiques)]*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité», 93, 2 (1981), pp. 643-715.

col coltello e lo squartamento; per Marcantonio Massimo, la decapitazione e lo squartamento (q. 120, n. 13).[46] Un aspetto correlato alla punizione riguarda la possibilità o meno di essere sepolti in terra consacrata. Secondo il costume osservato tanto nel Ducato di Milano, quanto nella Roma di Farinacci (ivi, n. 15), i parricidi avevano diritto alla sepoltura religiosa e, in effetti, tutti i protagonisti delle vicende esaminate ebbero le spoglie accolte in un luogo sacro. Onofrio Santacroce, in particolare, fu sepolto nella chiesa di S. Maria della Scala in Trastevere ed è tuttora visibile la lapide istoriata posta sul pavimento proprio in corrispondenza della cappella che un altro suo legale, Laerzio Cherubini, aveva fatto erigere e per il cui altare Caravaggio dipinse la celebre *Morte della Vergine*.

L'attenzione dei giuristi dell'epoca per la pena, prima di ogni altro elemento definitorio, considera anche il destino dei beni del reo. Secondo Farinacci (ivi, n. 16), il parricida non può essere colpito dalla confisca, ma questi vanno ai suoi eredi, sia legittimi sia testamentari anche qualora egli/ella, pendente l'accusa, abbia proceduto a stendere le ultime volontà. Il giurista ammoniva giudici e avvocati a non distaccarsi da tale opinione, che peraltro sarebbe stata corrispondente alla prassi (ivi, n. 17). Ma, nel caso dei tre noti parricidi, questo punto non fu osservato e tutti furono colpiti dalla confisca dei beni. Onofrio, ad esempio, poté riscattare i beni del fratello Paolo solo versando 15.000 scudi e, dopo la sua morte, contro il provvedimento di confisca a suo danno agirono la vedova Erminia Mattei, Marcello Santacroce (appartenente a un ramo collaterale della famiglia), Virginio Orsini che pretendeva la reversione del feudo di Oriolo.[47] Nell'attesa del supplizio, Onofrio aveva comunicato le sue ultime volontà senza peraltro testimoniare un qualche sentimento intorno al misfatto imputatogli.[48]

46. Luigi Firpo, *Esecuzioni capitali in Roma (1567-1671)*, in *Eresia e Riforma nell'Italia del Cinquecento. Miscellanea I*, Sansoni, Firenze 1974, pp. 331-333. In realtà, le giustizie eseguite nel corso del Seicento vedono una prevalenza di impiccagioni, cfr. *supra* nota 16. Sulla nozione di *infirmitas* e la sua rilevanza nel diritto penale, v. Marina Graziosi, Fragilitas sexus. *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani e Anna Scattigno, Viella, Roma 2002, pp. 19-38.

47. Arnaldo Bruschi, *Oltre il Rinascimento. Architettura, città, territorio nel secondo Cinquecento*, Jaca Book, Milano 2000, p. 213.

48. ASR, *Archivio Santacroce*, b. 279. Sulla prassi seguita a Roma, vedi Irene Fosi, *Esercizi di memoria: i testamenti dei condannati a morte a Roma nel Cinquecento*, in *Riti di passaggio, storie di giustizia. Per Adriano Prosperi*, a cura di Vincenzo Lavenia e Giovanna Paolin, Edizioni della Normale, Pisa 2011, pp. 293-301.

La sezione II della *quaestio* sul parricidio, dal n. 23 in avanti, riguarda un problema particolare: se e quando colui che commette tale reato debba essere privato della successione all'ucciso e della sua eredità testamentaria a vantaggio del fisco. Farinacci rammenta che il diritto locale, e porta l'esempio di Perugia, esclude anche i discendenti del parricida (ivi, n. 30). Tuttavia, qualora un uomo uccida la moglie, i parenti più prossimi della donna ai quali spetterebbe succedere anticipando il coniuge – in specie gli agnati – non possono essere privati di tale eredità dal fisco (ivi, n. 40); quest'ultimo semmai ricava la porzione spettante al parricida. La sezione III della *quaestio* (ivi, nn. 57 sgg.) si dilunga sulle conseguenze patrimoniali derivanti all'uxoricida, cioè la perdita del lucro dotale (la percentuale di capitale dotale spettante al marito qualora la moglie premorisse). L'orientamento in tal senso appare fermo (ivi, n. 58) ed è corroborato anche dalla reciprocità: il decesso, che produce effetti in ordine ai diritti patrimoniali dei vedovi, non può ritenersi altrettanto efficace se è procurato artificiosamente dal coniuge (ivi, n. 61): è una regola che vale comunque sia fissato tale lucro, se per convenzione tra gli sposi oppure sulla base di una normativa o di una consuetudine, né il fisco può vantare pretese sulla porzione del superstite reo anche qualora qualche disposizione locale glielo consentisse. Ben più contorta si presenta la questione se il marito uccide la moglie sorpresa in flagrante adulterio, anche per la difformità di opinione tra il diritto comune e la scienza giuridica, da un lato, e la normativa locale, dall'altro lato, come risulta dalla trattazione contenuta nella successiva *quaestio* 121. La sezione IV (q. 120, nn. 74 sgg.) è dedicata alle responsabilità del marito nella morte della moglie, qualora, per negligenza oppure invece con intenzionalità, avesse a lei rifiutato il medico e le cure necessarie per preservarne o restaurarne la salute. La questione riguarda, ancora una volta, le conseguenze sul piano patrimoniale del comportamento del coniuge e la possibilità di guadagnare il lucro dotale. La riflessione di Farinacci prende in considerazione anche la privazione del necessario alla moglie in buona salute e l'immeritata cacciata dalla casa coniugale, da cui consegua la morte della consorte (ivi, n. 79).

Dunque nell'ambito di una trattazione ampia ma priva di rigorosa sistematicità, a causa di un'evidente matrice esperienziale, la riflessione converge sugli effetti dell'atto parricida, in specie quando sia commesso su una donna coniugata.

La lunga e articolata sezione V riprende temi di portata generale relativi al parricidio, alla sua morfologia e alla casistica cui dà luogo (ivi, nn.

104-196). Si adotta innanzitutto l'accezione larga del termine *parricidium* tesa a includere i vincoli di parentela fissati nella consanguineità (anche unilaterale) in linea verticale e trasversale fino al quarto grado e quelli istituiti per matrimonio o per congiunzione spirituale. I parricidi «impropri», ad esempio l'omicidio dei suoceri o del/la genero/nuora, comportano la semplice pena di morte senza elementi afflittivi (ivi, n. 118). Qui possiamo riscontrare eventuali sfumature nella percezione della gravità del reato secondo il sesso della vittima e il suo legame con l'uccisore: innanzitutto, la differenza nel ricorso alla violenza e al gesto estremo se a scontrarsi sono il padre e il figlio oppure il padre e la figlia. La violenza tra i due uomini è condannata con forza (ivi, n. 119): in controluce, emerge l'impossibilità per il genitore di sostituirsi all'autorità pubblica infliggendo la morte al figlio colpevole di un crimine meritevole di pena capitale, perché egli deve sporgere denuncia piuttosto presso le istituzioni pubbliche. Il controllo della potestà paterna e dei mezzi correttivi adottati dai genitori nell'ambito della giurisdizione domestica, impedendo sovrapposizioni con il potere pubblico, è perseguito anche dalle autorità pontificie in questo torno di tempo e s'inscrive nell'ambito, più generale, del regolamento della violenza tra uomini, particolarmente inquietante se coinvolge generazioni diverse.[49]

Rispetto alle vittime di sesso femminile, l'uxoricidio sembra rivestire una maggiore gravità rispetto al matricidio. Sebbene Farinacci non si pronunci in modo esplicito al riguardo, resta comunque il fatto che lo spazio dedicato alla prima ipotesi nella riflessione giuridica è considerevolmente maggiore rispetto alla seconda: è verosimile che la maggiore frequenza degli uxoricidi e le ricadute dell'atto sul piano delle relazioni interfamiliari imponessero una trattazione più ampia e meditata. Il principio di reciprocità regola, nell'opinione del giurista, l'uccisione del coniuge, escludendo un maggior peso dell'atto se compiuto dalla moglie ai danni del marito (ivi, nn. 130-131). Non costituiscono circostanze attenuanti né l'ira, né l'avvelenamento del congiunto carcerato per risparmiare a lui, e soprattutto alla famiglia, l'onta dell'imminente giustizia pubblica e della ignominiosa morte (ivi, nn. 133 sgg.). Ma, a questo riguardo, Farinacci reputa non es

49. Andrea Cicerchia, «Ad Correctionem Patris». *La pratica del carcere privato nella Roma del Seicento*, in *Padri e Figli. Testo Arti Metodologia Ricerca*, a cura di Marta Aless. Irene Baccarini e Alessandro Cifariello, Nuova Cultura, Roma 2010, pp. 275-282; Giancarlo Angelozzi, Cesarina Casanova, *La nobiltà disciplinata: violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo*, Clueb, Bologna 2003; Marco Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2007

sere in errore quel giudice che, in considerazione del «giusto dolore» che ha indotto l'autore a commettere tale parricidio, gli infligga una pena più mite come la condanna al remo (ivi, n. 135). Neppure la fame o il timore sono scusanti valide (ivi, n. 137). Il sostegno prestato a qualunque titolo al parricida trascina il suo complice alla pena estrema. Il parricidio tentato è equivalente a quello commesso in quanto alla pena, cosicché, secondo alcuni, anche chi ha fornito un qualche aiuto o strumento – ad esempio colui che ha venduto veleno che poi non è stato somministrato – incorrerebbe nei medesimi castighi: una posizione che Farinacci tende però a sfumare.

All'interno del nucleo domestico, a stento il parricidio si sviluppa senza che i familiari siano a conoscenza di quanto sta maturando. Il problema della responsabilità di costoro è, quindi, particolarmente importante e, infatti, occupa una discreta porzione della riflessione del giurista. Non vi sono dubbi sulla imputabilità dei soggetti che prestano *operam, consilium et auxilium* al parricida (che egli/ella tenti o meno l'impresa, riesca oppure no nel proposito). Tuttavia, è alquanto delicato stabilire la responsabilità da attribuire a coloro che sanno ciò che si prepara ai danni del congiunto, pur senza avervi parte alcuna, e mancano di rivelarlo. Farinacci raccoglie le opinioni di quanti ritengono che la «sola scientia» (la conoscenza da cui non procede notizia alcuna) non comporti la pena di morte, né in caso di *crimen laesae maiestatis*, né a maggior ragione in caso di parricidio, ma pene inferiori (ivi, n. 154). E, per l'appunto, richiama il caso di Onofrio Santacroce, il quale mai sarebbe stato messo a morte per essere stato a conoscenza della uccisione della madre senza rivelarla, se il giudice non lo avesse ritenuto colpevole anche «de consensu, participatione et consilio» nel parricidio (ivi, n. 155).

Farinacci, inoltre, prevede alcune attenuanti alla responsabilità del figlio patricida, qualora il genitore si fosse comportato nei suoi confronti in modo abnorme. A tale riguardo, il giurista menziona una decisione del Senato milanese, risalente al 1592, che avrebbe condannato un giovane patricida al remo a vita, invece che alla pena capitale, perché sarebbero state provate le frequenti sevizie subite a opera del padre (ivi, n. 169). Si tratta, dunque, di combinare il diritto di autotutela del figlio, qualora il genitore esorbitasse dalle sue prerogative di correzione, con il dovere filiale di sottostare alle misure somministrate dal capofamiglia nell'esercizio della propria *potestas*, e con l'obbligo del padre a non spingersi, nell'uso della forza, fino a indurre il figlio a opporre resistenza o, addirittura, fino a procurarne il decesso (ivi, nn. 186 sgg.).

In generale, la pena prevista per il parricidio è ridimensionata qualora il genitore o il figlio compiano ai danni dell'altro atti di «ingratitudine» o che, suscitando nel familiare «giusto dolore», sono causa di lecita diseredazione: oltre ai maltrattamenti crudeli, l'internamento in ospedale per liberarsi dell'assistenza e degli obblighi di cura dovuti al genitore, i rapporti sessuali con la matrigna o con la concubina del padre (ivi, n. 170). In questo caso, è puntualizzato che il genitore non è completamente scusato dall'aver commesso il parricidio nel figlio, sebbene offeso gravemente, perché avrebbe dovuto denunciarlo e non procedere a ucciderlo egli stesso. Ma, d'altro canto, anche i rapporti sessuali che il genitore avrebbe avuto o tentato con la nuora o con la propria figlia giustificano la ritorsione della donna coinvolta oppure del congiunto a lei legato. Nel caso di Beatrice Cenci, spiega Farinacci, il tentativo di conoscenza carnale del padre Francesco (richiamato nel processo, ma non provato), avrebbe impedito che la macchinazione della figlia fosse passibile di pena di morte (ivi, n. 172). Le reazioni suscitate da una sessualità disordinata, cioè indirizzata verso le donne della famiglia, impongono, da un lato, la necessità di controllare la competizione dei maschi adulti e il loro potenziale sconfinamento in "territori" altrui, dall'altro lato, quella di tutelare le donne stesse dall'incesto. Tutti gli atti di questa natura sono forieri di risposte violente che, sebbene non consentano l'assoluzione del parricida, tuttavia lo sottraggono alla pena capitale, in ragione dell'offesa intollerabile subita e della rescissione del legame di parentela che ne consegue.

In definitiva, dal mosaico della trattazione di Farinacci si evince che la preoccupazione al fondo del parricidio consiste, da un lato, nel dissuadere da atti che violino fisicamente il *pater familias*, dall'altro lato, nel regolare l'aggressività riversabile in famiglia e, soprattutto, nelle relazioni interne alla componente maschile adulta, preservando le rispettive "posizioni" degli uomini e controllando l'esercizio della loro sessualità.

La violazione dell'esclusività sessuale delle mogli e l'incesto generano insubordinazione e violenza. Questa prospettiva è approfondita nella *quaestio* 121, che esamina le facoltà del padre in ordine alla figlia adultera o presunta tale e il confine tra i diritti del genitore e quelli del marito verso di lei. Inoltre la *quaestio* considera in via marginale la liceità o meno delle azioni di rivalsa sull'adultera assunte da ogni altro uomo della parentela. La definizione del delitto carnale, la sua probazione e le pene previste dai diversi ordinamenti sono illustrate in luoghi successivi della stessa opera, dove, in ogni caso, si ribadisce il diffuso convincimento secondo cui la gra-

vità dell'adulterio consiste nella sua peculiare capacità di ingenerare crimini, violenze e disordini che turbano e destabilizzano le famiglie e l'ordine pubblico.[50] Come abbiamo visto, la causa scatenante il matricidio di Costanza Santacroce era stata individuata giusto nel presunto comportamento sessuale della donna e, nelle sue argomentazioni, Onofrio aveva richiamato con perizia i limiti posti dal diritto alla tutela dell'onore familiare.

La materia trova un robusto fondamento nel diritto romano, in particolare nella *Lex Iulia de adulteriis*, a cui Farinacci si richiama.[51] Sulla scia di questa tradizione, soggetta a progressivi correttivi, e della scienza giuridica di età medievale e moderna, il padre che uccide la figlia sorpresa in flagrante e l'amante gode di una impunità che non può essere estesa ad altre persone, anche se consanguinee (q. 121, n. 44). Si fissa in questo *ius occidendi* del genitore (e nelle sue condizioni di esercizio) il confine tra atto lecito e parricidio, cioè tra giustizia privata e delitto: un perimetro di autonomia che la cultura giuridica e, in modo niente affatto lineare, gli ordinamenti pubblici riconoscono alla «vendetta», cioè ad atti violenti destinati non tanto a punire i rei, quanto a riscattare l'offesa subita.

Nelle mani dei congiunti, il destino dell'adultera e quello dell'uomo che ha avuto rapporti sessuali con lei sono, tuttavia, diversi: mentre la messa a morte del reo, spesso assimilato a un ladro, è accettata anche qualora sia compiuta dal marito, solo il padre può mettere fine alla vita della donna. Al genitore è consentito agire nell'immediatezza della scoperta e, sotto la spinta di un'irrefrenabile ira e di un «giusto dolore» (che identifica l'offesa patita), colpire entrambi gli amanti in successione. E quel figlio o quel marito che agiscono su mandato del padre dell'adultera partecipano anch'essi dell'impunità del mandante, secondo valutazioni non uniformi ma ammesse. Tuttavia il figlio non può uccidere di sua propria iniziativa

50. Andrea Marchisello, *«Alieni thori violatio»: l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di Diego Quaglioni e Silvana Seidel Menchi, il Mulino, Bologna 2004, pp. 133-183.

51. Al proposito, v. Giunio Rizzelli, Lex Iulia de adulteriis. *Studi sulla disciplina di* adulterium, lenocinium, stuprum, Edizioni del Grifo, Lecce 1997 e Eva Cantarella, *La causa d'onore dalla* Lex Iulia *al Codice Rocco*, in *Testimonium amicitiae*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 73-94. Sul periodo più tardo, Andrea Massironi, *The Father's Right to Kill his Adulterous Daughter in the Late Ius Commune*, in *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, a cura di Maria Gigliola Di Renzo Villata, Springer, New York-Berlin 2016, pp. 187-215.

né il compagno della madre, né tantomeno la madre stessa (q. 121, n. 46) come lo stesso Onofrio Santacroce aveva dichiarato, pur ammettendo che, secondo il codice dell'onore, era consentito dare la morte all'uomo: diversamente, il figlio incorre nella punibilità.

Non è questa la sede per considerare la liceità delle azioni del marito verso la moglie adultera e il suo amante. In conclusione, infatti, è opportuno menzionare i due *consilia* redatti da Farinacci a difesa di Onofrio Santacroce (*cons.* 103 e 104). Anche in questi testi, il tema del matricidio è marginale: nel primo *consilium*, infatti, Farinacci contesta la mancata concessione all'imputato della documentazione istruttoria necessaria per redigere e presentare la difesa, in particolare la *copia indiciorum*, e rivolge al papa la supplica che il governatore impartisca tutti gli ordini necessari per lo svolgimento della fase difensiva del processo. Nel secondo *consilium*, invece, il giurista considera la posizione di Onofrio, ormai confesso, e formula tre eventualità: se e a quale pena si possa condannare per preteso mandato o consiglio a uccidere la madre, ovvero per la ratifica del delitto, o infine per presunta conoscenza del proposito del fratello e mancata rivelazione di esso. Alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato, Farinacci esclude subito un ruolo di mandante così come respinge che Onofrio possa aver formulato un suggerimento o si sia espresso in modo persuasivo. L'invito rivolto al fratello affinché «facesse quello che conveniva fare come cavaliero o come huomo d'honore senza guardare ne ad interesse ne a cos'alcuna», infatti, non suggerisce quale azione specifica Paolo avrebbe dovuto intraprendere per conformarsi ai canoni dell'onore, e tantomeno indica che essa dovesse consistere nel trucidare la madre macchiatasi di comportamenti disonesti. Dall'affermazione, infatti, si potrebbe inferire anche una misura quale la reclusione in monastero, trascurando l'eventuale diseredazione che per rabbia ella avrebbe fatto. Comunque per Farinacci, Paolo sarebbe stato il motore del matricidio, agendo con un'intenzionalità autonoma e indipendente come dimostrano tutte le risultanze dell'istruttoria (*cons.* 104, n. 8). Inoltre Onofrio si sarebbe espresso in via condizionale e con il tacito invito al fratello a verificare il fondamento o meno della causa d'onore e, in ogni caso, a procedere prima con l'uccisione del presunto amante. Anche l'ipotesi che egli avesse dato ratifica all'atto appare a Farinacci inconsistente dal momento che non è verificata da alcuna dichiarazione in tal senso; semmai Onofrio si è rammaricato di quanto accaduto e ha invocato il perdono divino su Paolo (ivi, n. 15). Né l'aver sovvenzionato e protetto il fratello durante la contumacia può essergli imputato come ra-

tifica del matricidio, giacché tale sostegno appare naturale quando vi siano vincoli di amicizia o di consanguineità. Infine anche la terza ipotesi deve essere scartata: a Onofrio non è possibile attribuire alcuna cognizione di quanto Paolo si apprestava a compiere e per questo motivo non si può affermare che avrebbe dovuto dare notizia del proposito del fratello: d'altronde, se anche lo si ritenesse reo di concorso in parricidio «sola scientia», ciò non comporterebbe la pena di morte. Sappiamo, tuttavia, che gli argomenti di Farinacci non impedirono la condanna e l'esecuzione di Onofrio Santacroce: il meccanismo difensivo del processo inquisitoriale, cioè una supplica avanzata a discarico dell'imputato piuttosto che uno strumento in grado di ribaltare la "verità giudiziaria" costruita dall'istruttoria, offre scarsi margini di azione anche al più scaltro ed esperto dei «criminalisti».

Le donne vittime di violenza nelle pratiche sociali della prima età moderna e nel diritto dell'epoca sono, in definitiva, le mogli degli aggressori. Le madri restano sullo sfondo: oggetto di violenza fisica inconsueta, ma soprattutto difficilmente dicibile, dall'una e dall'altra parte. Nel caso di Costanza Santacroce, la morte la tacita e il processo ne oblia la soggettività, lasciando prevalere quale vittima qualificata della procedura inquisitoria e della ricostruzione storiografica piuttosto il figlio Onofrio: una forma di protagonismo dell'aggressore, o presunto tale, che sembra dotata di straordinaria continuità.

Andrea Borgione

Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889)

Un problema di definizione

Nella seconda metà dell'Ottocento l'alterco coniugale è sempre più «demonizzato».[1] Legislazione, stampa, inchieste e letteratura dell'epoca esprimono questo orientamento. Il litigio in famiglia e ancor più la violenza tra marito e moglie diventano progressivamente – e in modo più marcato di quanto non accadesse in precedenza – qualcosa da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi e di cui lo Stato deve occuparsi per evitare che accada.[2] Insomma, il contrasto tra i coniugi, e con esso la violenza, è visto come una patologia che la moderna società deve essere in grado di sanare.[3]

Questo è il quadro che emerge dal dettato legislativo e dal discorso moralista della precettistica. Altra cosa, però, è chiedersi come questo discorso pubblico venga rielaborato, nella quotidianità familiare e nell'esercizio amministrativo. A questa domanda si tenterà di rispondere nelle pagine che seguono.

L'assunto da cui partiremo è che tutte le società – così come la nostra, oggi – hanno tollerato alcune forme di violenza coniugale, di fatto legittimandole. Nell'Europa cristiana la storia della violenza maritale è stata caratterizzata dall'ingombrante presenza dell'istituto giuridico dello *ius*

1. Marco Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Laterza, Roma-Bari 2011.

2. È significativo, per esempio, che gli Stati ottocenteschi (cfr. il Codice penale sabaudo del 1839) prevedano il nuovo reato dei maltrattamenti in famiglia, e che, quindi, le percosse maritali non siano viste più soltanto come un motivo di separazione (Cavina, *Nozze di sangue*, p. 162).

3. Ivi, p. XIV.

corrigendi, cioè il diritto di correzione che spetta al marito sulla moglie. Per secoli laici ed ecclesiastici si erano basati su questo principio per giustificare i maltrattamenti maritali, fondando il diritto della donna a un buon trattamento sulla sua condotta morale.[4]

Anche la società ottocentesca, sulla base dei principi giuridici ed etici dei secoli precedenti, stabilisce e riconosce una "soglia di accettabilità", al di sotto della quale i pugni, gli insulti e le spinte non sono considerati violenza, ma espressione di normali litigi oppure correzioni maritali. Tale soglia viene continuamente rinegoziata dalla serrata contrattazione dei soggetti coinvolti: mogli, mariti, giudici, poliziotti, religiosi, giornalisti, politici, cittadini. La definizione stessa di che cosa si debba intendere per "violenza" interseca i piani socio-economico, culturale, religioso ed educativo, oltre naturalmente a quello di genere.

Secondo un'interpretazione ormai consolidata la violenza coniugale è inevitabile in qualunque società patrilineare e patriarcale:[5] non è possibile estirpare la violenza di genere senza eliminare i tipi di relazione coniugale che la generano e la legittimano. E invece sarà proprio questo che accadrà nel corso dell'Ottocento: si cercherà di riformare il patriarcato, moralizzandolo, ma senza superarlo.[6] Pur riconoscendo l'esistenza del problema, ci si limiterà sostanzialmente ad abbassare il livello di quella "soglia di accettabilità" di cui parlavamo, continuando però, nel contempo, a riconoscere come legittima la maggior parte delle forme di maltrattamento.

Le cause di separazione coniugale e la costruzione giudiziaria della violenza

Le cause di separazione coniugale sono una fonte privilegiata per lo studio della violenza maritale, come è stato riconosciuto da una ormai cor-

4. Ivi, p. XII; Chiara La Rocca, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, il Mulino, Bologna 2009, p. 112; *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, il Mulino, Bologna 2000; Roderick Phillips, *Untying the Knot. A Short History of Divorce*, Cambridge University Press, Cambridge 1991, p. 98.

5. Maria Clara Donato, Lucia Ferrante, *Introduzione*, in *Violenza*, n. monografico di «Genesis», IX, 2 (2010), p. 8.

6. Reva Siegel, a questo proposito, ha parlato di «preservation through transformation» (Reva Siegel, *Modernizing Wife Beating*, in «Yale Law Report», 105, 1996, p. 8); James Hammerton, *Cruelty and Companionship. Conflict in Nineteenth-Century Married Life*, Routledge, London-New York 1992, pp. 164-167.

posa storiografia.[7] Infatti, sin dal XII secolo, la violenza era stata considerata una delle «giuste cause» che permettevano di ottenere una sentenza di separazione da parte dei tribunali ecclesiastici.[8] Per questo motivo, soprattutto a partire dalla seconda metà del XVIII secolo,[9] la maggior parte delle vertenze di *separatio thori* era focalizzata sull'analisi dei presunti maltrattamenti, allo scopo di stabilirne l'effettiva gravità (solo le sevizie gravi, ripetute e immotivate erano accolte dai giudici come causa di separazione),[10] e le eventuali motivazioni.

Esaminiamo dunque le cause di separazione coniugale discusse a Torino tra il 1838 e il 1889. Si tratta di un periodo di passaggio a livello legislativo: fino al 1865 il Codice civile sabaudo, promulgato nel 1837 dal re di Sardegna Carlo Alberto, attribuisce la competenza matrimoniale ai tribunali diocesani;[11] a partire dal 1866 il nuovo Codice Pisanelli assegna le vertenze di separazione al Tribunale civile e correzionale, cioè al foro laico.[12] Tale passaggio di consegne non modifica nella sostanza la legislazione sulla separazione, che continua a essere contraddistinta dal principio dell'indissolubilità: il divorzio è proibito, e la separazione (che

7. La Rocca, *Tra moglie e marito*, pp. 255-256; Silvana Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici*, a cura di Ead. e Quaglioni, p. 52 e 93; Hammerton, *Cruelty and Companionship*, p. 14; Phillips, *Untying the Knot*, p. 97.

8. Maria Gigliola Di Renzo Villata, voce *Separazione personale dei coniugi: a) Storia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Giuffrè, Roma 1989, pp. 1350-1376.

9. Sandra Cavallo, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino*, in *Studi di micro-analisi storica (Piemonte-Liguria secoli XVI-XVIII)*, La Nuova Italia, Firenze 1976, p. 43, tabella III; La Rocca, *Tra moglie e marito*, p. 255, tabella 6. Sul clima più liberale, in merito alle violenze maritali, nei tribunali ecclesiastici settecenteschi si veda Daniela Lombardi, *L'odio capitale, ovvero l'incompatibilità di carattere. Marina Falcini e Andrea Lotti (Firenze 1773-1777)*, in *Coniugi nemici*, a cura di Seidel Menchi e Quaglioni, p. 344.

10. La Rocca, *Tra moglie e marito*, p. 256.

11. Di Renzo Villata, voce *Separazione personale*, p. 1371. Si consideri che, comunque, gli aspetti finanziari delle cause di separazione sono attribuiti dal Codice civile albertino ai tribunali laici. Le cause di separazione di questo periodo sono conservate presso l'Archivio Arcivescovile di Torino – d'ora in poi AAT – (le sentenze in 9.2.32-39 e i fascicoli delle cause in 9.6.54-58).

12. Di Renzo Villata, voce *Separazione personale*, p. 1372. Le fonti su questo periodo sono state consultate presso l'Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi ASTo), (Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, volumi 1-16, e Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Sentenze civili 1823-1943, volumi 159-160 e 770-789.

non consente di risposarsi e sulla carta mantiene intatto il vincolo di fedeltà nuziale) è concessa soltanto dai giudici.

Sia il diritto ecclesiastico, sia il Codice Pisanelli inseriscono la violenza tra le possibili cause di separazione non consensuale. In entrambi i casi, i maltrattamenti sono definiti in termini tali da permettere le più diverse interpretazioni del diritto.[13] Per esempio, l'art. 150 del Codice Pisanelli contempla quattro manifestazioni di violenza («eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi»), dalla forte duttilità semantica.[14]

Innanzitutto, è necessario avere ben chiaro che i coniugi che si rivolgono ai giudici per ottenere una separazione legale nella maggior parte dei casi non lo fanno per vivere separati dal proprio consorte (normalmente, al momento dell'istanza, essi vivono già separati, a volte da molto tempo), ma per ottenere qualcosa in più. Infatti, così come avveniva in precedenza,[15] anche nel XIX secolo la maggior parte delle coppie si separa in modo informale – andandosene semplicemente di casa – e tra i documenti vi sono numerosissime tracce di questa pratica.[16] Alle parti però non basta ottenere una sentenza di separazione, ma piuttosto intendono arrivare a un verdetto che attribuisca la colpa all'altro coniuge. È questo, infatti, l'unico modo per vedersi riconosciuto l'assegno alimentare, l'affidamento dei figli, la restituzione dei mobili, dei vestiti o dei gioielli, quando non sia stato possibile ottenere tutto ciò attraverso vie informali.[17] Per le mogli, inoltre, la separazione legale è la sola via per non dover più dipendere dall'autorizzazione maritale.

Per raggiungere questi obbiettivi è necessario demolire, da un punto di vista giudiziale, l'altro coniuge. E per le mogli, che sono la maggior

13. Sui mutamenti giurisprudenziali in merito alla «giusta causa» dei maltrattamenti prima dell'Ottocento si vedano Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, p. 91; La Rocca, *Tra moglie e marito*, p. 383; Lombardi, *L'odio capitale, ovvero l'incompatibilità di carattere*, p. 344.

14. Marcello Parenti, *La separazione dei coniugi nella giurisprudenza del Tribunale di Milano dal 1891 al 1905*, in *Studi di Storia del Diritto*, vol. III, Giuffrè, Roma 2001, pp. 755-823.

15. Cavallo, *Fidanzamenti e divorzi*, p. 39; Oscar Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono (Siena 1575-1800). La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Franco Angeli, Milano 1994, p. 323; La Rocca, *Tra moglie e marito*, p. 277; Di Renzo Villata, voce *Separazione personale*, p. 1362.

16. A Torino, per il periodo 1838-1865, sono state rinvenute tracce di separazioni di fatto nell'80% delle cause ecclesiastiche di separazione.

17. Spesso rivolgersi al tribunale può essere un modo per fare pressioni al fine di ottenere vantaggi al di fuori delle aule giudiziarie (La Rocca, *Tra moglie e marito*, p. 135).

parte degli istanti,[18] ciò comporta battere in modo incessante sul tasto dei maltrattamenti, e farlo in un modo che i giudici recepiscano.[19] La prima difficoltà della nostra fonte consiste dunque nel capire che i racconti delle donne, i loro atteggiamenti, le loro idee, sono filtrati dallo spettro di possibilità offerto dalla legislazione e dal concreto funzionamento dell'attività giudiziaria.

Inoltre, in questo percorso, le donne non sono sole: esse, per legge, devono essere supportate da un legale, di fiducia o d'ufficio. L'avvocato svolge il ruolo di mediatore tra la moglie e il sistema giudiziario;[20] è lui – di sesso maschile e di ceto elevato – che, alla luce dei suoi valori e delle sue esperienze, interpreta e plasma le richieste dei clienti – spesso donne, appunto, e di ceto medio-basso. È questa la seconda grande insidia della fonte: se i produttori della documentazione sono solo gli avvocati e il personale del tribunale, per poter indagare gli altri attori – i coniugi e la comunità che li circonda – bisogna maneggiare con attenzione questo materiale.[21]

Tutto ciò si traduce in una *rappresentazione giudiziaria* delle percosse e dei maltrattamenti. Questo è evidente nel ripetuto utilizzo di «ritornelli»[22] legali nella descrizione dei fatti di violenze. Il diritto canonico, per esempio, prevede che le violenze, per essere tali, siano gravi, immotivate e ripetute. Così Francesca Dagna, o meglio, il suo avvocato, afferma di «aver coabitato per lo spazio di anni 14 col suo marito Cavallo Giuseppe [...] soffrendo *continuamente* ogni sorta di sevizie e crudeltà»;[23] Rosalia Didier della Motta racconta che dal marito «ebbe *continuamente* a ricevere mali trattamenti

18. A Torino, nel periodo tra il 1838 e il 1865, le istanze giunte a sentenza erano state presentate da donne nell'88,6% dei casi; tra il 1866 e il 1914 le liti arrivate davanti al giudice erano state presentate da donne nel 73% dei casi non consensuali.

19. Joanne M. Ferraro, *Coniugi nemici: Orsetta, Annibale e il compito dello storico (Venezia 1634)*, in *Coniugi nemici*, a cura di Seidel Menchi e Quaglioni, p. 151, ha scritto che «Il diritto canonico condizionava le istanze di separazione così come condizionava la retorica dei testimoni. L'obiettivo era presentare un'argomentazione *legalmente* convincente».

20. Silvana Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici*, a cura di Ead. e Quaglioni, pp. 92-93.

21. Le vicende raccontate in giudizio, di per sé, sono verosimili, e il filtro giudiziario funziona quindi nella loro selezione, nella loro descrizione, nel renderle più convincenti con particolari inventati, nell'omettere dettagli compromettenti.

22. La Rocca, *Tra moglie e marito*, p. 261.

23. AAT, 9.6.58, Francesca Dagna c. Giuseppe Cavallo (1888 [ma si tratta di una causa sostenuta tra il 1857 e il 1859]). Il corsivo è mio.

e sevizie»;[24] Teresa Iacomo parla di «sevizie, minaccie, ingiurie, e maltrattamenti a cui andava *di continuo* soggetta *senza veruna sua colpa*».[25]

Questo modo di procedere si manifesta anche nei tribunali regi (dopo il 1865), quando tutti i maltrattamenti sono descritti come «eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi», esprimendosi, cioè, in modo esattamente uguale al dettato del Codice civile. Per esempio, Celestina Baratta lamenta che «il di lei marito dietro alcune relazioni incontrate, si faceva lecito di usare sevizie, eccessi ed ingiurie gravi verso di lei»;[26] Lucia Macone afferma che «gli eccessi, le sevizie, le minacce, e le ingiurie sono gionte a tal grado di gravità da rendere non solo necessaria una separazione, ma impossibile, e fortemente pericolosa l'ulteriore convivenza di essi coniugi Giacobino».[27]

Tale rappresentazione giudiziaria dei maltrattamenti, che si esprime anche in altri modi, impone cautela allo storico. Tuttavia affermare che la violenza, in tribunale, sia strumentalizzata dalle parti non significa negare la realtà fattuale, né tanto meno rifiutare la possibilità di utilizzare le cause di separazione per un'analisi storico-sociale.

La critica alla violenza nelle cause di separazione

Dalla giurisprudenza analizzata (1838-1889) si ricava una progressiva apertura nei confronti delle richieste delle donne maltrattate. Si tratta di un processo che inizia già nella seconda metà del Settecento,[28] ma che continua nel corso del secolo successivo: confrontando le decisioni dei giudici arcivescovili degli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento con quelle dei giudici laici degli anni Settanta e Ottanta, le differenze di sensibilità sono evidenti.

La percentuale di sentenze di rigetto diminuisce progressivamente nel periodo 1838-1865, passando da punte del 60% negli anni Quaranta dell'Ottocento a una media del 25-30% per gli anni Cinquanta, fino a 10% nella prima metà degli anni Sessanta.[29] Dal momento che più del 70% delle riche-

24. AAT, 9.6.57, Rosalia Didier della Motta c. Carlo Nerini (1850). Il corsivo è mio.
25. AAT, 9.6.55, Teresa Iacomo c. Francesco Arnaud (1840). Il corsivo è mio.
26. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, vol. 1, p. 89.
27. Ivi, vol. 2, p. 1.
28. Lombardi, *L'odio capitale, ovvero l'incompatibilità di carattere*, p. 344; Cavina, *Nozze di sangue*, p. 159.
29. Negli anni 1842-1845, nel Tribunale Arcivescovile torinese, su 36 sentenze di separazione, ben 19 sono di rigetto; negli anni 1854-1857, su 53 sentenze, 13 sono di rigetto; nel periodo 1862-1865, su 40 sentenze, soltanto 3 sono di rigetto (AAT, 9.2.32-39).

se di separazione sono collegate ad accuse di violenza maritale,[30] è lecito supporre che il tribunale ecclesiastico torinese diventi sempre più sensibile a questo tema, accettando in maggior numero le argomentazioni delle mogli.

Nel tribunale laico, poi, le accuse di percosse vengono accolte nella maggior parte dei casi (nel 1871 l'85%). Un grande cambiamento si sviluppa soprattutto grazie alla possibilità di separarsi consensualmente. Il fatto che la legislazione canonica – almeno fino agli anni Venti dell'Ottocento – prevedesse soltanto la separazione per colpa, e non per mutuo consenso, aveva strutturato in profondità la rappresentazione giudiziaria delle violenze. La possibilità di separarsi per consenso sfida l'idea dominante sull'origine delle violenze maritali, spostando l'accento dalla ricerca della colpevolezza individuale a una visione di reciproca conflittualità coniugale.

Nonostante questi ammorbidimenti, i tribunali italiani, per tutto il XIX secolo, non mettono mai in discussione il diritto di correzione maritale di fronte a un moglie disonorevole, limitandosi a criticare i casi più gravi. Lo stesso Tribunale civile di Torino parla spesso di «eccessività della correzione»,[31] accettando implicitamente che un qualche tipo di correzione sia legittimo. Di Giuseppina Forneris, per esempio, i giudici affermano che «non ebbe a provocare i patiti maltrattamenti»[32] e perciò pronunciano la separazione a suo favore; allo stesso tempo, molte istanze di separazione sono respinte perché i maltrattamenti subiti sono riconosciuti come accettabili o comunque nella norma.

Violenza e mascolinità come discorso di classe

Reva Siegel è tra le studiose che si è soffermata in modo più efficace sulle implicazioni di classe della critica ottocentesca alla violenza coniugale.[33] Il rapporto tra mascolinità e violenza, infatti, è anche una costruzione di classe: le percosse familiari vengono strumentalizzate dagli uomini di ceto elevato come un criterio di distinzione sociale dai mariti popolani, che in questo modo possono essere accusati di rudezza e inciviltà.

30. Dato rilevato sulla base dei fascicoli processuali superstiti.

31. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Sentenze civili 1823-1943, vol. 781, cronol. 5822.

32. Ivi, vol. 782, cronol. 6419.

33. Reva Siegel, *"The Rule of Love": Wife Beating as Prerogative and Privacy*, in «Yale Law School Legal Scholarship Repository», Paper 1092 (1996), pp. 2130-2140, 2153, e soprattutto pp. 2159-2160.

Questo discorso non riguarda soltanto la concezione delle violenze maritali, ma si allarga a molti altri campi dell'agire umano, fino alla costruzione di un "modello" di gentiluomo ottocentesco, dalla forte caratterizzazione cavalleresca e cortese, sulla cui logica conservatrice è stato già scritto.[34] Ciò che a noi, qui, interessa è il fatto che anche la violenza coniugale si adatti a questa interpretazione di legittimazione dei ceti dominanti e di costruzione di una nuova mascolinità.

La costruzione di tale retorica non deriva soltanto da rappresentazioni di classe, ma rispecchia anche una realtà sociale ben visibile a tutti i contemporanei: Torino era all'epoca una città di forte immigrazione, con ampie disuguaglianze e un largo proletariato, costretto ad abitare in condizioni di sovraffollamento, tra alcolismo e violenza.[35] Il punto, però, è che tali disuguaglianze vengono naturalizzate nelle aule di giustizia e anche fuori.

Cesare Lombroso negli anni Ottanta cerca di giustificare su basi scientifiche gli assunti classisti e sessisti che possiamo ritrovare, con un linguaggio legale, anche nei tribunali. In un testo del 1886, *Delitti di libidine*,[36] peraltro contraddistinto da forti aperture nei confronti della condizione femminile,[37] Lombroso riconduce la violenza contro le mogli a «rei-nati», individui fisionomicamente identificabili e recidivi.[38] Tale discorso è inserito in una cornice dai forti influssi di darwinismo sociale,[39] in cui la violenza di genere sarebbe una forma di «atavismo […] in mezzo alla civiltà

34. Il testo classico di riferimento è Arno J. Mayer, *The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War*, Pantheon Books, New York 1981.

35. Umberto Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Torino 1988.

36. Cesare Lombroso, *Delitti di libidine*, Fratelli Bocca, Torino 1886. Si tratta della riedizione, fortemente rivista, della II parte de *L'amore nel suicidio e nel delitto*, Ermanno Loescher, Torino 1881.

37. In questo scritto Lombroso critica la «ipocrita» doppia morale sessuale (p. 59), consiglia di facilitare lo studio ai medici donne (p. 56), esorta una modifica legislativa che permetta il divorzio (pp. 32, 49 e 56-59) e giustifica i delitti delle mogli spinte a ciò da maltrattamenti maritali (p. 35). Si noti, comunque, che il modello di matrimonio affettivo proposto da Lombroso è basato sulla subordinazione riproduttiva della moglie (evidente, per esempio, nella giustificazione dei delitti d'onore): «ciò è naturale, poiché l'amore che è, come ben disse la Stahel, per lo più un aneddoto, un episodio nella vita dell'uomo, è invece l'avvenimento più grave, tutta una storia, per la povera donna» (Lombroso, *L'amore nel suicidio*, p. 7).

38. Lombroso, *Delitti di libidine*, p. 28.

39. Tali influssi diventano espliciti quando Lombroso parla di «un passaggio, una evoluzione della promiscuità» (ivi, p. 12).

europea».[40] Sarebbe «lo stato selvaggio, od incolto che [...] rende inclini al coltello»,[41] mentre il modello di popolano "civile" «suda tutto il giorno per mantenere» la moglie.[42]

La connessione tra violenza maritale e stato «selvaggio, od incolto» emerge con frequenza nelle cause per separazione: l'aggettivo ricorrente per descrivere i mariti violenti è «brutale».[43] Giovanni Battista Ferrero, per esempio, secondo la moglie, «spesse fiate scende a vie di fatto, percuotendola con che gli cada fra le mani, come si userebbe coi bruti, rimanendovi financo le traccie».[44] Il contadino Gioanni Picca-Picon è accusato dalla moglie di «inesplicabile brutalità»,[45] mentre di Paolo Natale Crosetta si dice che abbia un «brutal animo»[46] e di Tommaso Tosetto che sia «disumano».[47]

Lombroso riconduce buona parte della «brutalità» e delle «follie morali» – cioè della devianza sociale – all'alcolismo.[48] Sotto questo aspetto, la mentalità che si esplica nei tribunali è simile: avvocati e giudici collegano spesso le violenze a uno stile di vita deviante e caratterizzato dal forte consumo di alcolici. Teresa Scursatone, nel 1866, accusa il marito in questo modo:

> egli lavora per due o tre giorni alla sua professione di Calzolajo, e poscia scompare coi pochi soldi che ha guadagnato da casa abbandonando la moglie a provvedere a sé stessa ed ai figli in tenera età, e vi ritorna dopo aver ben gozzovigliato ed oziato per tutta la Città di Torino ubbriaco da non poter reggersi in piedi, senza più un obolo in tasca, bestemmiando orrendemente, minacciando e battendo moglie e figli e quanti lo avvicinano per aiutarlo a rientrare in casa ed a consigliarlo a miglior vita.[49]

40. Ivi, p. 38.
41. Ivi, p. 26.
42. Ivi, p. 24.
43. Anche Lombroso li descrive come «bruti», «belve», «animali carnivori», «mostri» (ivi, pp. 33-35).
44. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, vol. 2, p. 87. Le tracce aumentano la gravità dei fatti, perché aggiungono pubblicità alle violenze.
45. Ivi, vol. 2, p. 121.
46. Ivi, vol. 2, p. 163.
47. AAT, 9.6.54, Anna Bavella c. Tommaso Tosetto (1838).
48. Lombroso, *Delitti di libidine*, p. 39; altrove parla di «atavismo prodotto dall'intossicazione» alcolica (Lombroso, *L'amore nel suicidio*, p. 36).
49. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, vol. 1, pp. 71-71r.

Un marito che non lavora, che si aggira pericolosamente ubriaco per le vie della città: un buon esempio di marito popolano deviante, e perciò violento.

Se è il vino a contraddistinguere giudizialmente le famiglie dei ceti non abbienti, sono invece l'«educazione» e la «sensibilità» che caratterizzano i matrimoni delle classi medio-alte. Secondo Maria Bertolino, il suo matrimonio, celebrato nel 1865, «ebbe fin dai primi tempi infausti risultati per la sposa, la quale non trovò nella casa del marito in nessuna parte il trattamento cui Essa aveva diritto per la sua condizione e per la sua educazione».[50] La Corte d'Appello di Torino, in una sentenza del 1868, si esprime così sulle minacce e ingiurie provate nel corso del dibattimento: esse «rivestono carattere di gravità tanto maggiore, quanto più si riflette alle condizioni delle persone tra cui ebbero, che per l'educazione civile ricevuta non possono fare a meno di essere sensibilissime alle offese di cui esse siano oggetto».[51]

Tuttavia, la Corte d'Appello, nel 1874, nella causa tra Delfina Parendero e Ignazio Fer, afferma che:

> se si eccettua una contesa, nulla di più grave si seppe addurre contro del marito fuorché il fatto di avere in un momento di ira gettato contro la moglie una catinella di feci e averla colpita con pugni. Potrebbe dubitarsi nei casi ordinari se diportamenti consimili, secondo la qualità e l'educazione delle persone, sieno tali da autorizzare la separazione personale di due coniugi, ma nella specie conviene riconoscere che l'Ignazio Fer ha per sé la circostanza, che alquanto lo scusa, di mancare ai suoi doveri verso la moglie non di proposito e per sistema, ma all'occasione soltanto e per effetto di un'irascibilità naturale che male può frenare quando le cose non vanno a suo genio, che sfoga il mal suo umore nei penetrali della famiglia, non constando che egli abbia mai fatto pubblico oltraggio alla consorte.[52]

Colpire la propria moglie «con pugni» e gettarle addosso «una catinella di feci» non sono ritenuti dai giudici una motivazione sufficiente di separazione, malgrado l'offesa anche alla sensibilità della donna: questo perché, come viene sottolineato poche righe prima, il marito «come è onesto negoziante, sarebbe un buon marito».[53] Chiaramente, Ignazio Fer viene assolto soltanto per la sua estrazione sociale, abbastanza agiata.

50. Ivi, vol. 1, p. 51.

51. ASTo, Sezioni riunite, *Corte d'appello di Torino*, Sentenze civili, vol. 95, 1 agosto 1868.

52. Ivi, vol. 154, 18 aprile 1874.

53. *Ibidem*.

I giudici, inoltre, affermano che Ignazio non ha «mai fatto *pubblico* oltraggio alla consorte». Messa in una prospettiva di classe, si può comprendere meglio la cura con cui lo Stato liberale – e, per esso, i tribunali – condanna i reati avvenuti pubblicamente. Reva Siegel ha ipotizzato che l'attenzione dei giudici nei confronti della *privacy* familiare sia spesso uno strumento retorico per evitare di punire le violenze dei mariti benestanti.[54] Il «processo di civilizzazione» della violenza, insomma, la tollera purché essa sia privatizzata, e ciò è più semplice nelle comode residenze borghesi e nobiliari, che non nelle sovraffollate case di ringhiera dei quartieri popolari torinesi.

Per tutti i motivi di cui abbiamo parlato finora, gli atteggiamenti dei mariti torinesi di metà Ottocento nei confronti della violenza appaiono contraddittori, a prima vista. Nella costruzione della propria identità di genere, essi, qualunque sia il loro livello sociale, si devono districare tra norme e concezioni apparentemente inconciliabili: l'affermazione del matrimonio affettivo, il ruolo di capofamiglia, la capacità di autocontrollo, la vergogna derivante dalla mancata aderenza agli standard della propria società o del gruppo di riferimento, la difesa dell'onore. La tensione nasce dal fatto che la società ottocentesca non ripudia la violenza, ma richiede sempre più che essa sia *gestita* dai mariti.[55]

La violenza come riaffermazione rituale della mascolinità

Oltre a dinamiche afferenti alle relazioni socio-economiche, la violenza maritale rispecchia anche, ovviamente, la ridefinizione dei rapporti di genere tra mariti e mogli. Marco Cavina ha scritto che «il declino del patriarcato, con le angosce e le ridefinizioni dell'identità di genere che determinò, fece da volano a forti recrudescenze di violenza coniugale nella prassi, tra mariti legati agli antichi stereotipi d'imperio e mogli alla ricerca di una completa autoaffermazione».[56]

54. Siegel, *"The Rule of Love"*, pp. 2167-2170. La studiosa fa notare che nell'Ottocento l'argomento della *privacy* familiare viene utilizzato in modo strumentale: per esempio, esso non viene mai invocato quando si tratta di aborto, contraccezione, poligamia (ivi, p. 2182.

55. A tale processo concorrono, ovviamente, non solo i tribunali, ma una pluralità di soggetti, organizzati o informali: associazionismo laico e cattolico, organi di stampa, gruppi caritatevoli e assistenziali, movimento operaio, partiti, comunità, istituzioni e forze di polizia, produttori culturali e di forme di intrattenimento

56. Cavina, *Nozze di sangue*, p. 169.

Che la violenza sia ritenuta da alcuni mariti come una prerogativa del proprio ruolo di capofamiglia è evidente. Per esempio, tra fine Settecento e inizi dell'Ottocento, il negoziante torinese Felice Bertola dice a un conoscente di volere che la moglie picchiata torni a casa «dove la voglio tenere chiusa, e batterla finché mi piacerà, perché io sono il padrone, e suo Re».[57] Se già allora è raro che un uomo si vanti in questo modo delle percosse gratuite inferte alla moglie, con l'avanzare del secolo tale atteggiamento scompare del tutto dalle aule del tribunale. Ciò non significa, però, che nella vita quotidiana i mariti non si appoggino a varie motivazioni per giustificare un uso pubblico della violenza che serva a riaffermare il proprio *status*.[58]

Frequentemente la violenza dei mariti si rivolge verso mogli che, avendo abbandonato il marito e la dimora coniugale, con la loro autonomia mettono in discussione il ruolo maschile di capofamiglia. Nel 1866 Gioachino Fontana, la cui moglie vive da sola, dice «*agli uni ed agli altri* che al primo incontro vuol farle un colpo, ed ucciderla».[59] Un altro uomo, Carlo Bertone, «si fa lecito di indirizzarle [alla moglie] vituperevoli parole allorquando per avventura l'incontra per la pubblica via; senza risparmiare anche le più gravi minaccie».[60] L'intento di questi mariti pare quello di riaffermare *pubblicamente* la propria mascolinità.[61]

Dal canto suo, Carolina Castagna (1844) racconta che, dopo essere fuggita dalla casa maritale per le percosse ricevute, veniva «inseguita dal marito, che prometteva di non più farle male, lasciava indursi a rientrare nel negozio del Caffè da esso esercito, e colà giunta nuovi furono gli insulti, e nuove le percosse, di cui fu [fatta] segno *alla vista* degli stessi fattorini di bottega».[62] Potrebbe non essere un caso che il marito Ignazio la picchi

57. AAT, 9.6.45, Giacinta Occelli c. Felice Bertola (1790).

58. Sulla famiglia della seconda metà dell'Ottocento come istituzione retoricamente chiusa, ma in realtà aperta allo sguardo di tutti, vedi Domenico Rizzo, *Gli spazi della morale. Buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale*, Biblink, Roma 2004; Id., *L'impossibile privato. Fama e pubblico scandalo in età liberale*, in «Quaderni storici», 112, 1 (2003), pp. 215-242.

59. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, vol. 1, p. 49r.

60. Ivi, vol. 1, pp. 323-323v.

61. Per "mascolinità" si vuole intendere qui quel complesso di costruzioni socio-culturali che concorrono a definire il ruolo, la posizione e il sistema di potere del genere maschile, soprattutto in relazione a quello femminile.

62. AAT, 9.6.55, Carolina Castagna c. Ignazio Guys (1842).

proprio di fronte ai dipendenti: il suo scopo è mostrare ai fattorini che egli mantiene il controllo della situazione in famiglia, quasi come se temesse che mostrarsi debole in ambito coniugale possa ripercuotersi sui rapporti di potere che lo legano agli stessi commessi.

Da molti elementi traspare poi la convinzione diffusa che sia preferibile un marito che percuote la moglie a uno che invece si fa comandare pubblicamente dalla propria donna, e che non riesce a imporre il proprio ruolo di capo all'interno della famiglia.[63] L'esempio di Carlo Dagot, negoziante, e Margherita Felicita Beltramo (1866) è emblematico, e mostra come le dinamiche di genere possano essere inestricabilmente intrecciate con i rapporti patrimoniali tra i coniugi. L'esercizio commerciale di Carlo è vicino a fallire durante la crisi economica del 1864 (dovuta allo spostamento della capitale a Firenze), ed egli riesce a salvare la propria attività utilizzando la cospicua dote della moglie: ciò porta a un ribaltamento degli equilibri di potere all'interno del matrimonio. Margherita arriva a umiliarlo, dicendo «che non aveva bisogno di osservazioni del marito, che andava e veniva da casa a suo piacimento, chiamando il marito *straccione di un commesso* che in marzo ed aprile ultimo avrebbe fallito se avesse dovuto restituire la sua dote in conseguenza della allora promessa domanda di separazione, che tutto il suo negozio era appoggiato alla di lei dote».[64] Questa situazione di ribaltamento dei ruoli coniugali, evidente anche in altri episodi, porta a una generale derisione di Carlo: il cognato lo chiama «*Ciolan*» (stupidone, fesso) e il presidente del tribunale «marito imbecille».

La questione centrale, tanto per le mogli, quanto per i mariti, rimane l'onore, strettamente interconnesso con l'aderenza alle norme di genere: tali norme, per i maschi, prevedono soprattutto il mantenimento della famiglia, cioè l'osservanza del ruolo di *bread-winner*.[65] Quando questa prerogativa viene messa in discussione – perché il marito non ha un reddito sufficiente e la moglie sostiene il peso economico della famiglia – l'esercizio della violenza può rappresentare l'unico modo di riaffermare il proprio *status* nei confronti della moglie.

63. Rizzo, *Gli spazi della morale*, p. 28.

64. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, vol. 1, p. 216. Il corsivo è mio.

65. Sulla diffusione del modello del «male bread-winner» nel periodo dell'industrializzazione, si veda Wally Seccombe, *Famiglie nella tempesta. Classe operaia e forme familiari dalla rivoluzione industriale al declino della fertilità*, La Nuova Italia, Scandicci 1997, pp. 204-233.

A tale proposito, è interessante una vicenda raccontata in tribunale da Giovanna Bò, nel 1871:

> negli ultimi giorni di febbraio milleottocentosettanta mentre Bò Giovanna e Zappata Bartolomeo [il marito] si trovavano nella Osteria di Borgo Po in compagnia di vari amici e parenti, per avere dessa osservato non dovere essa sola pagare il conto di quanto si consumò, Zappata Bartolomeo la ingiuriò e minacciò gravemente, ed appena giunti a casa la percosse con pugni e calci a segno tale che la rese malconcia da non potersi più reggere in piedi.[66]

Giovanna, in sostanza, lamentandosi di dover essere lei a pagare, pone in luce pubblicamente la situazione familiare, in cui la moglie provvede alle spese: per Bartolomeo ciò significa mettere in dubbio, davanti a tutti i conoscenti, il proprio ruolo di procacciatore di reddito. Non avendo altri strumenti a sua disposizione, egli utilizza il *linguaggio* della violenza, per ristabilire la subordinazione della moglie.[67]

Le forme di resistenza alla violenza maritale

Nello studio della violenza maritale le variabili sociali fondamentali sono i patrimoni femminili e il lavoro extra-domestico delle donne. Non certo il lavoro femminile *tout court* – che è sempre esistito[68] – ma il lavoro salariato al di fuori dell'ambito familiare, che davvero consente alle mogli e alle figlie una concreta autonomia.[69]

Alle donne torinesi, nei decenni centrali del secolo, non mancano possibilità lavorative salariate. Nel 1862, a Torino, vi sono 16.000 sarte e cucitrici,[70] e 2.000 lavoratrici nel campo della seta;[71] a metà anni Settanta 569

66. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, vol. 5, p. 219.

67. Si noti, comunque, come il processo di progressiva delegittimazione della violenza (soprattutto della violenza *pubblica*) induca Bartolomeo a picchiare la moglie tra le mura domestiche.

68. *Il lavoro delle donne*, a cura di Angela Groppi, Laterza, Roma-Bari 1996.

69. Non è un caso, forse, che la critica romantica ai maltrattamenti di genere si sviluppi in Inghilterra alla fine del XVIII secolo, quando lo sviluppo industriale trasforma la maggior parte delle famiglie da unità produttive di base a unità salariate (Louise Tilly, Joan W. Scott, *Donne, lavoro e famiglia nell'evoluzione della società capitalistica*, De Donato, Bari, 1981).

70. Sull'autonomia riproduttiva delle «sartine», si veda Vanessa Maher, *Tenere le fila. Sarte, sartine e cambiamento sociale 1860-1960*, Rosenberg & Sellier, Torino 2007.

71. Stefano Musso, *Il lavoro e la città*, in *Torino industria. Persone, lavoro, imprese*, a cura di Giuseppe Berta, Archivio storico della città di Torino, Torino, 2008, pp. 109-110.

donne lavorano all'Opificio Arredi Militari e quasi 2.000 alla Regia Manifattura Tabacchi.[72] Oltre a ciò, è presente un vasto tessuto di bottegaie, venditrici ambulanti, serve, cuoche e lavandaie. L'ampia percentuale di donne occupate tra coloro che richiedono una separazione (solo il 28% si dichiara casalinga nel 1884-1892), oltre a riflettere l'alto tasso occupazionale femminile dell'epoca, ci ricorda che, nella maggior parte dei casi, per potersi separare dal marito – e per potersi difendere dalla violenza – è necessario disporre di una fonte di reddito alternativa a quella assicurata dal capofamiglia.

Le cause di separazione, per l'intrinseca contrapposizione tra marito e moglie che le caratterizza,[73] offrono un punto di vista privilegiato per chi voglia studiare le forme di resistenza femminile. Infatti, nonostante la retorica della «sopportazione» femminile, dalla fonte emerge una realtà in cui, invece, le donne proprietarie e le lavoratrici possono opporsi alle sevizie dei mariti, e quasi sempre lo fanno.

Un esempio interessante è fornito dall'istanza del caffettiere Giovenale Calcagno, nel 1867:

> dal matrimonio [...] niun dissenso intervenne a turbare la pace domestica. Solo in ora la moglie dell'Esponente pretende di disporre a capriccio e senza anzi contro il consenso del marito di vistose somme pervenutele in eredità da sua madre. La moglie dell'Esponente aprì un negozio da Panatteria [...] in Torino senza alcuna autorizzazione maritale, ed ora attende all'esercizio di questo mestiere che ella non conosce e che *la pone in condizione* di vivere di fatto quasi separata dall'Esponente. Intanto da quest'arbitrario procedere della Gioanna Miletto nascono continui diverbii e vivi alterchi ed è turbata la pace della famiglia.[74]

Giovenale contrappone la precedente situazione di pace familiare, caratterizzata dalla subordinazione muliebre, al nuovo contesto, in cui la moglie ha avuto la possibilità di agire in autonomia.

Un atteggiamento simile contraddistingue Giuseppe Fulcheris:

72. Ivi, p. 111.

73. Le cause di separazione personale sono una fonte conflittuale per sua natura: il rischio potrebbe quindi essere, per lo storico, quello di generalizzare la conflittualità matrimoniale, ricavandone una percezione distorta. Tuttavia, come fa notare Seidel Menchi (*I processi matrimoniali come fonte storica*, pp. 20-21), l'errore in cui è incorsa la maggior parte della storiografia classica è proprio opposto: considerando il matrimonio «nella sua funzione di stabilizzatore sociale», ne ha marginalizzato l'instabilità.

74. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, vol. 2, p. 21. Il corsivo è mio.

parecchi anni già scorsero che la Lucia Perlo in onta ad ogni legge naturale e civile, ha preso a disconoscere i suoi doveri di moglie e di madre. [Ha preso a] vessarlo e tormentarlo in ogni guisa e cogli studiati propositi di cui può essere capace la raffinata crudeltà di una donna nella sua vita domestica, [cioè] sottrargli denari, [...] impegnare al Monte pio oggetti di valore per soddisfare ai propri capricci, esigere il prezzo dei suoi lavori per impegnarlo in modo a lui ignoto. Questi, e quegl'altri fatti commettere che sappia possano tornare spiacevoli ed ingrati al marito.[75]

La «crudeltà» della moglie di Giuseppe Fulcheris consiste nella sua autonomia economica, che non è «naturale» e risulta in «fatti spiacevoli» per il marito.

Questi esempi aiutano a comprendere l'ossessione ottocentesca per la regolazione dell'organizzazione familiare: ci si trova in un contesto – comune del resto ad altri periodi storici – tutt'altro che pacifico, e anzi caratterizzato da un'alta conflittualità coniugale e da una continua contrattazione dei reciproci rapporti di forza. Certo, gli equilibri di potere rimangono sbilanciati a favore dei mariti, ma questi si sentono quotidianamente sotto attacco.

Più in generale, emerge dalle cause come le violenze maritali siano spesso originate da dissidi coniugali, in cui le mogli si rifiutano di acconsentire alle pretese – sovente di natura finanziaria – dei mariti. Teresa Scursatone, nel 1866, racconta che

in seguito all'esazione di una somma pervenutagli sull'eredità de' suoi genitori viene vieppiù molestata dal marito che pretende a forza che gli consegni il libretto di riscontro della Cassa di Risparmio [...]. L'Esp.te persistendo da più settimane nel rifiuto di consegnare il suddetto libretto in vista anche che il marito avrebbe dato fondo a tutte le scorte della bottega, viene percossa in mille guise, ed in tal brutal modo che dovette ricoverare presso i vicini.[76]

Insomma, le donne sono tutt'altro che soggetti passivi e subordinati. Catterina Taraborelli oppone «resistenza assoluta» a che il marito ospiti una concubina in casa, e riesce a impedirglielo minacciandolo delle conseguenze pecuniarie che insorgerebbero nel caso di una separazione;[77] «talora si venne per parte del marito a minaccia di percossa e più volte all'atto:

75. Ivi, vol. 2, pp. 7-7r.
76. Ivi, vol. 1, pp. 71r-72.
77. Ivi, vol. 1, p. 386.

se la robustezza della moglie le permise sempre di difendersi e respingere ogni violenza non si fu senza riportarne reciproche contusioni».[78]

I casi come questi sono moltissimi. Le donne ottocentesche sono soggetti attivi non solo nella vita quotidiana, ma anche nella strutturazione delle retoriche giudiziarie, attraverso le quali partecipano alla costruzione del discorso pubblico sulle violenze e sul matrimonio. Le mogli – e questo è evidente soprattutto nelle fasi dibattimentali in cui non sono accompagnate dagli avvocati[79] – non si limitano ad adattarsi alle strategie giudiziarie calate dall'alto dai magistrati, ma, pur inserendosi nello spettro di possibilità loro offerto dalla giurisprudenza, contribuiscono a rafforzare determinate visioni a scapito di altre.

Un esempio di questa dinamica è offerto dal modo in cui le donne insistono sulla connessione tra violenza e disonore: esse, cioè, non ripudiano *in toto* il sistema dell'onore, ma cercano di inserirvisi, modificandolo a proprio vantaggio. In questo senso, i maltrattamenti diventano umilianti non solo per le donne, ma anche per l'uomo, perché mostrano il disordine della famiglia.

Le mogli contribuiscono anche all'affermazione del matrimonio affettivo, che, di per sé, non contempla necessariamente il ripudio della violenza maritale: si può agevolmente immaginare una retorica che giustifica le botte *sulla base* dell'amore (non a caso, nelle cause per separazione, molti mariti parlano di «amorevoli correzioni»). Se la violenza, invece, è posta sotto critica, è anche perché le donne che ricorrono in tribunale riescono, poco per volta, a connettere il matrimonio sentimentale a due figure di genere: la moglie, «angelo del focolare» (sottomessa, ma, proprio per questo, da rispettare e difendere), e il marito gentiluomo, capo della famiglia e dotato di autocontrollo. Una posizione di compromesso, che risulta accettabile – per il momento – sia per le mogli che per i mariti.

Infine, nonostante la resistenza delle mogli, da molti esempi pare che i maltrattamenti non costituiscano, per le donne, la preoccupazione coniugale più pressante. Ben più importante sembra essere la capacità della famiglia di assicurare il mantenimento di un certo livello di vita: evitare il consumo della dote e del patrimonio parafernale, l'abbandono in miseria,

78. Ivi, vol. 1, p. 288r.

79. Nell'udienza iniziale monocratica di fronte al presidente del tribunale i coniugi non possono essere accompagnati da legali (Codice di procedura civile italiano del 1865, art. 807).

l'adulterio, gli scandali. Orsola Viattone, nel 1867, lo dice esplicitamente: dopo essere stata abbandonata, ridotta in povertà, dopo che il marito ha avuto prole con altre donne, dopo che egli le ha consumato la dote, Orsola afferma che «le parole ingiuriose e i mali trattamenti sono un nulla a confronto alle cose ora narrate».[80] Una bella dimostrazione del fatto che la società ottocentesca, nonostante le critiche alle forme più estreme di percosse, continua a ritenere poco grave, «un nulla», la quotidiana violenza maritale rispetto ad altre forme di trascuratezza, offesa e sopraffazione.

Conclusioni: «civilizzare» la violenza maritale

La critica ottocentesca alle violenze maritali deve essere inserita in una cornice più ampia: nel corso del secolo, in Italia e in Occidente, sono le punizioni corporali in generale a essere poste sotto attacco (sui prigionieri, sui bambini, sui marinai). In questa atmosfera culturale, proprio a Torino, nel 1832, viene pubblicato *Le mie prigioni*, del saluzzese Silvio Pellico, testo di critica verso il carcere duro.

In tale contesto di liberalizzazione dei costumi, le violenze coniugali devono aspettare qualche decennio in più – fino alla metà dell'Ottocento – prima di essere investite da un forte movimento di riforma. Non bisogna pensare che l'avvio di questa critica sia una conseguenza delle agitazioni femministe, che sono successive.[81] In altre parole, non è il femminismo, da solo – e non sono le donne, da sole – a definire le modalità in cui si svolge la delegittimazione delle pratiche di violenza. L'atteggiamento culturale entro cui si sviluppa la critica ai maltrattamenti è rappresentato dall'esito della contrattazione tra vari attori, anche in tribunale: mogli, mariti, giudici, avvocati, comunità. La discussione sulle violenze coniugali vede partecipare, insomma, una pluralità di soggetti (tra cui sindacati, patronati, associazionismo operaio e cattolico, partiti), che contribuiscono a strutturarne i termini sulla base di una soluzione di compromesso. Si tratta, in sostanza, di una critica "addomesticata".

Questo discorso si struttura attorno a una serie di figure retoriche predominanti. Una di queste figure ruota attorno all'immagine del nuovo gentiluomo, e si muove, cioè, attorno a una complessiva ridefinizione della mascolinità sulla base di forti elementi di classe. Ma il perno di tutti i

80. ASTo, Sezioni riunite, *Tribunale civile e penale di Torino*, Sezioni civili, Verbali di separazione coniugi 1866-1955, vol. 2, p. 53r.

81. Siegel, *"The Rule of Love"*, pp. 2142-2143.

discorsi sulla violenza maritale è costituito dal matrimonio affettivo (*companionate marriage*). Le donne riescono a rendere accettabile, per le élite (maschili), la critica alle percosse perché essa, se portata avanti all'interno dei rassicuranti paletti dell'affettività, non mette in discussione i disequilibri di potere tra i generi, e anzi può contribuire a legittimarli.[82] Secondo Nancy Tomes, le donne ottengono sì una maggiore sicurezza, ma in cambio di una perdita di potere, di un maggior isolamento tra le mura domestiche e di un conformismo agli standard di rispettabilità borghese.[83]

Certo, sarebbe impossibile negare che la critica ottocentesca alla violenza non migliori le condizioni di vita di molte donne. Innanzitutto, perché viene abbassata la "soglia di accettabilità", rendendo socialmente intollerabili determinate pratiche di violenza estrema, che in precedenza sarebbero state ritenute legittime. In secondo luogo, perché la crociata contro le percosse maritali contribuisce fortemente a modificare la concezione dominante del matrimonio, nel senso di un maggior rispetto del benessere della donna. Terzo, perché, comunque, tale processo determina una certa redistribuzione di potere all'interno del matrimonio, seppure non in profondità.

In questo processo, ciò che muta è la retorica che legittima la famiglia patriarcale, ma non il suo sbilanciamento di potere. I tribunali civili del XIX secolo, pur non rappresentando più il matrimonio in modo esplicitamente gerarchico-patriarcale, costruiscono di fatto un nuovo discorso sulla base del quale difendere l'autorità dei mariti sulle mogli. Un discorso che, in definitiva, mentre bandisce le forme più estreme di violenza, allo stesso tempo legittima un sottobosco di sevizie e maltrattamenti, soprattutto se confinati nella nuova *privacy* "borghese" delle mura domestiche.

82. Ivi, p. 2150. Come sottolinea Siegel (ivi, p. 2180), un'interpretazione di questo tipo non vuole in nessun modo dare credito a teorie cospirative: gli uomini, siano essi giudici o avvocati, nella maggior parte dei casi credono sinceramente di operare per il miglioramento della società e delle condizioni di vita delle donne. Certo, il loro modo di pensare, caratterizzato da «empatia e indifferenza selettive», li porta, inconsciamente, a favorire quelle riforme che evitano di minare la propria posizione di potere. Su questa concezione del potere è illuminante l'argomentazione classica di Michel Foucault, *La volonté de savoir*, Gallimard, Paris 1976 (trad. it. *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1*, Feltrinelli, Milano 2011, p. 84).

83. Nancy Tomes, *A «torrent of abuse»: Crimes of Violence Between Working-Class Men and Women in London*, in «Journal of Social History», 11 (1978), pp. 328-345.

Christel Radica

Innocenti e «maliziose».
Bambine in tribunale a Firenze nel lungo Ottocento

> Questa maniera di deporre, questi termini sì sfacciati di spiegarsi portavano sicuramente alla conseguenza di dover credere che se la Radicchi non era stata in passato una Messalina, almeno almeno [*sic*] non si era dimostrata una vestale.[1]

Queste furono le parole pronunciate dall'avvocato difensore di un prete accusato nel 1786 di aver stuprato a Firenze una bambina minore di dodici anni. Quest'ultima aveva commesso il terribile errore di aver mostrato «una sopraffine malizia», utilizzando termini come «bischero» e «passera». Il concetto di malizia si contrapponeva a quello di innocenza che presupponeva, al fine di non essere ritenute complici, la totale assenza di cognizioni sessuali da parte delle bambine. Il linguaggio utilizzato da queste ultime poteva essere rivelatore della loro ignoranza o avvedutezza: una bambina innocente avrebbe usato parole come «pezzo di carne» e «natura».

Queste riflessioni emergono da una ricerca volta a individuare se nei tribunali, nel corso del cosiddetto secolo dell'infanzia, ovvero l'Ottocento, e in un contesto specifico, ossia Firenze, vi furono o meno dei cambiamenti nel modo di percepire e giudicare i casi di violenza sessuale contro le bambine e i bambini.[2] Al fine di individuare le vicende, i soggetti coinvolti e gli esiti, sono stati presi in esame i repertori delle sentenze di cinque tribunali: il Supremo Tribunale di Giustizia (dal 1786 al 1808), il Tribunale di Prima Istanza (dal 1808 al 1814), la Ruota Criminale (dal 1814 al 1838), il Tribu-

1. Firenze, Archivio di Stato (ASF), *Supremo Tribunale di Giustizia*, b. 207.

2. Solo due ricerche storiche sono state dedicate interamente alla violenza sessuale contro bambini e bambine adottando una prospettiva di lungo periodo: Louise Ainsley Jackson, *Child Sexual Abuse in Victorian England*, Routledge, London 2001; Stephen Robertson, *Crimes Against Children. Sexual Violence and Legal Culture in New York City, 1880-1960*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2005.

nale Collegiale di I Istanza (dal 1838 al 1865) e la Corte d'Assise (dal 1865 al 1914). Nel corso del secolo questi tribunali fecero riferimento a codici penali diversi: il Codice Leopoldino (dal 1786 al 1808 e, nuovamente, dal 1814 al 1853), il Codice penale francese (dal 1808 al 1814), il Codice penale toscano (dal 1853 al 1890) e il Codice Zanardelli (dal 1890 in poi). L'analisi dettagliata di alcuni processi ha avuto lo scopo di comprendere le modalità con cui tali codici venivano applicati e l'immagine di infanzia restituita dai documenti. Ovviamente i soggetti coinvolti in tali vicende erano molteplici: bambine e bambini, parenti, medici, pubblici ufficiali, giudici e avvocati.

Facendoci guidare dall'analisi di due casi di violenza, uno avvenuto nel 1790 e uno nel 1891, ritenuti particolarmente rappresentativi, si cercherà di individuare continuità e discontinuità nel modo in cui la violenza sessuale contro le bambine è stata discussa e giudicata nei tribunali fiorentini. Sebbene ci saranno riferimenti anche a vicende che coinvolsero bambini,[3] l'attenzione sarà qui concentrata sulle bambine e in particolar modo sulle loro testimonianze non giurate, sui referti medici e sulle sentenze. Per quanto concerne queste ultime, a fine Ottocento si assistette a un rilevante aumento delle condanne e a un inasprimento delle pene: l'atteggiamento dei giudici nei confronti degli accusati di violenza carnale su bambine si fece dunque decisamente più severo. Tuttavia, a ciò non corrispose una reale trasformazione dell'universo simbolico che animava le aule dei tribunali. In particolare, per tutto il secolo persistette la convinzione che una bambina, al fine di essere ritenuta "innocente", non dovesse avere alcun tipo di cognizione sessuale. Questa connessione tra infanzia, innocenza e asessualità sembra passare immutata dall'*ancien régime* fino alla fine dell'Ottocento e in realtà non sembra estranea neppure alla contemporaneità.

1790, Maria

Nel 1790 Maria[4] aveva undici anni e viveva a Firenze in via Sitornino[5] con suo padre, che di mestiere faceva il falegname, la matrigna e

3. Per quanto riguarda i bambini, i casi che li coinvolsero sono nettamente inferiori a quelli che ebbero per protagoniste le bambine e gli imputati erano solitamente giovani uomini. Inoltre, fino al 1853 la legge non contemplava il reato di stupro su maschio. Pertanto, coloro che venivano accusati di aver avuto rapporti sessuali con bambini erano incriminati per sodomia.

4. ASF, *Supremo Tribunale di Giustizia*, b. 268.

5. Via Sitornino venne in seguito rinominata via della Chiesa.

un fratello più piccolo. Per apprendere il mestiere della crestaia, Maria si recava quotidianamente a casa di una donna in Orsanmichele, conoscente della sua famiglia perché moglie di un falegname che lavorava con il padre della bambina. Un giorno i genitori di Maria si accorsero che la bambina era affetta da una malattia venerea; interrogata, Maria raccontò loro che era stata più volte assalita dal collega del padre, di nome Natale e dell'età di trentasette anni, il quale approfittava di lei nei momenti in cui sua moglie si assentava. Il padre di Maria cercò in tutti i modi di evitare che la storia fosse riferita alle autorità chiedendo anche aiuto al suo principale. Ciononostante, la vicenda venne anonimamente portata a conoscenza del commissario di Santo Spirito e da quel momento, il 26 giugno 1790, partì la denuncia *ex officio* al Supremo Tribunale di Giustizia, l'unico tribunale che dal 1777 aveva il compito di giudicare i reati più gravi commessi a Firenze e nel contado.[6]

Da pochi anni, ovvero dal 1786, era entrato in vigore nel Granducato di Toscana il Codice Leopoldino, già ai tempi ritenuto uno dei simboli del riformismo illuminato. Il Codice stabiliva in caso di stupro violento i lavori pubblici a tempo o a vita e in caso di stupro, anche senza violenza, commesso su vergine non viripotente, la pena dei pubblici lavori a tempo (e non a vita) se consumato, o dell'esilio o confino se attentato. In Toscana lo stupro violento prevedeva una pena severa, ovvero la pena capitale, sin dal 1558 con Cosimo I, ma, come hanno messo in luce Elena Fasano Guarini e Lucrezia Troiano, raramente veniva comminata e i giudici degli Otto di Guardia e Balìa si mostravano più rigidi solo nei casi in cui erano coinvolte le *puellae*, le ragazze minori di tredici anni.[7] A questa categoria apparteneva anche Maria, la protagonista della vicenda qui raccontata; ne fu la protago-

6. Carlo Mangio, *La polizia Toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Giuffrè, Milano 1988. Giorgia Alessi, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso Leopoldino*, in *La "Leopoldina" nel diritto e nella giustizia in Toscana*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Giuffrè, Milano 1989, t. 5, pp. 151-157. Giorgia Alessi, *Le riforme di Polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini*, Firenze, 4-5 dicembre 1992, a cura di Claudio Lamioni, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, pp. 404-424.

7. Elena Fasano Guarini, *The Prince, the Judges and the Law: Cosimo I and Sexual Violence, 1558*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, a cura di Trevor Dean e Kate Lowe, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 121-141. Lucrezia Troiano, *Moralità e confini dell'Eros nel Seicento toscano*, in «Ricerche storiche», 17 (1987), pp. 237-259.

nista non solo perché si trattava della bambina su cui si sostenne che Natale avesse sfogato le sue voglie, ma anche e soprattutto perché le indagini ebbero come perno proprio la sua figura: le sue parole e il suo corpo.

Maria venne interrogata il 17 giugno 1790 da un agente di pubblica sicurezza del commissariato di Santo Spirito. Dalle domande si evince che ci si aspettava dalla bambina estrema precisione nell'indicare luogo e tempo dei fatti.[8] Inoltre, nonostante il Codice Leopoldino prevedesse in questi casi la non necessità della violenza fisica affinché sussistesse il reato, i pubblici ufficiali ricercavano tracce della violenza subita e della resistenza opposta dalle bambine. Altro punto cruciale fu la volontà dell'interrogante di "misurare" la conoscenza che Maria aveva dei corpi e del sesso; le chiese, ad esempio, se «comprendesse cosa precisamente fosse quel coso duro che Natale gli premeva e pigiava nella fessura da cui orinava». Maria, dal linguaggio che utilizzò, apparve totalmente ignorante. I termini di cui si avvalse per indicare i genitali e la violenza furono: «quaggiù sotto fra le coscie», «fessura da cui urino», «mi pigiò un certo non so che in detta fessura». Le bambine, per essere credute e ritenute innocenti, dovevano nel proprio racconto essere accurate con riferimento ad alcuni dettagli e totalmente inaccurate parlando dei corpi e del sesso. Dovevano mostrare ciò che un giudice in un processo del 1805 definì un certo «coraggio misto ad una certa verecondia».[9] Gli incolpati, d'altro canto, cercavano di difendersi accusando le bambine di malizia; evidentemente, intuivano che fosse meno grave essere accusati di aver abusato di una bambina maliziosa piuttosto che di una fanciulla innocente e candida. In una sentenza del 1794 veniva esplicitamente scritto che «la straordinaria malizia» della bambina consigliava di sospendere il processo.[10]

Si può dedurre che Maria superò l'esame volto a verificare la sua innocenza e ignoranza. Tuttavia, un altro esame l'aspettava: la visita medica. La bambina venne visitata due volte da Ottaviano Targioni Tozzetti, figlio del noto medico Giovanni. Il 27 giugno 1790 di lei scrisse che era impubere e non viripotente; il suo imene era lacero, ma tale lacerazione poteva essere stata cagionata da causa interna o esterna. Nel caso di causa esterna,

8. In alcuni casi discussi dal Supremo Tribunale di Giustizia si dichiarò esplicitamente nelle sentenze che le bambine non potevano essere credute perché avevano modificato alcuni dettagli del racconto nel corso delle varie deposizioni (ASF, *Supremo Tribunale di Giustizia*, bb. 374, 618).

9. Ivi, b. 699.

10. Ivi, b. 374.

in molti referti i medici del periodo scrivevano che poteva trattarsi di un pezzo di legno, di un dito e, per ultimo, forse di un membro virile. Alla base vi era la convinzione che il corpo di una bambina non potesse essere realmente penetrato da un uomo adulto. Sarah Toulalan ha ritrovato le stesse ambiguità e la stessa convinzione nei referti medici stesi nei processi per stupro in Inghilterra tra Cinque e Seicento.[11] Anche Georges Vigarello mostra quanto questa idea fosse diffusa in Francia a inizio Ottocento rendendo praticamente lo stupro di infante inesistente.[12] Il corpo era centrale nella definizione del reato e, poiché il corpo delle bambine era difficilmente penetrabile, altrettanto remota era la possibilità che potessero essere stuprate. L'auditore Giuliano Tosi, nei commenti ai lavori preparatori del Codice Leopoldino, lo affermò chiaramente: gli stupri nelle infanti, minori di dieci anni, erano il più delle volte tentati e raramente consumati.[13] Inoltre, qualora la penetrazione fosse avvenuta, avrebbe lasciato segni fisici evidentissimi. Di fatto, ciò annullava quanto previsto dalla legge in caso di stupro di minore: in teoria, la violenza era data per presunta, ma nella pratica si ricercavano segni evidentissimi della violenza subita. In aggiunta, proprio perché si cercavano tracce lampanti della congiunzione, la rottura dell'imene non era sufficiente a provare lo stupro e si scrutavano con cura altri elementi. Di Maria, ad esempio, si scrisse che, anche nel caso in cui la lacerazione dell'imene fosse stata provocata da cagione esterna, non poteva dirsi con certezza che fosse stato un membro virile perché il frenulo era intatto. Il frenulo fu uno «degli altri elementi» inserito tra i segni della verginità dal dottore tedesco Joseph Jacob Plenck a fine Settecento.[14] Maria venne rivisitata il 19 agosto, dopo quasi due mesi dalla prima visita, e Ottaviano Targioni Tozzetti constatò che l'imene non era «altrimenti lacero»;

11. Sarah Toulalan, *Proving child rape in early modern England: Virginity and the hymen*, testo presentato alla Historicising Rape Conference, University of Cardiff, 8-10 luglio 2014.

12. Georges Vigarello, *A History of rape. Sexual violence in France from the 16th century to the 20th century*, Polity Press, Oxford 2001, p. 122 (ed. or. *Histoire du viol XVI-XX siècle*, Seuil, Paris 1998).

13. Dario Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo. Edizione critica della legge toscana del 30 novembre 1786 con un indice lessicale, un prospetto delle riforme successive e i testi delle traduzioni coeve in lingue*, Giuffrè, Milano 1995, p. 523.

14. Gioseffo Jacopo Plenck, *Elementi di medicina e chirurgia forense*, Napoli 1781. Anna Coluccia, *Indagine tecnico-scientifica e valenza etica nell'attività peritale sul reato di stupro nella trattatistica settecentesca*, in *Criminalità e società in età moderna*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Giuffrè, Milano 1991, pp. 147-166.

questa era, a suo dire, «la prova di quanto fallaci fossero i giudizi della verginità delle femmine ricavate dalle ispezioni medico legali».

Conseguenza immediata di questo imene «non altrimenti lacero» fu la sospensione degli atti. Alla luce di tutti i processi per stupro di bambine minori di dodici anni discussi dal Supremo Tribunale di Giustizia dal 1786 al 1808, tale esito non rappresentò affatto un'eccezione: su ventinove casi, ci furono solo cinque condanne; il resto dei processi si concluse con il processo aperto o la sospensione degli atti.[15] Nelle aule del tribunale fiorentino di fine Settecento-inizi Ottocento lo stupro di infante, sebbene contemplato dalla legge, sembrava nella pratica una possibilità remota, quasi inesistente.

1891, Giulia

Nel 1891 Giulia[16] aveva nove anni ed era la figlia di Baldassarre Nutini, un uomo di cinquantasei anni, che lavorava presso l'Asilo Evangelico in via Aretina a Firenze. Tale istituto era stato inaugurato nel 1876 e aveva lo scopo di ospitare bambini orfani a cui poter fornire una formazione scolastica e professionale. Era stata costituita anche una casa attraverso la quale accompagnare l'uscita dei giovani dall'Asilo ed è proprio in questa casa che Baldassarre Nutini lavorava essendone il coordinatore. Baldassarre era, quindi, un uomo a cui potevano essere affidate responsabilità, su cui si poteva contare. E infatti il direttore dell'istituto, il noto Giuseppe Comandi, gli chiese gentilmente nel 1890 di ospitare in casa sua, sempre in via Aretina, un nuovo inserviente dell'Asilo, un certo Tommaso, un uomo solo, vedovo, e al quanto in là con l'età avendo quasi settant'anni. Tommaso trascorse quasi un anno in casa Nutini, conquistando la fiducia e l'affetto della famiglia che – secondo quanto dichiarò Baldassarre – lo considerava ormai una specie di "nonno" acquisito. Questa apparente armonia venne improvvisamente turbata. Giulia raccontò alla sua famiglia che Tommaso aveva sfogato su di lei le sue voglie sessuali. Il padre la portò immediatamente da una levatrice che la dichiarò deflorata. Subito dopo, Baldassarre

15. ASF, *Supremo Tribunale di Giustizia*, Giornale di Negozi 10-37. Questa ricerca si sovrappone in parte a quella di Georgia Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006. Tuttavia, Georgia Arrivo presta maggiore attenzione allo stupro per seduzione piuttosto che allo stupro violento e ha analizzato nel dettaglio i processi dal 1777 al 1790.

16. ASF, *Tribunale di Firenze. Atti in materia penale*, *Processi d'Assise*, b. 1433, II, fasc. 16.

denunciò il fatto all'ispettorato di pubblica sicurezza del quartiere di Santa Croce. Il caso venne poi discusso dalla Corte d'Assise, il tribunale addetto alla discussione dei crimini più gravi dall'Unità d'Italia in poi.

Da circa un anno era entrato in vigore il Codice Zanardelli, che mutuò diversi elementi dal Codice penale toscano del 1853 rimasto in vigore fino al 1890. Tra questi elementi si annoverano una serie di espressioni tra cui "violenza carnale" e "atti di libidine", due declinazioni di quella che, solo a partire dal 1996, verrà chiamata più genericamente violenza sessuale.[17] L'articolo 331 del Codice Zanardelli stabiliva che chiunque, con violenza o minaccia, costringesse una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale sarebbe stato punito con la reclusione da tre a dieci anni. Inoltre, alla stessa pena soggiaceva chi si sarebbe congiunto carnalmente con persona la quale al momento del fatto non avesse compiuto gli anni dodici. Quindi, come il Codice Leopoldino, anche il nuovo Codice penale italiano dava la violenza per presunta quando il rapporto sessuale si era consumato con persona minore di dodici anni. Non fu questo l'unico elemento di continuità con il passato. Come nel precedente caso descritto, anche il processo che vide coinvolta Giulia ebbe come principale protagonista la bambina, le sue parole e il suo corpo.

Giulia venne interrogata una prima volta il 15 dicembre 1891 e una seconda volta qualche giorno dopo, ovvero il 19 dicembre. Ciò che cattura immediatamente l'attenzione è un cambiamento nel linguaggio tra la prima e la seconda deposizione. Mentre nella prima testimonianza Giulia parlò di «membro» più di una volta, nella seconda lo definì «quel coso duro con cui gli uomini fanno la pipì». Anche in altri casi si verificò lo stesso cambio di registro linguistico. Ad esempio, in un processo del 1873 Assunta, bambina di dieci anni, nella sua prima deposizione agli agenti di pubblica sicurezza utilizzò termini come «vagina», «membro virile» e persino «deflorazione». Nella seconda dichiarazione il vocabolario si fece improvvisamente meno tecnico: al posto di vagina, «natura»; non più membro virile, ma «uccello» e «sciupata» al posto di deflorata.[18] Cos'era accaduto tra la prima e la se-

17. Tullio Padovani, *La tradizione penalistica toscana nel Codice Zanardelli*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, a cura di Sergio Vinciguerra, Cedam, Padova 1999, pp. 397-408. Sergio Vinciguerra, *Fonti culturali ed eredità del codice penale toscano*, in *Scritti in memoria di Renato dell'Andro*, Cacucci Editore, Bari 1994, t. 2, pp. 1005-1026.

18. ASF, *Tribunale di Firenze. Atti in materia penale, Processi d'Assise*, b. 514, fasc. 412.

conda testimonianza? Le bambine avevano d'un colpo dimenticato il nome delle cose? Forse avevano preso coscienza del fatto che troppa "scienza" poteva tornare a loro sfavore. Come molti studi hanno ormai dimostrato, i bambini non sono soggetti passivi. È possibile supporre che le bambine fossero consapevoli che da loro ci si aspettava un linguaggio inaccurato e avulso da nozioni sessuali; in altre parole, le loro testimonianze, per essere credibili, non dovevano presentare «punta malizia», espressione ricorrente negli atti processuali. Per tale motivo Giulia, come tante altre, sottolineò la funzione urinaria piuttosto che quella sessuale dei genitali. Come sottolineato da Daniela Lombardi con riferimento alle donne adulte coinvolte nei processi per stupro in età moderna, l'utilizzo di un linguaggio inaccurato non solo poteva rappresentare un mezzo per ottenere un risultato, ma era anche indizio della consapevolezza che solo le "innocenti" meritavano di essere protette.[19] Ovviamente le testimonianze contenute nei fascicoli processuali furono trascritte da funzionari e quindi, un'altra possibilità, tutt'altro che remota, potrebbe essere che il cambio di registro linguistico fosse dovuto a loro. Perché lo avrebbero fatto? Per essere più fedeli alle parole davvero utilizzate dalle bambine? Per usare il linguaggio pertinente a delle bambine? È impossibile saperlo. Tuttavia, questa eventualità, sebbene in parte possa ridimensionare l'*agency* delle bambine coinvolte, non modifica il dato manifesto che da loro, al fine di essere ritenute innocenti, ci si aspettava un certo linguaggio.[20] In un atto di accusa steso nel 1898 contro un tale, Alfredo F., incolpato di aver abusato di una bambina di cinque anni, i giudici nel descrivere la violenza utilizzarono le parole inaccurate della bambina, tenendo a sottolineare che lei «così si espresse».[21] Essendo

19. Daniela Lombardi, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in *Trasgressioni. Seduzioni, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, il Mulino, Bologna 2004, t. 3, pp. 351-382.

20. È difficile trovare le voci "autentiche" dei bambini e delle bambine poiché queste sono sempre trascritte dagli adulti. Tuttavia, come scrive Louise Jackson, «la ricerca per la fonte pura attraverso la quale la soggettività dei bambini può essere studiata ontologicamente è un esercizio futile perché i bambini non sono e non possono essere posizionati fuori dalla cultura degli adulti [...] è impossibile separare la soggettività dei bambini dagli schemi normativi che hanno cercato di dar loro una forma. Piuttosto, la relazione tra i due è un'area di studio chiave». Louise Jackson, *Childhood and youth*, in *Palgrave advances in the modern history of sexuality*, a cura di Harry Cocks e Matt Houlbrook, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, p. 244.

21. ASF, *Tribunale di Firenze. Atti in materia penale, Processi d'Assise*, b. 2087, fasc. 29.

un atto di accusa, è ovvio che lo scopo era quello di difendere lei e gettare cattiva luce sull'imputato.

Tornando alla storia di Giulia, quest'ultima, come Maria a fine Settecento, oltre a dover superare un interrogatorio in cui veniva verificata la sua innocenza o malizia, dovette sottoporsi alla visita scrupolosa di due medici. Il referto contenuto negli atti venne steso il 20 dicembre 1891 dal già noto dottor Angiolo Filippi e dal suo allora discepolo Lorenzo Borri.[22] I due medici scrissero che l'imene era intatto e non vi erano altri segni di violenza e conclusero dichiarando:

> Noi dobbiamo chiudere la presente perizia con fare osservare come la pratica dei casi ci abbia insegnato essere gravi i fenomeni locali e generali di una deflorazione vera e propria nelle bambine; molto più gravi di quanto possa avvenire tra due individui di sesso opposto ma presso ché di pari età. E ciò perché: la disparità di proporzioni tra un'asta virile in erezione di uomo adulto e l'apertura vaginale di una minorenne, è tale che se realmente l'asta virile penetra fino a rompere l'imene sbrana largamente le parti strette di una bambina. Ora nel caso della Nutini la quale si direbbe violentemente compressa da un uomo adulto, li effetti di una deflorazione sarebbero stati visibilissimi e gravi [...]. In casi di indole simile non è della deflorazione che si può parlare, ma più fondatamente del contatto lubrico.

È chiaro che persisteva la convinzione secondo la quale il corpo di una bambina era difficilmente penetrabile e, qualora lo fosse stato, ci sarebbero stati segni evidentissimi della congiunzione. Cosa si deve dedurre da ciò? A fine Ottocento lo stupro di infante continuava a essere un crimine inverosimile nelle aule del tribunale fiorentino?

Effettivamente, l'uomo accusato di aver abusato di Giulia venne condannato il 21 aprile 1891 per atti di libidine e non per violenza carnale. Sembrerebbe che nulla fosse cambiato rispetto all'inizio del secolo e, invece, non era così. La Corte d'Assise dal 1890 al 1914 pronunciò ventidue condanne contro uomini accusati di aver avuto rapporti sessuali con bambine minori di anni dodici: tredici imputati vennero ritenuti colpevoli di violenza carnale e nove di atti di libidine.[23] In alcuni casi la condanna fu per violenza carnale, nonostante la presenza di referti medici che dichiaravano la non

22. Angiolo Filippi fu autore di un manuale di medicina legale pubblicato per la prima volta nel 1889 e riedito altre cinque volte fino al 1919. Lorenzo Borri divenne in seguito anche lui noto per aver dato origine alla branca infortunistica della medicina legale.

23. ASF, *Corte d'Assise di Firenze 1866-1950*, *Registri generali* 15-16, 1890-1914.

deflorazione della bambina.[24] L'idea medica dell'impenetrabilità del corpo delle infanti persisteva; alle volte giustificava la sentenza per atti di libidine e altre volte no: il risultato finale dipendeva dalla discrezionalità dei giudici. Ciò che però va sottolineato è che a fine Ottocento la violenza carnale contro le bambine divenne in tribunale una possibilità non del tutto inverosimile. Non si tratta dell'unico cambiamento. La Corte d'Assise tra il 1866 e il 1914 discusse in totale cinquantuno casi per stupro di bambine minori di dodici anni e solo cinque processi si conclusero senza una condanna. A inizio secolo il Supremo Tribunale di Giustizia aveva dibattuto ventinove casi e solo cinque si erano conclusi con una condanna. Il cambiamento è evidente.

Capire il cambiamento

Il cambiamento è evidente, ma va compreso. Perché i giudici nella seconda metà dell'Ottocento divennero più intolleranti nei confronti di chi veniva accusato di stupro di minore? Certamente tra le ragioni che influenzarono questo slittamento non fu irrilevante che in questo periodo in Italia, come in altri paesi europei, cambiò il modo di considerare i bambini. Questi, infatti, da più parti erano indicati come la risorsa più preziosa della nazione che, se non adeguatamente coltivata, avrebbe innescato un processo degenerativo e una perdita in termini di potere e di *status* in rapporto agli altri Stati.[25] I governi iniziarono sempre più ad adottare misure volte a migliorare la salute e l'educazione dei bambini e delle bambine, considerati una sorta di "proprietà nazionale"[26] e un simbolo della nazione stessa. Non a caso, nel 1881 un giornalista fiorentino intitolava *Salvate l'onore italiano!* un articolo in cui denunciava il fatto che «una caterva di bambini e bambine, vestiti di stracci» e provenienti da varie regioni italiane popolassero le strade delle principali città europee.[27] Lo stretto legame

24. ASF, *Tribunale di Firenze. Atti in materia penale*, *Processi d'Assise*, b. 1606, I, fasc. 18.

25. Hugh Cunningham, *Storia dell'infanzia XVI-XX secolo*, il Mulino, Bologna 1997, p. 203 (ed. or. *Children and childhood in western society since 1500*, Pearson Longman, Harlow 1995).

26. Tara Zahra, *"Each nation only cares for its own": Empire, Nation, and Child Welfare Activism in the Bohemian Lands, 1900-1918*, in «American Historical Review», 5 (2006), pp. 1378-1402, p. 1386.

27. Jarro [Giulio Piccini], *Salvate l'onore italiano!*, 14 settembre 1881, cit. in Franco Cambi, Simonetta Uliveri, *Storia dell'infanzia in età liberale*, La Nuova Italia, Firenze 1988, p. 161.

infanzia-nazione emerge anche dalle seguenti parole di Giustino De Sanctis: «Educhiamoli, proteggiamoli i giovinetti figli della patria! Essi sono il desio e lo scopo dell'esistenza, il sorriso delle case; essi debbono essere gli operai delle nostre officine, gli artefici, gli scienziati proseguenti le antiche glorie; essi sono il baluardo della patria!».[28] Questo atteggiamento generale nei confronti dell'infanzia potrebbe fornire una spiegazione della maggiore intolleranza mostrata dai giudici in tribunale verso chi veniva accusato di violenze su minori. Tuttavia, come ha sottolineato Domenico Rizzo, «la tutela di una personalità in formazione guadagnava terreno non in se stessa, ma attraverso il richiamo alla destinazione finale del soggetto, quella di una sana cittadinanza».[29] Ne è un'ulteriore prova il fatto che il Codice Zanardelli, a differenza del Codice Leopoldino, prevedeva in caso di violenza carnale e atti di libidine solo la querela di parte anche nelle circostanze in cui ad essere coinvolta fosse una minore. Significativamente, però, si poteva procedere *ex officio* se i fatti fossero avvenuti in luogo pubblico; in altre parole, allo Stato liberale non interessava quanto avveniva ai bambini e alle bambine dentro le mura di casa, ma se la violenza sessuale su di loro veniva praticata in uno spazio pubblico o qualcuno decideva di denunciarla rendendola pubblica, allora il crimine doveva essere giudicato cercando di salvare «l'onore della nazione».

Dunque, paragonando le sentenze del Supremo Tribunale di Giustizia a quelle della Corte d'Assise, si evince un cambiamento deciso: nella seconda metà dell'Ottocento le condanne furono quasi la norma e il crimine di violenza carnale sembrò concretizzarsi. Ciononostante, tale cambiamento non va sopravvalutato: i casi denunciati furono sempre pochi, circostanza che suggerirebbe come le risoluzioni private fossero preferite al ricorso alla giustizia; le persone coinvolte provenivano sempre dalle classi sociali più basse; la maggiore severità dei giudici fu probabilmente motivata non dal desiderio di proteggere i singoli minori, ma dalla volontà di formare una sana cittadinanza e per ultimo, ma non di minore importanza, non ci fu una trasformazione dell'universo simbolico messo al lavoro nelle aule dei tribunali. Come a inizio secolo, a fine Ottocento persisteva la convinzione che una bambina per essere ritenuta innocente non dovesse avere

28. Giustino De Sanctis, *Educazione e protezione dei fanciulli*, Tipografia Wilmant di L. Rusconi, Milano 1896, p. 70.

29. Domenico Rizzo, *Gli spazi della morale. Buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale*, Biblink, Roma 2004, p. 118.

alcun tipo di cognizione sessuale. Quest'ultimo aspetto merita un ulteriore approfondimento.

L'innocenza delle bambine

La cultura occidentale si fonda su due immagini del bambino, entrambe derivanti dalla tradizione cristiana: quella del bambino nato col peccato originale e quella del bambino innocente. Secondo Colin Heywood, è questa una storica ambiguità che come un filo rosso attraversa i secoli.[30] I processi discussi dai tribunali fiorentini nel corso dell'Ottocento sembrano suggerire come invece, nei fatti, l'idea che i bambini fossero innocenti avesse ben poca consistenza.

Persistente era il sospetto che le bambine potessero mentire. In alcune sentenze del Supremo Tribunale di Giustizia si dichiarò esplicitamente che le dichiarazioni delle stuprate erano «meritevoli di poca fede».[31] In un processo discusso dalla Ruota Criminale nel 1834 l'avvocato difensore di Isidoro, un alabastraio di quarantuno anni accusato di stupro di una bambina di nove anni, figlia di vicini, cercò strenuamente di alimentare il sospetto nei giudici che la bambina stesse mentendo. Insistette sulla sua «sopraffine malizia» e sulla sua precedente condotta immorale, testimoniata dal fatto che poco tempo prima della presunta violenza era scomparsa di casa per vari giorni: tutto ciò induceva a pensare che la bambina fosse stata stuprata non da Isidoro, ma da qualche altro; tuttavia, avrà pensato «che più verosimilmente la sua incolpazione sarebbe stata creduta in quantoché cadeva sopra un uomo giovine e con cui si trovava non di rado in contatto».[32] Al contrario, e per ovvi motivi data la differente finalità, nell'atto di accusa di Alberto C., un garzone di ventuno anni accusato nel 1914 di avere avuto rapporti sessuali con una bambina di otto anni, si sottolineava che dalle indagini era emerso che quest'ultima non avrebbe avuto alcuna «ragione e malizia» per incolpare l'imputato.[33] In pratica, protagonista costante, più o meno esplicito, di sentenze, difese e accuse era il sospetto che le bambine mentissero.

Tale pregiudizio investiva anche i bambini. Nel 1797 un bambino di otto anni di nome Giuseppe dichiarò di essere stato sodomizzato da un

30. Colin Heywood, *A History of Childhood. Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times*, Polity Press, Oxford 2001, pp. 32-34.

31. ASF, *Supremo Tribunale di Giustizia*, bb. 384, 410, 434, 489 e 618.

32. ASF, *Ruota Criminale, Processi*, b. 533.

33. ASF, *Tribunale di Firenze. Atti in materia penale*, *Processi d'Assise*, b. 17, fasc. 18.

parrucchiere presso il quale era garzone in una bottega in via Sant'Egidio; a coloro che vennero chiamati a testimoniare venne più volte chiesto se ritenevano il bambino capace di dire o no la verità.[34] Nel 1865 Andrea, bambino di undici anni, figlio di una coppia di insegnanti, dichiarò di essere stato aggredito sessualmente da un tale che i suoi genitori avevano ospitato per qualche giorno nella loro casa in via dei Contenti. Vennero interrogate alcune donne che abitavano nello stesso palazzo di Andrea alle quali venne esplicitamente chiesto se nutrivano dei dubbi sulla sincerità del bambino.[35]

È evidente che l'idea del bambino quale creatura innocente di fatto non ci fosse. Non a caso in Toscana vi erano proverbi come «anni del dispetto o età del dispetto» e «i fanciulli mettono ogni giorno un'oncia di carne e una libbra di malizia».[36] Inoltre, a partire dalla fine del XIX secolo, psicologi e criminologi iniziarono a tratteggiare su basi scientifiche l'immagine di un vero e proprio «essere perverso». Cesare Lombroso descriveva il bambino come un essere «collerico, egoista, crudele, vendicativo, geloso, bugiardo»; Paolo Mantegazza, letto da un pubblico anche più ampio, sosteneva che nel «fanciullo è istintiva altresì la passione di far dispetti». Come sottolineato da Patrizia Guarnieri, si trattava di un'immagine laica che non implicava né peccato né colpa[37] e che assumeva tratti ancor più negativi quando associata al sesso femminile. Come scriveva Lombroso, le bambine sviluppavano prima dei bambini sia il fisico sia l'intelletto, ma in loro i sentimenti morali erano deboli e ciò poteva renderle pericolose.[38] Un altro vecchio proverbio toscano recitava: «la donna, per piccola che sia, vince il diavolo in furberia».[39] Pio Viazzi in un'opera sui reati sessuali pubblicata nel 1896 constatava come la maggior parte di coloro che denunciavano per stupro fossero ragazze giovani e sottolineava: «facciamo il dovuto conto

34. ASF, *Supremo Tribunale di Giustizia*, b. 462.

35. ASF, *Tribunale Collegiale di I Istanza, Protocollo per il turno decidente criminale del tribunale di I istanza di Firenze*, b. 3423.

36. Gino Capponi, *Raccolta di proverbi toscani nuovamente ampliata da quella di Giuseppe Giusti*, Successori Le Monnier, Firenze 1871.

37. Patrizia Guarnieri, *Un piccolo essere perverso. Il bambino nella cultura scientifica italiana tra Otto e Novecento*, in «Contemporanea», IX (2006), pp. 253-284; Ead., *L'ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine Ottocento*, Laterza, Roma-Bari 2006.

38. Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrero, *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale*, Fratelli Bocca Editori, Torino 1903, pp. 176, 485.

39. Capponi, *Raccolta di proverbi toscani.*

di quella particolare attitudine alla menzogna che è affermata dai proverbi, sancita da pressoché tutte le antiche legislazioni, e lumeggiata dalla scienza».[40]

I processi discussi dai tribunali fiorentini nel corso dell'Ottocento rivelano come il persistente sospetto che le bambine coinvolte potessero mentire legittimasse la continua ricerca di prove della loro innocenza. Come già messo in evidenza, un segno chiaro di quest'ultima era dato dalla dimostrazione di non avere cognizioni sessuali; in altre parole, l'innocenza era sinonimo di ignoranza. Nel 1811 una bambina di sette anni di nome Elvira accusò un giovane cappellaio di ventuno anni di averla aggredita sessualmente due volte. Venne interrogata una donna che viveva nella stessa casa della bambina in via S. Maria alla quale venne chiesto «se la suddetta Elvira *avesse* mai dimostrato qualche grado di malizia». La risposta della pigionale fu: «Questa ragazza è molto furba e nell'essere in casa mia gli ho sentito dire che il damo della sua cugina la baciava, cioè baciava sua cugina, onde pare che lei ci avesse fatta osservazione». Quest'informazione doveva essere particolarmente importante per comprendere la vicenda dato che si cercò di verificarla. Venne interrogata la zia di Elvira e le venne chiesto se una delle sue figlie amoreggiasse con qualcuno e se la bambina fosse stata mai presente agli «abbracciamenti con il ganzo». La donna rispose che una delle sue figlie amoreggiava con un ragazzo il quale si recava a casa loro soltanto la sera ed era accaduto che Elvira fosse presente, ma i due erano sempre contenuti «in modo da non far intrare in malizia la bambina».[41] I concetti di innocenza e malizia si contrapponevano e la discriminante tra i due era palesemente rappresentata dalle cognizioni sessuali che le bambine dimostravano di avere. Per tale motivo, il linguaggio da loro utilizzato nelle deposizioni era fondamentale: espressioni come «quaggiù», «il buco da cui orino», «natura» e «pezzo di carne» palesavano l'ignoranza/innocenza delle bambine. Questo «vuoto erotico», che avrebbe dovuto caratterizzare le deposizioni delle fanciulle non maliziose, è stato individuato anche da altre ricerche storiche relative ad altri contesti sia di storia moderna sia di storia contemporanea.[42]

40. Pio Viazzi, *Sui reati sessuali. Note ed appunti di psicologia e giurisprudenza*, Fratelli Bocca, Torino 1896, p. 210.

41. ASF, *Tribunale di Prima Istanza di Firenze, sezione correzionale*, b. 33.

42. Gabriele Martini, *Rispetto dell'infanzia e violenza sui minori nella Venezia del Seicento*, in «Società e Storia», 34 (1986), pp. 795-817; Patrizia Guarnieri, *Giulio Cesare Ferrari e la psicopatologia in tribunale*, in «Padania», 5-6 (1989), pp. 192-206; Anne-

Per quanto riguarda i bambini, se a inizio secolo le loro testimonianze aderivano alla stessa narrativa dell'innocenza segnata dall'asessualità, a fine Ottocento le loro deposizioni si fecero più precise e accurate. Queste furono le parole utilizzate da Giuseppe, bambino di otto anni, nel 1797 per descrivere la violenza subita: «si sbottonò la toppa dei suoi calzoni, messe fuori quel pezzo di carne, che abbiamo noialtri uomini in fondo al corpo per dove si orina, e mi abbracciò e mi accostò al mio Buco per dove si caca, e mi messe dentro il medesimo il detto pezzo di carne facendomi un gran male [...]. Delle volte sentivo colarmi [...] della roba calduccia». Come per le bambine, si cercava di "misurare" la conoscenza sessuale degli interrogati; pertanto, a Giuseppe venne chiesto se sapesse «che umido fosse quello che usciva dal pezzo di carne».[43] Sebbene le domande degli interrogatori non venissero trascritte nei processi d'Assise, dalle risposte dei testimoni si evince che quesiti come quello appena citato non venivano più posti e dal linguaggio dei bambini, che si fece più accurato, non traspariva la preoccupazione di mostrare "sapienza" e consapevolezza di quanto era accaduto loro. Nel 1865 Andrea descriveva un'aggressione di cui era stata vittima in questi termini: «cominciò a farmi degli scherzi e tentar di *sodomizzarmi*; la prima volta io scappai dal letto, ma la seconda volta mi tenne a forza e pretendeva soddisfare la sua *libidine*, io allora sentendomi a far male all'ano mi messi a piangere ed esso lasciandomi mi disse accidenti a quanti ragazzi di Firenze rifiutano».[44] Nel 1875 Ettore, un bambino di undici anni, raccontava: «un tale per nome Tonino sopracchiamato Cenciaiolo di condizione remaiolo [...] mi invitò a salire sua barca [...] esso si mostrò colla barca fino oltre

Marie Sohn, *L'oltraggio al pudore sulla persona delle bambine e la sessualità nella vita quotidiana (Francia, 1870-1939)*, in *La violenza sessuale nella storia*, a cura di Alain Corbin, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 63-104 (ed. or. *Violences sexuelles*, Imago, Paris 1989). Cat Nilan, *Hapless innocence and precocious perversity in the courtroom melodrama: Representations of the child criminal in a Paris legal journal*, in «Journal of Family History», 3 (1997), pp. 251-285; Jackson, *Child Sexual Abuse in Victorian England*; Joanne Marie Ferraro, *Nefarious crimes, contested justice. Illicit sex and infanticide in the Republic of Venice, 1557-1789*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2008; Maria Rosaria Pelizzari, *Il corpo nei racconti di stupro. Maschile/femminile in alcuni processi del primo Novecento*, in *Il corpo e il suo doppio. Storia e cultura*, a cura di Ead., Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 101-118.

43. ASF, *Supremo tribunale di Giustizia*, b. 462.

44. ASF, *Tribunale Collegiale di I Istanza, Protocollo per il turno decidente criminale del tribunale di I istanza di Firenze*, b. 3423 (corsivi miei).

il Pignoncino. Quando fummo arrivati colà prese a dirmi se mi prestavo ad *atti disonesti* [...] mi obbligò ad andare sotto poppa ed ivi messa fuori la sua asta e fattomi calare i pantaloni mi allargò l'ano con le dita e subito dopo me la puntò con forza».[45] Nonostante Andrea ed Ettore avessero mostrato di possedere cognizioni relative al sesso, non vennero definiti "maliziosi".

Per concludere, nelle aule dei tribunali fiorentini nel corso dell'Ottocento sia i bambini sia le bambine non venivano affatto considerati come "angeli di innocenza". Entrambi erano investiti dal costante pregiudizio che potessero mentire, ma tale sospetto interessava in maniera più stringente le bambine. Inoltre, per tutto il secolo l'innocenza di queste ultime o la loro malizia erano strettamente connesse alla loro ignoranza o conoscenza del sesso. Il fatto di dimostrare sapienza le rendeva in qualche modo corresponsabili del crimine. Eppure, in teoria i giudici non avrebbero dovuto essere interessati alla conoscenza mostrata dalle vittime, alla loro possibile complicità, perché la legge stabiliva che, allorché vi erano rapporti sessuali con una bambina minore di dodici anni, la violenza fisica non era necessaria, la violenza era induttiva. Diversi studi sia di storia moderna sia di storia contemporanea hanno dimostrato che in tribunale la stessa "narrativa dell'innocenza" veniva richiesta anche alle donne adulte al fine di dimostrare la loro onestà.[46] In pratica, le donne erano una sorta di eterne bambine e forse le bambine erano giudicate più sulla base del loro genere che non della loro età.

Quale significato si dà oggi al concetto di innocenza infantile? Jenny Kitzinger sostiene che ancora oggi l'abuso sessuale è spesso definito come una "violazione dell'innocenza" oppure come un atto che priva i bambini della loro infanzia. Implicita in questa rappresentazione vi è un'idea ben precisa di come l'infanzia è o dovrebbe essere, ovvero un periodo di tempo libero da preoccupazioni e di gioco, un momento dell'esistenza asessuale e pacifico. Ma se la violazione dell'innocenza è il criterio attraverso il quale

45. ASF, *Tribunale di Firenze. Atti in materia penale*, *Processi d'Assise*, b. 778, fasc. 1924 (corsivo mio).

46. Simona Cerutti, Sandra Cavallo, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra sei e settencento*, in «Quaderni storici», 44, 2 (1980), pp. 346-383; Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*; Margherita Pelaja, *Scandali: sessualità e violenza nella Roma dell'Ottocento*, Biblink, Roma 2001; Angela Groppi, *Il teatro della giustizia. Donne colpevoli e opinione pubblica nell'Italia liberale*, in «Quaderni storici», 111, 3 (2002), pp. 649-679; Lombardi, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*.

l'abuso viene giudicato, allora violare una non innocente, una "maliziosa" diventa un crimine meno grave?[47]

Nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2016 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si è riunito a Roma dichiarando inammissibile l'uso reiterato che molte testate, televisive, cartacee e online, fanno della definizione "baby squillo'. Questa espressione pone la totale attenzione sulle bambine, e non sugli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con loro, le colpevolizza e responsabilizza, alludendo alla loro "malizia".

È evidente la necessità di una più approfondita riflessione sul concetto di innocenza legato all'infanzia e la prospettiva storica può senza dubbio rivelarsi utile alla comprensione e decostruzione di taluni paradigmi.

47. Jenny Kitzinger, *Who are you kidding? Children, power and the struggle against sexual abuse*, in *Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood*, a cura di James Allison e Alan Prout, Falmer Press, London 1990, pp. 162-164.

Enza Pelleriti

Conflitti familiari innanzi al "poliziotto paciere" nella Sicilia postunitaria

Giustizia negoziata e conflitti familiari. Linee di una ricerca

Il tema di questo saggio sono i conflitti familiari[1] e la violenza sulle donne nella Sicilia di fine Ottocento così come emergono da una serie di casi ed episodi rinvenuti nelle carte di polizia custodite presso l'Archivio di Stato di Palermo e di cui in questa sede si presenta una parziale ma significativa campionatura.

Le vicende quotidiane delle donne vittime di violenze e soprusi praticati all'interno delle famiglie rappresentate in questi documenti, pur se diverse per modalità (dalle percosse all'abbandono, alla violazione dell'onore), presentano alcune analogie di fondo: in primo luogo, la ricerca della soddisfazione e della riparazione si traduceva nella richiesta di forme di giustizia compositiva e negoziata, piuttosto che di giustizia punitiva.[2] Emergerebbe, dunque, un quadro composito nel quale da una parte all'offesa non corrispondeva esclusivamente la domanda di punizione per mezzo dello Stato, ma piuttosto prendeva forma un negoziato a più voci, che aveva nell'esposto della vittima il suo punto di partenza; dall'altra, anche quando alla vio-

1. Sulle tematiche relative ai conflitti familiari in rapporto alla storia, alla politica, e alle istituzioni giudiziarie mi limito a rinviare a Ida Fazio, *Matrimoni, conflitti, istituzioni giudiziarie. Le specificità italiane di un percorso di ricerca*, in «Rivista storica italiana», 2 (2009), pp. 640-666; Ead., *Storia di genere e uso politico dei conflitti familiari in Italia*, in «Contemporanea», 2 (2010), pp. 317-324.

2. Il riferimento è alla importante distinzione elaborata da Mario Sbriccoli tra giustizia negoziata e giustizia d'apparato. Cfr. Mario Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Maurizio Fioravanti, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 165-166; Sulle funzioni della polizia negli Stati preunitari cfr. Mario Sbriccoli, voce *Polizia (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Giuffrè, Milano, pp. 111-120.

lenza seguiva un processo, non mancavano casi in cui alla sua conclusione si ritornava a sperimentare una giustizia negoziata. In secondo luogo, si può osservare la presenza, in funzione di mediatore e paciere, del poliziotto, prossimo agli ambienti di vicinato e ai quartieri in cui accadevano gli episodi criminali e che godeva del riconoscimento di entrambe le parti. Nei casi analizzati emerge come l'obiettivo principale di mediazioni e diffide non fosse tanto la sanzione ufficiale nei confronti dell'autore della violenza, quanto piuttosto il mantenimento o il ristabilimento dell'equilibrio e del governo complessivo della famiglia e dell'economia della casa. Le ragioni e le soddisfazioni della vittima erano riconosciute in modo subordinato a questa logica. In terzo luogo, si può osservare come le vicende descritte nelle carte di polizia, pur nella loro singolarità e varietà, si inscrivessero nel comune contesto delle culture più profonde dell'isola, da sempre percepita, come afferma Giuseppe Giarrizzo «meno di una nazione, ma più di una regione». Si tratta, per così dire, di una società tradizionale, di microcosmi familiari e, specie, nelle città, di rapporti sociali di vicinato e di quartiere, all'interno dei quali si sviluppa un rapporto di pacificazione fra la vittima e l'autore della violenza, guidato dall'azione del poliziotto paciere.[3]

Pertanto, la clamorosa convivenza, osservabile nei casi esaminati, della via giudiziaria con la pratica di una composizione a bassa intensità di sanzione affidata al poliziotto mediatore aggiunge un tassello ulteriore alle numerose figure di pacieri, che operavano quotidianamente negli spazi di socialità fortemente contigui di famiglie e di rapporti di vicinato.

La figura innovativa del poliziotto paciere, infatti, è assimilabile, e allo stesso tempo si affianca, ad altre tipologie di mediatori all'interno della filiera della composizione. Per riprendere una illuminante osservazione di Giovanna Fiume, la più conosciuta forma di pacificazione è quella della rete di vicinato, che con "autorità" «si pone al servizio della *amicitia* tra i coniugi, della *concordia* familiare».[4] L'intervento si sviluppa intorno alla «forzata contiguità» di soggetti che condividono lo stesso spazio al di fuori delle proprie case. La studiosa nota, ancora, suggestivamente, come sia facile intravedere i gesti della quotidianità, che si svolge all'interno delle anguste abitazioni, a causa delle porte sempre aperte, per consen-

3. Giuseppe Giarrizzo, *Introduzione*, in *La Sicilia*, a cura di Maurice Aymard e Giuseppe Giarrizzo, in *Storia d'Italia, Le regioni*, V, Einaudi, Torino 1987, p. XIX.

4. Cfr. Giovanna Fiume, *La vecchia dell'aceto. Un processo per veneficio nella Palermo di fine Settecento*, Gelka, Palermo 1990, p. 154.

tire il passaggio della luce e dell'aria. L'interno e l'esterno diventano un tutt'uno, nel quale si amalgamano le vite degli uni e degli altri, per cui per il vicino intervenire in un conflitto familiare diveniva un «diritto» oltre che un «dovere».[5] L'intervento del vicino-paciere non si limitava a elargire consigli o opinioni, ma spesso concorreva anche a vietare perentoriamente quei comportamenti che avrebbero potuto turbare ulteriormente l'ordine sociale.[6] In questa prospettiva, si potrebbe aggiungere che il vicinato così come il poliziotto paciere divenivano una alternativa al ricorso extra giudiziale per la composizione del conflitto.

La circostanza di privilegiare questa dimensione compositiva si può spiegare, ancora una volta, ricorrendo alla cultura profonda dell'isola. Così l'intervento del poliziotto paciere, che mettendo al centro la famiglia e l'autorità maschile, di padre e di marito, si preferiva alla figura del giudice e della giustizia punitiva dello Stato nei tribunali, diveniva una buona soluzione di arbitraggio nel governo complessivo della società domestica. Per un verso, la donna, vittima della violenza nelle sue molteplici varianti, dalle percosse alle violenze psicologiche, alla seduzione e all'abbandono, rimaneva all'interno di fitte reti di sorveglianza e di disciplina, per un altro, in nome della pace sociale, da raggiungere attraverso progressive composizioni e negoziazioni, si cercava, a favore della vittima, una sorta di riparazione per il torto subito, riconducibile pur sempre all'interno del governo delle famiglie.

Rivolgersi a tali figure evitava sia il processo davanti al giudice, con aggravio di spese e l'inevitabile scandalo, sia l'appello alla vendetta privata e soprattutto al fronteggiamento diretto fra le parti.

Prima di soffermarci sulle storie specifiche, ricavabili dalla lettura delle carte di archivio, sono opportune due brevi e ulteriori considerazioni: la prima riguardante l'ambigua rappresentazione della donna siciliana, all'interno di strutture familiari proprie di una società tradizionale; la seconda, per rapidi cenni, relativa al quadro normativo penalistico in materia di maltrattamenti e violenze, cioè il polo della giustizia ufficiale, nella sua continua circolarità con l'altra giustizia, quella negoziata, "privata" e compositiva.

5. Cfr. ivi, pp. 153-154.

6. Alcuni esempi fattivi di interventi autoritari di vicini in situazioni di conflitti familiari si possono leggere ivi, pp. 154 sgg. Giovanna Fiume osserva acutamente come «ci troviamo di fronte ad un'istituzione urbana fin qui forse sottovalutata dagli storici e dagli antropologi, più attenti a cogliere la coralità del mondo contadino».

Quadro normativo di riferimento

Per quanto riguarda il primo aspetto, in particolare il rapporto fra donne e famiglia in Sicilia, è utile ritornare agli studi di Ida Fazio.[7] Così per esempio, con riferimento al tema della condotta sessuale della donna siciliana, la storica ha posto a confronto due rappresentazioni simmetriche. La prima riferita dal senatore Abele Damiani nell'inchiesta sulle condizioni della Sicilia del 1885,[8] nella quale si descriveva l'isola «come un ricettacolo di abietti fornicatori, incestuosi, i mariti lenoni delle proprie mogli, le donne infide (sporche) e bugiarde, oltre che lascive e sessualmente promiscue».[9] La seconda, espressione delle stesse comunità, rinviava piuttosto a un quadro differente «di segregazione femminile, di rigoroso rispetto di codici rigidi di onore e vergogna, di ossessione nei confronti della vigilanza dei costumi sessuali delle donne».[10]

Pertanto, si assiste dall'alto e dall'esterno, da parte dei ceti dirigenti, alla descrizione di una società tendenzialmente immorale e criminale, dal basso e dall'interno, nelle comunità locali, ma pur sempre a firma patriarcale, al contesto bloccato di condotte e di codici, fissati in un'antropologia profonda e immobile.

In definitiva, pur di fronte a rappresentazioni differenti della condizione femminile, gli esiti sono paradossalmente coincidenti. Sia nell'una

7. Cfr. Ida Fazio, *La famiglia*, in *Storia della Sicilia dal 1350 al 1650*, a cura di Francesco Benigno e Giuseppe Giarrizzo, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 65 sgg.

8. Si veda sul punto la *Relazione del commissario Abele Damiani sulla Prima circoscrizione*, in *Atti della Giunta per l'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, XIII, Tip. Forzani, Roma 1884-1885, ff. I-IV. Su Abele Damiani cfr. Giuseppe Astuto, *Abele Damiani e la Sicilia post-unitaria*, Culc, Catania 1984; Laura Pisano, *Abele Damiani*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 32, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 1986, pp. 325-327, e la bibliografia ivi citata; cfr. inoltre le riflessioni di Giovanna Fiume, *Mariti e pidocchi. Storia di un processo e di un aceto miracoloso*, Edizioni Sas, Roma 2008, pp. 262-263.

9. Cfr. Ida Fazio, *Famiglia, onore, genere in Sicilia: modelli e nuove ricerche*, in *Rappresentazioni e immagini della Sicilia fra storia e storiografia*, a cura di Francesco Benigno e Claudio Torrisi, Sciascia, Caltanisetta-Roma 2003, p. 74. Inoltre sulle varie accezioni del termine "onore", si vedano per tutti: Maurizio Liotta, voce *Onore (diritto all')*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXX, Giuffrè, Milano 1980, pp. 202-209; Claudio Povolo, *Introduzione*, in *Onore: identità e ambiguità di un codice informale, area mediterranea, sec. XII-XX*, Atti del Convegno internazionale, Capodistria, 11-13 novembre 1999, n. monografico di «Acta Histriae», 8, 1 (2000), pp. XIX-XXXVI.

10. Fazio, *Famiglia, onore, genere in Sicilia*, p. 74.

che nell'altra raffigurazione si intravede una sorta di circuito protettivo impermeabile dall'esterno nei confronti di una figura femminile che resta silenziosa e assoggettata.

Per quanto riguarda il quadro normativo, che è necessario evocare a proposito dei maltrattamenti e degli abusi nei confronti delle donne, è quello consueto del Codice penale del 1889, in particolare al titolo VIII, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*,[11] e al IX, *Dei delitti contro la persona*.[12] Con riferimento ai maltrattamenti nei confronti del coniuge si specificava che «non si procede se non a querela dell'offeso»; invece in relazione alla violenza carnale si procedeva d'ufficio e la pena andava dai tre ai dieci anni di reclusione.[13]

Di questa griglia normativa è opportuno segnalare l'ambiguità degli enunciati legislativi della stessa dottrina e giurisprudenza, a lungo ondeg-

11. Il primo Codice penale del Regno d'Italia, predisposto nel 1889, sotto il secondo governo di Francesco Crispi, con ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Giuseppe Zanardelli, entrò in vigore nel 1890. È necessario, però, ricordare come sino ad allora per le Province meridionali e per la Sicilia era rimasto vigente il Codice penale sardo con alcune integrazioni tratte dalla normativa borbonica del 1819. Sul punto cfr. Maria Antonella Cocchiara, *Violenza sessuale. Storia di un crimine, storia di una legge*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di Ead., Giuffrè, Milano 2014, p. 73; Vittoria Calabrò, *Storia di un contrastato tramonto: la legge abrogativa della causa d'onore e del matrimonio riparatore*, ivi, p. 289; si veda pure Marco Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 195-199.

12. «Capo I *Della violenza carnale, della corruzione dei minori e dell'oltraggio al pudore*», art. 331: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto: 1° non abbia compiuto gli anni dodici; 2° non abbia compiuto gli anni quindici, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'istitutore; 3° essendo arrestata, o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia; 4° non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo per altra causa indipendente dal fatto del colpevole ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati» (*Il Codice penale per il Regno d'Italia [...] corredato di brevi Avvertenze e Note [...] per l'avvocato Giulio Crivellari*, libro II, Unione Tipografico Editrice, Torino 1889, p. 241).

13. «Capo VI *Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*», art. 390: «Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la detenzione sino a diciotto mesi» (*Il Codice penale per il Regno d'Italia*, p. 271).

gianti fra le nozioni di maltrattamenti in famiglia e di abuso dei mezzi di correzione.[14]

Come si ribadiva, ancora alla fine dell'Ottocento, negli *Studi illustrativi* del nuovo Codice penale, a cura di Luigi Lucchini, nel caso di maltrattamenti il reo «si propone di soddisfare ai suoi sentimenti di avversità e di rancore contro la vittima»; al contrario nel caso dell'abuso, il soggetto «si propone il miglioramento della vittima, è mosso da sentimenti di benevolenza, e adopera mezzi che soltanto eccedono la misura della correzione».[15] In maniera suggestiva si concludeva che tale diversità si potesse equiparare a quella esistente «tra l'odio e l'amore, tra la frode e l'imprudenza, tra il dolo e la colpa, tra la malvagità e la tendenza al miglioramento»,[16] differenziandosi i due reati soprattutto per la continuità e "abitualità" il primo, per la discontinuità e l'istantaneità il secondo.[17]

Nelle vicende esaminate, pertanto, le donne (o, per loro tramite, le famiglie) piuttosto che ricorrere alla querela per l'offesa ricevuta evocavano preferibilmente una giustizia compositiva e conciliativa. Grazie infatti alla legislazione di Pubblica Sicurezza del 1865, che attribuiva agli ufficiali di PS non solo il dovere della prevenzione e della repressione dei reati,[18] ma anche il nuovo compito di «fare opera per sopperire a pubblici e privati infortuni e per comporre pubblici e privati dissidi», si poteva ricorrere a questi ultimi dispositivi, alternativi alla sanzione penale.[19] Si chiamava in causa il funzionario di polizia, nella veste di mediatore e paciere, al quale

14. *Studi illustrativi del Codice Penale italiano*, a cura di Luigi Lucchini, vol. VI, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino 1897-1898, p. 335.

15. Ivi, p. 342.

16. *Ibidem*.

17. *Ibidem*.

18. La legge 20 marzo 1865, n. 2248 per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (all. B, legge sulla Pubblica Sicurezza), che estendeva al nuovo Stato unitario la normativa vigente nel Piemonte sabaudo, disegnava, fra l'altro, il profilo del poliziotto conciliatore, che le parti spesso privilegiavano ricercando una composizione, dopo essersi inutilmente rivolte alle figure dei mediatori tradizionalmente presenti all'interno delle comunità: nobili, ecclesiastici, padrini, che operavano all'interno del "recinto" del quartiere. Sul punto, si veda, pure, Carlo Astengo, Giorgio Sandri, *La nuova legge sulla Pubblica Sicurezza con riferimento anche alle disposizioni in vigore sul personale di P.S. e a quelle di polizia giudiziaria*, Tipografia Cecchini, Roma 1889, pp. 66 sgg.

19. Sulla figura controversa del funzionario di Pubblica Sicurezza in veste di mediatore di «privati dissidi», mi permetto di rinviare a Enza Pelleriti, *«Ufficiali di pace e non magistrati». La composizione dei "privati dissidi" nella Sicilia post-unitaria*, in «Acta Histriae», 21, 3 (2013), pp. 183-192.

si affidava la funzione di sanare i conflitti all'interno dei circuiti familiari e dei rapporti di vicinato, componendo questioni di onore, casi di violenze, seduzione e abbandono, di offesa alla persona e alle vita delle donne.[20]

A conferma dell'importanza di quest'ultimo aspetto, si può leggere espressamente nelle carte come le parti, nel caso di successo e di positiva soluzione dei conflitti, avrebbero dovuto redigere e sottoscrivere, negli uffici di polizia, dei verbali di conciliazione, equiparati a veri e propri «contratti privati», scritti su «carta bollata di £. 120 e registrati entro il termine di venti giorni dalla stipula».[21]

Analisi dei casi nelle carte d'archivio

Dall'esame dei casi di archivio è possibile ricavare, seppur in termini generali e con qualche approssimazione, una classificazione estremamente articolata e ricca delle forme di violenza fisica e morale maschili. Su circa cento casi esaminati, relativi ai quartieri della città di Palermo nell'ultimo decennio dell'Ottocento, il 35% riguardava violenze materiali e psicologiche, il 20% il mancato sostentamento da parte del padre o del coniuge, rispettivamente nei confronti di figli o moglie, l'ulteriore 20% concerneva le minacce, il 10% si riferiva a situazioni legate ai tradimenti e alle relazioni extra coniugali, il restante 15% registrava situazioni di offese che comprendevano più figure: percosse, mancato sostentamento familiare, questioni d'onore.

I primi episodi sui quali vorrei soffermarmi si possono ricondurre, nell'ambito di uno stesso episodio, a più fattispecie criminose a danno della vittima. Casi dissimili avrebbero raggiunto, nel ricorso alla giustizia compositiva, un medesimo epilogo; la donna, grazie all'ambiguo intervento pacificatorio dell'ufficiale di polizia, attivava una sorta di scambio: la rinuncia alla giustizia ufficiale anche in presenza di lesioni gravi del bene fisico o morale, contro il risarcimento economico da parte dell'offensore. Così, in qualche misura, si riassegnavano la vittima e la sfera sentimentale e personale al controllo da parte della famiglia. Questo tipo di giustizia si faceva anche carico di riequilibrare le insufficienti condizioni economiche della donna e della famiglia di appartenenza.

L'esposto presentato al questore di Palermo, il 13 gennaio 1897 da parte di Cristina Filippone, è rubricato nell'oggetto del verbale con la dici-

20. Sul punto cfr. Sbriccoli, voce *Polizia (diritto intermedio)*, pp. 111-120.

21. Cfr. Palermo, Archivio di Stato (ASP), *Fondo Questura di Palermo* (*QP*), *Serie Archivio Generale* (*AG*), b. 1175, conciliazione Bauyn-Carbone.

tura ricorso per «sevizie». In esso si rintracciano più reclami contro il marito, tale Sebastiano Mazzeo: il primo per aver abbandonato moglie e figli, il secondo per l'accusa di «concubinato», il terzo per le continue percosse nei confronti della moglie. Come da prassi, il questore inviava la richiesta della donna di «obbligare» il marito al mantenimento alla sezione di competenza, Palazzo Reale. Dopo aver condotto le dovute indagini, l'ispettore riferiva al questore che nessuna delle accuse della donna emergeva a carico del marito: non risultava che avesse mai maltrattato la moglie, né che fosse concubino, nonostante fosse separato da tempo dalla consorte.[22]

Si risolveva diversamente, pur sempre con l'intervento mediatore del funzionario di PS, un altro caso di maltrattamenti e mancato sostentamento da parte del marito nei confronti della propria famiglia. Si trattava della giovane Beatrice Li Muli, che firmava un esposto al questore di Palermo il 2 dicembre 1893. La donna riferiva che il proprio marito, Gaspare Sanseverino, ferroviere di 35 anni, dopo aver superato una grave malattia, si rifiutava di ritornare in servizio, sperperando lo stipendio nelle osterie della città e facendo mancare il «sostentamento» alla famiglia. Beatrice si lamentava, fra l'altro, dei continui maltrattamenti e percosse subite, specificando che

> nell'agosto ultimo mi produsse delle contusioni per le quali ne ho risentito per diversi giorni le conseguenze nulla curandosi del mio [...] stato di gravidanza. Affranta dal dolore e per evitare più gravi conseguenze che me ne avrebbero potuto derivare – continuava la donna –, mi sono determinata di far ritorno presso i miei genitori insieme ai miei poveri bambini [...]. Da quel giorno non si fece più vedere ed andò a convivere col proprio padre.[23]

Non dunque una denuncia davanti al giudice per maltrattamenti, necessaria a configurare il reato codicistico, ma la richiesta diretta al «cuore magnanimo», come si legge nelle carte, dell'Ufficiale di polizia, affinché imponesse al coniuge di adempiere all'obbligo del «sostentamento» nei confronti della famiglia. L'esposto si concludeva suggerendo addirittura al questore di "minacciare" l'uomo «di rigorosi provvedimenti qualora egli non smettesse dalla malavita sulla quale si è a capo fitto gittato».[24]

Un esempio a un tempo di minacce e violazione dell'onore si può ricavare da una ulteriore vicenda. È il caso della giovane Francesca D'Agostino sedotta e «fatta sua», come si legge nel verbale di polizia, datato Palermo

22. ASP, *QP*, *AG*, b. 1178, conciliazione Filippone-Mazzeo.
23. ASP, *QP*, *AG*, b. 1174, conciliazione Li Muli-Sanseverino.
24. *Ibidem*.

2 agosto 1895, dall'ex guardia di città Giovanni Cangialosi. Nell'esposto della vittima, che l'ispettore di PS inviava al Comando Carabinieri di Pollina, «paese natio del Cangialosi», si chiedeva «di disporre misure preventive» nei confronti di quest'ultimo e nel contempo di diffidarlo, «a verbale», di non continuare a «molestare con minacce» e frasi diffamatorie la ragazza. La D'Agostino, nell'istanza presentata innanzi all'autorità di PS di Palermo, faceva presente, inoltre, che l'ex guardia di città, dopo aver con lei «amoreggiato» e promesso di sposarla, terminato il servizio di leva si sarebbe rifiutato di contrarre matrimonio, non rinunciando di farsi «mantenere» dalla giovane. Di fronte al diniego della ragazza di proseguire la relazione, il Cangialosi avrebbe iniziato a pedinarla e a minacciarla, tanto che la D'Agostino si era dovuta rifugiare presso parenti. La vicenda si sarebbe risolta con la promessa del Cangialosi «di non ingerirsi più nei fatti» della suddetta, ma negando ogni addebito a suo carico.[25]

Tali episodi ripetono, in modo non dissimile, uno stesso schema di giustizia compositiva, mediata dal poliziotto paciere. A fronte dell'offesa, dei maltrattamenti, dell'onore violato, la donna, grazie all'intervento pacificatorio dell'ufficiale di polizia, rinunciava alla giustizia ufficiale e ne riceveva una ricompensa economica.

In alcuni casi, a provare la centralità della dimensione conciliativa, la vittima, dopo aver inutilmente ricorso al tribunale, finiva per accedere alla giustizia compositiva dell'autorità di Pubblica Sicurezza. È la storia di Caterina Rizzo, che in un esposto presentato al questore di Palermo il 24 gennaio 1897, faceva presente che il coniuge l'aveva ripetutamente tradita e per questo era stato condannato per ben due volte dal giudice, insieme alla adultera. Nel verbale si legge che la Rizzo dopo «un illiade di sevizie e di dolori fu costretta a separarsi di fatto» dal marito, Vincenzo Muscatello, «il quale non solo si limitava a maltrattarla, ma spudoratamente tradiva la fede coniugale, unendosi in tresca illecita con certa Mattea Cosenza».[26]

Non diversamente il dispositivo conciliativo si profila nel caso di Vincenza Carbone, giovane donna corleonese di 23 anni, invitata dall'ufficiale di polizia a rinunciare alla convivenza con il proprio seduttore, tale Ludovico Bauyn, anziano e ricco proprietario palermitano. La famiglia di quest'ultimo interveniva presso il questore di Palermo, affinché si adoperasse «per un efficace interessamento» ad allontanare la donna dall'aman-

25. ASP, *QP*, *AG*, b. 1177, conciliazione D'Agostino-Cangialosi.
26. ASP, *QP*, *AG*, b. 1177, conciliazione Rizzo-Muscatello.

te. La stessa famiglia del convivente si impegnava a sostenere economicamente la donna, di contro quest'ultima era obbligata ad accettare di essere «rimpatriata» al suo paese d'origine,[27] interrompendo così la relazione. Anche in questo caso la sottoscrizione di un vero e proprio accordo fra le parti, diretto e gestito dall'autorità di polizia, prometteva il sostentamento materiale da parte dell'uomo, in cambio della rinuncia della donna a mantenere il rapporto.

Come si vede, la violenza nei confronti della figura femminile si esprime questa volta, complice l'intervento della famiglia e la mediazione dell'ufficiale di Pubblica Sicurezza, nell'imporre la rinuncia alla relazione, in cambio dell'offerta di un sostegno meramente economico.[28]

Peraltro, la condanna sociale che colpiva la donna convivente con un uomo di ceto superiore vietava alla stessa di accedere al tradizionale matrimonio riparatore per le violenze subite. In un contesto di urgenze economiche e materiali, l'unica strada percorribile nella disponibilità della donna, che avesse scelto una convivenza al di fuori dei legami ufficiali, restava pertanto quella dell'indennizzo, frutto dell'accordo e dell'assoluta esclusione di ogni riferimento a questioni d'onore. Dal canto suo, Giovanna Fiume, proprio in un suo lavoro sulla violenza femminile, afferma che «l'onore e il disonore sono connessi non in astratto ad una sessualità esercitata dentro o fuori dal matrimonio, ma piuttosto al raggiungimento, o meno di uno standard sociale che allontani il fantasma della miseria».[29]

Quest'ultima osservazione sul peso della dimensione economica nelle relazioni extraconiugali, così come nel matrimonio, illumina efficacemente il caso di abbandono del tetto coniugale da parte di una donna in una ulteriore vicenda che si presentava al cospetto dell'ufficiale di polizia a Caltanissetta il 3 settembre 1897. Nella fattispecie, il marito, tale Rosario Pilato, rinunciava a qualunque atto punitivo nei confronti della donna Caterina Curcuraci, che lo aveva abbandonato e derubato. In cambio, in questa sorta di patto di conciliazione, pretendeva tuttavia che la donna tornasse a occuparsi della casa e della «custodia» della figlia.[30]

27. ASP, *QP*, *AG*, b. 1175, conciliazione Bauyn-Carbone.

28. Sul punto cfr. Giovanni Raffaele, *Il concetto di onore in alcune tipologie criminali nella Sicilia rurale dell'Ottocento*, in *Onore e storia nelle società mediterranee*, a cura di Giovanna Fiume, La Luna, Palermo 1989, p. 219.

29. Cfr. Giovanna Fiume, *Violenza femminile nella Sicilia dell'Ottocento: la criminalità «banale»*, in «Incontri meridionali», 3 (1984), p. 17.

30. Cfr. ASP, *QP*, *AG*, b. 1177, conciliazione Pilato-Curcuraci.

Lo schema della giustizia compositiva tornava anche in un caso spiccatamente contrassegnato da cosiddette "questioni d'onore". La protagonista è Angela Aliotta, una ragazza palermitana di 19 anni, figlia di un pescatore, sedotta e abbandonata da una guardia di Finanza, Vincenzo La Fauce, di servizio a Messina. L'episodio risulta piuttosto intricato. Il questore di Messina si affrettava a segnalare al questore di Palermo che la giovane si era recata a Torre Faro, presso Messina, «allo scopo preconcetto e manifestato» di uccidere il La Fauce, che l'aveva «sedotta e abbandonata». Angela, che intanto era stata consegnata alle autorità palermitane, veniva definita come persona «pericolosa», anche perché «di temperamento esaltato e risoluto» e, si legge ancora, «capace di mettere in atto il suo divisamento». Si pregava, pertanto, il questore di Palermo di restituire la donna ai genitori diffidandola a non tornare nella città dello Stretto.[31]

A sua volta il questore di Palermo interveniva prontamente per mezzo del proprio delegato di Pubblica Sicurezza Antonino Lupari. Quest'ultimo così scriveva nel verbale il 4 aprile 1894:

> facciamo noto a chi di ragione che in seguito agli ordini ricevuti dall'Ill.mo Sig. Questore di Palermo [...] abbiamo fatto venire alla nostra presenza i predetti genitori [...] ai quali abbiamo consegnato la loro figlia diffidandoli formalmente a ben guardare ed a non permetterle di recarsi ulteriormente in Torre Faro per andare a raggiungere il nominato La Fauce Vincenzo Guardia di Finanza, contro il quale nutre vendetta per essere stata da costui deflorata. I predetti Aliotta hanno accettato la propria figlia Angela ed hanno promesso alla presenza dei testimoni ch'essi avranno cura della predetta giovane.

Si poneva così in atto una complessa strategia compositiva che con l'intervento parallelo delle istituzioni di polizia e dell'autorità familiare raggiungeva molteplici obiettivi: si evitava la vendetta privata della giovane, si persuadeva al tempo stesso la famiglia a riprendersi la figlia, che a sua volta accettava di ritornare nel circuito di regole e divieti propri di una comunità patriarcale.

L'opera di disciplinamento da parte delle figure d'autorità per così dire pubbliche e private nei confronti di ciò che rappresentava, a loro giudizio, un pericolo per l'ordine sociale e familiare si estendeva ulteriormente al campo che si potrebbe definire della "libertà dei sentimenti". A questo proposito due sono i casi che vorrei proporre: il primo si riferisce

31. Cfr. ASP, *QP*, *AG*, b. 1175, conciliazione Aliotta-La Fauce.

a una donna separata, Rosalia Brusca, alla quale l'ex coniuge, dopo il trasferimento da Palermo a Mistretta, impediva di incontrare il proprio figlio minorenne; il secondo riguarda la vicenda di una ragazza allontanata dal proprio corteggiatore.

Nel primo caso, dopo l'insuccesso di una scrittura privata, rimasta senza esito e nella quale la donna stabiliva di comune accordo con il legale rappresentante del marito e con il cognato sacerdote, che quest'ultimo tenesse in custodia il bambino, consentendole così di poterlo liberamente incontrare, il questore di Palermo finiva per interessare i propri uffici di polizia in modo da «sperimentare le pratiche della conciliazione».[32]

Nel secondo, invece, il cavaliere Giuseppe Barbera, già delegato della Corte dei Conti, presentava un «reclamo» al questore di Palermo contro tale Ernesto Favaloro, «corteggiatore» e «molestatore» della figlia. La famiglia aveva allontanato il «giovane spiantato e di equivoca condotta», che «aveva provocato gravi disturbi in casa», vietandogli di frequentare la ragazza. Nell'esposto si affermava, inoltre, che quest'ultima, in quanto pienamente «sottomessa ai consigli dei genitori», respingeva il corteggiamento. Si sollecitava, infine, l'intervento dell'ufficiale di polizia in funzione ancora una volta preventiva e conciliativa allo scopo di evitare «possibili sinistri» nei confronti del Favaloro, sicuro bersaglio di «una buona lezione impartita dai figli adulti» del Barbera.[33]

A conferma della pervasività della stretta rete disciplinare e compositiva messa in atto dai poteri statali e familiari nei confronti della libertà femminile, si può aggiungere una considerazione finale che riguarda il linguaggio stesso della verbalizzazione. Proprio nell'ultimo caso proposto, a interloquire con l'autorità di polizia è il genitore, mentre la volontà della giovane continuava a restare affidata esclusivamente alla rappresentazione del padre e il nome stesso e l'identità della ragazza non venivano affatto citati.

Nel ginepraio dei conflitti familiari e delle violenze perpetrate nei confronti delle donne nella Sicilia di fine Ottocento, l'osservatorio privilegiato delle carte di polizia mostra dunque una terza via: non la consueta vendetta privata, neppure il processo davanti al giudice, ma piuttosto ciò che potremmo assimilare alla complessa realtà delle forme plurali di una giustizia compositiva e tradizionale.

32. Cfr. ASP, *QP*, *AG*, b. 1175, conciliazione Brusca.
33. Cfr. ASP, *QP*, *AG*, b. 1175, conciliazione Barbera-Favaloro.

In particolare, la donna offesa, maltrattata, oggetto di sopraffazioni e di ingiustizie si rivolgeva all'ufficiale di polizia ponendo in atto una serie di confronti negoziali, che coinvolgevano spesso le famiglie della vittima e dell'offensore, risolvendosi in una conciliazione contrattata del conflitto, che presentava i caratteri di un vero e proprio contratto privato. Anche in questo caso la donna veniva percepita – riprendo le espressioni rintracciabili nei verbali – come "pericolosa" per l'ordine familiare e sociale e chiamata ad allinearsi alle regole e ai divieti di una comunità patriarcale di appartenenza, fondata essenzialmente sul comando maschile.

Susanna Mantioni

Homo mulieri lupus. Susan Brownmiller e la demistificazione della «cultura solidale con lo stupro»

Susan Brownmiller (1935) è una giornalista e femminista statunitense. Nata a Brooklyn, ha dedicato alcuni anni di studio al tema della violenza sessuale, pubblicando nel 1975 *Against Our Will: Men, Women, and Rape*,[1] testo considerato uno dei manifesti della teoria femminista sullo stupro. Con Brownmiller siamo nel pieno della "seconda ondata" del femminismo (1968-1980), quello cosiddetto "radicale".[2] La nostra autrice si pone infatti in linea di continuità rispetto a teoriche del calibro di Kate Millett, Shulamith Firestone e Anne Koedt, le quali avevano individuato in una causa specificamente sessuale l'origine dell'oppressione storica delle donne rispetto agli uomini.

In particolare, Millett con il suo *La politica del sesso*[3] aveva sottolineato come il sessismo precedesse, in un certo qual modo, l'oppressione economica e di classe. Ancora più evidente è il filo rosso che lega la nostra autrice alla Firestone de *La dialettica dei sessi*,[4] la quale aveva sottolineato come le donne scontassero una vera e propria "maledizione" rispetto agli uomini: la natura le aveva rese inferiori e subordinate per il ruolo che aveva affidato loro nella procreazione e nella maternità. Ma la cultura, cioè la scienza e la tecnologia, avrebbe potuto riscattare tale originaria condizione, liberando le donne dalla sessualità praticata ai soli fini della procreazione.

1. Susan Brownmiller, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Bompiani, Milano 1976 (ed. or. *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Martin Secker & Warburg, London 1975).

2. Cfr. Adriana Cavarero, Franco Restaino, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Mondadori, Milano 2002.

3. Rizzoli, Milano 1971 (ed. or. *Sexual Politics*, 1969).

4. Guaraldi, Firenze 1971 (ed. or. *The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution*, 1970).

Susan Brownmiller utilizza nel proprio studio un approccio multidisciplinare, grazie al quale riesce a penetrare sino in fondo nella complessità di un tema assai delicato: quello della violenza sessuale. Lo stupro ha una sua storia, attraverso la cui analisi è possibile prendere coscienza dei processi culturali che lo rendono possibile, al fine di destrutturarli.

La riflessione diacronica di Brownmiller parte da lontano: la nostra autrice prende infatti in esame il Codice di Hammurabi, la legislazione sulla violenza sessuale in vigore nell'ambito della cultura ebraica, gli Statuti di Westminister emanati da Edoardo I alla fine del XIII secolo.

L'attenzione della giurisprudenza nei casi di stupro, in ogni epoca, si pone sempre più sulla condotta della vittima che sul reato dell'aggressore. Perché?

Lo stupro, nell'analisi di Brownmiller, diventò presto «la fondamentale arma offensiva dell'uomo contro la donna, il principale agente del volere di lui e della paura di lei».[5] La violenza sessuale si presenta agli occhi della nostra autrice come l'emblema del potere maschile, la manifestazione violenta della maggiore forza fisica degli uomini rispetto alle donne.

> La scoperta dell'uomo che i suoi genitali potevano servire come arma per generare paura deve essere annoverata fra le più importanti scoperte dei tempi preistorici, insieme con l'uso del fuoco e le prime rozze asce di pietra. Dalla preistoria ai nostri giorni [...] lo stupro ha svolto una funzione critica. Si tratta né più né meno che di un consapevole processo d'intimidazione mediante il quale *tutti gli uomini* mantengono *tutte le donne* in uno stato di paura.[6]

Non solo l'atto in sé, la violenza sessuale, ma anche solo la minaccia di esso è funzionale per Brownmiller alla perpetrazione della condizione di subalternità delle donne rispetto agli uomini.

Lo stupro è stato storicamente percepito e sanzionato non come crimine contro l'integrità fisica di una donna, ma come delitto contro la proprietà maschile. È il nodo su cui si basa il principio dell'onore: elemento intangibile ma strettamente correlato al corpo delle donne, sebbene sia connesso alle virtù femminili, esso non appartiene solo alle donne che ne sono depositarie, «contenitori passivi».[7] Per estensione appartiene agli uomini del clan di cui le donne fanno parte. L'onore femminile riguarda le

5. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 13.

6. *Ibidem* (corsivi nel testo).

7. Cfr. Ida Fazio, Gabriella Gribaudi, *Onore e storia nelle società mediterranee*, in «Quaderni storici», n.s., 73, 1 (1990), pp. 280-281.

donne, ma non è del tutto e solamente loro.[8] Ecco perché lo stupro, per dirla con le parole di Brownmiller, entrò nella giurisprudenza «dalla porta di servizio»:[9] come il crimine perpetrato da un uomo nei riguardi della proprietà di un altro uomo.

Brownmiller prende in esame anche gli stupri avvenuti durante pogrom, rivoluzioni e guerre: la nostra autrice legge lo stupro delle donne di un popolo sconfitto come l'umiliazione ultima da riservare ai nemici, il segno distintivo e definitivo del trionfo. Si tratta di «una prova inconfutabile della condizione d'impotenza virile del vinto».[10]

Brownmiller individua alcuni periodi di "cesura" nella storia dello stupro, come la prima guerra mondiale, indicata come momento storico durante il quale alla violenza sessuale venne riservata una maggiore attenzione. Non certo però per interesse nei confronti dei diritti delle donne, quanto per l'emergere di una nuova potente arma di massa: la propaganda e il suo impiego scientifico. Fu allora, infatti, che lo stupro venne presentato come un tipico delitto tedesco e per la prima volta esso diventava un argomento da usare contro chi l'aveva perpetrato. Esperienza che si ripeteva dopo la seconda guerra mondiale quando, durante il processo di Norimberga nel 1946, vennero resi pubblici documenti riguardanti le aggressioni sessuali dei tedeschi ai danni di donne francesi, italiane, russe. Anche a Tokyo, alla fine della guerra, il Tribunale militare internazionale gettò una luce sinistra sui fatti di Nanchino del 1937.

Brownmiller ci ricorda che le violenze specificamente carnali contro le donne non furono compiute, ovviamente, solo da una parte: certo, le potenze dell'Asse avevano esasperato quel concetto di superiorità maschile di cui la violenza sessuale era una estrinsecazione. Ma anche le potenze alleate non sfuggirono alla logica di dominazione e lo stupro era, in fin dei conti, il palesarsi più violento della dominazione maschile sulle donne per mezzo della forza fisica.

Un altro momento di "cesura", per così dire, rispetto alla storia dello stupro di guerra, si ebbe, secondo la nostra autrice, quando il Bangladesh, con l'appoggio dell'India, nel 1971 dichiarò l'indipendenza dal Pakistan. Si susseguirono mesi di terrore, conclusi dall'intervento militare dell'In-

8. Cfr. Guido Ruggiero, *"Più che la vita caro". Onore, matrimonio, e reputazione femminile nel tardo Rinascimento*, in «Quaderni storici», 66, 3 (1987), pp. 755-765.

9. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 17.

10. Ivi, p. 42.

dia, in cui morirono 3 milioni di persone, 10 milioni di profughi ripararono oltre confine e 200.000 (o forse 300.000 o 400.000) donne furono stuprate. Le bengalesi – sottolinea Brownmiller – furono doppiamente vittime: perché stuprate dai loro aggressori e successivamente ripudiate dai loro mariti, senza contare il problema delle malattie veneree e delle gravidanze indesiderate, che a loro volta causarono aborti, solo una parte dei quali venne praticata in condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Vietnam, Cile, Argentina, Brasile, Angola, Mozambico furono altrettanto importanti "snodi" per la storia degli stupri di guerra o di quelli commessi nei confronti di dissidenti e prigioniere politiche.

Passando in rassegna i più diversi contesti storico-geografici, dagli stupri delle schiave nere nel Sud degli Stati Uniti agli stupri verificatasi in Congo ai danni delle donne belghe – letti da alcuni come un danno collaterale della rivolta anti-coloniale –, Brownmiller sottolinea le contiguità di esperienze nell'uso e nell'interpretazione ideologica della violenza carnale.

La lente dell'ideologia può essere adottata non solo dagli analisti, ma anche dalle vittime stesse: lo prova ad esempio uno studio – riportato dalla nostra autrice – compiuto nel 1970 da Sandra Sutherland, co-direttrice del Metropolitan Mental Health Skills Center di Washington. In quello studio vennero prese in esame tredici donne bianche vittime di stupro da parte di neri fra Boston e Washington, trasferitesi in quartieri disagiati per diverse ragioni, accomunate dal desiderio di mettersi al servizio della società attraverso l'attivismo in centri di assistenza per le fasce più marginali della popolazione. Ebbene, tutte quelle vittime manifestarono una certa riluttanza ad accusare i loro aggressori, per la convinzione politica che il loro stupro avesse a che fare con la condizione di oppressione patita dai neri. Vi era, cioè, una connessione fra l'altruistica volontà di prestarsi per gli altri e la giustificazione che quelle donne fornivano ai propri assalitori, anche se tutte, traumatizzate per l'esperienza subita, lasciarono le loro abitazioni e fecero rientro nei loro quartieri d'origine.[11]

Brownmiller sottolinea come nel genere umano, la fisiologia dei due sessi, la loro conformazione biologica renda *possibile* lo stupro degli uomini sulle donne: ciò è bastato, nell'analisi della nostra autrice, a creare una vera e propria «ideologia maschile dello stupro», che nasce proprio con la

11. Sandra Sutherland, Donald J. Scherl, *Patterns of Response among Victims of Rape*, in «American Journal of Orthopsychiatry», 40, 3 (1970). Cfr. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, pp. 311-312.

scoperta degli uomini di possedere un'arma con cui offendere e piegare la libera volontà sessuale delle donne.

Sono moltissimi i miti e le false credenze sullo stupro che Brownmiller riesce a individuare, mettendo in risalto la contraddittorietà dei messaggi culturali che essi veicolano. Anzitutto, il mito riguardante l'aggressore medio: lungi dall'essere un soggetto psicotico o schizofrenico, con una madre dominante e una vita sessuale repressa (i criminologi di scuola freudiana, del resto, lo definirono come vittima di un «impulso incontrollabile», cioè di «una reazione eccessiva di tipo nevrotico» derivante da «sentimenti di inadeguatezza»),[12] egli è invece un uomo che sceglie deliberatamente di esercitare violenza sulla propria vittima.

Secondo la nostra autrice, fu lo studio del sociologo americano Menachem Amir ad aprire la strada a un'analisi scientifica dello stupro, in cui si prendessero in esame elementi come fattori razziali e interrazziali, il *modus operandi* degli aggressori, lo stupro individuale in contrapposizione allo stupro di gruppo, il ceto sociale, le precedenti relazioni fra vittima e aggressore. Amir era allievo di Marvin Wolfgang, padre della teoria della «subcultura della violenza», secondo la quale nell'ambito di ogni cultura esisterebbe una subcultura formata dai membri dei ceti sociali più disagiati, i cui valori sono spesso in contrasto con quelli della cultura dominante. Quest'ultima, agendo nel pieno della legalità, non ha bisogno di ricorrere alla violenza per imporsi; al contrario, la subcultura, frustrata, disarticolata e marginale deve ricorrere all'aggressività per esistere. Ciò vale soprattutto per i giovani maschi. Il ceto sociale in cui nasce e si forma un aggressore ha cioè per Wolfgang un'importanza fondamentale e dimostra l'esistenza di un collegamento fra ingiustizia sociale e subcultura della violenza. L'aggressione sessuale è in questo senso una dimostrazione di mascolinità: l'etica del *machismo*, cui ogni individuo deve conformarsi nella subcultura della violenza, trova uno dei suoi aspetti più importanti proprio nell'aggressività sessuale.[13]

Così per Brownmiller, gli stupratori agiscono nella società contemporanea per conto della causa del patriarcato come i Mirmidoni agivano in quella di Achille: sono *tutti* gli uomini a beneficiare dell'azione violenta degli stupratori, immersi nella subcultura della violenza. In altre parole: la

12. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 220.
13. *Studies in Homicide*, a cura di Marvin E. Wolfgang, Harper & Row, New York 1967. Cfr. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 222.

sola minaccia di stupro, della trasformazione cioè di un elemento biologico in un'arma di aggressione estremamente violenta, basta a mantenere le donne, *tutte*, in un perenne stato di intimidazione.

Spesso la strategia difensiva di un imputato per affrontare un processo per stupro è quella di delegittimare la vittima, dipingendola come troppo audace a livello sessuale, ambigua, portatrice di comportamenti deviati: si è discusso molto di ciò, in Italia, in riferimento alla sentenza di secondo grado del 2015 che assolveva tutti gli imputati per un presunto stupro di gruppo avvenuto nel 2008 a Firenze, nella Fortezza da Basso. La motivazione di assoluzione indugiava accuratamente sulla bisessualità della vittima e sulla sua disinibizione, manifestata sia la notte dello stupro che durante i mesi precedenti.[14]

L'atteggiamento ostile nei confronti delle donne che denunciano una violenza sessuale ha per Brownmiller radici profonde: anche Freud, il quale aveva osservato che molte delle sue pazienti isteriche avevano parlato di traumi infantili legati a episodi di violenza o di atti libidinosi nella maggior parte dei casi imposti loro dai propri padri, interpretò quei racconti come fantasie inventate dalle bambine per giustificare il proprio desiderio colpevole di giacere con il padre. Anche l'approccio psicoanalitico, cioè, ha sempre teso a colpevolizzare le vittime, a sottolinearne il comportamento seduttivo, anche nei casi in cui destinatarie dell'atto violento erano bambine.[15]

Brownmiller ci ricorda che anche gli antropologi si interessarono allo stupro: gli studi sui Mundurucù del Brasile di Robert Murphy, quelli di Robert LeVine condotti fra le tribù Gusii del Kenia sud-occidentale e quelli sui Tapirapé brasiliani di Charley Wagley illustrano bene il procedimento culturale che porta a considerare le donne come oggetti da possedere, proprietà da acquisire anche mediante l'uso della violenza sessuale, che può servire talvolta come strumento di riaffermazione della mascolinità, della virilità, a seguito dell'adozione di comportamenti femminili ritenuti devianti.[16]

L'"ideologia" dello stupro, per Brownmiller, si insinua nelle menti e nelle coscienze delle donne, sin da bambine, anche attraverso le fiabe. Il ruolo della vittima viene insegnato alle donne, che spesso lo introiettano acriticamente. Fu ancora una volta Freud a parlare per primo di «voluttà del

14. Cfr. http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2015/sentenza-firenze.pdf (ultimo accesso 29 aprile 2017), dove è possibile leggere il testo integrale della sentenza.

dolore» femminile, in uno scritto del 1924 intitolato *Il problema economico del masochismo*. La tesi del saggio è che il masochismo sia lo stadio genitale finale per le donne, il punto della loro maturità sessuale, poiché esso estrinseca pienamente il ruolo passivo della donna nel coito e nell'atto del parto.[17]

Per Brownmiller l'ideologia maschile dello stupro, che scaturisce dalla psicologia di massa dell'uomo come conquistatore, crea specularmente una psicologia di massa dell'elemento conquistato, cioè della donna come vittima.

«Lo stupro è semplicemente un importante segnale agli ultimi gradini di una scala masochistica che va dalla passività alla morte».[18] Tradizioni popolari e mitiche hanno esaltato non le donne che si sono difese con successo da tentativi di aggressioni fisiche, ma coloro che sono perite nel farlo: «La vittoria attraverso il trionfo fisico è una prerogativa maschile»; la difesa dell'onore da parte di una donna deve necessariamente passare per il sacrificio estremo e la perdita della vita. «Una buona eroina è un'eroina morta» – scrive Brownmiller.[19]

Specularmente, a tale rappresentazione della sessualità femminile si sono imposti i miti maschili sullo stupro: vi è, cioè, una forte interrelazione fra la concezione di protezione e quella di aggressione delle donne.

«Tutte le donne vogliono essere stuprate. Nessuna donna può essere violentata contro la sua volontà. Se l'è voluto»;[20] tali miti maschili – scrive Brownmiller – «deliberatamente oscurano la reale natura dello stupro»,[21] perché sottendono un preciso messaggio culturale: alcune donne vengono stuprate perché tale sarebbe la loro volontà.

La cultura solidale con lo stupro – nell'intuizione di Brownmiller – tende a sminuire le responsabilità dell'aggressore, a giustificarle. Pensare che una donna possa sedurre un uomo, fino a costringerlo allo stupro, è un altro dei miti maschili che, per la nostra autrice, si sono imposti anche alle opinioni femminili: molte vittime a volte, si chiedono cosa nel loro comportamento incauto, nel loro abbigliamento, nel loro modo di agire abbia causato lo stupro. Questo procedimento logico crea una pericolosissima in-

17. Cfr. Sigmund Freud, *Il problema economico del masochismo*, in *La teoria psicanalitica. Raccolta di scritti. 1911-1918*, Bollati-Boringhieri, Torino 1996, pp. 341-356. Cfr. anche Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 398.

18. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 409.

19. Ivi, p. 412.

20. Ivi, p. 394.

versione di responsabilità, destinata anche a scoraggiare la resistenza delle donne rispetto all'atto violento.

La riflessione di Brownmiller è animata dal tentativo di destrutturare i miti sullo stupro, analizzarne tutti gli aspetti, rivelandone le più profonde contraddizioni.

La nostra autrice riporta poi i risultati di una sua analisi riguardante le prime pagine del quotidiano «Daily News», uno dei più popolari quotidiani venduti negli Stati Uniti. Avendo preso in esame l'intera annata del 1971, giunge alla conclusione che tre erano i modi in cui una donna potesse essere degna degli onori della cronaca del «Daily News»: come moglie o figlia di un uomo importante, come innocente vittima di uno stupro o di un assassinio, o come assassina essa stessa. L'impiego dell'aggettivo "bella" per qualificare la vittima era, nell'analisi della nostra autrice, assai diffuso, quasi sempre utilizzato nel primo paragrafo dell'articolo. Nell'annata 1971 solo in due casi non fu così (uno dei quali in un articolo che si riferiva a una vittima di otto anni). È la loro morte a rendere degne di notizia le vittime: in vita – sottolinea Brownmiller – esse non avrebbero mai attirato l'attenzione del giornalista che, nello scrivere della loro morte violenta, le sottrae forse all'oblio ma non le lascia affatto uscire dall'anonimato. È la loro fisicità a rivestire maggiore importanza nelle descrizioni delle vittime, anche se essa non ha avuto nulla a che fare con la motivazione alla base delle loro aggressioni.[22]

Sarebbe interessante fare un'analisi simile sui quotidiani dei nostri giorni, verificando se e come l'approccio dei giornalisti a questo tipo di eventi di cronaca sia mutato.

Perché tanta attenzione – si chiede Brownmiller – alla fisicità delle vittime? Per via di quella convinzione latente ma profondamente radicata nell'ideologia maschile dello stupro per cui l'aggressione o l'assassinio a sfondo sessuale abbia una natura passionale, in parte provocata dalla bellezza della vittima.[23]

Anche il concetto di "comportamento scatenante della vittima", sostiene Brownmiller, fa da corollario all'ideologia maschile dello stupro:

22. Cfr. ivi, pp. 424-429.

23. A tale proposito, recentemente Chiara Lalli ha asserito che «lo stupro ha a che fare con il sesso come l'alcolismo ha a che fare con il piacere enogastronomico (forse ancora meno)», cfr. *Impariamo a parlare di stupro*, http://www.internazionale.it/opinione/chiara-lalli/2015/04/23/impariamo-a-parlare-di-stupro (ultimo accesso 5 giugno 2016).

esso è stato messo a punto in ambito criminologico per definire e mettere in rilievo tutti quei comportamenti adottati dalla vittima, che hanno finito involontariamente per incentivare l'azione criminale. Quest'ultima avrebbe potuto essere evitata, cioè, se la vittima avesse fatto ricorso a comportamenti più prudenti; ma – sottolinea giustamente Brownmiller – la congettura è troppo esposta a interpretazioni arbitrarie sui presunti "buoni comportamenti": accettare un passaggio in auto da uno sconosciuto o accogliere in casa un uomo assetato per offrirgli da bere sono considerabili "comportamenti scatenanti"? E, seguendo questo ragionamento, una donna che indugi in giochi erotici con il proprio partner rifiutandosi di arrivare al coito, dovrebbe essere stigmatizzata per aver adottato un "comportamento scatenante"?[24]

Brownmiller non trascura neanche la condotta delle donne durante l'atto violento: in almeno un quarto dei casi, stando alle statistiche dell'FBI relative all'anno 1973,[25] le vittime sono riuscite a mettere in fuga i propri aggressori. Tuttavia – sostiene la nostra autrice – in linea generale la speranza di un "equo scambio" domina la psicologia femminile nel momento in cui si subisce un'aggressione a sfondo sessuale: il convincimento che cedendo alla volontà del proprio aggressore si possa, cioè, evitare di incorrere in un danno peggiore, come una lesione permanente o l'uccisione. La convinzione dell'"equo scambio" peraltro è anch'essa profondamente legata alla perpetrazione degli stereotipi di genere, tesi a scoraggiare qualsiasi reazione femminile, perché le donne sarebbero comunque destinate a soccombere dinnanzi alla potenza maschile. La forza è un'arma che le donne sono educate ad aborrire sin da fanciulle. Il mito della femminilità le costringe a una posizione passiva ogni qualvolta si impieghi la forza: questo svantaggio, insiste Brownmiller, non è solo fisico, ma anche e soprattutto di matrice psicologica e culturale. È il diverso atteggiamento cui sono educate le donne rispetto alla forza a inficiare la loro capacità di reazione al momento di una tentata aggressione.[26]

Brownmiller dedica tutti i suoi sforzi all'analisi della violenza sessuale, prestando un'attenzione minore a quello che oggi considereremmo invece un punto di partenza fondamentale in uno studio di questo tipo:

24. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 446.
25. *Uniform Crime Reports*, 1973. Cfr. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, pp. 448-452.
26. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, pp. 444-452.

la violenza sessuale in ambito familiare, che viene lasciata sullo sfondo, anche se ad essa la nostra autrice dedica ancora delle riflessioni che la rendono di fatto una pioniera su questo tema. Del resto, nel 1975, anno in cui scrive Brownmiller, lo stupro per la legislazione americana era

> la perpetrazione di un atto di rapporto sessuale con una donna, che non sia la moglie del colpevole, contro la sua volontà e senza il suo consenso, quando la sua volontà sia sopraffatta con la forza o con la paura risultante dalla minaccia della forza, o mediante droghe o bevande inebrianti; o quando, per deficienza mentale, essa sia incapace di esercitare un giudizio razionale; o quando sia al di sotto di un'arbitraria "età del consenso".[27]

Che non sia la moglie del colpevole: il matrimonio, cioè, implicava automaticamente e perennemente il consenso al rapporto sessuale coniugale e rendeva letteralmente non formulabile in termini giuridici il reato di violazione sessuale ai danni della moglie da parte del marito. Ecco perché Brownmiller sostiene che «il principio dell'autodeterminazione corporea deve essere stabilito senza riserve e deve diventare un principio inviolabile ad ogni livello»[28] e cioè *ovunque* l'aggressione di verifichi, anche nel giaciglio matrimoniale.

Brownmiller nota come lo stupro compiuto da uno sconosciuto sia considerato fondato "per antonomasia": in tal caso la reputazione di una vittima non diviene oggetto di particolare attenzione; ma quando una donna denuncia un conoscente, la sua reputazione viene scandagliata minuziosamente. E, in effetti, in uno studio di Brenda Brown del 1973,[29] è emerso come il 73% degli stupri ritenuti fondati dalla polizia fosse stato commesso proprio da sconosciuti.[30]

«Quanto più il movimento delle donne porterà a conoscenza del grosso pubblico il delitto di stupro, le donne che sono state aggredite da uomini di loro conoscenza si sentiranno sempre più libere di denunciare il crimine, e le loro denunce cominceranno ad essere trattate con la serietà che meritano»:[31] Susan Brownmiller è cosciente del fatto che per il reato di

27. Ivi, p. 463.
28. Ivi, p. 483.
29. Brenda A. Brown, *Crime against Women Alone*, A System Analysis of the Memphis Police Department Sex Crime Squad's 1973 Rape Investigations, 18 maggio 1974 (ciclostilato). Cfr. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 444.
30. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 444.
31. Ivi, 444-445.

violenza sessuale ci si muove in un ambito probatorio a volte incerto, più di quanto possa avvenire per un furto o per un assassinio. Matthew Hale, un famoso giurista del Seicento, a tale proposito, asserì: «Lo stupro è un'accusa facile da farsi e difficile da dimostrarsi, e ancora più difficile è difendersi da essa per la parte accusata, che non risulta mai pienamente innocente».[32] Brownmiller respinge questo tipo di argomentazione, sottolineando come 4 stupri su 5 non vengano denunciati: evidentemente, le donne considerano lo stupro un'accusa niente affatto facile a farsi.[33]

Abbiamo già detto come la reputazione di una donna nei casi di stupro venga messa spesso sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti: la castità diventa quindi uno degli elementi su cui accusa e difesa si danno battaglia. Così, consenso e moralità della vittima sono elementi spesse volte molto più interconnessi in un processo per violenza sessuale di quanto si possa pensare.

Certo, rispetto ai tempi in cui lo stupro significava solo il furto della verginità di una giovane ai danni del padre, un'azione tesa cioè a deteriorare una merce prima che arrivasse sul mercato matrimoniale, la legislazione ha fatto dei passi avanti, sostiene Brownmiller; ma sono ancora molti i retaggi culturali che permangono e che connettono inestricabilmente lo stupro al possesso, alla castità, alla verginità, alla morigeratezza dei costumi femminili.

È il concetto di "consenso" che deve essere ripensato criticamente; nei tribunali viene prestata grande attenzione alla questione della resistenza della vittima: ha offerto una sufficiente opposizione al suo aggressore? Le minacce di un danno corporeo l'hanno sopraffatta?[34] Quando si subisce un furto, sottolinea Brownmiller, la vittima non è tenuta a dimostrare la propria resistenza al ladro e non viene mai supposto che, qualora abbia consegnato ella stessa il proprio denaro sotto minaccia, abbia acconsentito. Peraltro in un'aggressione sessuale il danno fisico non è una minaccia, è una realtà, comunque vadano le cose. Il danno fisico è il motivo stesso dell'aggressione.[35]

32. Ivi, p. 464.
33. Ivi, p. 465.
34. Alcune sentenze recenti hanno avuto una certa eco mediatica in tal senso: si veda, ad esempio, http://27esimaora.corriere.it/17_marzo_21/ha-detto-basta-ma-non-ha-urlato-cadono-accuse-violenza-12beb4d8-0e73-11e7-bc58-c287e833415a.shtml (ultimo accesso 29 aprile 2017).
35. Brownmiller, *Contro la nostra volontà*, p. 485.

Il terrore, la paura della vittima non sono sentimenti facilmente dimostrabili *ex post* in un tribunale: sostenere che l'acquiescenza non sia stata un tacito consenso, ma il prodotto della strategia dell'"equo scambio", è estremamente difficile per una vittima.[36]

Non è solo la resistenza della vittima ad essere oggetto di contesa nelle aule di tribunale: si è già detto che molti altri fattori, relativi alla sua storia sessuale, alle sue tendenze, alla sua reputazione, concorrono a stabilire il grado di colpevolezza o incolpevolezza dell'accusato. Attributi e comportamenti della vittima che servono a stabilire la gravità del gesto dell'imputato: un procedimento logico paradossale, che pure condiziona moltissimo alcuni giudici e alcune giurie.

Brownmiller è ben cosciente che i motivi di tanto sospetto per una querelante in un caso di presunto stupro derivino dalla necessità di tutelare un uomo da una donna bugiarda e/o vendicativa. Il mito delle false accuse è un altro degli aspetti psico-emotivi più paradossali ma anche più interessanti da analizzare nei casi di stupro: i carichi probatori richiesti alle presunte vittime (dimostrazione di resistenza all'aggressione, capitolazione rispetto alla forza fisica dell'uomo, morigeratezza di costumi prima e dopo l'aggressione, reputazione, ecc.) sono proprio funzionali a garantire gli uomini, che potrebbero rimanere vittime di false accuse femminili. Il paradosso di questo mito si rivela nell'analisi delle statistiche: i dati evidenziano che le aggressioni sessuali sono fra i crimini meno denunciati. E ciò per varie ragioni: su tutte, il sentimento di vergogna provato dalle vittime e il loro complesso di colpevolezza o corresponsabilità rispetto all'aggressore.[37]

Alla metà degli anni Sessanta, spiega ancora la nostra autrice, gli *Uniform Crime Reports* dell'FBI riportavano circa un 20% di casi in cui la denuncia di stupro si era dimostrata infondata. Nel 1973 il tasso era sceso al 15%: ma quando il municipio di New York attribuì a una squadra speciale il compito di indagare sui crimini sessuali e mise a lavoro, accanto ai colleghi uomini, delle poliziotte, il dato scese al 2%, esattamente lo stesso tasso di false accuse rilevato per altri crimini di violenza.[38] È ovvio che questa correlazione fra il lavoro delle poliziotte e l'abbassamento della percentuale di denunce di stupri ritenute infondate sia tutta da dimostrare,

36. Ivi, pp. 486-487.
37. Ivi, pp. 489-490.
38. Ivi, p. 490.

ma quel che Brownmiller ha il merito di sottolineare è che il timore delle false accuse è stato ed è forse tuttora sopravvalutato.

I miti sullo stupro si nutrono di convinzioni e valori diffusi a ogni livello delle nostre società ed è per questo che solo un cambiamento di paradigma culturale potrà ambire all'eradicazione del problema. Susan Brownmiller è stata in grado di comprendere come lo stupro si ponga in una gerarchia di mali che si dipana dalla diffusione degli stereotipi di genere alle rappresentazioni avvilenti dei corpi delle donne, dalla perpetrazione del *machismo* e delle relazioni di genere imperniate sul dominio e sul possesso alla subcultura della violenza, fino ad arrivare al femminicidio e al femmicidio.

Peraltro, Brownmiller ha intuito, con straordinario anticipo sui tempi, come aggressione e protezione delle donne siano due facce della stessa medaglia: l'atteggiamento paternalistico di alcuni uomini dinnanzi lo stupro – ha sottolineato la nostra autrice –, atteggiamento che tende a considerare le donne come esseri da mettere sotto tutela e i potenziali aggressori come concorrenti, ha complicato ulteriormente la questione. Non soltanto le donne hanno dovuto introiettare la minaccia dello stupro sin da bambine, ma le raccomandazioni dei loro padri e fratelli a seguire norme di comportamento stringenti al fine di non correre rischi le hanno ulteriormente intimidite e costrette a vivere nella paura, rafforzando la convinzione femminile che, in caso di stupro, una donna sia nel migliore dei casi corresponsabile per aver adottato comportamenti non consoni al proprio *status* di individuo sotto tutela. A una donna che abbia a cuore la propria integrità fisica, in sostanza, non è permesso godere dell'indipendenza e della libertà naturalmente concesse agli uomini.

Contro tali convinzioni, Brownmiller sostiene che non ci siano soluzioni private al problema dello stupro: anche prendendo in considerazione le raccomandazioni paternalistiche volte a proteggere la loro inviolabilità fisica, le donne vivrebbero in una perenne condizione di timore. Ciò significherebbe che l'effetto ultimo dello stupro, cioè l'*intimidazione*, sarebbe ottenuto anche in assenza dell'aggressione fisica vera e propria.[39]

> Facendo dello stupro un delitto di cui si può parlare, e non un motivo di vergogna, il movimento delle donne ha già esploso i primi colpi di rappresaglia in una guerra antica come la civiltà stessa. [...] osando parlare dell'innominabile, noi donne avevamo portato alla luce un'altra parte ancora della no-

39. Ivi, pp. 505-506.

stra oppressione, forse la chiave fondamentale: la repressione fisica storica, un processo consapevole d'intimidazione, d'istillazione del senso di colpa e della paura.[40]

Molto in anticipo sui tempi, la nostra autrice è stata in grado di sollevare alcune questioni rispetto al tema della violenza sessuale che, per molti aspetti, continuano a rimanere sul tappeto ancor oggi.

La sua antropologia filosofica non le permette di registrare alcun afflato, alcun impulso benevolo degli uomini nei confronti delle donne: questo approccio si rende chiaro quando paragona gli stupratori ai Mirmidoni, che presero parte alla guerra di Troia al seguito di Achille. In tal senso, Brownmiller non ha reticenze nell'accettare il principio della "contaminazione della violenza" ed è ben cosciente che non basta la stigmatizzazione sociale nei confronti dello stupro a minarne i meccanismi culturali che lo rendono possibile.

L'oppressione delle donne si spiegherebbe dunque con la sopraffazione sessuale che esse hanno storicamente subito: *Homo mulieri lupus*, diremmo, parafrasando Thomas Hobbes.

A distanza di quarant'anni dalla pubblicazione di un testo come *Against Our Will*, fondamentale per l'analisi dello stupro e dei meccanismi storico-culturali che lo rendono possibile, è forse giunto il momento di passare dalla fase "di rappresaglia" a una piena assunzione di responsabilità rispetto ai temi urgenti del nostro tempo, per ri-fondare il nostro *pactum unionis* su una vera democrazia di genere. Istruzione, inclusione, cultura sono le armi più potenti per vincere questa battaglia.

40. Ivi, pp. 501-502.

Chiara Stagno

Donne in Famiglia: l'ambivalenza del femminile in contesti mafiosi

Il contributo si propone, in primo luogo, di analizzare il tema della violenza subita e agita dalle donne all'interno delle famiglie[1] mafiose siciliane nel periodo compreso tra gli anni Sessanta e i giorni nostri.

Successivamente si vuole porre l'attenzione sull'approccio che il potere giudicante ha assunto nei confronti delle donne di mafia, mettendo in evidenza come la giurisprudenza abbia contribuito al perdurare sia di stereotipi, sia di una concezione inesatta e retrograda del ruolo delle donne all'interno dell'organizzazione. Si vogliono inoltre analizzare le rappresentazioni che i media e i mezzi di informazione forniscono di queste donne per porre in evidenza in che modo e in quale misura essi abbiano agito – e agiscano ancora oggi – una forma di violenza nei loro confronti.

La storiografia non è, ad oggi, sufficientemente solida per poter affrontare in modo esauriente l'argomento: il difficile reperimento delle fonti e il perdurare di false credenze e tradizionalismi impongono a coloro che si avvicinano a questa tematica un notevole sforzo sul piano metodologico. Per arrivare a nuove ipotesi interpretative e cercare di rispondere ad alcune

1. Come molti concetti in ambito mafioso, anche la parola famiglia racchiude dentro di sé un duplice significato: dobbiamo infatti distinguere tra famiglia di sangue e Famiglia di affiliazione, ovvero la cosca di appartenenza. L'uso di questa metafora in un'organizzazione criminale «permette di rafforzare le condizioni di subordinazione comunicando al tempo stesso un'idea di appartenenza intima, tanto da generare, oltre al vincolo criminale, anche un legame di tipo affettivo» (Ombretta Ingrasci, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Paravia-Bruno Mondadori, Milano 2007, p. 6.). L'ambivalenza di questo termine fa in modo che all'organizzazione venga conferito un «alone protettivo, benevolo, per l'appunto familiare» (Renate Siebert, *Le donne, la mafia*, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 47); vi è quindi una trasposizione dei valori dalla famiglia alla Famiglia, ma proprio ad essi vengono anteposti gli interessi dell'organizzazione, spesso a discapito dei legami di sangue e di parentela.

delle numerose domande aperte che riguardano le donne e la mafia è necessario ricorrere a categorie interpretative e metodologie di tipo sociologico, ben consapevoli di come il loro uso produca sovente modelli fissi e schematismi che categorizzano eccessivamente i comportamenti umani e che spesso non tengono conto della specificità dell'individuo come invece dovrebbe fare un approccio di tipo storico, inteso a porre in evidenza la pluralità delle esperienze per offrire un quadro il più possibile completo e non fittizio della realtà.

L'intento dei paragrafi che seguiranno non è dunque una ricostruzione fattuale della nascita e dell'evoluzione dell'organizzazione mafiosa,[2] piuttosto è il tentativo di porre l'attenzione sulla circolazione e sulla circolarità degli stereotipi e delle rappresentazioni tra mafia, magistratura, media e opinione pubblica.

Patriarcato e subordinazione

Nel 1989 il giudice Giovanni Falcone, parlando di Cosa Nostra, affermava che l'organizzazione era

> Assolutamente maschile. Le donne non vi sono o vi hanno un ruolo subalterno, di supporto, di consapevolezza, di sostegno certe volte, ma molto raramente.[3]

Quasi trent'anni dopo la dichiarazione di una personalità così importante, che non solo ha lavorato per contrastare l'organizzazione ma ne è stata vittima, può essere considerata ancora valida?

In parte certamente sì, infatti l'esclusione è la prima forma di violenza compiuta dall'organizzazione verso il genere femminile. Il ruolo della donna è quello di occuparsi dei figli e del marito, vive in una condizione familiare in cui la sudditanza e la subordinazione alle figure maschili sono regola: fin dalla prima infanzia nei confronti del padre e, con il raggiungimento dell'età adulta, nei confronti del marito o dei parenti maschi. È compito dell'uomo della famiglia controllare le proprie donne, i loro comportamenti e persino i loro corpi anche attraverso la violenza fisica e psico-

2. Per una migliore conoscenza sulla realtà di Cosa Nostra si rimanda alle opere dello storico Salvatore Lupo, *Storia della mafia. La criminalità organizzata in Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma 2004 e del sociologo Rocco Sciarrone, *Mafie vecchie mafie nuove*, Donzelli, Roma 2009.

3. Giovanni Falcone, *La mafia tra criminalità e cultura*, in «Meridiana», 5 (1989), p. 206.

logica. Ad esempio lo sposo di Carmela Iuculano[4] le ripete continuamente che «una moglie non deve mai contraddire il marito e deve essere sempre rispettosa e ubbidiente nei confronti dei genitori di lui»[5] per giustificare le liti e le violenze fisiche che le infligge quasi quotidianamente.

Il controllo delle donne, delle loro abitudini e della loro fisicità passa anche attraverso vere e proprie limitazioni personali: nessuna donna può uscire senza la presenza di un familiare di sesso opposto perché sarebbe sconveniente e potrebbe portare disonore sulla famiglia. L'onore maschile e il pudore femminile appaiono infatti strettamente relazionati e persino complementari:[6] in quanto consorte, la donna deve essere garante dell'onore del marito. Per l'uomo di mafia potere e controllo sono fondamentali sia negli "affari" sia nella sfera privata, all'interno della quale non può assolutamente mostrarsi debole o lasciarsi sopraffare dai sentimenti amorosi considerati tipicamente femminili. La mafia infatti è fortemente sessuofobica su questo punto: non solo è vietata l'affiliazione alla cosca di uomini omosessuali, ma per gli uomini è bene reprime addirittura la propria componente femminile e tutto ciò che si distacca dall'ideale stereotipato di maschio.[7] Questi elementi portano l'uomo d'onore a vivere, nella maggioranza dei casi, l'atto sessuale come atto di pura dominazione nei confronti della donna, il cui corpo è considerato pericoloso per la disciplina e la coesione dell'organizzazione.[8] L'uomo ha della propria moglie «un'idea viscerale di possesso, per alcuni versi perversa, che annulla la persona concreta»[9] e la

4. Carmela Rosalia Iuculano nasce nel 1973 a Palermo in una famiglia che non ha mai avuto legami con la criminalità organizzata, ma nel 1989 conosce Pino Rizzo, affiliato a un'importante famiglia mafiosa, e lo sposa poco dopo. Con il passare del tempo Carmela diventa sempre più consapevole dell'appartenenza mafiosa del marito e si convince che una buona moglie debba sostenere il proprio sposo in ogni attività che la Famiglia gli affida. Dopo un periodo durante il quale è coinvolta anche lei in affari criminosi, Carmela, assecondando soprattutto la richiesta delle figlie, decide di collaborare con la giustizia e viene inserita in un programma di protezione non privo di difficoltà, ma attraverso il quale riesce a lasciarsi alle spalle le angherie e le violenze subite dal marito e a costruire un futuro lontano dall'ambiente mafioso per se stessa e per i suoi figli; cfr. Teresa Principato, *L'altra metà della cupola*, in «Narcomafie», 10 (2005), pp. 21, 22.

5. Carla Cerati, *Storia vera di Carmela Iuculano. La giovane donna che si è ribellata a un clan mafioso*, Marsilio, Venezia 2009, pp. 29, 30.

6. Ingrascì, *Donne d'onore*, pp. 26-37.

7. Siebert, *Le donne, la mafia*, p. 85.

8. Ivi, p. 88.

9. Ivi, p. 51.

rende solo un oggetto e, come tale, può disporne a proprio piacimento. La donna deve essere controllata sempre, bisogna essere in grado di sottometterla: la donna non va amata, va posseduta in quanto oggetto di proprietà dell'uomo. Come ci suggerisce la sociologa Renate Siebert:

> Quando l'Anonimo scrive: «questa pistola era mia moglie», dice una cosa molto pertinente. Accenna sia alla pericolosità del suo amore per la moglie (lei era pericolosa come una pistola), sia al suo rapporto strumentale con lei (la tengo in pugno come una pistola), sia, infine all'autocontrollo sulla passione per lei (devo tenere in pugno i miei sentimenti pericolosi al pari di una pistola).[10]

La pericolosità di questi sentimenti è data soprattutto dalla convinzione che l'abbandonarsi ad essi, concentrandosi sul proprio benessere e mettendo in secondo piano i propri doveri, porti il mafioso a un abbassamento della guardia che può diventare una minaccia per l'organizzazione stessa.[11]

Anche analizzando il vincolo di fedeltà al coniuge, assistiamo a una differenziazione di genere. Se a livello teorico per la mafia entrambi i contraenti il matrimonio sono obbligati a mantenere questo impegno, di fatto sono ancora una volta solo le donne a non poter trasgredire. Per l'uomo esistono infatti delle scappatoie e «talvolta le prodezze sessuali, fino a quando conservano un relativo grado di segretezza e non sono ostentate, possono anche accrescere l'autorità "professionale" del mafioso».[12] L'importante è che la moglie non sia oggetto di umiliazione nel suo ambiente sociale, non certo per la vergogna personale che potrebbe derivarne alla donna ma per il fatto che disonorare la moglie equivale a privare del rispetto dell'organizzazione il marito, rinuncia alla quale un vero uomo di Cosa Nostra non può sottostare.

È evidente che non si possa parlare di amore in ambito mafioso: se si intende il sentimento che porta ad affezionarsi a un'altra persona, un vero uomo d'onore può essere devoto solo alla propria organizzazione mentre può riservare alla famiglia e alla propria donna solo una versione distorta di questo sentimento incarnato nell'esercizio del controllo e del possesso sui propri cari. O ancora, come ricorda Pino Rizzo[13] alla moglie in uno

10. Ivi, p. 88.
11. Ivi, 86, 87.
12. Giovanni Falcone, Giovanni Padovani, *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano 1991, p. 78.
13. Pino Rizzo è nipote di Rosolino Rizzo, capomafia di Cerda (Palermo), condannato all'ergastolo per duplice omicidio. La famiglia Rizzo è affiliata a Cosa Nostra ed era legata al braccio destro di Bernardo Provenzano, Nino Giuffrè.

degli innumerevoli episodi di violenza verbale e psicologica che è solito infliggerle, può sperare di trarre dei benefici economici dal legame matrimoniale che ha contratto:

> Guarda che io mi sono sposato con te perché tu, a livello economico, eri la prima del paese. Non mi facevi schifo, sia di corpo che di faccia, ma sentimento non ne ho mai provato per te![14]

Non è il caso di soffermarsi ulteriormente sulla violenza subita dalle donne perché poco resta da aggiungere alle notizie e ai racconti di abusi fisici e psicologici dei quali, purtroppo, veniamo a conoscenza quotidianamente. La questione, peraltro, è ormai da anni al centro non solo dell'attenzione mediatica, ma anche di numerose ricerche storiche.

Se è dunque vero ancora oggi, come affermato da Falcone e successivamente ribadito dalla storica Giovanna Fiume, che «sul piano militare e organizzativo non troveremo mai le donne»,[15] è doveroso riconsiderare il fatto che esse abbiano un ruolo solamente subalterno e siano raramente consapevoli delle attività criminose dei loro uomini. Negli anni successivi al Maxiprocesso, il proseguimento delle indagini su Cosa Nostra e le testimonianze di pentiti o testimoni di giustizia hanno fatto emergere nuove ipotesi interpretative che hanno portato alla luce, accanto alle donne vittime della mafia o paladine della lotta contro l'organizzazione, anche quella parte del genere femminile consapevole della propria scelta di vita e capace di agire violenza al pari o in maniera superiore agli uomini d'onore.

Donne d'onore

Quando si fa riferimento alle donne in relazione alla violenza si dà quasi sempre per scontato che siano loro a subire le vessazioni. Infatti, la possibilità che una donna non sia solo vittima ma possa essere anche artefice di violenza è un concetto che ancora oggi fatica a radicarsi nella nostra società che identifica, il più delle volte, la donna come una creatura amorevole e incline alla bontà. La violenza agita dal genere femminile è anche un argomento scarsamente approfondito nel panorama storiografico

14. Cerati, *Storia vera di Carmela Iuculano*, pp. 51, 52.
15. Giovanna Fiume, *Ci sono donne nella mafia?*, in «Meridiana», 7-8 (1989-1990), p. 293.

italiano, all'interno del quale gli studi di Paola Di Cori[16] sono stati i primi a interrogarsi sul tema, decostruendo l'immagine della donna salvifica o legata alla pace, e superando quelle ricerche che identificano le donne violente come esseri devianti, contro-natura e ne giustificano i comportamenti facendo leva su caratteri di eccezionalità o temporaneità dovuti alla loro particolare condizione di vita.

Se tutt'oggi questo è un nodo storiografico che rimane problematico, si può provare a interrogarsi sulle modalità attraverso le quali le donne di mafia esercitano un potere coercitivo e sulle condizioni che possono aver influito su questa tipologia di condotta provando a colmare, almeno in parte, il vuoto storiografico e la difficile reperibilità delle fonti sull'argomento.

Per una donna che voglia far parte della mafia l'emancipazione appare in un primo momento una condizione irraggiungibile, ma non è del tutto vero: credere che le donne subiscano passivamente e accettino in maniera forzata la loro relegazione nell'ambito familiare è sbagliato. In una cultura così fortemente patriarcale, la donna è riuscita a sopravvivere ritagliandosi un rifugio sicuro, uno spazio in cui poter esprimere se stessa e nel quale può comandare. Se negli affari dell'organizzazione il potere deve essere necessariamente maschile e la donna non può accedervi per i motivi precedentemente spiegati, in casa il dominio è totalmente femminile. È nell'ambito familiare che la donna recupera la propria identità: può realizzarsi, può sentirsi potente e anch'ella a capo di qualcosa, perché è lei e lei sola a prendere le decisioni del quotidiano da cui il maschio è escluso. La famiglia è necessaria al futuro della Famiglia, la donna è necessaria all'uomo, i poteri e i ruoli maschili e femminili non appaiono certamente paritari ma si possono considerare complementari; per le donne «subordinazione e sottomissione si mescolano intimamente con la percezione, più o meno consapevole, di una propria importanza vitale per il funzionamento della mafia come tale».[17] Si potrebbe quindi affermare che questi margini di indipendenza conducano le donne a un distacco dalla cultura mafiosa tradizionale legata alla predominanza assoluta del maschile, ma ciò non si traduce necessariamente in un'uscita dall'organizzazio-

16. Cfr. Paola Di Cori, *Donne armate e donne inermi. Questioni di identità sessuale e di rapporto tra le generazioni*, in *1945. Il voto alle donne*, a cura di Laura Derossi, Franco Angeli, Milano 1998; Ead., *Partigiane, repubblichine, terroriste. Le donne armate come problema storiografico*, in *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, a cura di Gabriele Ranzato, Bollati Boringhieri, Torino 1994.

17. Siebert, *Le donne, la mafia*, p. 171.

ne. È infatti possibile che una maggior consapevolezza di se stesse e delle proprie capacità faccia sentire alle donne l'esigenza di cercare un ruolo adatto proprio all'interno della mafia e le porti anche ad agire violenza. Per esempio non si può parlare di Ninetta Bagarella[18] come di una donna succube o totalmente subordinata; non la si può considerare solo una vittima degli eventi ma si deve tenere conto della sua scelta di partecipare ad essi. Ed è a questa Ninetta, soggetto attivo e consapevole, che si rivolge Simona dalla Chiesa[19] in una lettera aperta, pubblicata su «l'Unità» del 19 gennaio 1993, attribuendole responsabilità di primo piano, ma al tempo stesso rendendola reale nella sua unicità e non relegandola più al solo ruolo che rappresenta:

> Sa, signora Antonietta, proprio non riesco a pensare a lei inquadrandola nei classici canoni di una femminilità succube o silenziosa: no, la sua, piuttosto, è la figura di una comprimaria, di una donna capace, anche in virtù della sua maggiore istruzione, di esercitare un notevole ascendente sul proprio compagno. Non una vittima dell'ambiente, insomma, predestinata per nascita e per rapporti familiari a respirare l'aria del crimine, ma piuttosto una lucida testimone del proprio mondo, di cui ha scelto di condividere regole e comportamenti. Una vera donna di mafia.[20]

Diverse sono le esperienze e le vite condotte dalle donne di mafia e variano a seconda del loro vissuto, della tipologia dei legami sociali[21] che creano e delle molteplici situazioni nelle quali sono coinvolte. L'ambiente in cui vivono, la trasmissione di valori specifici e il venire a contatto con persone che fanno parte di Cosa Nostra fin dall'infanzia inevitabilmente influiscono sulla vita adulta che andranno a intraprendere e sugli inse-

18. Antonietta Bagarella nasce nel 1944 a Corleone in una famiglia affiliata alla Mafia. Conosce da bambina Salvatore Riina con il quale si sposa segretamente nel 1974; dalla loro unione nascono due figlie e due figli, anch'essi successivamente affiliati all'organizzazione criminale. Subisce il primo dei suoi processi nel 1971 ed è la prima donna italiana a essere incriminata per reati connessi alla mafia.

19. Simona dalla Chiesa è la terzogenita del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982 a Palermo.

20. Cfr. Siebert, *Le donne, la mafia*, p. 257.

21. L'importanza dell'approccio allo studio dei legami sociali è oggetto delle ricerche della sociologa Fortunata Piselli che pone a confronto le due principali scuole di ricerca nell'ambito dell'analisi di network – quella analitico-situazionale e processuale degli antropologici anglosassoni e quella analitico-strutturale degli studiosi statunitensi – delineandone i possibili utilizzi nella storia sociale (cfr. Fortunata Piselli, *Reti sociali e comunicative. Introduzione*, in *Reti. L'analisi di network sociale*, a cura di Ead., Donzelli, Roma 2001).

gnamenti che, a loro volta, impartiranno ai figli e alle figlie. Non bisogna stupirsi quindi che le violenze fisiche e psicologiche che hanno subito vengano riversate, più o meno consapevolmente, sulla loro prole. In un certo senso, uno dei compiti delle madri all'interno delle famiglie mafiose è proprio quello di "avvelenare la mente dei figli" con i modelli di cui sono portatrici; ma in un contesto, come è quello italiano, fortemente influenzato dalla dottrina cattolica e in cui perdura lo stereotipo della madre benevola e portatrice di messaggi positivi, prendere in considerazione l'esistenza di un lato negativo del rapporto madre-figli non è facile.[22]

Privazione della libertà e totale devozione al marito sono i capisaldi dell'educazione femminile di Cosa Nostra. Sono le madri a insegnare alle proprie bambine il modello di subordinazione all'autorità maschile e il ruolo passivo delle donne, creando così un circolo vizioso in cui è la stessa madre a denigrare il genere d'appartenenza e ad insegnare alla figlia quanto la sua natura sia inferiore a quella di qualsiasi uomo, senza il quale una donna non vale nulla.[23] Per rimarcare l'inferiorità delle donne, le madri sono solite ripetere alle figlie frasi come: "le donne sono puttane fin dalla nascita" o "chi dice donna dice danno". La trasmissione degli *ideali* mafiosi e la loro continuità è fondamentale e se le figlie provano a discostarsene è compito delle madri ricorrere a qualsiasi mezzo – come denuncia Rita Atria[24] – per ripristinare l'ordine:

> Ci siamo isolati in una stanza, per avere un breve colloquio, durante la quale [*sic*] mia madre con tono minaccioso, mi disse che il giorno che verrà a co-

22. Emblematico il caso in cui buona parte dell'opinione pubblica si commosse per la lettera aperta di Antonietta Bagarella dove quest'ultima si definiva una madre con «il cuore gonfio e traboccante di tristezza» (in «la Repubblica», 23 giugno 1996), ponendo in secondo piano il fatto che la lettera fosse un vero e proprio elogio alla Mafia.

23. Cfr. Siebert, *Le donne, la mafia*, pp. 14, 15.

24. Rita Atria nasce a Partanna (Trapani) il 4 settembre 1974 in una famiglia affiliata alla mafia locale; la sua infanzia trascorre tra divieti, paura e stenti inflitti a lei e al fratello dalla madre, e attenzioni amorevoli del padre. Diventa testimone di giustizia e inizia a collaborare con il giudice Paolo Borsellino a soli diciassette anni perché è l'unico modo che ritiene efficace per poter vendicare il padre e il fratello, uccisi dalla cosca della zona. Grazie a lei e alla cognata Piera Aiello molti mafiosi vengono incriminati ma le minacce della madre, la lontananza da tutto ciò che ha sempre conosciuto, le regole ferree e l'isolamento della vita sotto scorta iniziano a gravare sulla ragazza che si sente spesso depressa e angosciata. Poco dopo aver saputo dell'uccisione di Borsellino che considera come una figura paterna, Rita decide di porre fine alla sua vita gettandosi dal balcone della casa che le è stata assegnata a Roma.

noscenza che io collaborerò con la Giustizia, mi farà fare la stesa fine che ha fatto fare a mio fratello Nicola.[25]

Le donne mafiose esercitano una forma di violenza anche sui figli maschi. Onore, vergogna e vendetta sono i cardini su cui deve fondarsi l'educazione della generazione successiva anche attraverso pressioni psicologiche. Sono quasi sempre le madri a ricordare ai figli l'importanza della reputazione e dell'onorabilità della famiglia: entrambe devono essere conservate, difese e se necessario riconquistate perché chi non vendica un proprio caro non è degno di essere chiamato uomo neppure dalla propria moglie. Quindi è sicuramente vero che gli esecutori materiali degli omicidi sono quasi sempre uomini, ma è altrettanto vero che, il più delle volte, le mandanti sono le donne, che fanno leva sull'orgoglio maschile e ricorrono a pressioni psicologiche notevoli pretendendo che venga riabilitato il buon nome della famiglia.

Cosa Nostra risulta essere a livello formale un'organizzazione monosessuale, ma nella realtà la sua storia è un continuo processo di mimesi e di adattamento e non bisogna stupirsi se in questo momento si sta adattando alla crescita del ruolo della donna nella società, affidando al genere femminile sempre più compiti e responsabilità diventando di fatto un'organizzazione bisessuale.[26] Bisogna guardare all'individualità delle esperienze: molte donne sono state vittime della mafia o dell'ambiente mafioso in cui sono cresciute o di cui hanno fatto parte per un determinato periodo; molte altre hanno armato la mano di diversi killer, hanno compiuto traffici illegali, hanno commesso omicidi pur essendo madri, perché dare alla luce una vita non significa non essere capaci di toglierla ad altri. La maggior parte, per la sua versatilità, è capace di accudire la propria famiglia e di preoccuparsi allo stesso tempo della Famiglia, approfittando di chi ancora crede che le capacità di un individuo siano date esclusivamente dal genere di appartenenza, e spesso compiacendosi di essere sottovalutate per poter essere libere di commettere crimini impunemente.

Compito degli studiosi e delle studiose è quello di continuare, dunque, la strada intrapresa dalla sociologa Renate Siebert che, a partire dalle diverse soggettività, ha denunciato e portato all'attenzione la complicità delle donne e l'impunità della quale hanno goduto per lungo tempo, in modo

25. Petra Reski, *Rita Atria. La "picciridda" dell'antimafia*, Nuovi Mondi, Modena 2011, p. 105.

26. http://www.centroimpastato.com/documenti-e-scritti-vari-appunti-sulla-ricerca-su-donne-e-mafia/ (consultato il 22 aprile 2016).

da formulare nuove ipotesi interpretative anche sulla storia e l'evoluzione generale della mafia.[27]

Giurisprudenza e rappresentazioni tra vecchi e nuovi pregiudizi

A proposito di stereotipi o false credenze, anche la giurisprudenza e i mezzi di informazione hanno fatto la loro parte. La mafia, come ogni fenomeno storico-sociale, ha subito delle modificazioni nel corso degli anni dovute ad agenti sia interni che esterni ad essa. Per poter capire l'evoluzione e gli elementi che distinguono Cosa Nostra dei primi anni Settanta dall'organizzazione odierna è necessario tenere conto delle trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato l'Italia negli ultimi cinquant'anni e che, in modo più o meno diretto, possono aver influito in tal senso. Come è noto, però, la circolazione di stereotipi e pregiudizi ha modalità e tempistiche che non seguono necessariamente l'andamento dei fatti reali; per questo motivo la rappresentazione delle donne di mafia da parte della giurisprudenza è apparsa per lungo tempo retrograda e i media, ancora oggi, ne danno un'immagine spesso fittizia e caricaturale, basata su pregiudizi che si fondano sull'appartenenza di genere.

Il riconoscimento della colpevolezza delle donne per il reato di associazione mafiosa è stato raggiunto attraverso un percorso costellato di pregiudizi, tradizionalismi e distinzioni di genere. L'importanza dell'ambiente familiare è stata spesso trascurata dal potere giudicante, ma conoscere l'ambiente in cui una donna di mafia cresce è fondamentale per capire i legami che si creano e provvedere successivamente a indebolirli o a spezzarli; solo così sarà forse possibile fare breccia nell'organizzazione fino a smantellarla del tutto. Per lungo tempo la magistratura, facendo riferimento a stereotipi di genere su base biologica già radicati nel passato,[28] non ha ritenuto le donne abbastanza intelligenti o sufficientemente autonome per

27. Cfr. Siebert, *Le donne, la mafia*, pp. 9-21.

28. Già dall'Ottocento l'imputabilità delle donne era stata oggetto di discussione tra i giuristi. Alcuni di loro, per le appartenenti al sesso femminile, avevano proposto la diminuzione della pena o addirittura l'esclusione dalla possibilità di comparire come imputate, chiamando in causa il principio dell'impedimento dovuto al sesso (*infirmitas sexus*). La questione giuridica, peraltro, si inquadrava in un clima culturale caratterizzato dall'elaborazione di teorie che consideravano il sesso femminile involuto, incapace di progredire e cambiare, e che avevano normalizzato un modello di femminilità con precise caratteristiche alle quali le donne avrebbero dovuto conformarsi, una su tutte il ruolo materno. Cfr. Marina Graziosi, *Infirmitas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in «Democrazia e diritto», 2 (1993), pp. 99-143.

essere in grado di decidere di commettere un reato: esse, in quanto mogli, madri o sorelle, potevano essere coinvolte nei traffici mafiosi ma solo in maniera inconsapevole.[29] Si prenda in considerazione, ad esempio, la sentenza emessa nel 1983 dal Tribunale di Palermo chiamato a deliberare in merito alla condanna al soggiorno obbligato e alla confisca dei beni nei confronti di Francesca Citarda:[30]

> Pur nel mutevole evolversi dei costumi sociali, non ritiene il Collegio di poter con tutta tranquillità affermare che la donna appartenente ad una famiglia di mafiosi abbia assunto ai giorni nostri una tale emancipazione ed autorevolezza da svincolarsi dal ruolo subalterno e passivo che in passato aveva sempre svolto nei riguardi del proprio "uomo", si da partecipare alla pari o comunque con una propria autonoma determinazione e scelta alle vicende che coinvolgono il "clan" familiare maschile [...].[31]

Dall'analisi di queste dichiarazioni, dunque, a risultare retrograda è più la prassi giudiziaria che l'*habitus* mentale mafioso, tradizionalista per definizione. Il paradosso sta proprio nel fatto che, dopo essere riuscita a instillare questo tipo di mentalità nel potere giudicante, che lo ha fatto proprio, l'organizzazione criminale se ne è successivamente liberata, risultando nettamente più dinamica.

Per le autorità giudiziarie e per l'opinione pubblica, dunque, il dato biologico costituisce, ancora una volta, un deterrente che conduce a mitigare sia l'imputabilità sia la punibilità delle donne di mafia. Viene completamente rifiutata la convivenza del binomio donna-criminale e, ancora di più, come si è detto, quello di madre-criminale, dove invece si trascura il fatto che le donne di mafia sono state cresciute per trasmettere alle future generazioni con ogni mezzo quelli che esse considerano "valori", come l'omertà e la devozione totale all'organizzazione. Oltre che su stereotipi sessuali, la non frequente imputazione delle donne di mafia da parte delle autorità è da attribuirsi anche ad altre convenzioni sedimentate nel tempo, come quelle riguardanti l'affiliazione:

> Le norme in base alle quali le donne non possono prendere parte al rito di iniziazione e il divieto per gli associati di comunicare loro i fatti inerenti

29. Cfr. Ingrasci, *Donne d'onore*, p. 106.

30. Francesca Citarda è stata prima figlia e poi moglie di noti esponenti di Cosa Nostra degli anni Ottanta.

31. http://www.centroimpastato.com/documenti-e-scritti-vari-appunti-sulla-ricerca-su-donne-e-mafia/ (consultato il 10 maggio 2016).

all'organizzazione segreta hanno generato la convinzione che le donne fossero estranee dalle attività criminose messe in atto dai loro uomini, o addirittura ne fossero inconsapevoli.[32]

Il che non toglie però che, come molti collaboratori di giustizia hanno affermato, le donne siano state "usate" per attività illecite perché, ad esempio, proprio in quanto donne, la polizia era solita evitare di perquisirle.[33] Nelle aule di tribunale, il pregiudizio sessista, dunque, viene usato a vantaggio delle imputate non solo da parte della difesa, ma fatto proprio dalla quasi totalità delle sentenze emesse. Per moltissimo tempo il genere femminile è stato considerato inferiore e mancante di qualcosa rispetto a quello maschile: alle donne è stato impedito di ricoprire cariche pubbliche, di esercitare la tutela dei figli, di essere padrone del loro corpo e, soprattutto, è stato impedito loro di esercitare il diritto-dovere di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. E che cos'è questa se non una forma di violenza nei loro confronti?

Solo negli anni Novanta, con le prime testimoni di giustizia, emerge il reale ruolo delle donne all'interno dell'organizzazione. Se si analizzano le statistiche, è possibile riscontrare nel corso di quegli anni un notevole aumento delle incriminazioni di donne per reati legati alla mafia: se contiamo una sola donna condannata per associazione mafiosa nel 1990, cinque anni dopo il numero è già salito a ottantanove.[34] Il cambiamento non riguarda certo una scalata al potere delle donne o una maggiore importanza delle loro azioni all'interno della famiglia mafiosa, piuttosto è da attribuirsi al mutamento dell'approccio verso il genere femminile adottato dalla magistratura e delle forze dell'ordine, che iniziano ad abbandonare l'idea della non imputabilità.

Un ruolo di primo piano nella presentazione all'opinione pubblica, e quindi al sedimentarsi di un immagine pubblica della donna di mafia è svolto sicuramente dai mezzi di informazione, dal momento che «in qualsiasi fenomeno sociale una componente essenziale consiste nella percezione che si ha di esso».[35]

La stampa, per un lungo periodo, ha teso a minimizzare le mansioni svolte dalle donne nelle attività criminali e, quando impossibilitata a

32. Ingrasci, *Donne d'onore*, p. 98.

33. Cfr. ivi, p. 95.

34. Clare Longrigg, *L'altra faccia della mafia: l'anima femminile di Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra. Donne che comandano, che subiscono e che combattono: le loro voci, le loro ragioni*, Ponte alle Grazie, Milano 1997, p. 11.

35. Donatella Breschi, *L'immaginario mafioso*, Dedalo, Bari 1986, p. 9.

farlo, a prendere la strada opposta, esaltando e dando ampio spazio sulle testate ai loro racconti in prima persona. Negli anni Settanta non si guarda a una pluralità e unicità delle esperienze delle dirette interessate all'interno dell'universo criminale, piuttosto si cerca di darne un'idea generale, stereotipata e il più simile possibile alle aspettative o all'immaginario del lettore a cui è destinato l'articolo:

> Quella donna dal volto rugoso, cadente nel corpo, sepolta sotto il nero del vestito e dello scialle, dirà di non sapere nulla.[36]

Attraverso la fotografia, la descrizione fisica e l'attenzione all'aspetto esteriore viene trasmessa un'immagine «che ha molto di cinematografico e poco, forse, di reale»:[37]

> Trent'anni, magra, gli occhi incavati, il viso asciutto, completamente vestita di nero, neri anche i bei capelli lunghi sin sulle spalle [...].[38]

Inoltre, i giornalisti hanno spesso descritto queste donne cercando di imprigionarle nel legame con un membro maschile della famiglia mafiosa di cui esse fanno parte, negando ancora una volta la loro indipendenza e la loro autonomia decisionale nel compiere o progettare un illecito:[39] «che sia moglie o che sia madre, la donna, pronunciata e rappresentata da se stessa e da tutto il mondo criminale in cui è inserita, non è mai donna in sé e per sé, è sempre donna in relazione a un uomo».[40] Pochi anni dopo la raffigurazione mediatica delle donne comincia a cambiare: allo schema ormai consolidato della donna straziata dal lutto per i propri cari con il velo nero sul capo, si affianca una donna più emancipata e mascolina. Ancora una volta il cambiamento non è dovuto all'emergere di una nuova figura femminile criminale ma a un mutamento della prospettiva da cui vengono analizzati e presi in considerazione gli eventi criminosi.[41]

La violenza agita dai mezzi di informazione nei confronti alle donne di mafia consiste nel considerarle inferiori ai loro corrispettivi maschili.

36. *Il tiro incrociato sul "rapporto" è diretto, praticamente, su Sirchia*, in «Giornale di Sicilia», 13 ottobre 1972, p. 4.

37. Alice De Toni, *Dolentissime donne. La rappresentazione giornalistica delle donne di mafia*, Clueb, Bologna 2012, p. 39.

38. *Via Lazio: perché la vedova di Domè non è parte civile*, in «L'Ora», 25 ottobre 1972, p. 12.

39. Cfr. De Toni, *Dolentissime donne*, p. 41.

40. Ivi, p. 109.

41. Ivi, p. 143.

Esse sono prima sottovalutate, ridicolizzate e messe da parte per la loro natura di donne; successivamente messe sotto i riflettori come qualcosa di mostruoso, come scherzi della natura – quasi a voler dar credito alle teorie lombrosiane – perché i comportamenti criminali possono essere giustificati solo attraverso il loro discostarsi dalle caratteristiche considerate tipicamente femminili.

In tempi recenti di certo non abbiamo fatto molti passi avanti in merito alle rappresentazioni di queste donne che presentano altre problematiche rispetto a quelle del secolo scorso. Si passa da quelle esageratamente manipolate, che a volte risultano anche caricaturali, ad altre senza filtro che riportano interviste o narrazioni in prima persona delle donne di mafia e che il più delle volte vengono banalizzate o addirittura strumentalizzate in occasione di propaganda politica o nei riti e nelle pratiche di costruzione della memoria pubblica.

Le fiction[42] del nuovo millennio che vengono proposte ai telespettatori generalmente non fanno altro che rafforzare gli stereotipi delle donne inconsapevoli, vittime e senza colpe. Oppure propongono l'immagine delle donne che commettono atrocità perché costrette, quasi sempre per salvare i loro figli, e che quindi possono essere almeno in parte giustificate. Per quanto riguarda il serial[43] *Squadra antimafia-Palermo oggi*[44] che è a noi contemporaneo, la questione è più complessa dal momento che si notano al suo interno sia elementi innovativi sia il perdurare di stereotipi o retaggi culturali. La prima immagine di Rosy Abate[45] che viene proposta al pubblico è quella di una bambina – innocente per stato di natura – bisognosa di protezione dopo essere sfuggita all'attentato nel quale hanno perso la vita i suoi genitori appartenenti a una famiglia mafiosa. Questo alone di innocenza perdura anche una volta che la protagonista raggiunge l'età adulta e viene sottolineato dall'attribuzione al personaggio di comportamenti infantili esasperati. Non solo, alla protagonista viene infatti cucito addosso

42. Si pensi, ad esempio, a *Donne di Mafia* diretta da Giuseppe Ferrara e andata in onda nel 2001.

43. Formula narrativa aperta, in cui cioè la conclusione di ogni unità, di ogni puntata, rimanda necessariamente a quella successiva. Il numero di puntate in cui si articolano i serial può variare, così come la durata di ogni puntata (in http://www.osservatorioserietv.it/wp-content/uploads/2015/01/Glossario-Marcello-Debora.pdf consultato l'11 maggio 2016).

44. La serie televisiva italiana è stata trasmessa in prima visione da Canale 5 a partire dal 2009 ed è oggi giunta all'ottava stagione.

45. Personaggio fittizio, protagonista della serie.

un altro luogo comune: ella è inconsapevole dell'appartenenza mafiosa dei suoi parenti e ignora i traffici criminali dei fratelli. Lutti, omicidi e eventi traumatici di vario tipo portano Rosy a scoprire – o a prendere coscienza dei? – legami che la sua famiglia ha con Cosa Nostra; comincia così la sua personale ascesa ai vertici dell'organizzazione all'interno della quale viene riconosciuta anche a livello formale e rispettata nel ruolo che è da sempre riservato agli uomini. Per giungere al comando dell'organizzazione il personaggio mette in atto comportamenti violenti e commette crimini atroci, contribuendo così a un tentativo di decostruzione del binomio donna-pace che innumerevoli volte viene riproposto nelle rappresentazioni femminili. Questi atti e questi comportamenti, inoltre, vengono commessi senza che Rosy subisca una trasfigurazione fisica che la porti ad assumere sembianze o tratti fisici considerati tipici della mascolinità; conserva appunto un aspetto esteriore che generalmente aderisce ai canoni culturalmente ascritti alla femminilità.

Se questi sono apprezzabili elementi di rottura con i modelli di rappresentazione precedenti e possono essere visti come un tentativo di allontanamento o di decostruzione degli stereotipi, ci sono anche altri elementi che, con il loro perdurare, contribuiscono a riproporre un'idea arretrata e scorretta delle donne di mafia. Primo fra tutti il fattore della predestinazione: Rosy non sceglie di essere mafiosa, accetta di essere tale perché è convinta di essere naturalmente destinata a questa condizione per «una sorta di eredità insieme genetica e culturale».[46] In secondo luogo, emerge l'ossessiva importanza del ruolo biologico della donna; infatti se nella realtà delle dinamiche mafiose «alla femminilità separata dalla maternità è riservato più che altro disprezzo»,[47] anche in questo ambito di finzione la protagonista viene rinchiusa dagli sceneggiatori nella *trappola del materno*.[48] Il suo *status* di madre spesso verrà usato nella

46. Milly Buonanno, *Donne al comando fra fiction e melodramma. Il caso di Squadra antimafia*, in *Il prisma dei generi. Immagini di donne in tv*, a cura di Ead., Franco Angeli, Milano 2014.

47. Siebert, *Le donne, la mafia*, p. 13.

48. Con questo termine si vuole intendere la condizione per cui una donna viene costantemente associata al proprio ruolo biologico. Rimanendo fortemente legata al materno la donna viene così relegata nel privato dove può esercitare le funzioni di cura tipicamente associate alla femminilità; quando invece riesce a farsi strada nell'ambito pubblico le sue funzioni vengono viste come un'estensione delle dinamiche familiari e del ruolo materno. Sono spesso le stesse donne a replicare o a mettere in pratica quei comportamenti che hanno

narrazione per giustificare i suoi crimini, impedendole di fatto di assumersi la responsabilità effettiva delle sue azioni.

L'impiego degli elementi biografici nelle rappresentazioni impone una riflessione sull'uso che si può fare degli stessi. Se l'attenzione alle storie di vita può essere preziosa per l'accuratezza e la completezza dell'informazione, essa può risultare anche deleteria e fuorviante. Molto spesso l'industria cinematografica si concentra sulla spettacolarizzazione degli eventi e si serve degli elementi biografici per rendere più credibile o avvincente la trama dell'opera che propone, ponendo in secondo piano la realtà e la complessità degli eventi. I canali di comunicazione come il cinema e la televisione potrebbero, almeno teoricamente, sfruttare l'approccio biografico per decostruire numerosi stereotipi e informare in maniera corretta e completa il loro vasto pubblico. Purtroppo però, le logiche di mercato e la volontà di rendere a tutti i costi interessante una persona, un fatto o uno stile di vita fanno in modo che anche le storie fittizie che vengono rappresentate siano ben lontane dall'essere verosimili perché confezionate per ammaliare un pubblico di spettatori che non è educato alla ricerca della realtà, ma è più interessato agli intrighi amorosi impossibili o ai colpi di scena fantasiosi.

Prospettive

Quali possono essere quindi i percorsi da intraprendere per decostruire l'immagine deformata o incompleta che i media e i mezzi di informazione forniscono all'opinione pubblica? Un primo passo potrebbe essere quello di smettere di creare nuovi stereotipi che hanno solo la funzione di sostituire quelli già abbondantemente noti e radicati. Successivamente si potrebbe cercare di lavorare su un'informazione e una rappresentazione che tengano conto dell'individualità delle esperienze e generalizzino il meno possibile, evitando la spettacolarizzazione e ricercando nuove forme di linguaggio che siano fruibili dai diversi *target* di popolazione che hanno accesso alle ormai molteplici piattaforme multimediali.

interiorizzato pur non essendo di fatto madri; si pensi per esempio a quelle donne che dopo l'8 settembre del 1943 sono diventate madri putative nascondendo o procurando abiti ai soldati, o ancora a quelle partigiane che hanno ritenuto naturale provvedere alla cura e al nutrimento dei partigiani loro coetanei – o addirittura di età superiore – come se fossero le loro madri (cfr. Anna Bravo, Anna Maria Bruzzone, *In guerra senz'armi. Storie di donne 1940-1945*, Laterza, Roma-Bari 1995).

In tutto questo anche gli storici possono fare la loro parte cercando di utilizzare un approccio biografico[49] e di far proprie e rielaborare alcune domande che emergono da altri ambiti disciplinari. Come l'antropologia, che da tempi molto più lunghi lavora sul campo e a stretto contatto con le realtà che studia; come la sociologia, che può offrire allo storico nuove categorie interpretative dei comportamenti umani su cui fare ricerca; come i *gender studies*, con le loro ricerche sui significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere; o ancora come l'approccio etnografico ai contesti indagati, in cui l'attenzione è centrata sulle pratiche concrete degli attori sociali. Solo attraverso questa "contaminazione", o forse, ancor meglio, attraverso una rinnovata "cassetta degli attrezzi" della storia sociale, potrà essere possibile indagare nuovi aspetti e capire pienamente una realtà come quella delle donne di mafia che per anni è stata studiata in modo pregiudiziale ma che può ancora rivelarci molto.

49. L'uso dell'approccio biografico è da sempre controverso nell'ambito della ricerca storica. Gli studiosi si sono interrogati sulla validità della biografia come genere storiografico facendo scaturire un dibattito che ha visto contrapporsi personalità autorevoli contro (Benedetto Croce, Eduard Meyer) o a favore (Edward H. Carr) del suo utilizzo. Se, ad esempio, il sociologo francese Pierre Bourdieu negli anni Ottanta considera l'attenzione alla soggettività un ostacolo alla comprensione della natura della realtà sociale (cfr. Pierre Bourdieu, *L'illusion biographique*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», 62-63, 1986, pp. 69-72), in tempi più recenti la storica italiana Sabrina Loriga sottolinea come questo metodo di lavoro, riscoperto anche in relazione a studi nell'ambito della storia orale e della storia delle donne, sia fondamentale per aprire nuove ipotesi di ricerca e per abbandonare un'analisi esclusivamente quantitativa dei soggetti "subalterni" (cfr. Sabrina Loriga, *La biografia come problema*, in *Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, a cura di Jacques Revel, Viella, Roma 2006, pp. 201-226).

Politiche e diritti

Beatrice Pisa

Il Movimento di liberazione della donna e il primo Centro contro la violenza sulle donne*

La nascita del Collettivo contro la violenza sulle donne

Con l'inizio degli anni Settanta sempre più spesso appaiono sui giornali notizie riguardanti casi di aggressione nei confronti delle donne: già da allora emerge come le più colpite siano mogli, fidanzate, conviventi, specie se decise a farla finita con uomini aggressivi, violenti, dediti all'alcool. Innumerevoli sono i casi di aggressioni fisiche, coltellate, spari, e soprattutto martellate, che sovente riducono le vittime in fin di vita o addirittura le uccidono. L'opinione pubblica inizia a interessarsi del tema che appare ancora per lo più negato, nascosto, minimizzato. Fino al 1975, anno del delitto del Circeo, che segna davvero una svolta. L'accanirsi di tre giovani della Roma "bene" su due ragazze di diversa classe sociale, che conduce alla morte di una, mentre l'altra sopravvive a stento e ne sarà segnata per tutta la (breve) vita, ha la funzione di svelare qualcosa che era sembrato fino a quel momento inaccettabile. Ovvero che la violenza contro le donne non è qualcosa che appartiene alle classi più disagiate, prive di mezzi e cultura, che non viene praticata da uomini esasperati per il comportamento di una moglie e fidanzata e non da "mostri", malati di mente o abituati a comportamenti devianti. E, soprattutto, l'orrendo delitto del Circeo mostra

* Questo lavoro costituisce una rielaborazione di alcuni miei scritti: *Il nesso liberazione/emancipazione: l'esperienza del Movimento di Liberazione della Donna*, in *Il fare politica e il fare società delle donne negli anni Settanta: voci esperienze, lotte*, panel a cura di Beatrice Pisa, presentato al V Congresso della Società italiana delle storiche, *Nuove frontiere della storia di genere*, Napoli 28-30 gennaio 2010; *Una esperienza di femminismo laico e libertario: il Movimento di Liberazione della Donna*, in *Donne negli anni Settanta. Voci, esperienze, lotte*, a cura di Beatrice Pisa e Stefania Boscato, Franco Angeli, Milano 2012, nonché una anticipazione di un più ampio lavoro dal titolo *Il Movimento di Liberazione della Donna nel femminismo italiano (1970-1984)*, Aracne, Roma 2017.

come la violenza e lo stupro non provengano da "troppo amore" o da un modo sbagliato di amare, bensì dal bisogno di esercitare il proprio potere maschile sulle donne, meglio se su giovani di altra classe sociale.

Si fa quindi sempre più chiara nelle compagne del Mld[1] la coscienza che la violenza sulle donne non è qualcosa di episodico, casuale e marginale, bensì un fenomeno ampiamente generalizzato, che ha l'aspetto di una emergenza sociale e nello stesso tempo di un fatto politico di cui occorre tenere conto nel considerare la condizione delle donne e la loro possibilità di giungere alla piena espressione di sé e della propria libertà. Il tema, insomma, entra per la forza dei fatti nell'orizzonte politico del movimento. La sensazione è che bisogna "fare qualcosa", ovvero prima capire l'entità e i caratteri del fenomeno che ci si trova davanti, ampiamente sottovalutato dall'opinione pubblica, ma anche dai partiti politici e dalle istituzioni, e poi intervenire secondo una strategia ancora tutta da definire.

Fra le prime e più significative iniziative che il Mld attiva all'interno del palazzo di via del Governo Vecchio in Roma, occupato nell'ottobre 1976 e dopo qualche mese aperto a tutti i gruppi femministi, in effetti, è il Centro contro la violenza sulle donne.

È un piccolo gruppo di compagne del collettivo romano (Anna Gianni, Valeria Papetti, Fiorenza Resta, Nina Fanile, Maria Grazia Arena e poche altre) che si fa carico dell'iniziativa, accogliendo le tante che giungono a chiedere aiuto, cui si offre in effetti solidarietà, comprensione, nonché assistenza legale, psicologica e politica.

1. Il Movimento di liberazione della donna (Mld), di ispirazione laica libertaria, nasce nel 1970 federato al Partito radicale, prima presidente Alma Sabatini. Presto inizia a prendere le distanze dal partito, finché nel 1978 si sfedera da questo ufficialmente, specie in relazione alle esperienze di *self-help* auto visita, alla battaglia per il 50% dei nuovi posti di lavoro alle donne e all'occupazione nel 1976 della nuova sede di via del Governo Vecchio 39 in Roma, che diventa vero e proprio crocevia del femminismo romano e nazionale. Si vedano i lavori sopra citati. Sono stata attiva nel Mld a partire dai giorni dell'occupazione di via del Governo Vecchio, in particolare nel collettivo romano (la mia esperienza durante l'occupazione è nell'intervista *Il minestrone, un lavoro molto impegnativo, per nulla in contrasto con impegni politici e culturali*, in *La memoria del Governo Vecchio. Storie delle ragazze di ieri*, a cura di Lavinia Oddi Baglioni e Cristina Zaremba, Palombi, Roma 2003, pp. 29-50). Sono stata presente ai tavoli di raccolta firme, ho fatto trasmissioni alla radio, manifestazioni, ho condiviso l'elaborazione di molti documenti, specie in merito alla sfederazione dal Pr, firmando come Beatrice o come Lilla. Il gruppo romano, raccolto intorno a Liliana Ingargiola, ha continuato a vedersi negli anni. E lo fa anche ora, dopo la sua scomparsa, avvenuta il 24 novembre 2013.

La prima traccia scritta di questa iniziativa si trova nel «Bollettino» del novembre 1976, in cui si annuncia:

Alcune compagne del collettivo Mld romano hanno formato un Centro contro la violenza sulle donne. Era già da molto tempo che volevamo occuparci del problema della violenza carnale, ma non trovavamo mai il tempo, sempre impegnate con la lotta per l'aborto. Oggi finalmente, di fronte all'immobilità di tutta la sinistra che è capace solo di farci dei bei funerali quando crepiamo violentate o delle perfette indagini sociologiche sulle cause della violenza, abbiamo preso questa iniziativa ritenendo che se la violenza non sta aumentando, ma invece c'è sempre stata, oggi i giornali non possono più tacere perché la lotta delle donne ha rotto certi meccanismi di omertà e silenzio.[2]

Poco dopo si costituiscono Centri Mld a Milano, Torino, Catania. Dello spirito con cui si affronta questa nuova esperienza resta testimonianza nelle parole di Bea Megevand di Milano:

Nessuna di noi né a Roma né a Milano sapeva che cosa volesse dire aprire un Centro di quel tipo: non avevamo nessuna esperienza né esisteva in Italia qualcosa di analogo cui fare riferimento o che potesse servirci d'esempio. Cominciammo così con molta buona volontà e anche con un po' di incoscienza, pensando che qualunque cosa fosse meglio del vuoto, del deserto di fronte al quale si trovavano le donne stuprate, picchiate, violentate psicologicamente, fisicamente e sessualmente. Appena aperto il Centro non ci fu né tempo né spazio per le paure perché decine e decine di donne cominciarono a venire da noi, con i problemi più disparati e drammatici.[3]

Ricorda Liliana Ingargiola, personaggio centrale del Mld, specie a partire dalla seconda metà degli anni Settanta:

Non c'era una teoria alle spalle che ti sosteneva, sapevi solo che dovevi fare quelle cose, poi hai capito che le donne picchiate che denunciano la violenza del marito non le puoi rimandare a casa, perché sennò quello le ammazza di botte. Prima alla buona dentro le nostre case, ma poi c'era bisogno assolutamente di una situazione ferma, di una casa per le donne picchiate. Non so se la violenza domestica fosse un fenomeno più diffuso allora. Era più denun-

2. Francesca Capuzzo, Valeria Papetti, *Comunicato del collettivo antistupro*, in «Bollettino Mld», X (1976), in Archivia, b. 1. Ringrazio tutto il gruppo di Archivia, associazione di cui faccio parte, e che raccoglie archivi, biblioteche e libri delle donne, per la cordialità e la competenza con cui ha facilitato il mio lavoro.

3. Bea, *Appena cominciammo non ci fu né tempo né spazio per le paure*, in «Quotidiano Donna», 36 (17 ottobre 1979).

> ciato, le donne venivano e ce lo dicevano. Del Centro anti-violenza non ci sono documentazioni, ma io non posso scordare i racconti di queste donne. Arrivava la moglie del segretario del Pci vicino, oppure arrivava la moglie del magistrato che ti raccontavano quello che dovevano subire, a letto, tutta una serie di cose di cui non abbiamo documentazione. Era un momento in cui, proprio perché pensavi di essere capita, se non altro dall'universo femminile, dicevi questo mi ha picchiato, questo mi maltratta la notte anche se è mio marito, c'era una comunicazione. Vedete quante violenze, pensate alle donne separate [...] Non abbiamo nulla in mano che lo documenti purtroppo.[4]

A Roma, particolarmente significativo è il bagaglio di conoscenze e riflessioni che porta Anna Gianni, di ritorno da un soggiorno di 6 anni negli Usa ove ha potuto approfondire una serie di letture sul femminismo e sulla violenza contro le donne, fra cui i noti scritti di Susan Brownmiller.

Importante è anche l'esempio delle americane e delle inglesi che proprio in quegli anni stanno realizzando i *rape center*, anche se le attiviste del Mld tengono a sottolineare che l'iniziativa italiana ha un diverso taglio, perché non si occupa solo di stupro, ma di ogni violenza e sopruso sulle donne.

Immediatamente pubblicizzata dalla stampa e in Tv, la notizia della fondazione del Centro romano si diffonde velocemente e presto viene subissato «di richieste di donne disperate».[5]

Racconta ancora Bea Megevand che fronteggiare tanti casi drammatici produceva senso di impotenza, dubbi, paura di sbagliare, ma che si tentava di sciogliere le tensioni realizzando una condivisione profonda dei problemi, in quanto «le paure e i dubbi di una erano le paure e i dubbi di tutte». Ognuna portava il suo contributo, la sua esperienza, «ma sopratutto la voglia di stare insieme alle altre, di confrontarsi [...]. Non offriamo certezze a nessuna, ma la sicura volontà di parlare e capire, tutte insieme».[6]

Testimonianza simile rende molti anni più tardi l'avvocata Nina Fanile, allora da poco laureata e divenuta procuratrice legale, sottolineando l'attitudine delle appartenenti al collettivo romano di ascoltare, dialogare, tentare di intervenire a prescindere dalle dimensioni legali: spesso si

4. Intervista inedita di Paola Sangiovanni a Liliana Ingargiola, 24 settembre 2005. Ringrazio Paola per averla messa a mia disposizione.

5. Si veda Anna Gianni, *Collettivo contro la violenza*, in «La Nuova Luna», I, 1 (febbraio 1977), supplemento a «Notizie Radicali», 5 (10 febbraio 1977), nonché Collettivo contro la violenza sulle donne del Mld, *Racconto di un anno di lavoro*, Roma, via del Governo Vecchio 39, p. 1, ciclostilato, [s.d., ma 1977].

6. Bea, *Appena cominciammo*.

proponevano comportamenti diversi da introdurre nell'ambito familiare, si invitavano le donne a verbalizzare il disagio o comunque a farlo intendere, per sviluppare rapporti nuovi con mariti e fidanzati. Così si creava uno scambio intenso e prezioso fra chi parlava e chi ascoltava, secondo un'azione che definisce «un fare cultura», ovvero un supportare queste donne nel bisogno di cambiare i propri modi, l'immagine di sé, rispetto a loro stesse e rispetto agli altri. C'era poi anche la parte dell'assistenza legale, ma solo quando il gruppo familiare si presentava sconnesso in maniera irrimediabile: allora si preparavano gli atti di separazione. Separazioni o accordi «sostenibili» per le donne con cui si parlava, ovvero si stava ben attente a non imporre alcuna decisione.[7]

In un primo bilancio del proprio impegno le compagne del collettivo contro la violenza romano scrivono:

> La cosa più importante, e non sempre ci si riesce, è creare momenti in cui le donne parlano fra loro e con noi di tutte le loro esperienze e problemi; da quello specifico che le ha portate al collettivo, alla sessualità, al lavoro, al rapporto con il compagno o con la compagna, a quello con i figli. Questo momento iniziale di crescita è sempre stato lento e doloroso; è la messa in crisi della identità imposta da sempre, il cui capovolgimento implica una crisi esistenziale che non tutte le donne sono pronte ad affrontare. Questo superamento, se fatto collettivamente, compensa con meno dolore alla rinuncia ad un atteggiamento di passività e dipendenza.[8]

E l'atmosfera di scambio e solidarietà che si crea consente di far emergere le tante storie di violenza subite nel silenzio e nella paura. Racconta Anna Gianni:

> Veniva alla luce che non si trattava di un problema – lo stupro –, ma di mille problemi, fra cui sembrava emergere fra tutti quello, inaspettato, delle percosse. Le donne vengono stuprate intellettualmente, fisicamente, psichicamente e dunque non solo carnalmente.[9]

Giungono al Centro donne di tutti i ceti sociali, con la massa dei loro problemi, raccontando storie di violenza familiare, dalle sevizie psicologiche alle violenze fisiche dei mariti, di solito vissute in silenzio per amore dei

7. Intervista di Nina Fanile rilasciata all'autrice nel dicembre 2014.

8. Collettivo contro la violenza sulle donne del Mld, *Racconto di un anno di lavoro*, p. 4.

9. Anna Gianni (per il Collettivo contro la violenza), *Centro contro la violenza*, in «La Nuova Luna», I, 1 (maggio 1977), p. 4.

bambini, per la carenza di risorse economiche, per non avere un luogo dove rifugiarsi, per la paura della eterna connivenza fra maschi che caratterizza anche le forze dell'ordine. Non raramente i mariti riescono a ottenere dal Tribunale decreti che tolgono i figli alle madri, perché con pochi mezzi, o falsamente accusate di condurre una vita disordinata, per affidarli ad altre famiglie. E i figli assai spesso subiscono i condizionamenti paterni, e in fondo di tutta la società, contro le ragioni delle madri. Storie tanto gravi da coinvolgere le richiedenti e le organizzatrici. Liliana, che spesso ospita donne costrette a fuggire da casa e che in quel periodo vive sola in un vicolo di Trastevere, teme di essere seguita e aggredita da uno dei tanti mariti violenti, che magari possiedono anche una pistola e che non sopportano che le loro donne ricevano aiuto e sostegno da un gruppo di donne. «Il Centro della violenza sessuale era una provocazione nei confronti di tutti i maschi», ricorda.[10]

Nina abbandona il collettivo quando nasce la figlia perché sente che il carico di violenza cui si trova davanti è psicologicamente e concretamente insostenibile, nonché fonte di inquietudine e paura, perché non riesce più a sopportare le telefonate notturne di donne bisognose di aiuto, le richieste improvvise di assistenza contro un marito che, per accaparrarsi i figli, magari riesce a far ricoverare la moglie in un manicomio, insomma il peso di tante storie che si stenta a fronteggiare.

Nel tentativo di capire l'entità e la realtà del problema cui ci si trova davanti, che stupisce per ampiezza e radicamento in ogni ambiente sociale, si fa passare un questionario fra 1.000 donne[11] i cui risultati, sbalorditivi,

10. Testimonianza di Liliana Ingargiola resa alla regista Paola Sangiovanni per il suo filmato *La vita trema* nel settembre 2005.

11. Nel questionario si assicura l'anonimato e l'uso dei risultati solo per fini statistici. Si chiede l'età, il grado di istruzione, lo stato civile, il numero di figli, il lavoro della vittima e del partner-marito, l'area regionale da cui proviene il questionario (Nord, Centro, Sud), l'ampiezza della città. Si individuano tre tipi di violenza: morale, fisica, sessuale. Si chiede poi di specificare il tipo di violenza: nel primo caso dalle discriminazioni in famiglia a quelle sul lavoro, alla educazione repressiva. Nel secondo caso dalle sevizie alle minacce con armi. Nel terzo caso dalla violenza carnale singola e di gruppo alle molestie, all'esibizionismo di genitali. Si domanda poi la provenienza dell'aggressore, le conseguenze fisiche e psichiche per la vittima, nonché le sue reazioni e le eventuali decisioni prese per contrastare la violenza subita. Infine si domanda che atteggiamento hanno tenuto le forze dell'ordine (polizia/carabinieri) in caso di denuncia: sostegno e comprensione, oppure tentativi di dissuasione, minimizzazione, colpevolizzazione, fino a maltrattamenti, domande oscene, ricatti, ingiunzione di spogliarsi. Documento ciclostilato [s.d.], in Archivio personale di Beatrice Pisa.

svelano una realtà drammatica quanto nascosta, da originare il desiderio di contrastarla, di attivarsi in qualche modo per fronteggiarla, anche con i mezzi offerti dalla legge. Ricorda Liliana:

> Questa risposta da parte delle donne ci ha fatto ritenere che determinate norme del codice penale andavano riviste, a partire da quella norma del codice Rocco che ritiene che la violenza sessuale sia una violenza non sulla persona che la subisce ma sia una violenza alla morale pubblica. Cioè non si può vedere che tu sei violentata per la strada perché non sta bene, non è una cosa pulita. Tu che la subisci quella violenza non vieni pensato, non vieni calcolato.[12]

Il collettivo al lavoro

Le componenti del collettivo che si impegnano in questa iniziativa, fin dall'inizio, e poi a più riprese, tengono a chiarire di non essere un centro assistenziale, «bensì un movimento politico che vuole porre a tutto il paese questi problemi e con azioni politiche rivolte all'esterno per coinvolgere la sinistra». Come ripetono spesso le compagne del Centro: «Da una nuova consapevolezza femminista, lo stupro e la violenza "casalinga" devono divenire questioni politiche».[13]

Molto decisa è la critica ai consultori regionali[14] che, se ben strutturati, sarebbero state le strutture pubbliche maggiormente adatte a occuparsi della questione. Invece, si osserva, «puntualmente, lo spirito della legge quadro 405, sui consultori familiari, ha svelato la sua impostazione maschilista e patriarcale anche sull'argomento violenza». Perché si prevede una intensa centralizzazione, perché limita il suo intervento allo stupro, perché prevede troppo personale (il che offrirà alle regioni la scusa per non attuarli). Soprattutto perché prevede un *pool* di esperti e, chiarisce Anna,

12. Dialoghi del filmato *Ragazze la vita trema* della regista Paola Sangiovanni, che ringrazio per avermi fatto avere la sbobinatura del testo.

13. Si veda quanto scrive Gianni, in *Centro contro la violenza*. La citazione è presa dal *Racconto di un anno di lavoro*, p. 1.

14. Istituiti con legge n. 405 del 1975, vengono realizzati solo nel corso del 1976, con lo scopo dichiarato di preparare alla maternità e alla paternità responsabile e di occuparsi dei problemi della coppia e della famiglia. Si chiede che il personale addetto sia in possesso di titoli specifici nel settore e abbia conseguito l'abilitazione, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1545_allegato.pdf (consultato il 15 maggio 2016). Fra le tante critiche che il Mld fa alla legge vi è quella di occuparsi di coppie e famiglie, senza alcuna attenzione alle e ai singole/i e di privilegiare la maternità e paternità, piuttosto che le scelte individuali.

> noi siamo contrarie agli esperti, in quanto già di per sé forgiati, attraverso la scuola ad immagine e somiglianza della società patriarcale. Le donne hanno bisogno di solidarietà e non di essere viste come dei casi. Dalla nostra esperienza l'unico esperto necessario – preferiamo chiamarlo tecnico – è il legale.[15]

L'esperienza americana aveva già suggerito di indagare la violenza essenzialmente all'interno delle famiglie, delle convivenze, delle coppie, ma i dati che emergono sono comunque inattesi.

Innanzitutto che la maggior parte delle violenze non si consuma nei luoghi pubblici, ma costituisce esperienza di ogni giorno nelle case, nelle famiglie, sul posto di lavoro, che lo stupro è solo un aspetto, il più evidente e drammatico, della violenza che le donne subiscono quotidianamente: «Per noi [...] lo stupro esiste dovunque, nella vita di ogni giorno, nelle case, nelle famiglia, sul posto di lavoro». Altrettanto dirompente la conclusione che il violentatore non è un bruto, un malato, un emarginato, un picchiatore, «uno in cui insomma l'uomo normale non si scorge mai».[16]

Si fa infatti strada l'idea che è la stessa società che alimenta una vera e propria ideologia dello stupro, istituzionalizzandola sotto varie forme: matrimonio, prostituzione, pornografia, pubblicità. Si denuncia l'omertà e il silenzio che accompagnano i crimini contro le donne; il ruolo delle forze dell'ordine nel dissuadere le donne a sporgere denuncia; la trasformazione della donna violentata da accusatrice e parte lesa in accusata.

In quei primi mesi di lavoro al Centro, inoltre, ci si rende conto che la quasi totalità delle donne, all'inizio perfino alcune compagne del collettivo, sono del tutto all'oscuro dei propri più elementari diritti e incapaci di interpretare un codice. E l'analisi dei codici porta a concludere che la donna in essi è considerata solo come moglie, madre, figlia e «mai come persona in sé, ma sempre appartenente a qualcuno, padre, marito»; che la difesa dei suoi diritti è fatta solo in relazione all'onore familiare; che la sua sessualità è obbligata alla riproduzione e nell'ambito della famiglia.[17] Sem-

15. Gianni, *Centro contro la violenza*.
16. Collettivo contro la violenza del Mld, *Racconto di un anno di lavoro*.
17. «La violenza dei nostri codici riflette l'atteggiamento maschilista della società che si preoccupa di difendere l'integrità della donna non in quanto tale, ma in quanto proprietà di un uomo – marito o padre. Poco è cambiato dal Codice di Hammurabi di 5000 anni fa, dove qualsiasi donna che subiva violenza carnale (non dal marito) veniva considerata, qualsiasi fossero state le circostanze, adultera e gettata nel fiume»: Gianni, *Centro contro la violenza*.

pre in nome dell'onore o dello stato coniugale si concedono aggravanti o attenuanti, anche per reati gravi, come l'infanticidio.

Ne consegue una decisa critica ai codici e la denuncia del principio giuridico per cui lo stupro è un crimine non contro l'aggredita ma contro la moralità, ovvero, si commenta, contro il suo legittimo proprietario, l'uomo: «Le leggi attuali servono soltanto a garantire agli uomini, ai padri ai mariti, ai fratelli, che le loro figlie, mogli, sorelle sono loro esclusiva proprietà e che non possono essere impunemente usate da nessun altro». Si toglie poi allo stupro ogni motivazione erotico sessuale, definendolo invece atto di prevaricazione, di umiliazione, di annullamento, indotto dal timore di perdere il potere, nonché dalla paura «antica e preistorica» della creatività femminile (che si reputa coincida con la sessualità e la maternità). Si introduce l'idea che l'obbiettivo della lotta «deve essere quello della autodeterminazione corporea, che deve essere stabilito una volta per tutte e deve diventare un principio inviolabile ad ogni livello», concludendo: «Qualsiasi atto compiuto sul nostro corpo senza la nostra volontà è un atto criminale di stupro».[18]

È da questa esperienza "sul campo" di molti mesi, dai dati che emergono dai questionari, ma anche dalla presa di coscienza dell'immagine avvilente dell'individuo donna che emerge dai codici che si mettono a fuoco, con la fattiva collaborazione dell'avvocata Tina Lagostena Bassi, i punti principali che saranno alla base di tutte le successive elaborazioni sul tema e che avrebbero costituito l'ossatura del progetto di iniziativa popolare contro la violenza sulle donne.

Ne conseguono proposte di modifica legislativa, quali la richiesta di adottare la procedibilità d'ufficio come accade per tutti i reati gravi; la possibilità per il movimento femminista di costituirsi parte civile nei processi per violenza carnale; il dibattimento a porte aperte, salvo volontà contraria della vittima; i processi per direttissima; l'anonimato per la vittima; l'eliminazione delle attenuanti quando si tratti di atti di libidine violenti senza penetrazione e dell'aumento di pena in caso la vittima sia coniugata; l'abolizione del "matrimonio riparatore". Si chiede anche l'eliminazione di norme che suonano di tutela come l'abolizione dell'articolo su «seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata» e le attenuanti concesse per "l'infanticidio d'onore": «Crediamo che scusare la donna che ha ucciso il proprio figlio non sia un passo in avanti, ma signi-

18. Ivi.

fichi riproporre il concetto di tutela, sancendo una inferiorità della donna rispetto all'uomo, che rifiutiamo totalmente».[19]

Si chiede inoltre una linea telefonica d'emergenza su tutto il territorio nazionale funzionante 24 ore su 24 per la violenza casalinga e che lo Stato fornisca gli immobili per creare rifugi per donne picchiate.

Fra dimensione nazionale e internazionale

Le esperienze e le riflessioni delle compagne del Mld sono prese in grande considerazione e discusse con passione dalle compagne di altri paesi che vengono numerose al Governo Vecchio per vedere da vicino l'originale esperienza del Centro contro la violenza.

Quando fra il 28 e il 29 maggio 1977 si organizza a Parigi un incontro femminista che vede riunite 500 donne di ogni paese, escluse le americane (assenza che suscita grande disappunto nel gruppo italiano), l'iniziativa è attiva solo da un anno. Eppure viene posta al centro delle discussioni, per l'eco internazionale dei drammatici casi del Circeo, nonché di Cristina Simeoni e Claudia Caputi,[20] e soprattutto per la grande capacità di mobilitazione mostrata: «Ci siamo rese conto di quanto le compagne straniere considerino il femminismo italiano all'avanguardia per la grossa mobilitazione che eravamo riuscite a creare su questi processi».[21] Le esperienze e le elaborazioni teoriche del gruppo Mld ricevono molta attenzione e approvazione e la proposta di un congresso internazionale sulla violenza da tenersi

19. *50.000 firme contro la violenza sessuale. Firma anche tu*, n. unico a cura del Coordinamento milanese del Comitato promotore per la raccolta delle firme, Milano [s.d., ma 1979], p. 31, in Archivio personale di Liliana Ingargiola.

20. Cristina Simeoni denuncia lo stupro subito nel 1976 a Verona da parte di un "branco" di quattro. Il processo, ove l'avvocata della vittima è Tina Lagostena Bassi e le compagne femministe sono presenti in massa, avrà grande risonanza mediatica, mostrando fra l'altro come la giustizia è tanto aggressiva nei confronti delle donne da trasformare la vittima in accusata. Claudia Caputi, dopo una storia di intimidazioni e prevaricazioni, viene violentata nel 1976 a Roma da un "branco" di ben diciassette. Assistita dalle compagne femministe e dall'avvocata Tina Lagostena Bassi, denuncia il fatto e alcuni degli aggressori vengono messi in galera. In vista del processo, viene di nuovo aggredita da tre dei suoi assalitori che la stuprano di nuovo, la seviziano con lamette e coltelli e la minacciano di morte in caso i suoi aggressori siano condannati al processo. Il caso fa molta impressione e porta a grandi manifestazioni femministe.

21. Valeria Papetti, *Rencontre internazionale, Paris 28-30 mai '77*, e Ead., *Estratto del resoconto della commissione violenza*, entrambi in «La Nuova Luna», I, 2 (ottobre 1977), pp. 16-17.

a Roma l'anno successivo viene accettata da tutte. Viene poi lanciata l'idea di un tribunale internazionale contro lo stupro.[22]

Anche l'incontro della settimana seguente ad Amsterdam vede una rappresentanza del Mld.[23]

Del resto, proprio in quegli anni la cultura femminista riesce ad avviare a livello Onu una revisione delle elaborazioni riguardanti i diritti umani, al centro delle quali si pone il tema della violenza. E poiché è nel privato che i diritti delle donne vengono sistematicamente violati, la richiesta è che si superi l'artificiale divisione fra pubblico e privato, creata per limitare la giurisdizione dei governi e che quindi questi si assumano il compito di combattere contro la violenza sulle donne a tutti i livelli.[24]

La lotta del Mld, e dei gruppi che a questa si associano per la legge contro la violenza, si trova sulla scia di questa azione femminista sovranazionale.

Certo, il rapporto del Mld con le istituzioni e con le leggi è sofferto e pieno di contraddizioni, ma di fondo rimane una sostanziale fiducia nella necessità di mantenere assetti legalitari forti, a patto che dal basso, e da parte delle donne in particolare, sia possibile intervenire nella loro definizione e applicazione.

All'incontro internazionale dell'anno seguente, organizzato nella sede di via del Governo Vecchio fra 25 e il 27 marzo 1978 dal Mld e dalla rivista «Effe», partecipano 3.000 donne provenienti da tutto il mondo.[25] La preparazione è nel più puro stile Mld: qualche mese prima si predispongono delle schede da diffondere fra le donne nei gruppi *self-help*, nelle riunioni e nei convegni femministi, all'uscita delle scuole, nei supermercati, nelle fabbriche, nei negozi, nei mercati rionali, nelle varie sedi di lavoro delle compagne, avendo cura di assicurare l'anonimato a tutte quelle che rispondono al questionario. La rielaborazione delle risposte aiuta la messa a fuoco delle linee del progetto di legge che il Mld presenta nel corso del convegno.

22. Papetti, *Estratto del resoconto della commissione violenza*.

23. Daniela Gara, *Fra un congresso e l'altro. Parigi, Amsterdam*, in «La Nuova Luna», I, 2 (ottobre 1977), pp. 16-17.

24. Charlotte Bunch, *I diritti umani delle donne*, 1997, https://www.google.it/#q=bunch+charlotte+i+diritti+umani+delle+donne; ead, Pechino +5. Luci e ombre sui diritti umani delle donne, http://www.chiaraingrao.it/uploads/materiali/libri/diritti_rovesci/1.3_Bunch.pdf.

25. Grazia Francescato, Sandra Sassaroli, *Convegno violenza. Femminismo mamma matrigna*, in «Effe», 4 (aprile 1978), 4, pp. 5-6.

Al termine dell'incontro, ampiamente criticato dalla stampa per l'assenza di qualsiasi riferimento al rapimento Moro, in quei giorni all'apice dell'interesse nazionale, si finisce per confermare le proposte già fatte dal Mld e da altri collettivi in precedenti incontri: al primo posto la richiesta che lo stupro sia considerato un reato contro la persona e non contro la morale, la costituzione di parte civile, i processi per direttissima, i dibattimenti a porte aperte per non lasciare sola la donna, la richiesta che anche il rapporto sessuale imposto dal marito sia considerato violenza, che non si distingua più fra atti di libidine e stupro. Non manca inoltre la segnalazione di alcune emergenze cui porre rimedio, quali la necessità di trovare alloggio alle donne che fuggono da un marito violento e alle minorenni che scappano di casa, nonché quella di procurare un lavoro alle casalinghe che ormai fuori casa non hanno un modo per mantenersi.[26]

Qualcuna lamenta l'assenza di proposte nuove, ma a ben vedere era difficile che ne potessero emergere da parte di gruppi che non avevano mai vissuto una reale pratica nei Centri contro la violenza, al momento propria solo del Mld.

Il Comitato promotore

La proposta di legge esercita un notevole ruolo aggregante: nasce quindi, nell'autunno 1979, un Comitato promotore composto da Mld, Udi, Mfr,[27] collettivo donne e madri antifasciste del Leoncavallo di Milano, vari collettivi femministi di Catania e di Grosseto, «Quotidiano Donna», «Noi Donne», «Effe», Radio Lilith, il collettivo donne di Radio Canale 96 di Milano e altri collettivi milanesi, con l'adesione del Coordinamento nazionale donne Flm.[28] Si crea così una struttura organizzata di condivisione

26. Si veda Liliana Ingargiola, Valeria Papetti (Mld), *Processo per direttissima*, ivi, p. 2; Marisa Poliani (Mld), *Convegno violenza. Dalla soggezione a soggetto*, ivi, pp. 3-4.

27. L'Unione donne italiane, social-comunista, nasce nel 1943 e nel dopoguerra diviene l'associazione femminile più nota e più vasta nel paese. Inizialmente domanda soprattutto diritti per le donne, lavoro e sostegno alla maternità, con la seconda metà degli anni Settanta inizierà a prendere le distanze dai propri partiti di riferimento, finché nel 1982 assumerà un taglio femminista. Il Movimento femminista romano di via Pompeo Magno nasce inizialmente come Lotta femminista e poi, con l'arrivo di donne provenienti dal Mld e dal Fronte italiano liberazione femminile, nel 1973 cambia il suo nome in Mfr. La sua pratica si basa sull'autocoscienza e su un intenso separatismo, ma si occuperà anche molto di aborto e poi di violenza sulle donne, insieme al Mld.

28. *50.000 firme contro la violenza sessuale*.

incontro fra donne appartenenti a gruppi ed esperienze diverse che fino a quel momento non si era mai realizzata. Funziona da incubatrice quella originale esperienza comunitaria vissuta e cresciuta nelle sale polverose del fatiscente e maestoso palazzo di via del Governo Vecchio a Roma che, una volta aperto dal Mld a tutto il movimento delle donne, diviene luogo di incontro originale e creativo. Qui singole, gruppi e collettivi dalle posizioni più diverse trovano man mano momenti di confronto e condivisione che ammorbidiscono le differenze ed esaltano quanto unisce. Le donne dell'Udi per la prima volta aderiscono in pieno a una battaglia femminista, scegliendo quindi di mobilitarsi sul progetto femminista piuttosto che su quello comunista, sull'onda del percorso di avvicinamento sperimentato con la battaglia sull'aborto, che aveva condotto alla scelta di lottare per l'autodeterminazione delle donne.[29]

Certo, la presenza di un gruppo come l'Udi, tanto più vasto, danaroso, influente del Mld e di qualsiasi altro gruppo femminista, suscita molte discussioni, perché si teme di venir politicamente cancellate da una sigla tanto nota e prestigiosa. Il che in effetti si verifica se pur parzialmente e senza alcuna intenzione prevaricatrice delle appartenenti all'Udi. In ogni caso la loro presenza aiuta molto la raccolta delle firme, le quali, alla fine del tempo previsto, raggiungono la ragguardevole cifra di 300.000.

La proposta di legge femminista spinge i partiti a elaborarne di proprie,[30] presto riunite in un unico testo, che inizierà un iter parlamentare che durerà nientemeno che una ventina di anni, in una interminabile schermaglia fra logica partitico-istituzionale, diritto all'autodeterminazione e movimento delle donne.

Sull'inusitata lunghezza dell'iter legislativo di una legge di cui quasi tutti i partiti dicono di sentire la necessità, e in particolare sulla tetragona resistenza dei maggiori partiti a dichiarare lo stupro un reato contro la persona e non contro la morale, occorrerebbe soffermarsi lungamente.[31] La Dc

29. Chiarisce bene questo percorso l'intervento di Anita Pasquali in Marina Addis Saba, *Io donna io persona. Appunti per una storia della legge contro la violenza sessuale*, a cura di Giovanna Tatò, Felina libri, Roma 1985, pp. 122-126.

30. Angela Bottari presenta per il Pci già nel 1977 un progetto di legge in materia, i cui contenuti appaiono però assai arretrati rispetto alle elaborazioni femministe. Sul percorso di presa di coscienza in area comunista delle istanze femministe su tale tema si veda la testimonianza di Angela Bottari in Addis Saba, *Io donna io persona*, pp. 137 sgg.

31. Recentemente giovani storiche si stanno interessando del tema; si veda il lavoro di Laura Elisabetta Bossini, *La reazione delle istituzioni al problema della violenza contro*

che stringe accordi di ferro con il Msi per boicottare le richieste delle donne, l'assenteismo del Psi, la scarsa determinazione del Pci, l'indifferenza dei radicali: tutto questo propone un quadro particolarmente arretrato.

Ma decisamente rilevante appare anche quanto avviene fra le sostenitrici del cosiddetto femminismo della "differenza",[32] ove l'idea di una legge penale elaborata da donne fa crescere in maniera inusitata quella conflittualità annunciata nel corso della discussione sull'aborto e perfino prima.

Donne che osano legiferare

Grande indignazione suscita il fatto che delle donne si siano messe a scrivere una legge, e in più una legge penale, perché il linguaggio penale, si osserva, «è il massimo ordinatore simbolico della gerarchia dei beni tutelati».[33] Ci si chiede quindi se la pena risarcisca le donne e se proprio le donne debbano affidarsi ai meccanismi repressivi dello Stato.

Fin dalla presentazione della nuova iniziativa, i gruppi "differenzialisti" (Libreria delle donne di Milano, nonché altri come la Libreria delle donne di Torino e in seguito la comunità filosofica Diotima) sviluppano un'opposizione durissima, che non va considerata come un piccolo bisticcio fra gruppi, ma un vero e proprio confronto fra dimensioni culturali diverse, che diventa macroscopico, accompagnando il passaggio dagli anni Settanta agli anni Ottanta.

le donne. Analisi e confronto delle proposte di legge nella prima fase del dibattito italiano (1979-1983) presentato al Convegno della Società delle storiche, *La violenza contro le donne in una prospettiva storica. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (sec XX-XXI)*, Roma 27-28 novembre 2015.

32. Le radici della cultura della "differenza", intensamente antiegualitaria e antiemancipazionista, sono negli scritti di Virginia Woolf e Carol Gilligan, nonché in quelli di Carla Lonzi di Rivolta femminista, la quale propone una intensa ricerca della soggettività, della propria autenticità e sessualità, attraverso la pratica del piccolo gruppo di autocoscienza. Presto si aggiunge la pratica psicoanalitica con cui si lavora molto sul rapporto con la madre e fra donne, fino al lesbismo e fino a porre a fuoco il tema della "differenza", intesa come tratto intrinseco dell'identità femminile, immodificabile e irriducibile nel tempo e nello spazio. Questo femminismo si struttura sulla negazione estrema di ogni rapporto con le leggi e le istituzioni.

33. Tamar Pitch, *Fra diritti sociali e cittadinanza. Il movimento delle donne e la legge sulla violenza sessuale*, in «Problemi del Socialismo», 27-28 (maggio-dicembre 1983), p. 196.

L'aver osato agire in un campo simbolicamente maschile come quello della legge penale suscita un'opposizione[34] che, con il passare delle settimane, si esprime in una sequela di critiche e accuse sempre più intense, dai toni apocalittici e ultimativi. Tale discussione, animata dalle più note protagoniste del femminismo teorico del Paese, si qualifica per l'intensità, la dedizione, a volte la ferocia con cui molte perseguono una ricerca di purezza e di non contaminazione del genere femminile da ogni dimensione istituzionale, indifferenti al fatto che questo significhi perpetuare la disparità con il mondo maschile.

Dall'interno della Libreria delle donne di Milano si osserva:

> Faceva problema, più di ogni altra cosa, che alcune donne avessero avuto l'idea di rapportarsi alla sofferenza del loro sesso facendone materia di legge [...] la cosa più inaccettabile era che quella specifica sofferenza fosse offerta da alcune donne in nome di tutte agli interventi e alla tutela dello Stato [...]. Quando le donne mettono mano alla legge o chiedono al parlamento di risolvere alcuni dei conflitti sociali in cui sono coinvolte, danneggiano il proprio sesso o lo gettano in contraddizioni laceranti. [...] Non esistono leggi, come invece alcune sembrano credere, che possano dare valore alla sessualità femminile se questo non le è riconosciuto socialmente, [...] perché la legge ha necessariamente la forma di una previsione generale astratta.[35]

La legge si modella cioè sulla categoria delle più svantaggiate, appiattendole tutte nella condizione più misera, negando visibilità alle loro scelte differenti. Inoltre, qualsiasi intervento legislativo passa da «costruzioni simboliche come stato, parlamento, ecc. che non sono segnate dalla differenza sessuale». Queste si dichiarano neutre ma in realtà sono maschili e quindi proprio per questo non si fondano mai sull'esperienza umana femminile, sulla sua originale diversità e quindi non risolvono i problemi delle donne, anzi ne creano degli altri:

> Riconsideriamo il problema dell'aborto, pensiamo a quello della violenza sessuale e al senso che ha il fatto di chiedere, da parte femminile, che il parlamento legiferi su questi temi. Il senso è chiaro: si domanda di ricevere la regola dall'esterno del proprio sesso, si toglie legittimità a quella volontà pur

34. La prima presa di posizione è in un volantino ciclostilato in proprio dalla Libreria delle donne di Milano dell'11 ottobre 1979, *Sulla proposta d'iniziativa popolare per una nuova legge contro la violenza sulle donne*, in Archivio personale di Liliana Ingargiola.

35. Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti*, Rosenberg & Sellier, Torino 1987, p. 77.

affermata da molte donne, di gestire il proprio corpo e si svilisce miseramente il significato di quel "gestire".[36]

Chiarisce con parole suggestive questa posizione qualche anno dopo una delle protagoniste del femminismo milanese di quegli anni, Lia Cigarini, che così spiega la collocazione «sopra la legge» che si vuole proporre:

> La collocazione rispetto alla legge che questo numero di "Via Dogana" indica ha origine dalla pratica dell'inconscio. Dal fatto che all'inizio degli anni Settanta, nel prendere coscienza del loro desiderio di libertà, hanno interrogato con strumenti analitici la propria sessualità e la propria resistenza alla norma. Il sopra la legge è il luogo dell'esistenza simbolica, il luogo dell'autorità che io oggi riconosco ad altre donne e in cui mi riconosco.

Si raccomanda quindi: «Creare vuoti legislativi invece che nuove leggi, prendersi tempo per produrre una misura femminile del mondo e da qui un diritto originario».[37]

La intensa posizione anti-istituzionale di questa area si pone come una sintesi fra femminismo dell'estraneità e rivendicazioni antisistema della sinistra antagonista, dando forza a una dimensione di estraneità femminile alla norma e alle istituzioni che probabilmente non ha eguale nel mondo occidentale. Esprime questa cultura sessantottina Rossana Rossanda quando propone di approfittare della questione per riproporre il dubbio su cosa sia un reato, sulla necessità o meno della pena, sulla liceità stessa di sorvegliare e punire, nonché sul concetto di devianza.[38]

Da donne come Lea Melandri e Lia Cigarini, «sacerdotesse del profondo» come le chiama ironicamente «Quotidiano Donna», vengono affermazioni quali la necessità di tenere conto delle fantasie di stupro da parte delle donne, della «risonanza umana» che suscita la vicenda personale dello stupratore, e del valore della sua devianza, della impossibilità di evidenziare la differenza fra amore e violenza, fra consenso e costrizione, fra felicità e infelicità, fra fantasia e agire fantastico.[39]

36. Ivi, pp. 70-72.

37. Lia Cigarini, *Sopra la legge*, in «Via Dogana», 5 (giugno 1992), pp. 3-4.

38. Rossana Rossanda, *Lo stupro è un reato odioso: le donne l'hanno subito troppo. Le donne hanno il diritto e il dovere di difendersi. Ma il progetto di iniziativa popolare contro la violenza non rilegittima l'antica idea della colpa e della pena?*, in «il manifesto», 11 novembre 1979.

39. *La violenza è inscritta nei rapporti fra uomo e donna, sia personali che legiferati. Le donne che hanno finalmente preso la parola devono anche prendere la legge per difen-*

Dalle pagine di «Lotta continua» qualcuna colpevolizza tutte chiedendo provocatoriamente: «E dopo che hanno condannato a 20 anni due stupratori, sei contenta?». Il problema, si spiega nell'articolo, è che finché si accetta la coincidenza fra giudizio e punizione, fra condanna e carcere, «la contraddizione cadrà sempre sui nostri stessi piedi, come scelta impossibile».[40]

Le proponenti esprimono culture politiche del tutto diverse. Le compagne del Mld vedono nello Stato una controparte cui chiedere continuamente riconoscimenti, adeguamenti e sostegno. Il complesso normativo che regola la vita collettiva non è visto come qualcosa di lontano e inarrivabile, bensì come un insieme di regole a portata di tutti i cittadini e le cittadine, cui si accetta di uniformarsi a patto che sia consentito di partecipare a una loro nuova definizione. Si tratta di una richiesta di nuova legalità che necessariamente parte da una "rottura della legalità" fondata sulla volontà e i bisogni di base che annuncia un significativo momento di passaggio culturale e politico.[41]

È proprio il trovarsi sul crinale fra la legalità e l'illegalità che costituisce la particolarità del progetto, fin troppo ambizioso, che caratterizza tutta l'azione politica del Mld, che si guadagnerà le accuse di fiancheggiamento della società patriarcale, oppure di contraddittorietà, più spesso di estraneità a un movimento delle donne che, a partire dalla fine degli anni Settanta, condivide sempre più diffusamente la strada del rifiuto globale, della separazione, del ritiro da ogni contaminazione con la legalità e con la legge.

Il femminismo della "differenza", in effetti, con la fine degli anni Settanta si pone come l'unico "vero" femminismo e proclama quella della estraneità da ogni dimensione istituzionale come l'unica pratica possibile per le donne, pena l'inglobamento, l'annullamento, la cancellazione delle

dere la loro non violabilità?, in «il manifesto», 18 novembre 1979. Si vedano le risposte fornite in *Le alleate del revival della misoginia*, in «Quotidiano Donna», 44 (12 dicembre 1979), e da Julienne Travers (Mfr di via Pompeo Magno), *Il nostro alleato naturale è lo stupratore?*, in «il manifesto», 5 dicembre 1979, nonché i diversi articoli pubblicati su «il manifesto» e «Lotta continua» nel 1979.

40. L'articolo intitolato *E dopo che hanno condannato a 20 anni due stupratori sei contenta?* è di Grazia Giannichedda, in «Lotta continua», 29 ottobre 1979.

41. Scrive Rossana Rossanda in merito alla vicenda dei movimenti antagonisti fra il 1968 e il 1976, femminismo in testa: «Nei grandi momenti di passaggio la società si fa illegale, che non significa – come la cretineria lessicale oggi dominante – 'criminale' o 'fuori legge' ma propositrice di nuove convenzioni, nuovi rapporti, nuove dislocazioni di potere fra soggetti sociali vecchi e nuovi»: *Terrorismo, antiterrorismo, democrazia. Una risposta a tre questioni*, in «il manifesto», 5 febbraio 1980.

proprie culture e realtà di genere. Le proponenti, invece, si sentono parte di un movimento eterogeneo e frastagliato in cui ognuna ha diritto di esprimersi; in merito alla loro proposta di legge sono realiste e possibiliste, credono nella validità di sperimentare vie nuove e fin dall'inizio dichiarano che il loro scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una modifica nel costume e nella mentalità prevalente, senza di che non avrebbe senso cambiare il Codice penale. Oggetto dell'iniziativa il mutamento di norme «non solo anacronistiche, ma soprattutto lesive della dignità della donna e informate a un principio di tutela che accomuna la donna al minore». Il principio di fondo del progetto è la autodeterminazione delle donne.

Quanto al rapporto con uno strumento tipicamente maschile come la norma (e nel comitato promotore sono presenti anche gruppi di autocoscienza) si osserva:

> Il nostro, attraverso la legge, è un tentativo di abbordare strade nuove. È una sorta di scommessa [...] cerchiamo per lo meno di non rifiutare a priori questo tentativo, ma di superare la paura che istintivamente provoca in noi per avere il coraggio di provare. Abbiamo voluto appropriarci di un mezzo istituzionale che non ci è mai appartenuto così come non ci appartiene nessuna istituzione. E questa scelta non ha significato per noi "entrare" nelle istituzioni, quanto tentare, per una volta, di dare loro una impronta nostra, assumendo uno strumento, la legge, a simbolo della nostra ribellione. Si tratta dunque di percorrere due strade parallele, così che l'una non escluda l'altra: quella del confronto-scontro con le istituzioni e quella più tradizionale del Movimento (gruppi di autocoscienza, confronto nel collettivo con le altre compagne, assemblee) Ma quest'ultima strada rischia di diventare, a lungo andare e se non lascia spazio ad altre iniziative, un discorso di élite e anche di immobilismo, da cui la maggioranza delle donne rimane esclusa. Questo dibattito, che si sta aprendo anche negli altri paesi, non possiamo più rimandarlo.[42]

L'impegno e la critica

Di grande peso politico è anche l'indignato rifiuto della procedibilità d'ufficio, considerata qualcosa che piove dall'alto, che non considera l'autodeterminazione femminile, la libera scelta di ognuna di affrontare o meno un processo con tutte le sue conseguenze, ovvero: «l'obbligo che alcune volevano imporre a tutte di difendere la comune dignità femminile con i mezzi

42. *50.000 firme contro la violenza sessuale, firma anche tu*, p. 7.

coercitivi dello Stato»,[43] una nuova, inaccettabile imposizione alla vittima, una indesiderata "normalizzazione" delle donne all'interno della società.

Rispondono le proponenti che la procedibilità d'ufficio è propria di tutti i reati gravi all'interno del Codice penale e che quindi tale scelta costituisce un potente messaggio simbolico circa la gravità del reato.[44] Margherita Repetto dell'Udi osserva che «grazie alla perseguibilità d'ufficio lo stupro diventa un reato oggettivo che offende la collettività e pertanto lo si sottrae dalla sfera privata, alla contrattazione fra vittima e carnefice».[45] Ma è proprio questo che si contesta. L'emersione dalla dimensione privata per entrare in quella pubblica e il raggiungimento di una parità di condizioni con la parte maschile vengono considerate come una calamità.

Molte critiche solleva anche la richiesta di costituzione di parte civile da parte di associazioni di donne, pensata non solo per offrire solidarietà alla vittima, ma anche per sottolineare che «una offesa fatta ad una di noi ci riguarda tutte in prima persona e proprio per questo vogliamo essere parte attiva, riconosciuta legalmente e avere voce nel processo».[46] Le contestatrici invece vedono in questa richiesta una inaccettabile forma di delega. E il rifiuto della rappresentanza politica viene definito principio elementare della politica delle donne: il movimento delle donne

> è fatto di pratiche politiche diverse, nessuna può riassumere le altre. [...] Qualsiasi forma di rappresentanza politica, anche se assunta da donne, ricaccia le donne nel silenzio e nella inesistenza sociale. Non si può fissare con articoli di legge quale sia o debba essere il livello di coscienza delle donne.[47]

43. Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti*.

44. La relazione sull'incontro è pubblicata sul «Bollettino Mld», a cura del Collettivo di Milano, corso di porta Vigentina, n. unico [s.d. ma Natale 1979], in Archivio personale di Beatrice Pisa.

45. La citazione è contenuta in Sesa Tatò, *La legge contro la violenza può prestarsi a molte critiche. Ma come criticare la legge non scritta per cui amore e botte vanno insieme?*, in «il manifesto», 9 novembre 1979.

46. *Racconto di un anno di lavoro*. Si tratta di una proposta suggerita dalla drammatica esperienza di Claudia Caputi, stuprata da un "branco", che non solo nel corso del processo passa da accusatrice ad accusata, ma, pur assistita dalle compagne del Mld, affronta la evidente complicità fra giudici e colpevoli, e infine viene nuovamente violentata dai suoi persecutori. Nel corso del processo il Mld chiede di potersi costituire parte civile, ma la richiesta viene rifiutata con la motivazione «che una donna può benissimo difendersi da sola», il che la dice lunga sull'idea dei giudici circa chi fosse la colpevole. Valeria e Franca, *Le donne e il processo di Claudia*, in «La Nuova Luna», I, 1 (maggio 1977), p. 5.

47. Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti*, pp. 77-80.

Secondo Ida Dominijanni tale scelta tradisce «la filosofia delle tutela della donna che sottende tutto il resto. Tutela da parte dello stato, della società».[48]

Ribattono le proponenti che sono proprio tali considerazioni a riprivatizzare la condizione delle donne: dando valore solo al naturale senso di vergogna di ogni donna si recide il legame ideale che spinge a considerare l'offesa di una come l'offesa di tutte. E anche questo nodo è significativo perché contrappone la scelta di chi pensa di poter coniugare i diritti individuali con un processo di avanzamento "come genere", e chi invece punta su una sorta di ripiegamento identitario, che esclude ogni rispecchiamento di taglio solidaristico.

Molto contestata è anche l'abolizione delle attenuanti all'infanticidio per causa d'onore, che nelle intenzioni delle proponenti significa cancellare il medioevale concetto di "onore" dai nostri codici. Rispondono le contestatrici che una donna che uccide il figlio è sottoposta a tanti condizionamenti che non deve essere condannata e anzi non sono neanche sufficienti le attenuanti già esistenti.

Il dibattito che si sviluppa in quei mesi fra le donne dei gruppi, dei movimenti, dei partiti, del parlamento è tanto intenso, «fecondo e ricchissimo» da costituire in realtà uno dei meriti delle proponenti. Non è esagerato affermare che di violenza contro le donne si parla nelle famiglie, fra amici, nei luoghi di lavoro, nei partiti, nei sindacati e in tutte le strutture organizzate.

Vania Chiurlotto dell'Udi, di fronte all'accusa tante volte ripetuta di «smania efficientistica» di «svalutazione del lavoro teorico delle altre», risponde che questa legge è solo *uno* degli strumenti del movimento, che «utilizzando le rispettive caratteristiche come un patrimonio da mettere in comune anziché come motivo per discriminarci a vicenda, ci sentivamo bene e ci sentivamo utili».[49]

Considerazioni conclusive

Nella discussione che infuria in quell'autunno 1979, che straripa dal ristretto cerchio del movimento coinvolgendo donne di partito, giudici e

48. Ida Dominijanni, *Violenza sessuale: un progetto di legge si aggira da 13 anni*, in «Via Dogana», 5 (giugno 1992), p. 15.

49. Vania Chiurlotto, *Assemblee di donne come ai tempi d'oro. Ma per discutere del movimento molto più che della legge*, in «il manifesto», 9 novembre 1979.

magistrati, dei due sessi, personaggi della cultura, della politica, del giornalismo, c'è davvero un confronto fra culture. Ma non fra cultura femminista separatista-antipatriarcale-antisistema da una parte ed emancipazionismo dall'altra. Il confronto che si esprime in quel frangente vede da una parte l'ala più pragmatica, impegnata in una difficile contaminazione fra culture antipatriarcali antisistema e rivendicazionismo barricadiero, praticato con tutte le armi, compresa quella della lotta all'istituzione; e dall'altra un coacervo di dimensioni politico-culturali che si rafforzano a vicenda: il rifiuto sessantottino della norma, della pena, della galera, la ricerca del valore della devianza, insieme al femminismo della pratica dell'inconscio che prende dal lettino dello psicanalista la confusione fra amore e violenza, le fantasie femminili di stupro, il desiderio profondo di oblatività.

Il linguaggio delle promotrici è esplicativo, possibilista, ipotetico, lascia spazio ai dubbi, non fa riferimento a una ricetta capace di offrire una mitica salvezza, ma racconta delle tante donne di cui si sono raccolte sofferenze, richieste disperate, storie di quotidiana violenza. E quindi propone qualcosa di molto simile alla logica laica di "riduzione del danno". Molte, attive nei collettivi contro la violenza, le norme del Codice Rocco non le avevano mai lette, ma una volta presa coscienza che la vita del paese in cui si abita è regolato da norme altamente offensive per tutte le donne, hanno concluso che occorreva intervenire.

Ma non è tutto. L'ampiezza e le caratteristiche del fenomeno violenza sulle donne fanno intuire alle organizzatrici che si tratta di uno snodo cruciale, che si pone alla radice dello squilibrio fra i sessi e della difficoltà di promuovere un processo di liberazione. Come ha osservato Susan Brownmiller, non a caso citata da Anna Gianni e Valeria Papetti, «Non tutti gli uomini sono stupratori ma tutti beneficiano della violenza degli stupratori».[50] Ne consegue che quello che conta non è certo un intervento assistenziale (soltanto), né un inasprimento delle pene, bensì avviare un profondo mutamento culturale della società e nei rapporti fra i generi.

Si può quindi affermare che la carenza delle "differenzialiste", troppo occupate nel raccomandare alle donne di tenersi lontane da ogni realtà istituzionale, risiede nel non essere riuscite a cogliere la crucialità non solo sociale, ma anche politica e culturale del tema violenza.

50. Susan Brownmiller, *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Martin Secker & Warburg, London 1975 (trad. it. *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Bompiani, Milano 1976).

Mentre personaggi di spicco dell'area della "differenza", come Lea Melandri e Lia Cigarini, affondano nell'oscuro inconscio collettivo femminile per negare che sia possibile separare le botte dall'amore, la costrizione dal consenso,[51] per bloccare ogni possibile progetto di cambiamento che coinvolga il reale.

In un documento del Mld pubblicato sul «manifesto» si legge:

> La volontà di lasciare tutto immutato, di lasciare inviolata una legge che in ogni passo ci violenta [...] è per noi inaccettabile. Ci appare anzi specchio di un atteggiamento che viene dal profondo per cui prendere coscienza. [...] Non esprimere la volontà di muoversi è rinunciare a liberare energie proprie, indispensabili per costruire una propria vita autonoma, rassegnandoci a quell'immagine di noi stesse che ci hanno inculcato in millenni di oppressione. Insomma fermarsi, cioè morire. È questa la critica che noi facciamo alla critica: l'incapacità di rompere il cerchio che lega il padrone allo schiavo, lo sfruttato allo sfruttatore, la mancanza di prospettive, il silenzio, il ripiegarsi su se stesse.[52]

La fase dell'attivismo politico del Mld si conclude fra il 1983 e il 1984 per un insieme di ragioni che hanno a che vedere con il tramonto dell'età dei movimenti, con la perdita di terreno di tutta l'area laico-libertaria, con l'affermarsi di una modalità più movimentista e aggressiva dell'Udi. E infine con la conquista dell'egemonia all'interno del movimento da parte delle "differenzialiste", che finisce anche per cancellare storicamente il ruolo svolto dal Mld in quegli anni. Ma si può dire che in quei 13-14 anni di intensissima vita politica il Mld assolva al ruolo storico di farsi battistrada di una serie di battaglie che realizzano una democratizzazione e modernizzazione della vita del paese, quanto di avviare un tentativo di un rapporto di scambio meno costrittivo fra popolazione (specie femminile) e istituzioni.

A conclusione di questa parabola si situa bene un documento del Mld datato 1984, destinato alle pagine di «Noi donne»,[53] che non solo realizza

51. Si veda ad esempio Lea Melandri, *La violenza è iscritta nei rapporti fra uomo e donna, sia personali che legiferati. Le donne che hanno finalmente preso la parola devono anche prendere la legge per difendere la loro non inviolabilità?*, in «il manifesto», 18 novembre 1979.

52. Flavia Farruggio, Lilla Pisa (Mld Roma), *La legge e le regole del gioco*, in «il manifesto», 9 gennaio 1980.

53. Documento dattiloscritto, firmato Mld, Roma, febbraio 1984, in Archivio personale di Liliana Ingargiola.

un bilancio di estrema lucidità della battaglia sul tema violenza, ma, a partire da questo, apre a progettualità future ricche di implicazioni di notevole interesse, anche per la capacità di intuire una delle direzioni più significative che avrebbe preso il movimento a livello globale.

Si sottolinea cioè che l'esperienza della raccolta firme sulla violenza sessuale ha assunto ruolo importante per i suoi contenuti, per la capacità di «muovere opinione» a livello nazionale in un momento di particolare stanca del movimento delle donne e soprattutto per essere riuscito a reinnescare «un modo tradizionale di aggregarsi», attraverso uno strumento abitualmente rifiutato dalla pratica femminista. Ma, dopo aver consegnato la proposta in parlamento e aver "passato la mano" alle donne attive all'interno delle istituzioni, il calo di tensione che ne segue porta a riflessioni significative, sull'originalità e validità di quell'attivo strumento che è stato il Comitato promotore, sulla capacità di porsi in rapporto con l'istituzione parlamentare. Ma soprattutto sulla necessità che il movimento delle donne si faccia carico della riflessione sulla violenza al di là della legge, perché «tocca la contraddizione del rapporto uomo-donna e la sessualità come espressione della libertà e della integrità della persona»,[54] ovvero si pone come un elemento carico di risvolti politici, perché mette sotto accusa tutta l'organizzazione sociale e l'insieme delle culture su cui si fonda la società (maschile).

54. Ivi.

Laura Elisabetta Bossini

Le proposte di legge in materia di violenza sulle donne all'inizio del dibattito italiano (1979-1980)

Introduzione

Nel febbraio 2016 la legge n. 66/1996 *Norme contro la violenza sessuale* ha celebrato il suo ventesimo compleanno. Questo intervento legislativo, con il quale il Parlamento italiano ha cercato di voltare le spalle a un passato in cui la violenza sessuale era considerata un reato contro la morale e non contro la persona, arrivò a conclusione di un lunghissimo cammino fatto di accese discussioni e dibattiti che dalla fine degli anni Settanta alla metà dei Novanta coinvolsero tanto la società civile quanto il suo Parlamento. Il merito indiscusso di aver acceso l'attenzione su una questione che per troppo tempo si era nutrita della separazione tra privato e pubblico va certamente riconosciuto al movimento femminista e in particolare all'iniziativa delle compagne del Movimento di liberazione della donna (Mld) le quali nel 1979 si fecero promotrici – coinvolgendo poi anche altre realtà del panorama femminile e femminista – di un progetto di legge di iniziativa popolare che presentarono al Parlamento italiano nel marzo del 1980. Una simile iniziativa arrivò dopo mesi e anni trascorsi al fianco delle vittime tanto nei tribunali quanto nei collettivi anti violenza che nacquero in tutta la Penisola a partire dalla seconda metà del 1976: entrare in contatto diretto sia con gli effetti della violenza maschile agita sui corpi delle donne, sia con le umiliazioni subite dalle vittime da parte delle istituzioni stesse fece maturare la necessità di un intervento legislativo capace di incidere in profondità la realtà frutto delle norme del Codice penale Rocco.[1]

1. Per una panoramica sul Mld e sulla campagna contro la violenza si veda Beatrice Pisa, *Un'esperienza di femminismo laico e libertario: il Movimento di liberazione della donna*, in *Donne negli anni Settanta. Voci, esperienze, lotte*, a cura di Ead. e Stefania Bo-

Se e quanto le orecchie della politica istituzionale si mostrarono a quel punto attente e ricettive di fronte alla richiesta di una definitiva rottura con il passato saranno le domande alle quali cercherà di rispondere il presente contributo attraverso l'analisi delle proposte di legge che i partiti politici depositarono tra il 1979 e il 1980.

Una premessa

Prima di addentrarsi nell'analisi delle iniziative legislative è bene ricordare che il tema della violenza contro le donne irruppe nella discussione parlamentare già prima dell'inizio dell'VIII legislatura: per alcuni deputati seduti tra i banchi del Parlamento, infatti, fu impossibile rimanere sordi alla rabbia urlata dalle femministe sia dentro che fuori i tribunali, protesta che, oltre a ritagliarsi spazi sempre più ampi nel dibattito pubblico italiano, stava via via contagiando anche quelle donne che, pur lontane dagli ambienti femministi, iniziavano a prendere coscienza della gravità della questione e ad offrire la loro voce alla protesta che divampava nelle piazze.[2] Scorrendo i verbali delle sedute plenarie sia della Camera che del Senato si apprende ad esempio che diverse furono le richieste d'interrogazione presentate da alcuni deputati e senatori circa il comportamento tenuto dal giudice durante un processo per stupro o la risposta violenta delle forze dell'ordine alle proteste inscenate dalle donne presenti tra il pubblico. Fu ciò che accadde quando nell'aula del Tribunale di Verona, dove si stava celebrando il processo a carico degli stupratori di Cristina Simeoni, il giudice decise di rigettare la richiesta di ricusazione della Corte avanzata dalla difesa della giovane e, di fronte allo scoppio dell'ennesima bagarre, chiese di far sgomberare l'aula. Il giorno seguente Maria Magnani Noya, svestendo i panni dell'avvocata e indossando quelli di deputata del Partito socialista, depositò formale richiesta d'interrogazione del ministro dell'Interno per sapere se fosse «a conoscenza dell'atteggiamento assunto da polizia e carabinieri» e se non ritenesse «che il comportamento delle forze dell'ordine [avesse] di fatto costituito un'ulteriore grave forma di

scato, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 13-53; si veda anche il saggio della stessa autrice presente in questo volume.

2. Da segnalare la manifestazione dal titolo *Riprendiamoci la notte* che la sera del 27 novembre 1976 portò in piazza più di diecimila donne le quali sfilarono per le vie della Capitale fino a notte inoltrata rivendicando il loro diritto di uscire la sera senza paura di subire stupri e aggressioni.

prevaricazione – non soltanto fisica – nei confronti delle donne».[3] La posizione dell'on. Magnani Noya era decisamente particolare: se come donna e avvocata appoggiava la protesta femminista contro la violenza sessuale, della cui serietà e ragionevolezza aveva avuto prova nel corso della sua stessa esperienza di avvocata, come deputata aveva invece la possibilità di portare la questione nella discussione parlamentare.[4] Fu del resto sempre la volontà di dare risonanza a quanto stava accadendo al di fuori del Parlamento a spingere la deputata a presentare un'altra richiesta di interrogazione solo qualche mese più tardi, quando era impegnata nella difesa di Claudia Caputi, giovane il cui nome divenne tristemente noto in quegli anni sia per le violenze che subì da parte di un gruppo di giovani romani, sia per le ingiustizie di cui fu vittima all'interno dello stesso tribunale. In quell'occasione Magnani Noya, insieme alla collega Tina Lagostena Bassi - altra importante protagonista dei processi per stupro degli anni Settanta - chiese ai ministri degli Interni e di Grazia e Giustizia di motivare il comportamento tenuto dal sostituto procuratore Renzo Dell'Anno accusato dalle due avvocate di non aver agito con «necessaria rapidità e coerenza» e di aver «favorito gli stupratori di Claudia Caputi sviando il corso delle indagini [...] inquinando altresì grandemente il processo in corso con il gettare discredito sulla parte lesa».[5]

Se Magnani Noya, per via della sua particolare posizione di ponte tra le richieste femministe e l'aula parlamentare, è ricordata come una delle figure che più si spese nel portare la questione della violenza sessuale all'attenzione della politica istituzionale, non fu però certamente l'unica ad agire in tal senso. Pur inserendosi quasi sempre sulla strada già aperta da altri, diverse furono le interrogazioni proposte anche dai deputati del Parti-

3. La richiesta, firmata anche dai deputati socialisti Angelo Cresco e Gianni De Michelis, è riportata negli Atti Parlamentari, Camera dei deputati, VII legislatura, *Discussioni*, seduta n. 25 del 19 ottobre 1976, p. 1421.

4. Maria Magnani Noya (1931-2011) fu nel corso della sua vita tante donne insieme: laureata in giurisprudenza fu avvocata molto presente durante i processi per stupro degli anni Settanta ma anche deputata del Psi fino al 1983. Rivestì più volte il ruolo di sottosegretaria prima all'Industria sotto i governi Cossiga e Forlani, poi alla Sanità durante i due governi Spadolini e infine alla Pubblica Istruzione durante il quinto governo Fanfani. Dal 1987 al 1990 Magnani Noya fu anche la prima sindaca della città di Torino, mentre dal 1989 al 1994 venne eletta eurodeputata al Parlamento europeo dove rivestì anche la carica di vicepresidente.

5. Atti Parlamentari, Camera dei deputati, VII legislatura, *Discussioni*, seduta n. 116 del 5 aprile 1977, p. 6604.

to comunista: è il caso, ad esempio, dell'iniziativa della senatrice triestina Gabriella Gherbez la quale, riferendosi a quanto stava accadendo in tribunale a Verona durante un processo per stupro, il 21 ottobre 1976 chiese ai ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia quale valutazione dessero «sul fatto che nel corso del processo [...] si sia inquisito in modo da far subire alla giovane, con domande scabrose ed intollerabili, una sorta di seconda violenza, al punto, quasi, da trasformare la vittima in imputata» e quali misure intendessero prendere «nei confronti delle forze dell'ordine che, durante l'ultima seduta del processo, hanno respinto con violente cariche il pubblico femminile presente in Tribunale».[6]

Iniziative simili non mancarono nemmeno quando iniziò a diffondersi la notizia della seconda violenza subita dalla giovane Caputi: il 4 aprile 1977 ad esempio la deputata comunista Anna Maria Ciai Trivelli chiedeva di fare luce sui motivi che hanno «consigliato il magistrato a concedere la libertà provvisoria in presenza di un reato di notevole gravità»,[7] così come fecero anche i senatori Francesco Lugnano e Giglia Tedesco Tatò i quali durante la seduta del 31 marzo depositarono una richiesta d'interrogazione che individuava «il profilo più allarmante di tutta la vicenda nel fatto che, benché la Caputi avesse già in aula drammaticamente denunciato di essere stata minacciata, nessun provvedimento sia stato preso da chi di competenza per la tutela dell'integrità fisica e morale della giovane donna».[8] Ad alzare il tiro delle richieste fu qualche giorno dopo la senatrice della Sinistra indipendente Tullia Romagnoli Carettoni che il 4 aprile chiese ai ministri quali iniziative intendessero prendere «contro la violenza nei confronti delle donne, che va assumendo proporzioni sempre più preoccupanti».[9]

6. Gabriella Gherbez (1927-1996), insegnante elementare, fu eletta senatrice tra le fila del Pci durante le elezioni del giugno 1976 dove rimase per altre due legislature, fino al 1987. Fu inoltre membro di alcuni organismi dirigenti nazionali del Pci nonché della segreteria nazionale del coordinamento femminile dell'Anpi. Cfr. Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, VII legislatura, *Discussioni*, seduta n. 29 del 21 ottobre 1976, pp. 1166-1167. La richiesta fu firmata anche da Vera Liliana Squarcialupi, Renata Talassi Giorgi, Giglia Tedesco Tatò, Roberto Maffioletti e Cesare Margotto.

7. Atti Parlamentari, Camera dei deputati, VII legislatura, *Discussioni*, seduta n. 115 (antipomeridiana) del 4 aprile 1977, p. 6534.

8. Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, VII legislatura, *Discussioni*, seduta n. 106 (pomeridiana) del 31 marzo 1977, pp. 4599-4600.

9. Atti Parlamentari, Senato della Repubblica VII legislatura, *Discussioni*, seduta n. 107 (pomeridiana) del 4 aprile 1977, p. 4647.

L'iniziativa comunista

Se da un lato quindi l'interessamento di alcuni deputati e senatori fece in modo che la questione della violenza contro le donne iniziasse a riecheggiare anche ai microfoni del Parlamento, dall'altro queste iniziative – seppur significative e meritorie – erano ancora molto timide. Le proteste che di tanto in tanto si alzavano dai banchi della Camera e del Senato stridevano infatti con quella consapevolezza femminista che nel frattempo stava maturando nelle piazze e nei tribunali da dove, oltre alla condanna della violenza come fatto politico, giungevano anche richieste ben precise, a partire da quella di riconoscere a gruppi e collettivi femministi il diritto di costituirsi parte civile. A scuotere lo scenario istituzionale fu la proposta di legge n. 1919 *Nuove norme a tutela della libertà sessuale* che i deputati comunisti presentarono il 2 dicembre 1977; il merito di quest'iniziativa è da riconoscere soprattutto alla deputata siciliana Angela Bottari la quale ricevette l'incarico dall'on. Adriana Seroni – allora responsabile della Sezione centrale femminile del Pci – convinta che Angela, originaria della stessa terra di Franca Viola, avesse la sensibilità e l'intelligenza adatte per assolvere un compito così importante. A sostenerla in quest'impresa che, come più volte da lei stessa ricordato, le valse l'appellativo di «quella della violenza sessuale»,[10] furono moltissimi compagni di partito;[11] tra questi meritano una menzione particolare il deputato Mario Bolognari – la cui formazione di antropologo si rivelò particolarmente utile per attirare l'attenzione sui contesti sociali e culturali in cui prende forma la violenza contro le donne –, e le deputate Ersilia Salvato e Maria Teresa Granati Caruso, alcune delle voci più attive e ostinate nel dibattito parlamentare durante la legislatura successiva.

Sebbene la caduta del terzo governo Andreotti nel marzo 1978 ne bloccasse di fatto l'iter, l'iniziativa comunista fu comunque doppiamente meritoria sia perché garantì al partito il primato – rivendicato più tardi

10. A restituire questo ricordo è la stessa Angela Bottari in *La legge sulla violenza sessuale: tra ricordi e riflessioni*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di Antonella Cocchiara, Giuffrè, Milano 2014, pp. 139-160, in particolare p. 141.

11. Una curiosità riguarda il fatto che nel gruppo di deputati comunisti che firmò e appoggiò la proposta di Bottari era presente un "intruso": si trattava del magistrato Salvatore Mannuzzu, membro del Gruppo misto presieduto da Altiero Spinelli, al quale rimase fedele fino al 1979 quando con le nuove elezioni politiche rinnovò il suo incarico parlamentare stavolta tra le fila del Partito comunista.

anche dallo stesso Enrico Berlinguer[12] – di aver rotto il muro del silenzio e dell'indifferenza dietro al quale si erano barricate le forze politiche, sia perché decidendo di esprimersi per primo su una materia così delicata senza prima impegnarsi in un confronto con la società civile si assunse di fatto il rischio di una mossa ancora acerba e prematura, come ammise qualche anno più tardi la stessa Bottari.[13] Benché dal fronte femminista questo tentativo venisse giudicato «non politicamente incisivo» perché privo di «modifiche realmente innovative»,[14] esso in realtà aiutò ad anticipare alcune delle questioni più spinose sulle quali si sarebbe concentrato il dibattito degli anni successivi, offrendo anche le prime coordinate sull'approccio della politica istituzionale al problema della violenza. Da questo punto di vista la relazione introduttiva alla proposta di legge era particolarmente interessante: nel condannare la violenza sessuale come espressione della difficoltà «che ancora molti incontrano a vivere in modo equilibrato e civile il generale processo di superamento dei pregiudizi», vi riconosceva però anche una forte connotazione politica che la configurava come atto agito «contro un processo di liberazione, di crescita, di realizzazione della personalità» e in particolare contro le donne «in quanto portatrici di un messaggio di trasformazione e crescita dell'intera società». Sbocco naturale di queste considerazioni, nelle quali era facile rintracciare l'eco dei temi al centro della protesta femminista, non poteva che essere la necessità di una modifica della normativa vigente allora basata su «una concezione della sessualità decisamente anacronistica, rispetto ai pregiudizi che sono gravemente offensivi della dignità e della libertà della donna e dell'uomo». Secondo i firmatari della proposta n. 1919 questo intervento avrebbe dovuto concentrarsi su alcuni temi principali: la ridefinizione del concetto di violenza sessuale insieme all'unificazio-

12. Si veda il discorso che il segretario Berlinguer pronunciò durante la manifestazione delle donne comuniste tenutasi a Siena il 12 maggio 1979: «Che cosa si può fare per combattere concretamente contro la violenza sessuale? Noi pensiamo che siano necessarie anche riforme della legge penale, sia di diritto che di procedura. E già il 2 dicembre 1977 il Partito Comunista Italiano, per primo, ha presentato alla Camera una sua proposta di legge». Cfr. Fondazione Gramsci, Roma, *Archivio delle donne Camilla Ravera*, sottoserie 9, UA 2, b. 2.

13. Marina Addis Saba, *Io donna io persona. Appunti per una storia della legge contro la violenza sessuale*, Felina, Roma 1985, pp. 137-151, p. 138.

14. *Documento del Movimento di liberazione della donna sulla proposta di legge sulla libertà sessuale*, in Fondazione Badaracco, Milano, *Archivio del femminismo*, b. 44, fasc. 8.

ne del reato di congiunzione carnale e di libidine violenta «per superare l'artificiosa ed anacronistica diversificazione di uno stesso reato, che rispondeva a concezioni arretrate della libertà della persona e quindi della sfera sessuale»; la configurazione del nuovo reato di violenza compiuta da due o più persone; la ridefinizione del reato di ratto a fine di libidine e la sua equiparazione al sequestro di persona e infine l'introduzione di una «norma processuale per garantire i diritti, spesso calpestati, di chi ha subìto violenza sessuale».

Le risposte del Parlamento

La proposta di legge presentata da Angela Bottari e da altri 26 deputati comunisti costituì dunque una prima e significativa presa di posizione da parte del mondo politico sulla questione della violenza. Fu la stessa Bottari anni dopo a ricordare i numerosi incontri organizzati dalle commissioni femminili del Pci su tutto il territorio nazionale per far conoscere, soprattutto alle donne, il testo della proposta e difenderla dalle critiche di quel fronte femminista che nel frattempo stava riflettendo sull'opportunità di elaborare un proprio intervento in campo legislativo. Il confronto vero e proprio all'interno delle aule parlamentari iniziò però quando, nel primo anno e mezzo dell'VIII legislatura che si aprì dopo le elezioni del giugno 1979, anche democristiani, socialisti, repubblicani, liberali, socialdemocratici e missini depositarono le loro proposte in materia di violenza sessuale.[15] I primi a inaugurare questa nuova fase furono ancora una volta i comunisti la cui iniziativa, nient'altro che un aggiornamento del testo di due anni prima, rivelò quanto il dibattito esploso in seguito sia all'interno che all'esterno del partito avesse influenzato e modificato il loro approccio alla questione. La stessa Bottari sottolineò anni dopo l'importanza del cammino fatto: «Da questo confronto-scontro possiamo dire che noi, le comuniste ed i comunisti, siamo cresciuti. Infatti nel 1979 [...] presentammo una seconda proposta di legge che già introduceva alcune modifiche rispetto alla precedente [...] sì certo, le questioni sollevate dal movimento

15. Le proposte di legge prese in considerazione nella presente analisi sono: Bottari Angela Maria *et al.*, n. 201, 26 giugno 1979 (Pci); Magnani Noya Maria *et al.*, n. 833, 30 ottobre 1979 (Psi); Anselmi Tina *et al.*, n. 1057, 28 novembre 1979 (Dc); Mammì *et al.*, n. 1437, 26 febbraio 1980 (Pri); Zanone *et al.*, n. 1457, 28 febbraio 1980 (Pli); Trantino *et al.*, n. 1495, 12 marzo 1980 (Msi); Reggiani *et al.*, n. 1631, 24 aprile 1980 (Psdi). Tutte queste proposte sono scaricabili da www.storia.camera.it.

[femminista] ci avevano fatto riflettere sulle nostre posizioni».[16] Prima ancora delle modifiche legislative, ciò che i comunisti speravano di suscitare con la loro proposta era una presa di posizione da parte delle altre forze politiche e l'inizio di un confronto serio sul tema della violenza sessuale; lo sottolineava bene Ersilia Salvato che in quei mesi affermò:

> Abbiamo detto che si tratta di una proposta aperta su cui vogliamo ci sia il confronto più ampio, di massa. Abbiamo anzi sollecitato le altre forze a scendere in campo al più presto. Avvertiamo la necessità di un ampio dibattito innanzitutto tra le donne perché siamo convinte che le risposte anche ai nodi che ancora restano aperti debbano venire dalle donne e con le donne tutte.[17]

Diversi erano i passi avanti che il secondo testo comunista proponeva: dalla dicitura del Titolo IX, che escludeva i riferimenti alla moralità pubblica e al buon costume, al superamento della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti, dall'abrogazione del reato di ratto al riconoscimento alla parte offesa del diritto di chiedere che il dibattimento venisse condotto a porte aperte, così come all'imposizione di alcune regole da rispettare nel corso delle indagini «per garantire il pieno rispetto della personalità e dei diritti delle vittime di tale violenza». Se dunque su alcune questioni il Pci si era mostrato disposto ad ammorbidire, se non a rivedere, le proprie posizioni iniziali, su altre mantenne invece un atteggiamento fermo e risoluto; fu il caso ad esempio della procedibilità, che continuava ad affidare alla querela per «conservare e affermare il diritto di autodeterminazione della parte lesa», e del diritto di gruppi e collettivi femministi di costituirsi parte civile nei processi per stupro, cui erano contrari perché secondo loro avrebbe aperto il processo «ad una molteplicità di nuove presenze in conflitto fra loro», esponendolo «a spinte ideologiche e devianti, al pericolo d'un uso pretestuoso delle ragioni della persona violentata».[18]

Proprio perché frutto di un percorso di gestazione e maturazione la proposta del Pci può costituire un termine di paragone interessante nel confronto con le altre sei proposte di legge depositate tra l'ottobre 1979

16. Addis Saba, *Io donna io persona*, p. 140.

17. Ersilia Salvato, *Di nuovo in Parlamento: per che fare?*, in «Donne e politica», X, 52 (1979), pp. 39-40.

18. Salvatore Mannuzzu, *L'intervento di soggetti collettivi nel processo per violenza sessuale*, in Fondazione Gramsci, Roma, *Archivio delle donne Camilla Ravera*, sottoserie 15, UA 1, b. 94, p. 3.

e il marzo 1980. Se infatti i comunisti si mostrarono disposti a recepire anche solo in parte alcune delle richieste provenienti dalla società civile e dalle femministe, quale fu invece l'atteggiamento adottato dagli altri partiti? Quali furono inoltre le questioni intorno alle quali si addensarono le posizioni più distanti?

Punti di incontro e scontro

Alcuni elementi utili per rispondere a questi interrogativi sono certamente rintracciabili nelle relazioni introduttive alle singole proposte di legge, dove i partiti sembravano concordi non solo nel guardare con preoccupazione la dilagante violenza contro le donne, ma anche nel ritenere quanto mai urgente un intervento legislativo che colmasse finalmente quello scarto tra la realtà, così profondamente cambiata negli ultimi anni, e la legislazione penale in materia di reati sessuali ispirata da principi ritenuti ormai superati Il silenzio assordante degli anni precedenti sembrava finalmente e definitivamente rotto: così come i deputati del Pri invocavano una riforma capace di «procurare una reale tutela della donna e [...] correggere certa corrente mentalità», anche per quelli del Pli, ad esempio, era venuto il momento di un «adeguamento delle norme del Codice penale vigente in materia di libertà sessuale nella considerazione di questa come componente più specifica della libertà sessuale».

Se dunque tutte le proposte di legge concordavano sulla necessità di una modifica del Codice penale, quali erano allora i temi intorno ai quali si giocavano le principali differenze? Uno di questi era sicuramente la lettura che ogni partito offriva del fenomeno della violenza e delle sue cause, punto sul quale era possibile distinguere due orientamenti principali; da un lato si collocavano coloro che puntavano il dito contro la diffusione di una concezione «personalistica della libertà umana, intesa come liberazione morale e controllo e sublimazione degli istinti».[19] A questo gruppo appartenevano, ad esempio, i democristiani che parlavano di «una sempre più diffusa concezione di libertà intesa non come liberazione morale degli istinti, ma come massima espansione dei medesimi» o i missini che parlavano invece di «una società che si affida spesso al piacere sfrenato, alla emozione fatua, al brivido del nulla». Simili considerazioni altro non erano che la premessa

19. Ferrando Mantovani, *Proposte di legge contro la violenza sessuale*, in «Donna e società», XII, 59 (1981), pp. 14-22, p. 14.

a una modifica della legge in senso preventivo e repressivo. Sul punto così si esprimeva la proposta del Msi: «Ogni parte civile prima che politica poi non può restare insensibile a tanto scempio e con amarezza dobbiamo ammettere che l'attuale normativa non è più adeguata perché più vili i tempi e allo sbando della società: il costume è passato di moda; dobbiamo quindi attrezzarci legislativamente contro il malcostume, e il collegato fenomeno più antisociale: la violenza». Una soluzione a più ampio raggio era invece quella avanzata dai deputati democristiani le cui modifiche non si limitavano alla repressione della violenza, ma si estendevano anche «alla prevenzione dei fatti medesimi, cominciando ad incriminare tutte quelle manifestazioni che costituiscono terreno culturale in cui il germe della violenza sessuale trae origine e si sviluppa».[20] È alla luce di questa premessa che si comprende allora la decisione della Dc di dichiarare guerra al fenomeno della pornografia «sia laddove mercifica e degrada a mero oggetto la persona umana, in particolare la donna, calpestandone la dignità, sia laddove assurge a fenomeno attivizzante di comportamenti sessuali violenti attraverso le forme più o meno dirette di suggestione, esaltazione, istigazione e apologia, che hanno un notevole effetto criminogeno».[21]

Di orientamento decisamente diverso era invece l'approccio proposto nelle relazioni comunista e socialdemocratica, le quali davano una valutazione positiva proprio della diversa concezione di libertà sessuale sostenuta dal movimento delle donne: per entrambe infatti qualsiasi modifica della legge penale avrebbe dovuto essere orientata non alla repressione bensì alla tutela della libertà, concetto quest'ultimo usato per esprimere «una ideologia positiva di difesa di valori, piuttosto che un concetto residuo di subordinazione della donna».[22] Tanto i comunisti quanto i socialdemocratici inoltre sembravano più interessati a un'analisi della realtà che non si lasciasse suggestionare da derive ideologiche e che prendesse in considerazione i diversi aspetti della questione; da qui l'interpretazione della violenza anche come attacco mirato tanto al diritto delle donne all'autodeterminazione quanto al complessivo processo di liberazione femminile. Si legge ad esempio nella relazione del Psdi:

20. Ivi, p. 15.

21. Nella proposta democristiana il riferimento alla pornografia era contenuto nell'articolo 526-bis dedicato all'istigazione alla violenza sessuale che puniva chiunque metteva in circolo «scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano idonei a costituire incitamento alla commissione di delitti contro la libertà sessuale».

22. Addis Saba, *Io donna io persona*, p. 197.

> È evidente che [la violenza] non può essere considerata solo come un attentato alla persona, ma anche come un atto di prevaricazione nei confronti del diritto di effettuare una libera scelta nel rapporto sessuale [...]. Un intervento legislativo in materia è perciò giustificato non solo dal valore deterrente che esso può avere nei confronti degli aggressori, ma anche dalla necessità di adeguare la legge al costume ed ai mutati valori di vita che le donne hanno fatto propri.

A trainare però il gruppo dei partiti che resistevano alle previsioni apocalittiche sugli effetti dei cambiamenti in corso nella società italiana erano i deputati socialisti guidati da Magnani Noya, la quale non mancò di mettere ancora una volta in campo la propria esperienza e il proprio ruolo istituzionale. Secondo i socialisti se una riforma s'imponeva non era solo perché era necessario un adeguamento della legge, ma anche perché le norme in vigore risentivano «di alcuni pregiudizi di cui l'evoluzione sociale e soprattutto l'analisi compiuta dal movimento delle donne negli ultimi anni ha fatto giustizia». Ecco perché Magnani Noya riteneva fondamentale che la discussione parlamentare venisse accompagnata da un altrettanto proficuo dibattito all'interno della società civile:

> Il problema è di tale natura che un dibattito capillare nel paese è estremamente importante affinché nasca o si avvalori la coscienza della sua gravità, della sua ampiezza, delle due implicazioni, in modo che lo strumento legislativo che verrà approvato dal Parlamento trovi nei cittadini, uomini e donne, una accoglienza convinta che è la sola che possa renderlo veramente efficace.[23]

Se dunque alcune differenze emergevano già nelle relazioni introduttive era però nel contenuto specifico delle norme che si annidavano quelle più significative. Prenderemo qui in considerazione in particolare quattro questioni che nella discussione degli anni successivi si rivelarono nodi decisamente difficili da sciogliere. La prima riguarda la collocazione dei reati sessuali all'interno del Codice penale: delle sette proposte presentate infatti soltanto quelle socialista, repubblicana e liberale aderivano alla linea femminista che proponeva di spostare i reati al Titolo XII, *Dei delitti contro la persona*, mentre tutte le altre sceglievano invece di lasciare inalterata la loro posizione modificando solo la dicitura tanto del Titolo quanto del Capo I *Dei delitti contro la libertà sessuale*. A proposito di questa decisione, tutt'altro che irrilevante considerato che era proprio dalla collocazione che

23. Maria Magnani Noya, *VIII legislatura: quale impegno sulla questione femminile*, in «Donne e politica», X, 52 (1979), p. 8.

dipendeva gran parte dei cambiamenti cruciali alla base della proposta femminista, è bene fare due ulteriori commenti; il primo riguarda la strana concordia che unì lo schieramento comunista e quello democristiano, ennesima conferma della prudenza e della cautela del Pci nei confronti delle istanze provenienti dal fronte femminista: entrambi infatti proposero di modificare la dicitura del Titolo IX con l'espressione *Dei delitti contro la libertà e il pudore sessuali* che avrebbe sostituito così i riferimenti alla morale pubblica e al buon costume. La seconda sottolineatura riguarda invece la scelta del Msi di schierarsi su una posizione ancora più radicale, dal momento che optò per mantenere il legame con il Codice Rocco, riprendendo i riferimenti alla moralità pubblica e al buon costume, e proponendo di modificare il Titolo in *Dei delitti contro la libertà, l'onore e il pudore sessuali*.

Anche sul fronte della definizione del reato di violenza sessuale non mancarono le sorprese; i termini utilizzati dai diversi partiti erano abbastanza simili tra loro: se infatti recepirono la proposta femminista di eliminare la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti optando per la più generica locuzione di "atti sessuali", scelsero però di non esplicitare il riferimento al consenso lasciandolo sottinteso nell'uso del verbo "costringere". Le differenze erano dunque minime: mentre per la proposta comunista la violenza sessuale si configurava tutte le volte che «chiunque con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe o induce a compierli sulla persona del colpevole», quella liberale parlava di violenza quando «chiunque con violenza o minaccia commette su taluno o lo costringe o induce a commettere o a subire atti di natura sessuale». Fu però sulla pena prevista che i partiti seguirono strade diverse: mentre la maggioranza delle proposte era allineata al Codice Rocco prevedendo la reclusione da tre a dieci anni, il Pci ne propose invece la riduzione da tre a otto anni. Uniche due voci fuori dal coro furono quella repubblicana e socialista che sottolinearono con forza la centralità del consenso, intendendo così fornire – come si espresse la socialista Elena Marinucci – uno strumento «per giudicare le violenze quotidiane, fra cui quelle coniugali, dove la prevaricazione sessuale non avviene sempre con "botte" o minacce isolabili e identificabili come fatti a sé, ma per lo più è impostata attraverso una serie di intimidazioni, di sopraffazioni, di prepotenze sistematiche».[24]

24. Intervento di Elena Marinucci al Convegno nazionale del Psi «La presenza delle donne nel Partito», in Centro Italiano Femminile, Roma, *Commissione di studio sulla condizione femminile*, b. 115, fasc. 1, s.fasc. 5, p. 17.

Le ultime due questioni che meritano di essere ricordate in quanto terreno di scontro non solo tra i progetti di iniziativa parlamentare ma anche tra questi e quello femminista sono quelle relative alla procedibilità e alla costituzione di parte civile. Sul primo punto tornarono a formarsi due schieramenti principali: da un lato comunisti, democristiani e missini rifiutavano la previsione della procedibilità d'ufficio alla quale ammettevano soltanto due eccezioni, ovvero nel caso in cui il colpevole fosse un genitore o un tutore e se il crimine venisse compiuto insieme a un altro reato per il quale fosse già prevista la procedibilità. Nel motivare la scelta della querela i democristiani chiamavano in causa la volontà sia di tutelare la libertà di scelta della donna – «trattandosi di violazione della sfera privata della persona, solo quest'ultima è in grado di affermare se nei suoi confronti sia stata o meno compiuta violenza»[25] – sia di agire nell'interesse della vita familiare e matrimoniale «per non creare attraverso condanne non più desiderate incolmabili fratture fra coniugi riconciliati».[26] Dello stesso avviso erano anche i comunisti che citavano l'«esigenza di conservare e affermare il diritto all'autodeterminazione della parte lesa (quasi sempre la donna)», così come i deputati missini, i quali scelsero la querela «per evitare strumentalizzazioni e pubblicità odiose e piazzaiole». Sul versante opposto si collocavano invece le proposte socialista, socialdemocratica, liberale e repubblicana le quali concepivano la procedibilità d'ufficio come uno strumento non solo pratico ma anche simbolico di assunzione pubblica e collettiva del problema: i socialisti, ad esempio, parlavano di dirigere contro il reato della violenza «la reazione di tutta la collettività» mentre i liberali sottolineavano la dimensione sociale del problema «di cui tutta la società, e quindi l'autorità dello Stato, debbono farsi carico».

Se dunque su alcuni aspetti la maggioranza dei partiti si era mostrata pronta a condividere le posizioni del progetto femminista, su altri invece la mediazione sembrava ancora molto lontana. Uno di questi riguardava l'estensione della procedibilità d'ufficio anche nel caso in cui il colpevole fosse il coniuge, eventualità che tutti i progetti di iniziativa parlamentare osteggiarono senza mezzi termini. Le ragioni di tale distanza dalla posizione femminista erano senza dubbio da rintracciare nello scarto in termini di elaborazione e riflessione tra la politica istituzionale e il movimento

25. Maria Rosaria Bosco Lucarelli, *Violenza sessuale*, in «Cronache e opinioni», XXXIV, 11 (1979), p. 5.

26. Mantovani, *Proposte di legge contro la violenza sessuale*, p. 18.

femminista il quale propugnava il superamento della rigida separazione tra personale e politico, tra privato e pubblico. La procedibilità d'ufficio in caso di coniuge violento era considerata da tutti i partiti dell'arco costituzionale come una ingerenza nella sfera privata della famiglia e delle relazioni personali; sul punto concordavano perfino quelle proposte che più delle altre si erano mostrate vicine alle posizioni femministe: i repubblicani parlavano ad esempio di «esigenze umane di autodeterminazione riguardo ai propri rapporti familiari, che non sono, a nostro avviso, suscettibili di pubblica valutazione», mentre i socialisti della volontà di «impedire che persone estranee – o magari familiari interessati – possano far intervenire la polizia e il giudice su faccende strettamente personali, senza o contro la volontà di chi vogliono "tutelare"».[27]

Se sulla procedibilità d'ufficio le proposte di legge parlamentari sentirono l'esigenza di prendere una posizione, sulla questione di estendere anche ai gruppi femministi il diritto a costituirsi parte civile durante i processi per stupro preferirono invece un approccio decisamente più cauto. La questione era spinosa perché costringeva non solo a una riflessione generale sul concetto della rappresentatività degli interessi, ma anche a una modifica significativa delle norme sul risarcimento materiale. Mentre nel progetto di legge femminista il tema rivestiva un significato simbolico molto elevato perché avrebbe permesso alle femministe di unirsi anche da un punto di vista legale alla battaglia intrapresa dalle vittime di violenza contro i loro stupratori, nei progetti di legge democristiano, missino e socialdemocratico cadde invece sotto silenzio. Unica eccezione era rappresentata dal progetto comunista, che rinviava la questione alla discussione in corso in quegli anni sulla riforma del Codice di procedura penale:

> Il problema è certamente di grande rilevanza e va attentamente considerato: tuttavia ci è sembrato che esso implichi aspetti di carattere generale relativi alla rappresentanza in giudizio di interessi collettivi, e anche diffusi, e alle componenti democratiche abilitate a farli valere; aspetti i quali potranno e dovranno trovare adeguata sistemazione legislativa a livello processuale e di impostazione generale.

Molto più netta era invece la posizione repubblicana:

> A nostro avviso la questione in ballo è tra il voler tutelare un interesse e un danno grave, che ha un prezzo psicologico morale e materiale pesantemente

27. Marinucci, intervento al Convegno nazionale del Psi, p. 18.

personale e diretto per la vittima, ed il ritenere che tale tipo di danno sia ripartibile fra la vittima ed altri soggetti [...] Di fronte a questo dilemma, ci è parso di gran lunga prevalente la tutela della solitudine della donna offesa che, come tale, va di conseguenza risarcita. Anche in considerazione che l'interesse pubblico viene già soddisfatto attraverso la punizione del colpevole, con la celebrazione del processo penale.

L'eccezione era ancora una volta rappresentata dai socialisti, che furono gli unici a esprimere parere favorevole alla costituzione di parte civile ammettendovi però soltanto quelle «associazioni regolarmente costituite da almeno due anni che rappresentino interessi collettivi».

Conclusioni

Alla luce dell'analisi qui proposta è possibile fare alcune considerazioni sulle reazioni della politica istituzionale di fronte all'emergere del tema della violenza all'interno del dibattito pubblico. Interessante fu innanzitutto la qualità della risposta: ben sette dei dieci gruppi parlamentari presenti alla Camera nel 1979 indicarono come prioritaria la modifica delle norme del Codice Rocco in materia di reati sessuali. Il diritto era così indicato come uno dei luoghi di produzione di quella concezione dei rapporti fra i sessi che aveva nella subalternità della donna rispetto all'uomo uno dei suoi cardini principali. Porsi lo stesso obiettivo non significava però condividere le stesse soluzioni: da questo punto di vista l'analisi condotta offre qualche indizio utile per individuare i nodi e i temi sui quali la discussione parlamentare si arenò negli anni successivi, subendo anche pesanti battute d'arresto e ritardi talvolta clamorosi. Di quella prima fase del dibattito italiano un ultimo aspetto merita di essere ricordato: al di là delle differenze più o meno marcate tra le varie proposte di legge, i partiti politici si affidarono allo strumento legislativo pur nella consapevolezza che questo genere di intervento avrebbe potuto ottenere dei risultati solo se fosse stato legato alla graduale ma progressiva presa di coscienza da parte della società civile delle radici profonde e nascoste della violenza degli uomini sulle donne. Sul punto suonavano profetiche le parole della radicale Adele Faccio:

> [l'intervento legislativo] è senz'altro utile. Esso porta alla coscienza di un problema, alla sua conoscenza, e quindi all'informazione, è stato così negli anni passati per il divorzio, più recentemente per l'aborto, e sarebbe necessario, oggi, per la violenza contro le donne. A questo proposito ben venga una legge [...] ma dal dibattito sugli articoli il confronto dovrà necessariamente

allargarsi e tener conto non solo del lato politico ma anche culturale. Alla base della violenza sta la totale incapacità dell'uomo a gestire se stesso, un rapporto con la donna se non attraverso diverse forme e gradi di violenza.[28]

Fu proprio il tentativo di trovare una mediazione tra l'ambizione del progetto e le singole posizioni partitiche ad alimentare fin dall'inizio una dialettica conflittuale che si prolungò per le successive cinque legislature.

28. Adele Faccio, *VIII legislatura: quale impegno sulla questione femminile*, in «Donne e politica», X, 52 (1979), p. 7.

Mariagrazia Rossilli

Le politiche europee di contrasto della violenza di genere: il bilancio del ventennio 1997-2015

L'impegno dell'Unione Europea – e internazionale – nel contrasto della violenza contro le donne è abbastanza recente. Sono dovuti passare alcuni decenni dalla fondazione della Comunità nel 1957 perché l'argomento comparisse nell'agenda politica europea, superando l'originario carattere esclusivamente economico dell'organizzazione. D'altronde, fino al riconoscimento, con il Trattato di Lisbona, del valore vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la stessa tutela dei diritti fondamentali è stata debole, sostanzialmente affidata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Tali motivazioni sono all'origine della frammentarietà della legislazione europea in materia di violenza consistente per lo più di *soft law*, risoluzioni e raccomandazioni, e di un approccio fondato più sulla mobilitazione della società civile che sulle responsabilità degli Stati membri.

Gli anni Novanta del Novecento e i primi anni del nuovo secolo

Già nel 1984 la Commissione sui diritti delle donne del primo Parlamento Europeo (PE) eletto a suffragio universale approvò, tra le molte altre iniziative di cui si fece promotrice, il Report della femminista olandese Heidi D'Ancona che forniva un primo quadro d'insieme del fenomeno della violenza nei paesi membri. Ne seguì una risoluzione che raccomandava agli Stati di procedere a una raccolta di dati sul problema, e disponeva pene adeguate per le violenze perpetrate in ambito domestico.[1] Ma solo

1. European Parliament, *Resolution on violence against women*, in «Official Journal of the European Communities» (OJEC), C176/73 (11 June 1986).

nella seconda metà degli anni Novanta prenderanno corpo le prime politiche europee contro la violenza. Sicuramente le importanti iniziative internazionali, quali la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata dall'Onu nel 1993, la conseguente istituzione del relatore speciale delle Nazioni Unite e, soprattutto, il Programma d'azione della Conferenza mondiale di Pechino del 1995, riconoscendo la violenza in tutte le sue espressioni come una violazione dei diritti fondamentali delle donne, hanno costituito una spinta propulsiva anche per le istituzioni europee. D'altra parte, l'ampliamento delle competenze europee in materia di uguaglianza tra uomini e donne e il principio del *gender mainstreaming* stabiliti nel Trattato di Amsterdam permettono l'estensione delle politiche di parità oltre l'ambito lavorativo e occupazionale. Il Trattato amplia pure la nozione di parità di trattamento in ambito lavorativo, sicché per la prima volta in una legislazione vincolante, la direttiva 2006/54/EC, le molestie sessuali nel luogo di lavoro vengono indicate come perseguibili alla stregua di ogni altra discriminazione sulla base del sesso.

A partire dai primi anni Duemila tutti i programmi d'azione per le pari opportunità promossi dall'UE hanno incluso lo sradicamento della violenza contro le donne tra gli obiettivi essenziali per l'affermazione dell'uguaglianza e hanno finanziato progetti volti a combattere la violenza identificata non solo, in modo neutro, come violenza domestica, ma come violenza *gender based*, strutturalmente radicata nei disuguali rapporti di potere tra i sessi. Si deve soprattutto alle pressioni delle europarlamentari e delle prime organizzazioni europee delle donne quali la European Women Lobby (EWL) se la competenza dell'UE in materia di sanità pubblica, prevista nel Trattato di Amsterdam (art. 152 TCE), verrà interpretata in modo estensivo fino a includere l'obiettivo del contrasto della violenza nei confronti delle donne.

Nella risoluzione del 1999 sullo stato della salute delle donne nella Comunità Europea, il PE raccomanda agli Stati membri «to make domestic violence against women, including rape within marriage and sexual mutilation, a criminal offence and to set up services to help women who are victims of this kind of violence».[2]

2. European Parliament, *Resolution on the report from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the state of women's health in the European Community* (COM(97)0224 C4-0333/97), in «Official Journal», C175 (21 June 1999).

Sulla competenza in materia di salute pubblica saranno fondati l'Iniziativa Daphne e i successivi programmi Daphne sulla prevenzione e la lotta contro la violenza verso i bambini, i giovani e le donne. L'azione politica del PE, mediante una lunga serie di risoluzioni e raccomandazioni, è stata cruciale nella crescente politicizzazione dell'argomento e nell'inserimento del tema tra gli obiettivi principali dei programmi d'azione per l'uguaglianza, oltre che nel finanziamento del programma Daphne. Tuttavia le europarlamentari fin dagli anni Novanta hanno criticato l'identificazione della violenza verso le donne solo come minaccia per la salute, segnalando la riduttività di questa operazione anche rispetto a quanto stabilito negli atti internazionali. Affrontando il problema come violazione dei diritti fondamentali e del principio di uguaglianza e non discriminazione, la risoluzione del PE del 1997 lancia la prima campagna europea sulla tolleranza zero rispetto alla violenza nei confronti delle donne, organizzata facendo leva sulle neonate reti associative femminili europee e, soprattutto, sulla EWL che ne fu la principale animatrice.[3] È nel contesto di questa campagna che l'EWL ha realizzato una delle prime ricerche su scala europea che ha messo a fuoco le drammatiche dimensioni della violenza domestica nei confronti delle donne e ha mobilitato esperte dei paesi membri per dar vita a un primo Osservatorio Europeo sulla violenza con il compito di sensibilizzare e fare pressione sui governi perché venissero avviate indagini a livello nazionale e attivate politiche di prevenzione e contrasto.[4]

Mentre l'Iniziativa Daphne (1997-1999) puntava soprattutto su azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica dando la priorità a micro progetti, i successivi programmi Daphne (2000-2003, 2004-2008 e 2007-2013), grazie a finanziamenti crescenti (un po' meno di 200 milioni nell'arco di tredici anni), avevano obiettivi progressivamente più ambiziosi, cofinanziando anche progetti *multi-annual* e includendo, tra i possibili destinatari del sostegno, oltre alle associazioni e alle Ong, anche le istituzioni pubbliche locali degli Stati membri e candidati che, nel frattempo, per i successivi ampliamenti dell'UE, aumentavano di numero. Fondati sui principi del-

3. European Parliament, *Resolution on the need to establish a European Union wide campaign for zero tolerance of violence against women*, 16 September 1997, OJ C 304, 6.10.1997, p. 55.

4. Lobby Européen des Femmes, *Devoiler les données cachées de la violence domestique dans l'UE. Rapport Final*, Centre européen d'action pour une politique contre la violence envers les femmes, novembre 1999.

la prevenzione e lotta contro la violenza e sulla protezione delle vittime, i successivi programmi Daphne hanno progressivamente ampliato la tipologia delle azioni e dei progetti cofinanziati sia pur con risorse spesso esigue. Il secondo e il terzo programma hanno incluso nella protezione anche soggetti a rischio, insistendo particolarmente sulla protezione di bambini/e, ragazzi/e e donne appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili, quali i disabili, le minoranze etniche, i rom o gli immigrati.

Nell'insieme dei tre programmi circa la metà dei progetti cofinanziati ha riguardato la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle diverse forme della violenza *gender based*, comprese quelle attuate attraverso Internet, le ricerche per la raccolta dei dati nazionali, la promozione della costruzione di osservatori nazionali e il sostegno alle organizzazioni e reti antiviolenza in grado di fare lobbying negli Stati membri con l'intenzione di favorire cambiamenti politico-legislativi. Circa un quarto è stato volto a promuovere servizi per le donne vittime, *shelter*, centri anticrisi, *helpline* e a fornire una formazione specifica agli operatori della sanità, agli assistenti sociali, alla magistratura e al personale di polizia, incentivando anche la cooperazione e messa in rete sistematica dei servizi stessi. Un'altra percentuale di progetti si è infine focalizzata sugli scambi di esperienze e la cooperazione transnazionale, sulla definizione di modelli di *best practices* e sulla loro trasferibilità nelle diverse situazioni nazionali.[5] Grazie alle risorse messe a disposizione dai programmi Daphne si sono costruite e moltiplicate le reti europee di donne e femministe che hanno dato vita a progetti transazionali cofinanziati. E sono, d'altro lato, le reti di donne, quali la EWL e WAVE (Women Against Violence Europe) ad aver svolto una costante azione di lobbying presso le istituzioni europee perché il programma venisse rifinanziato nel corso del tempo.

Nell'insieme i programmi Daphne hanno influenzato le pratiche e i modelli di azione a livello nazionale e, incentivando la cooperazione tra le organizzazioni della società civile e le autorità pubbliche, hanno contribuito a promuovere nei paesi membri delle politiche più efficaci e, in qualche caso, anche qualche utile modifica legislativa.

5. Cfr. Celeste Montoya, *The European Union, Capacity Networks: Combating Violence against Women through the Daphne Program*, in «International Organization», 62, 2 (Spring 2008), pp. 359-372; Ead., *From Global to Grassroots: The European Union, Transnational Advocacy and Combating Violence against Women*, Oxford University Press, Oxford 2013.

Recenti sviluppi dopo il Trattato di Lisbona

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) non solo la parità tra donne e uomini viene riconosciuta tra i valori fondanti e gli obiettivi che l'UE promuove ma diventa anche giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, tra gli altri, stabilisce il rispetto della dignità umana, la proibizione di trattamenti inumani o degradanti, il divieto di discriminazione sulla base del sesso e l'obbligo di assicurare la parità tra donne e uomini. Inoltre la dichiarazione n. 19 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona contiene un importante impegno:

> La Conferenza conviene che nell'ambito degli sforzi per eliminare le ineguaglianza tra donne e uomini, l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

Questa dichiarazione però, non ha fino ad oggi avuto alcun seguito, né ha prodotto l'effetto auspicato di rendere possibile una legislazione vincolante. Un obbligo per gli Stati membri rispetto a una migliore protezione delle vittime dovrebbe tuttavia derivare dalla direttiva del 2012 sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che, secondo il Programma di Stoccolma del 2009, dovrebbe contribuire ad approfondire lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini.[6] Mentre nella risoluzione del 2009 il PE aveva proposto che il Programma di Stoccolma includesse una strategia globale per l'eliminazione della violenza di genere, comprensiva di misure di prevenzione e protezione delle vittime e di disposizioni che potessero costituire una base per una futura legislazione penale in materia,[7] questa direttiva contiene sì riferimenti specifici alle vittime della violenza sessuale e di genere, ma riguarda solo l'assistenza e la protezione, in particolare nel procedimento penale, e non contiene né lascia intravedere alcun tipo di azione globale.

6. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, GUUE L315, 14 novembre 2012.

7. Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini". Programma di Stoccolma*, P7_TA(2009)0090.

Richiamandosi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la direttiva ha il fine di migliorare in tutta l'Unione la tutela dei diritti delle vittime di reato garantendo loro assistenza sanitaria, legale e psicologica e informazioni adeguate ad assicurare la loro partecipazione ai procedimenti penali. Accrescendo la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale intende anche ridurre il numero dei reati non denunciati. Gli Stati membri devono garantire che quanto previsto dalla direttiva si applichi in maniera non discriminatoria e che l'accesso ai servizi di assistenza non sia subordinato alla presentazione di formale denuncia all'autorità competente da parte delle vittime né al loro *status* in materia di soggiorno, cittadinanza o nazionalità; sono inoltre obbligati ad allestire servizi specialistici, specie nei casi di vittime della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, o della violenza di genere. A motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta e di ritorsioni, deve essere fornita particolare assistenza alle donne vittime della violenza di genere che la direttiva indica nelle sue molte forme come violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale, schiavitù e pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili e i "reati d'onore", e, infine, come violenza nelle relazioni strette commessa dal coniuge o ex coniuge o partner che sia o meno convivente. La direttiva riconosce che la violenza nelle relazioni strette è un problema sociale spesso nascosto, in grado di causare danni fisici, sessuali, emotivi, psicologici o perdite economiche, tanto più gravi nei casi in cui la donna dipenda dall'autore del reato sotto il profilo economico o del diritto di soggiorno. Gli Stati membri devono assicurare misure per proteggere la vittima e i suoi familiari dalla vittimizzazione secondaria, da intimidazioni e ritorsioni da parte dell'autore del reato. Perciò si ritiene opportuno che gli Stati garantiscano il diritto della vittima all'assenza di contatti con l'autore del reato e alla protezione della sua vita privata. Nella realizzazione dei servizi previsti gli Stati dovrebbero, infine, incoraggiare la collaborazione delle organizzazioni della società civile che si occupano delle vittime.

Riconoscendo la violenza di genere come una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali, la direttiva si ispira ai principali atti internazionali in materia, in particolare alla Convenzione del 2011 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (Convenzione di Istanbul), nella individuazione delle molte forme di violenza e definizione di quella

gender based come violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità o espressione di genere, o anche come violenza che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere.[8] Tuttavia, mentre la direttiva si riferisce alla violenza di genere in modo neutro, parlando di persone, la Convenzione la definisce come violenza contro le donne. Pure in presenza di elementi di convergenza, le differenze non potrebbero essere maggiori, dato che la Convenzione delinea una strategia globale, articolata in un ampio spettro di misure finalizzate anche all'*empowerment* delle donne, ed è comprensiva di disposizioni in materia penale che gli Stati che la ratificano devono recepire nella loro legislazione. Inoltre, a differenza della direttiva, la Convenzione elenca con relativa precisione i servizi specialistici da realizzare per le vittime (*shelter*, *helpline*, centri anticrisi).

Dal momento che solo pochi Stati membri hanno sviluppato servizi specialistici per le donne vittime di violenza, la direttiva, se recepita correttamente, potrà avere un impatto positivo, mitigando carenze e riducendo i divari tra paesi,[9] benché tale potenzialità sia limitata dal fatto che le definizioni penali del reato di violenza nei confronti delle donne sono diverse nei singoli Stati, motivo per cui anche il riconoscimento delle vittime da proteggere e sostenere non può che essere differente. Poiché lo *stalking*, ad esempio, non è punito nelle legislazioni di vari Stati membri, le vittime non saranno individuate come tali e dunque non potranno usufruire dei servizi disposti dalla direttiva. Inoltre l'implementazione della direttiva è stata e potrà essere più o meno corretta, o addirittura inadempiente, come nel caso dell'Italia che l'ha recepita malamente nel decreto legislativo 212/2015 che si limita ad apportare poche modifiche e aggiunte all'art. 90 del Codice di procedura penale, ignorando completamente la dimensione di genere. Anche in considerazione delle difficoltà che il rispetto della direttiva continua a incontrare, il programma Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019 e il programma Daphne 2014 comprendono azioni finalizzate all'efficace applicazione della direttiva stessa.

8. Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul, 11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014, https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210.

9. Cfr. European Institute for Gender Equality, *Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence against Women – Victim Support Report*, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.

Il programma Daphne è oggi parte del più generale programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (2014-2020) che, richiamandosi alla Carta dei diritti, include l'obiettivo dell'eliminazione della violenza di genere in quanto violazione dei diritti fondamentali.

Una novità del programma Daphne 2014 è stata l'articolazione in due parti distintamente finanziate che ha dato luogo anche a un bando e a un finanziamento specificamente dedicati a progetti transnazionali di prevenzione e lotta contro la violenza legata a "pratiche dannose" quali le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati o precoci, le relazioni sessuali forzate e i cosiddetti "crimini d'onore". Nella parte del programma dedicata all'adeguamento dei servizi di assistenza secondo la "direttiva vittime", si è data priorità allo sviluppo di strategie multidisciplinari di cooperazione tra le professionalità e le agenzie fornitrici di servizi medici, legali, psicologici, nonché ai progetti finalizzati all'*empowerment* delle vittime più vulnerabili come le donne anziane, disabili o appartenenti a minoranze etniche. Il finanziamento dei progetti volti a combattere la violenza legata alle "pratiche dannose" (con l'esigua somma di € 4.500.000 per 28 paesi) è stato principalmente indirizzato a sensibilizzare e promuovere la partecipazione delle comunità etniche coinvolte in queste pratiche, a creare rapporti appropriati con organizzazioni dei paesi d'origine e all'*empowerment* delle potenziali vittime. È interessante notare che la particolare enfasi sul coinvolgimento anche di organizzazioni dei paesi d'origine e di leader religiosi delle comunità etniche d'appartenenza è in qualche misura nuova rispetto ai precedenti programmi Daphne, che pure hanno cofinanziato parecchi progetti in materia, specialmente finalizzati a contrastare le mutilazioni genitali femminili (MGF) e all'*empowerment* delle donne coinvolte in queste pratiche.[10]

La legislazione contro la tratta degli esseri umani

La lotta contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo ha percorso vie legislative e politiche specifiche, distinte dalle altre iniziative, ed è la sola forma di violenza che, insieme alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, sia stata contrastata anche mediante una legislazione vincolante per gli Stati membri. Ciò è stato possibile grazie alla

10. Tra il 1997 e il 2012 il programma Daphne ha cofinanziato in Europa 21 progetti sulle MGF. L'European Network per la prevenzione delle MGF comprende più di 30 organizzazioni in 15 Stati membri. Cfr. European Institute for Gender Equality, *Female genital mutilation in the European Union and Croatia. Report*, 2013, eige.europa.eu.

specifica competenza europea rispetto al ravvicinamento delle norme penali degli Stati membri sulla tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di donne e minori (ex art. 31 TUE oggi art. 83 TFUE).

Fra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, le istituzioni comunitarie hanno iniziato a intervenire rispetto al traffico di persone più con enunciazioni di principi che con atti concreti per la prevenzione e repressione della tratta. Alla Conferenza europea di Vienna del 1996, seguita da altri interventi di *soft law*, risalgono i primi tentativi di mettere a punto una strategia di lotta alla tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale. Si tratta per lo più di dichiarazioni che mirano a indicare linee guida per favorire la cooperazione fra gli Stati e le istituzioni europee in ambito giudiziario e di polizia e promuovere l'inasprimento e l'armonizzazione del quadro sanzionatorio per i responsabili del traffico e dello sfruttamento sessuale. Analoghi approcci di carattere essenzialmente penalistico, accompagnati da deboli garanzie di salvaguardia dei diritti umani, contrassegnano la decisione quadro del 2002 sulla lotta alla tratta[11] che si ispira al Protocollo contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla Convenzione contro il crimine transnazionale organizzato delle Nazioni Unite: questo è principalmente uno strumento di diritto penale internazionale e prevede una scarsa protezione delle vittime, tanto che la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nel suo rapporto del 2000, ha considerato questa scelta come una sconfitta del movimento internazionale per la difesa dei diritti umani.[12] Nella decisione quadro la dimensione di genere della tratta è riduttiva e fuorviante. Infatti la definizione di "vittima particolarmente vulnerabile" è legata solo allo sfruttamento sessuale e non anche a quello lavorativo: le donne trafficate sono incluse in questa categoria, fatto che implicitamente veicola lo stereotipo che siano vittime di tratta proprio a causa della "particolare vulnerabilità" connessa al genere. Si deve arrivare al 2005 e alla comunicazione della Commissione Europea per trovare il riconoscimento della tutela dei diritti umani e della prospettiva di genere

11. Consiglio Europeo, *Decisione quadro del Consiglio Europeo sulla lotta alla tratta di esseri umani*, 2002/629/GAI del 19 luglio 2002, GUUE L 203 del 01.08. 2002.

12. United Nations, *Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, adopted 15 November 2000, https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC; United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, on trafficking in women, women's migration and violence against women*, 56th Sess., Agenda Item 12 (a) E/CN.4/2000/68.

nelle politiche di contrasto alla tratta.[13] La comunicazione, infatti, sostiene la necessità di adottare un approccio multidisciplinare fondato su misure di repressione del fenomeno e di adeguata protezione delle vittime e su un'ottica di genere nelle strategie di sradicamento della domanda di "merce umana". La comunicazione del 2005 e le successive risoluzioni del PE aprono la strada a forme di contrasto più equilibrate tra istanze penalistiche e garanzie dei diritti delle vittime, come pure all'emergere della prospettiva di genere, tutti aspetti che sono presenti nella direttiva 2011/36 che sostituisce la decisione quadro del 2002.[14] La direttiva contiene norme minime relative alla definizione del reato di tratta di esseri umani e alle relative sanzioni, e stabilisce che l'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti a una persona non appena vi sia motivo di ritenere che essa sia stata oggetto di tratta, indipendentemente dalla sua volontà di collaborare o meno alle indagini penali e, inoltre, nel corso del procedimento penale e, ove necessario, anche per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento. Riconoscendo le differenze di genere nelle cause e finalità della tratta, la direttiva afferma che bisogna adottare misure *gendered* in tutte le fasi dell'intervento. Tuttavia si tratta solo di affermazioni di principio: infatti la direttiva non fa esplicita menzione né dell'uguaglianza, né del divieto di discriminazione e neppure di misure specifiche di assistenza, eccetto nel caso di gravidanza.

Diversamente da quanto più volte proposto dal PE, la direttiva non fa cenno alla concessione del diritto d'asilo alle vittime di tratta e persecuzioni per motivi di genere. Inoltre, pur confermando che le condizioni del permesso di soggiorno sono di competenza nazionale, ribadisce l'opportunità di tener conto della direttiva del 2004 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta che cooperino con le autorità competenti:[15] questo tipo di sistema premiale, che subordina il permesso di

13. Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Lotta contro la tratta degli esseri umani: un approccio integrato e proposte per un piano d'azione del 18 ottobre 2005*, COM(2005) 514 def.

14. Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 5 aprile 2011, GUUE L 101/1 del 15.4 2011.

15. Consiglio dell'Unione Europea, Direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta le quali cooperino con le autorità competenti, http://www.cestim.org/sezioni/normativa/ue/direttive/direttiva-tratta.pdf

soggiorno al giudizio sull'utilità della cooperazione e delle informazioni fornite nella denuncia dei trafficanti, fa dipendere la tutela delle vittime dalle esigenze di giustizia penale e le lascia esposte al rischio di ritorsione da parte dei trafficanti stessi.

Nel complesso della legislazione UE, la salvaguardia dei diritti delle vittime è stata tardiva e troppo condizionata da considerazioni penalistiche legate al contrasto dell'immigrazione illegale e della criminalità organizzata che gestisce i traffici. Tanto più debole è stata la tutela delle donne vittime di tratta se si considera che ancora nella direttiva del 2011 manca la previsione di misure specifiche volte alla loro protezione.

Un bilancio

Secondo la ricerca pubblicata nel 2014 dall'European Fundamental Rights Agency (FRA), nei 28 Stati membri una donna su 3 dall'età di 15 anni ha subito violenza fisica e/o sessuale e tra quelle che hanno avuto un partner il 22% ha subito violenze fisiche e/o sessuali da parte di quest'ultimo, per lo più durante la relazione, ma nel 16% dei casi dopo la sua fine. In totale 13 milioni di donne sarebbero state vittime di violenza fisica nei 12 mesi precedenti l'inchiesta. Solo una vittima su 3 di violenza coniugale e una su 4 di violenza non coniugale la segnala alla polizia, e solo il 6% di donne che hanno subito abusi gravi da parte del partner contatta uno *shelter*, mentre solo il 4% contatta un'associazione d'aiuto alle vittime.[16] La carenza di rifugi e centri anti violenza contribuisce a limitare le richieste d'aiuto. Secondo l'indagine svolta da WAVE, nel 2013 nell'UE28 esistono 1.440 *shelter* con una disponibilità di 23.506 posti, mentre ne sarebbero necessari 50.326. Mancava dunque il 53% dei posti necessari, ma grandi erano le differenze tra gli Stati entrati nell'UE in tempi più recenti (paesi del Centro-Est Europa, Malta e Cipro in cui mancava l'87% dei posti necessari) e i vecchi Stati membri.[17]

16. European Union Agency for Fundamental Rights, *Violence à l'égard des femmes: une enquête à l'échelle de l'UE*, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg 2014. Si tratta di un'indagine condotta su un campione di 42.000 interviste a donne dei 28 stati.

17. Women Against Violence Europe, *Country report 2013 Reality Check on European Services for Women and Children survivors of Violence. A Right for Protection and Support?*, www.wave.network.org. Nel 2013 la "direttiva vittime" non poteva avere avuto un qualche effetto sulla carenza di servizi per le vittime.

L'insieme dei dati forniti dalla ricerca di FRA fotografa una situazione grave che richiederebbe politiche nazionali ed europee ben più incisive di quanto non siano quelle finora realizzate. Tuttavia i dati che abbiamo a disposizione a livello europeo stimano in modo insufficiente la portata delle violenze nei diversi Stati, in quanto non sono effettivamente comparabili poiché le situazioni nazionali sono diverse, sia nella legislazione penale e nella definizione di violenza di genere, sia nell'adozione dei modelli di contrasto e di protezione delle vittime. Queste diversità permangono benché l'UE abbia cercato di promuovere modifiche legislative negli Stati membri. Secondo uno studio condotto per il PE dall'European Added Value Unit esistono principalmente tre diversi approcci nelle legislazioni nazionali.[18] Un approccio unitario e ampiamente comprensivo è quello della legge spagnola del 2004 che introduce un ampio spettro di misure preventive e protettive (dalla sensibilizzazione nelle scuole, negli ospedali e nei media all'istituzione di tribunali e pubblici ministeri specializzati).[19] La maggioranza degli Stati membri dispone invece di una legislazione frammentaria, come ad esempio nel caso della Germania che ha introdotto una legge contro la violenza domestica nel 2001, seguita nel 2006 da una legge contro lo *stalking*[20] e da un'altra nello stesso anno sull'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne nei luoghi di lavoro che include le molestie sessuali tra le discriminazioni vietate. La terza tipologia riguarda i paesi che non hanno alcuna legislazione specifica come ad esempio l'Olanda in cui la violenza nei confronti delle donne è inclusa nella generale legislazione penale *gender-blind*.

Il programma Daphne, quindi, non ha potuto, per sua stessa natura, influire più di tanto per ravvicinare le legislazioni dei paesi membri. Il che non significa che non abbia avuto un impatto politico positivo. Mettendo a disposizione informazioni e risorse, infatti, ha contribuito alla mobilitazione delle organizzazioni femminili, delle istituzioni accademiche e delle autorità pubbliche promuovendo la cooperazione tra tutti i soggetti inte-

18. European Parliament. European Added Value, *European Added Value Assessment Combating violence against women*, EAVA 3/2013 PE 504.467, pp. 10-18.

19. Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 28 diciembre 2004, «BOE», n. 313, de 29/12/2004 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760.

20. Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen, 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513); Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen, 30 November 2006, BGBl I, S. 354 che introduce nel Codice penale un nuovo articolo 238

ssati e la costituzione di ampi network europei; dando voce alle richieste delle organizzazioni, i progetti Daphne ne hanno accresciuto la forza e la capacità di influire sulle politiche nazionali contro la violenza di genere, anche in situazioni di estrema difficoltà, come in alcuni paesi dell'Europa dell'Est.[21] Non sono mancate, d'altra parte, le criticità: una delle principali è consistita nella breve durata dei finanziamenti che ha significato spesso precarietà dei progetti, tale da limitare l'efficacia dell'azione delle organizzazioni. Inoltre le modalità di selezione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti richiedono che le organizzazioni locali o le reti di partenariato transnazionale siano dotate di notevoli risorse proprie, in termini finanziari, di professionalità e di capitale sociale, sicché le associazioni di donne meno dotate di tali risorse sono risultate svantaggiate. Mentre per alcune le risorse Daphne sono andate ad aggiungersi a quelle provenienti da altre fonti, per altre hanno rappresentato mezzi primari di sostegno. Ciò ha significato che la distribuzione delle risorse è avvenuta in maniera diseguale tra gli Stati, dal momento che i maggiori finanziamenti sono andati alle situazioni in cui le politiche contro la violenza di genere erano più consolidate, anche grazie a una più lunga storia di attivismo femminile e femminista.

Come messo in luce da più parti[22] e riconosciuto recentemente dal PE,[23] nonostante gli innegabili progressi, l'attuale quadro dell'UE presenta carenze rilevanti che evidenziano la necessità di superare un approccio riduttivo e lacunoso a vantaggio di un approccio olistico contro tutte le forme di violenza e di una strategia integrata sul modello della Convenzione di Istanbul. Tra le varie proposte in questo senso, il programma di lavoro 2015-2018 messo a punto dalle esperte dell'European Institute

21. Montoya, *The European Union*; Mala Htun, S. Laurel Weldon, *The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975-2005*, in «American Political Science Review», 106, 3 (August 2012), pp. 548-569.

22. Cfr. European Institute for Gender Equality, *Developing a framework to address the challenge of violence against women 2015-2018*, http://eige.europa.eu; Andrea Krizsan, *Dignity, integrity and ending gender violence in the European Union*, in *Visions for Gender Equality*, a cura di Francesca Bettio e Silvia Sansonetti, Publication Office of the European Union, Luxembourg 2015, pp. 59-63.

23. Parlamento Europeo, *Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013* (2014/0000(INI)) del 28 gennaio 2015; *Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015* (2014/2152(INI)) P8_TA-PROV(2015)0218.

for Gender Equality (EIGE) prevede l'adozione di un piano globale che punti a coinvolgere l'intera società, in particolare gli uomini e i ragazzi, a contrastare gli stereotipi di genere nelle scuole, a sostenere i centri di accoglienza e assistenza alle donne vittime e a promuovere un osservatorio europeo con il compito, fra gli altri, di realizzare un coerente sistema di raccolta dei dati statistici.[24] Da più parti si richiede di migliorare il quadro legislativo superando le debolezze intrinseche agli attuali strumenti di *soft law* e riducendo i gap tra le varie legislazioni nazionali. Un passo in questa direzione sarebbe rappresentato dalla ratifica da parte dei 28 Stati membri della Convenzione di Istanbul o anche dall'adesione alla stessa da parte dell'UE, come proposto dal PE e dalla Commissione Europea;[25] un'adesione, tuttavia, molto problematica, non foss'altro per le incertezze dei governi nazionali: poche finora le ratifiche (fino al marzo 2016 solo 12),[26] nonostante l'appello in questo senso da parte del PE che riconosce nella Convenzione di Istanbul il miglior tentativo di combattere la violenza nei confronti delle donne a livello internazionale.[27] Anche in considerazione dell'incerto processo di ratifica della Convenzione, il PE concorda con quanto sostenuto da esperte/i dell'EIGE, dell'European Network of Experts on Gender Equality (ENEGE) e dalla Lobby Europea delle Donne rispetto al valore aggiunto che deriverebbe dall'approvazione di uno specifico atto legislativo dell'UE che vincolasse gli Stati ad adottare le misure necessarie per prevenire e punire la violenza di genere in tutte

24. European Institute for Gender Equality, *Developing a framework*.

25. Parlamento Europeo, *Risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia*; European Commission, *Proposal for a Council Decision on the conclusion, by the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, Brussels, 4.3.2016 COM(2016) 109 final 2016/0062 (NLE).

26. Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Dal punto di vista giuridico la situazione è ora cambiata in quanto il 13 giugno 2017 il Consiglio dell'Unione Europea ha firmato la Convenzione di Istanbul. Il prossimo passo auspicabile è la ratifica della Convenzione da parte dello stesso Consiglio.

27. La Convenzione di Istanbul, nonostante rappresenti un grandissimo progresso, contiene invero varie criticità non rilevate dal PE, dalla insufficiente tutela delle migranti alla previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di violenza fisica e sessuale, MGF e altre "pratiche dannose", cosa che rende problematico il procedimento penale in mancanza del consenso della vittima. Questa problematicità riguarda anche la nostra legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante disposizioni per il contrasto della violenza di genere che introduce il regime di "temporanea irrevocabilità" della denuncia per atti persecutori.

le sue forme e, in modo più puntuale della direttiva del 2012, a sostenere e proteggere le vittime. La dichiarazione n. 19 annessa al Trattato di Lisbona sembrerebbe rendere legalmente possibile l'approvazione di tale legge vincolante che presenterebbe anche il vantaggio di avere effetto diretto garantendo, dunque, in caso di violazione o non implementazione da parte degli Stati membri, la possibilità di accedere alla Corte Europea di Giustizia, laddove la Convenzione di Istanbul non prevede la possibilità di questo tipo di ricorsi.

In conclusione, l'amplissimo consenso che la richiesta di una legislazione vincolante raccoglie oggi è testimonianza del fatto che il superamento dei limiti e delle carenze dell'azione dell'UE rispetto alla violenza di genere non possa essere procrastinato ancora a lungo.

Carmen Trimarchi

La risoluzione 1820 dell'Onu contro i crimini sessuali di guerra. Un profilo storico

Il 19 giugno del 2008, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu approvava la risoluzione 1820. Il documento condannava l'uso dello stupro come arma di guerra, prevedendo decise e concrete azioni contro i responsabili di tale crimine. Sostenuta da trenta paesi tra cui l'Italia, la risoluzione affermava che la violenza sessuale, in tutte le sue forme, poteva «rappresentare un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità», o comunque un atto riconducibile al genocidio, tutte azioni che, per la loro gravità, dovevano essere escluse «dalle disposizioni di amnistia nell'ambito dei processi per la risoluzione dei conflitti».[1]

Pur essendo rivolto a protezione di tutte le vittime di violenza sessuale, il documento sottolineava in più punti come «le donne e le ragazze» fossero, in assoluto, i soggetti più colpiti da tale tipo di violenza, «adoperata anche come tattica di guerra per umiliare, dominare, impaurire, disperdere e/o rimuovere forzatamente gli appartenenti a comunità e gruppi etnici»; una violenza che, sottolineava la dichiarazione, poteva perdurare ben oltre la fine delle ostilità, rendendo ancora più difficoltosi i processi di ristabilimento della pace.

Quasi "un discorso di genere", dunque, quello espresso dalla risoluzione Onu che pure prendeva atto di un dato di fatto, vale a dire che gli "stupri di guerra", che da sempre sembravano avere accompagnato *tutte le guerre del mondo*, costituendone uno degli odiosi e apparentemente inevitabili elementi, si connotavano per essere rivolti in maniera privilegiata, anche se non esclusiva, nei confronti delle donne. Un crimine che, come

1. Il documento può leggersi in http://www.difesa.it/Content/Risoluzione1325_2000/Documents/RISOLUZIONE_1820_2008.pdf.

era stato osservato, vedeva, nella stragrande maggioranza dei casi, «males sexually assaulting females».[2]

Nei confronti di quegli aggressori, si auspicava l'applicazione del principio di «tolleranza zero», invitando tutte la parti coinvolte nei conflitti armati a prendere «immediate misure per proteggere le popolazioni civili [...] adottando adeguate misure disciplinari nei confronti dei militari, sostenendo il principio della responsabilità di comando, l'addestramento delle truppe sul divieto categorico di ogni forma di violenza sessuale contro i civili, depotenziando i miti che (erano) all'origine della violenza sessuale, esaminando attentamente il comportamento delle forze armate e delle forze di sicurezza con riferimento ai passati casi di stupro...».

Il Consiglio dell'Onu affermava, dunque, la volontà della comunità internazionale di riconoscere la peculiarità della condizione femminile nel contesto dei conflitti armati, enunciando quei diritti fondamentali il cui rispetto non poteva essere annullato da pratiche militari che includevano le donne nei "bottini di guerra". Per far questo, sottolineava significativamente la risoluzione, si rendeva necessaria un'azione di tipo culturale, oltre che giuridico, in grado di scardinare quei modelli che stavano alla base stessa dell'equazione che vedeva le donne del nemico come delle "femmine da stuprare", secondo un'antica simmetria che affondava le proprie radici nella relazione del *femminile* e del *maschile* con la guerra.

La circostanza che, in linea di massima, alle donne fosse precluso il mestiere delle armi, infatti, non ne determinava certo l'esclusione dall'universo della guerra; uno spazio ove i "maschi" rappresentavano il soggetto attivo – il combattente – e le "femmine" quello passivo – la vittima – e dal

2. Kelly Dawn Askin, *War Crimes Against Women. Prosecution in International War Crimes Tribunals*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1997, p. xvi. «A primary intent in reporting many of the sexual assaults», sostiene la Askin, «is also to demonstrate how the perpetrator can be a common soldier, commander, political leader, young, old, an academic or uneducated, a son, a father, a husband, a neighbor, a schoolteacher, a priest, a colleague, a hated enemy, a stranger, or even a trusted friend. The victim can be an infant, a child, a teenager, a middle-aged woman, a senior citizen, attractive or ordinary, married or unmarried, pregnant, a mother, a judge, a waitress, a doctor, a housewife, a secretary; the victim can be a member of the opposing side as civilians or combatant, a member of the friendly side as civilian or combatant, or a neutral party, as for instance a part of the media, medical profession, clergy, peacekeeping force, or humanitarian worker. The identities of both the perpetrators and the victims cut across all age groups, all ethnicities, all education levels, all races, all religions, all cultures, all social groups, all borders of any kind – except for gender; in the vast majority of cases, it is males sexually assaulting females».

quale gli uomini/guerrieri escludevano le proprie donne (estromesse dal combattimento in quanto depositarie della continuazione biologica), per includervi quelle altrui, nel ruolo di preda erotica; una "funzione" che assume un forte valore simbolico, riuscendo a svelare, con grande chiarezza, la «concezione ancestrale del maschio in guerra».[3]

Per lui la donna/preda acquista un valore che travalica l'ovvia gratificazione sessuale che il suo possesso può procurargli, assumendo un valore altamente simbolico sia verso l'*interno*, come affermazione di supremazia gerarchica, sia verso l'*esterno*, come conseguenza dell'effetto che lo stupro o il rapimento delle sue donne hanno sul nemico: l'oltraggio ad esse arrecato è psicologicamente e socialmente insopportabile perfino più di quello subito nei confronti di se stessi. Un procedimento ben noto ai capi militari che, da sempre, hanno utilizzato questo tipo di azioni come un'arma formidabile per demoralizzare il nemico, punirlo e umiliarlo.[4]

«A parte una genuina, umana preoccupazione per mogli e figlie amate», ha osservato a questo proposito Susan Brownmiller,

> lo stupro perpetrato da un vincitore è una prova inconfutabile della condizione d'impotenza virile del vinto. La difesa delle donne è stata fin dalla notte dei tempi un simbolo dell'orgoglio maschile, così come il possesso delle donne è stato un simbolo del successo maschile. Lo stupro compiuto da un soldato conquistatore distrugge tutte le residue illusioni di potere e di possesso negli uomini della parte sconfitta. Il corpo di una donna violentata diventa un campo di battaglia rituale, un terreno per la parata trionfale del vincitore. L'atto compiuto su di lei è un messaggio trasmesso da uomini ad altri uomini: una vivida prova di vittoria per gli uni e di sconfitta per gli altri.[5]

Un'arma che, lungi dall'essere "accantonata" nel corso di guerre civili, sembra anzi mostrare una particolare forza distruttiva proprio nel caso di conflitti che coinvolgono popolazioni vicine dal punto di vista geografico, culturale e sociale, come accaduto con i cosiddetti "stupri etnici" perpetrati nell'ultimo scorcio del secolo scorso nella ex Jugoslavia, in Ruanda, in Congo, in Sudan o di quelli etnico-politico-sociali avvenuti in America

3. Fabrizio Battistelli, *Guerrieri ingiusti. Inconscio maschile, organizzazione militare e società nelle violenze alle donne in guerra*, in *Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel Novecento*, a cura di Marcello Flores, Franco Angeli, Milano 2010, p. 18.

4. Sull'argomento, si veda, diffusamente, *Psicologia e psichiatria di una guerra*, a cura di Eduard Klain, Edizioni Universitarie Romane, Roma 1994.

5. Susan Brownmiller, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Bompiani, Milano 1976, pp. 42-30.

Latina.[6] Violenze che, *andate in scena* sui media di tutto il mondo (almeno di quello occidentale), hanno provocato un'ondata di sdegno e una presa di coscienza senza precedenti, rendendo ineludibile (anche) la risoluzione Onu 1820.

Ancora dopo il secondo conflitto mondiale, peraltro, lo stupro non era stato preso in considerazione, nemmeno come aggravante, nei processi di Norimberga (20 novembre 1945-1° ottobre 1946) e Tokyo (3 maggio 1946-14 novembre 1948), i due tribunali internazionali istituiti dalle potenze vincitrici per giudicare dei crimini di guerra, contro la pace e contro l'umanità perpetrati dai nazisti e dai loro alleati,[7] divenendo oggetto di una lunga rimozione anche per quanto riguarda le responsabilità degli eserciti vincitori, in particolare delle forze armate sovietiche e francesi nei confronti, rispettivamente, delle popolazioni civili tedesche e italiane.[8]

6. Cfr. Battistelli, *Guerrieri ingiusti*, pp. 19-20.

7. Con particolare riguardo al processo di Tokyo, la circostanza appare particolarmente sorprendente dato che, nella sola città di Nanchino, furono perpetrati migliaia di stupri sulle donne cinesi, tanto che l'occupazione di quella città è passata alla storia come "lo stupro di Nanchino"; cfr. Michele Strazza, *Senza via di scampo. Gli stupri nelle guerre mondiali*, Azienda Poligrafica TecnoStampa, Villa d'Agri (PZ) 2010, pp. 10-11.

8. Con riguardo alle prime, possono consultarsi, Norman M. Naimark, *The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1949*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA) 1995; Antony Beevor, *Berlino 1945. La caduta*, Rizzoli, Milano 2002; Anonima, *Una donna a Berlino. Diario aprile-giugno 1945*, Einaudi, Torino 2004; Matteo Ermacora, Serena Tiepolato, *In fuga dalla violenza. Gli stupri sovietici contro le profughe tedesche 1944-45*, in «DEP. Deportate, esuli, profughe», 10 (2009), pp. 48-59; *Dorothea e le altre. Memorie delle violenze sovietiche in Germania 1944-1945*, a cura di Matteo Ermacora, in «DEP. Deportate, esuli, profughe», 10 (2009), pp. 211-228; Per quel che riguarda gli stupri avvenuti in territorio italiano, il capitolo più drammatico è senz'altro quello relativo alle cosiddette "marocchinate", termine con il quale viene indicata quell'incredibile ondata di violenze perpetrata dai *goumier* (soldati provenienti dalle colonie francesi, inquadrati nel corpo di spedizione francese in Italia) nei confronti delle popolazioni civili, durante la campagna d'Italia delle truppe alleate (1943-45). A guerra ultimata, quelle vicende furono oggetto di un'interpellanza parlamentare dell'onorevole comunista Maria Maddalena Rossi (Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, *Discussioni*, seduta notturna del lunedì 7 aprile 1952, *Interrogazione di Maria Maddalena Rossi*, pp. 37011-37020) e Alberto Moravia, ispirandosi alle testimonianze delle vittime, nel suo romanzo *La ciociara* (Bompiani, Milano 1957) narrò la violenza subita da due donne sfollate nei territori del Basso Lazio; la fortunata trasposizione cinematografia di quell'opera (*La ciociara*, 1961, regia di Vittorio De Sica) servì a far conoscere per la prima volta al grande pubblico internazionale quegli orrori. Cfr. Massimo Lucioli, Davide Sabatini, *La ciociara e le altre: il corpo di spedizione francese in Italia: 1943-1944*, Tusculum, Frascati 1998;

Se lo stupro di guerra è un tipo di crimine che non avrebbe mai potuto ottenere un riconoscimento giuridico specifico se non ci fossero stati, nel frattempo, decenni di battaglie civili e di cultura femminista capaci di modificare profondamente la percezione dei diritti civili, il cammino che ha portato la comunità internazionale a leggerlo in maniera differente, tuttavia, è cominciato molto prima e con altre *rappresentazioni*; il riferimento, per insistere con la metafora teatrale, è a quelle *andate in scena* nel corso del primo conflitto mondiale.

È questo, infatti, il momento in cui, per la prima volta, gli stupri commessi dai soldati degli eserciti nemici contro le donne che vivevano nei territori e nelle città occupate diventano oggetto di dibattiti, *piéces* teatrali, pellicole cinematografiche, valicando il muro di silenzio entro il quale erano sempre rimasti confinati ed entrando a far parte degli strumenti utilizzati nella propaganda di guerra contro il nemico. Una strategia che accomunava le potenze della Triplice a quelle dell'*Entente*.

Prima di allora, il tema non era mai stato oggetto di discussione politica, né diplomatica, mentre la *Convenzione dell'Aja* del 1907, cui era affidata la tutela delle donne e dei minori nei conflitti bellici, non menzionava esplicitamente lo stupro. L'unico riferimento in merito era contenuto nell'art. 46, laddove si stabiliva, tra l'altro, che «L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui la proprietà privata, al pari delle convenzioni religiose e dell'esercizio dei culti, [dovevano] essere rispettati».[9]

Di fronte a questo silenzio colpisce dunque l'attenzione che, sin dall'inizio del conflitto, veniva riservata agli episodi di violenza sessuale commessi dai soldati nemici nelle terre occupate; al momento dell'invasione tedesca del Belgio, per esempio, si parlò subito di "Stupro del Belgio".

Tommaso Baris, *Tra due fuochi. Esperienza e memoria della guerra lungo la linea Gustav*, Laterza, Roma-Bari 2003; Fabrizio Carloni, *Il corpo di spedizione francese in Italia, 1943-1944*, Mursia, Milano 2006; Daria Frezza, *La popolazione civile del Basso Lazio e le truppe coloniali francesi nella campagna d'Italia (1943-55)*, in *Guerra, Resistenza, politica. Storie di donne*, a cura di Dianella Gagliani, Aliberti, Reggio Emilia 2006; Antonio Riccio, *Etnografia della memoria. Storie e testimonianze del secondo conflitto mondiale nei Monti Aurunci*, Edizioni Kappa, Roma 2008; Gigi Di Fiore, *Controstoria della Liberazione: le stragi e i crimini dimenticati degli Alleati nell'Italia del Sud*, Rizzoli, Milano 2012; Strazza, *Senza via di scampo*, pp. 103-129; Stefania Catallo, *Le Marocchinate*, Sensibili alle foglie, Roma 2015.

9. La *Convenzione internazionale dell'Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre*, può leggersi sul sito www.studiperlapace.it. Il documento ripropone un medesimo articolo contenuto nella precedente Convenzione dell'Aja del 1899.

Tali eventi venivano trattati con una caduta verticale delle inibizioni linguistiche che avevano accompagnato il trattamento dei precedenti, simili episodi; «lo stupro delle donne da parte del nemico era illustrato spessissimo, e vi fu anche una moda delle cartoline scatologiche, che non venivano censurate perché le fantasie erano proiettate contro il nemico, rappresentato ricoperto di escrementi e con il corpo e gli organi sessuali bene in vista».[10]

La violenza alle donne straniere da parte dei soldati sembrava essere un fatto ampiamente diffuso, e altrettanto ampiamente ammesso dalle commissioni d'inchiesta che vennero istituite dai vari governi, con evidenti fini di propaganda contro il nemico.

Così, il 7 agosto del 1914, il governo belga istituiva la Commission d'enquête sur la violation des règles du droit des gens, des lois et des costumes de la guerre;[11] il 23 settembre del 1914, quello francese creava la Commissione d'inchiesta per constatare gli atti commessi dal nemico in violazione del diritto delle genti[12] e il primo rapporto, del 17 dicembre 1914, era pubblicato l'anno seguente. La parte iniziale di quel documento, quasi interamente divulgata su numerosi quotidiani, raccontava di numerosi stupri commessi dai soldati tedeschi, provocando un vero e proprio trauma nell'opinione pubblica francese.

Il 25 marzo 1915, era la volta del libro bianco tedesco sulle atrocità commesse dai soldati russi nella Prussia orientale e nella Galizia austriaca, tradotto in varie lingue e pubblicato nei paesi ancora neutrali, allo scopo di influenzarne l'opinione pubblica, lo scritto, significativamente, non veniva divulgato in Germania. Il 30 luglio delle stesso anno, i tedeschi pubblicavano un altro rapporto intitolato *La violazione del diritto delle genti da parte dell'Inghilterra e della Francia attraverso l'impiego di truppe coloniali sul teatro di guerra europeo*, insistendo sulle violenze delle truppe coloniali nei confronti delle donne tedesche recluse in Francia.[13]

10. George L. Mosse, *Sessualità e nazionalismo. Mentalità borghese e rispettabilità*, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 154.

11. Commission Officielle du Gouvernement Belge, *Rapports sur la violation du droit des gens en Belgique*, Berger-Levrault, 1915, in Strazza, *Senza via di scampo*, p. 24.

12. République Française, *Rapports et procès verbaux d'enquête de la commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation des droits des gens*, 12 voll., Imprimerie Nationale, Paris 1915-1919, in Strazza, *Senza via di scampo*, p. 26.

13. Cfr. Alberto M. Banti, *L'onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra*, Einaudi, Torino 2005, p. 355.

In quel fatidico 1915, veniva pubblicato anche un rapporto austro-ungarico che sottolineava a sua volta gli stupri e le violenze commesse dai soldati russi sulle popolazioni civili dei territori occupati, mentre, nel campo opposto, il governo dello zar Nicola II costituiva una Commissione straordinaria d'inchiesta (9 aprile 1915), che con un rapporto denunciava numerosi casi di violenze sessuali commesse da soldati austriaci o tedeschi a danno di donne russe.[14]

In Serbia, l'inchiesta veniva affidata al dottore svizzero Rodolphe Archibald Reiss dell'Università di Losanna, il quale affermava che, senza dubbio, le violenze sulle donne serbe da parte di soldati austro-ungarici erano state ben più numerose di quelle che aveva potuto censire.[15]

Per quel che riguarda l'Italia, se, sin dai primi mesi del 1915 l'immagine degli stupri da parte dei soldati della Triplice nei confronti delle donne francesi o belghe aveva costituito solo un efficace strumento di propaganda a favore di una discesa in campo a fianco delle potenze dell'*Entente*, dopo la sconfitta di Caporetto (ottobre 1917), nei territori italiani occupati (Friuli e alcune zone del Veneto) dalle truppe austro-tedesche, quell'immagine diveniva un fatto drammaticamente concreto e reale.[16] Tanto concreto e reale da spingere – a conflitto ultimato – il governo italiano a istituire una Commissione organizzata dall'Ufficio tecnico di Propaganda nazionale. Riunitosi dal 4 al 14 novembre del 1918, tale organismo pubblicava immediatamente i risultati della propria indagine in un volume significativamente dedicato a *Il martirio delle terre invase*. Successivamente, il governo avrebbe nominato una Reale Commissione d'inchiesta, il cui lavoro – ben più ampio – avrebbe dato vita alla pubbli-

14. *Ibidem*.

15. Rodolphe Archibald Reiss, *Report upon the Atrocities Committed by the Austro-Hungarian Army during the First Invasion of Serbia*, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co, London 1916. Sugli stupri in Serbia, si veda Bruna Bianchi, *Gli stupri di massa in Serbia durante la prima guerra mondiale*, in *Stupri di guerra*, a cura di Flores, pp. 43-60. Sull'opera propagandistica dei governi si veda, Banti, *L'onore della nazione*, pp. 354-356.

16. Si veda, Antonio Gibelli, *Guerra e violenze sessuali: il caso veneto e friulano*, in *La memoria della Grande guerra nelle Dolomiti*, Paolo Gaspari Editore, Udine 2001, pp. 195-206; Daniele Ceschin, *"L'estremo oltraggio": la violenza alle donne in Friuli e Veneto durante l'occupazione austro-germanica*, in *La violenza contro la popolazione civile nella Grande guerra. Deportati, profughi, internati*, a cura di Bruna Bianchi, Milano 2006, pp. 165-184; Id., *Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande guerra*, Unicopli, Milano 2006.

cazione di sette volumi, largamente inclusivi delle aggressioni sessuali subite dalle donne nella penisola.[17]

Per spiegare tale mutamento di atteggiamento nei confronti di un crimine, sino a quel momento silenziosamente vissuto come danno collaterale di ogni conflitto, lo storico Alberto M. Banti sostiene che quelle aggressioni divengono improvvisamente "visibili" in quanto assumono un importante valore simbolico: le donne violate diventano espressione dello stupro dell'intero paese e la violenza subita viene considerata un attacco all'«onore della nazione».[18] Una metafora che trae le proprie origini dal ruolo che, a partire dal XVIII secolo, l'immaginario sessuale assume nella costruzione delle ideologie nazionalistiche, popolate da uomini virili, coraggiosi combattenti e da donne pure e caste racchiuse nella loro dimensione domestica, la cui inviolabilità i maschi guerrieri dovevano presidiare. Un discorso che offriva le coordinate teorico-morali per osservare un fenomeno antico con occhi nuovi: tutto ciò che era sempre avvenuto in ogni guerra diventava l'umiliazione di una nazione intera chiamata a reagire contro il nemico invasore.

Lo stupro richiamava l'angoscia generata dal senso di fallimento degli uomini, dalla loro debolezza, dallo loro impotenza e non è un caso che, nelle testimonianze rese davanti alle diverse commissioni d'inchiesta promosse dai vari governi, sarebbero state proprio le donne a sottolineare l'impossibilità per i propri uomini di intervenire perché lontani o impediti; uomini che, paradossalmente, diventavano quasi le vere vittime della violenza.

Dopo la fine del conflitto, però, il clamore suscitato dagli stupri si sarebbe affievolito sino a sparire del tutto.

Per rimanere al caso italiano, i risultati del lavoro della Regia Inchiesta, che pure aveva censito ben 755 casi di stupro, non sarebbero stati tenuti in alcuna considerazione ai fini di un eventuale risarcimento nei confronti delle vittime. Gli stupri avrebbero assunto un flebile rilievo solo ai fini della determinazione dei danni causati dalle truppe di occupazione e

17. *Relazioni della Reale Commissione d'inchiesta sulle violazioni dei diritti delle genti commesse dal nemico*, Bestetti e Tumminelli, Milano-Roma 1920-1921. Sul lavoro della Commissione possono consultarsi: Antonio Gibelli, *La Grande Guerra degli italiani. 1915-1918*, Sansoni, Milano 1998, pp. 288 sgg.; Banti, *L'onore della nazione*, p. 356; Barbara Montesi, *"Il frutto vivente del disonore". I figli della violenza. L'Italia, la Grande guerra*, in *Stupri di guerra*, a cura di Flores, pp. 61-78; Carmen Trimarchi, *Tra "armi di Stato" e rimozione collettiva: gli stupri di guerra durante il primo conflitto mondiale. Il caso italiano*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di Maria Antonella Cocchiara, Giuffrè, Milano 2014, pp. 329-343.

18. Banti, *L'onore della nazione*, p. 357.

non per documentarne le conseguenze fisiche o psichiche sulle vittime, cui si rivolse un'attenzione subordinata, spesso condizionata da atteggiamenti discriminanti quali quelli nei confronti di donne sposate, i cui stupri sarebbero stati considerati meno gravi rispetto a quelli subiti dalle nubili.[19]

Un atteggiamento che, del resto, rispecchiava quanto previsto dalla legislazione nazionale; nel Codice Zanardelli allora in vigore, la violenza carnale era contemplata tra i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, consentendo la querela solo per l'azione della parte lesa. L'esclusione della competenza d'ufficio (se non in casi estremi come quelli in cui derivava la morte della vittima) si fondava su quello che veniva definito il «rapporto di proporzionalità fra l'interesse pubblico e quello privato, il quale ci avvert[iva] che il procedimento d'ufficio [avrebbe arrecato], il più delle volte, all'offeso e alla sua famiglia un pregiudizio assai superiore a quello prodotto dal delitto».[20] Il silenzio era quindi la "soluzione" che veniva offerta alla donna stuprata, in alternativa a quella certamente "più auspicabile" del matrimonio con il proprio stupratore, favorito sempre dalla stessa legislazione penale; il reo veniva infatti automaticamente assolto se, prima che fosse pronunciata la condanna, avesse contratto matrimonio con la persona offesa. Come appare evidente, nel caso dell'onore della nazione, la consuetudine di superare l'affronto all'onore familiare attraverso il matrimonio non poteva essere osservata; l'unico rimedio possibile era dunque la rimozione, una strada che sarebbe stata percorsa anche a livello internazionale.

Alla Conferenza di Parigi, l'opposizione degli Stati Uniti avrebbe, di fatto, vanificato ogni sforzo delle organizzazioni femministe diretto a far includere gli stupri di guerra tra i crimini contro l'umanità, nonostante il parere in tal senso positivo espresso dalla Commissione sulla violazione delle leggi di guerra. Una scelta che avrebbe costituito un'anticipazione di quanto sarebbe accaduto alla fine del secondo conflitto mondiale.[21]

Come già accennato, lo stupro e le altre forme di violenza sessuale avrebbero avuto una ben scarsa rilevanza nei processi volti a giudicare i crimini di guerra, mentre, per quel che riguarda il diritto internazionale, nelle quattro Convenzioni di Ginevra firmate il 12 agosto del 1949, l'unico riferimento specifico agli stupri "ricacciava" la violenza carnale nella tradizionale categoria dell'attacco all'onore femminile.

19. Cfr. Strazza, *Senza via di scampo*, p. 44.
20. Carlo Bianchedi, *Violenza carnale*, in *Digesto Italiano*, vol. XXIV, Utet, Torino 1914-1921, pp. 1081 sgg., p. 1118.
21. Cfr. Trimarchi, *Tra "atti di Stato" e rimozione collettiva*, pp. 342-343.

L'articolo 27 della sezione dedicata alle *Disposizioni comuni per i territori delle Parti belligeranti e i territori occupati* sanciva infatti che le donne sarebbero state protette «specialmente [...] contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al pudore».[22] Sostanzialmente confermata anche dai due Protocolli aggiuntivi firmati sempre a Ginevra l'8 giugno del 1977, quell'impostazione avrebbe svelato tutta la sua inadeguatezza nel corso degli anni Novanta, quando, soprattutto nel corso dei conflitti nella ex Jugoslavia (in particolare, sulle donne musulmane di Bosnia) e in Ruanda (principalmente sulle donne di etnia tutsi), gli stupri sarebbero stati sistematicamente utilizzati come micidiale arma di guerra e strumento di genocidio, palesando tutto il loro potenziale distruttivo.

Un'*evidenza* che avrebbe spinto il Consiglio di sicurezza dell'Onu a istituire all'Aia il Tribunale internazionale per i crimini commessi nel territorio della ex Jugoslavia (risoluzione n. 827 del 25 maggio 1993) e ad Arusha, in Tanzania, il Tribunale internazionale per i crimini commessi in Ruanda (risoluzione n. 955 dell'8 novembre 1994).[23]

Nel corso di quei procedimenti giudiziari, lo stupro venne più volte riconosciuto come atto di tortura e crimine di guerra, oltre che come strumento di genocidio e modo per umiliare e degradare le vittime.

Il 31 ottobre del 2000, lo stesso Consiglio di Sicurezza Onu adottava all'unanimità la risoluzione 1325 su *donne, pace e sicurezza*.[24]

Per la prima volta nella storia del Consiglio, nel documento si menzionava esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne, si sottolineava l'importanza del contributo femminile per la risoluzione delle guerre e la costruzione di una pace durevole, invitando gli Stati membri dell'Onu ad assicurare una più ampia partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali, con particolare riferimento ai meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti stessi.

Come la risoluzione 1820, di cui può essere considerato "la madre", quel documento era informato al principio di "tolleranza zero" nei confronti degli autori (civili o militari) delle forme di violenza che infrangevano le norme internazionali, costituendo comportamenti di rilievo penale.

22. Può leggersi in www.studiperlapace.it.

23. Notizie sulla storia e l'attività dei tribunali internazionali dell'Aia e di Arusha possono trovarsi, rispettivamente, sui siti www.icty.org e unictr.unmict.org.

24. Può leggersi su www.retepariopportunita.it.

Alla vigilia del varo della risoluzione 1820, quello stesso principio sarebbe stato invocato nel corso di una storica seduta del Congresso degli Stati Uniti d'America dedicata, anch'essa per la prima volta, alla violenza sessuale utilizzata come arma di guerra e ai metodi da porre in essere per combatterla;[25] un'adunanza che, come affermava in apertura il relatore Richard J. Durbin, costituiva una triste testimonianza – *a sad testament* – del fallimento dell'obiettivo, propostosi dagli Stati Uniti e dalla comunità internazionale, di far cessare un crimine che l'impunità rendeva «inevitabile».[26]

Così, nel corso della seduta, a tratti drammatica per via delle tante testimonianze di atroci violenze sessuali perpetrate (quasi esclusivamente) nei confronti delle donne in differenti scenari di guerra, il relatore auspicava l'adozione di interventi legislativi in grado di punire, «con certezza della pena», quei tipi di violenze, associando all'obiettivo di lungo termine che era quello di debellarle definitivamente, la progettazione di programmi volti a fornire protezione, cure mediche e psicologiche, nonché assistenza legale alle vittime.[27]

Il clima della seduta era già quello che avrebbe portato al varo della risoluzione 1820, siglato alla fine di una giornata moderata dall'allora segretario di Stato americano Condoleezza Rice, nella sua veste di presidente di turno del Consiglio di Sicurezza. Lo stupro, sottolineava la Rice, «è un reato che non può mai essere condonato [...] ma la risoluzione di oggi fissa un meccanismo per far venire alla luce quelle atrocità»;[28] un "mecca-

25. *Rape as a weapon of war: accountability for sexual violence in conflict. Hearing before the subcommittee on human rights and the law of the Committee on the judiciary United States Senate*. One hundred tenth congress, second session, April 1, 2008. Serial No. J–110–82, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000065512586;view=1up;seq=1.

26. «To diminish the cases of rape, I think the first thing is we have to fight the problem of impunity. When the assailant is prosecuted and condemned, others will be afraid and won't commit the same type of infraction [...]. It is appalling that today women and girls are being raped in conflict situations around the world. It reflects our collective failure to stop the use of women's bodies as a battleground. The scale of this problem is daunting. A recent report documented conflict-related sexual violence in 51 countries in Africa, the Americas, Asia, Europe, and the Middle East in the last two decades. Wartime rape is not inevitable. The widespread prevalence of sexual violence in recent conflicts results in part from the lack of accountability for those who commit the rape», ivi, pp. 2, 3.

27. «We must work to end the use of rape as a weapon of war, but as long as the practice persists, we should support programs that provide protection, medical care, psychological services and legal remedies to survivors of wartime sexual violence», ivi, p. 4.

28. Si legge su http://www.unimondo.org/Notizie/Onu-lo-stupro-e-crimine-di-guerra-apprezzamento-delle-Ong-44615.

nismo" che l'Onu avrebbe meglio precisato e definito attraverso una serie di risoluzioni successive, volte a stabilire modi e tempi della strategia di contrasto dei crimini a sfondo sessuale durante i conflitti bellici.[29]

Di certo, la lettura dell'ultimo Report Onu (aprile 2016), dedicato a *Conflict-related sexual violence* non appare confortante.[30] Nel documento, le violenze sessuali risultano massicciamente presenti in tutti i 19 scenari di guerra esaminati, «for which credible information is available», e gli avvenimenti accaduti (anche) nel corso del 2015 «have deepened concerns about the use of sexual violence by terrorist and violent extremist groups, including as part of the systems of punishment and reward through which they consolidate their power».[31] Una realtà che, nell'appello del segretario Onu, deve essere combattuta attivando in maniera sinergica gli sforzi delle organizzazioni internazionali e dei singoli paesi, senza mai dimenticare «that conflict-resolution and counter-terrorism strategies can no longer be decoupled from efforts to protect and empower women and girls and to combat conflict – related sexual violence».[32]

In conclusione, anche se le violenze sessuali continuano ad essere usate come *weapon of war* e come *tactic of terror* in nuovi e vecchi conflitti, non possiamo dimenticare il lungo progresso normativo, ma soprattutto culturale, cha ha fatto sì che quei crimini potessero uscire, definitivamente, da quella che Alona Hagay-Frey ha definito l'«età del silenzio».[33]

Una fuoriuscita che ha costituito l'indispensabile premessa perché alle vittime di quei crimini venissero concesse nuove e, sino a poco tempo prima impensabili, tutele giuridiche.

29. Si tratta delle risoluzioni 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) e 2242 (2015), consultabili sul sito http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions.

30. Può leggersi in http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1464291095.pdf.

31. Ivi, p. 1.

32. *Ibidem*.

33. Alona Hagay-Frey, *Sex and Gender Crimes in the New International Law. Past, Present, Future*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2011. In questo studio, l'Autrice identifica, nella storia dei "crimini di genere", tre periodi fondamentali: all'«Era of Silence» sono infatti succedute l'«Era of Honour», il periodo in cui lo stupro era compreso nell'affronto all'onore, e la «Third Era», ancora in corso, che ha avuto inizio con l'istituzione dei tribunali internazionali degli anni Novanta, quando a quei crimini è stato finalmente dato uno specifico riconoscimento giuridico.

Ilaria Boiano

Femminismo e processo penale: il mutamento del discorso giuridico in tema di reati sessuali

Introduzione

Il diritto, che traduce l'insieme di principi etico-politici in cui i consociati si riconoscono, dovrebbe essere indifferente alla dimensione quantitativa dei fenomeni: la predisposizione di norme di salvaguardia dei diritti fondamentali dovrebbe cioè prescindere dal numero di volte in cui un determinato diritto è stato violato o rischia di esserlo. Ciò vale ancora di più per il diritto penale: la struttura portante del sistema è il principio di offensività che ruota intorno alla questione dell'oggetto dell'offesa, cioè il bene giuridico o interesse, individuale o sovraindividuale (collettivo, pubblico-istituzionale) che è tutelato dalla norma incriminatrice.[1] Risulta quindi indifferente per la norma giuridica quante volte il bene giuridico sia stato offeso o sia in pericolo di essere offeso. Ciononostante, dinanzi a violazioni di beni giuridici quali la vita, la libertà personale, l'integrità psicofisica delle donne, si è sentito e ancora si sente risuonare l'invito a «misurare il problema» per poi valutare se e come agire politicamente e giuridicamente. La violenza maschile, infatti, non è stata considerata meritevole di attenzione nell'ambito delle discipline giuridiche fino a che non è divenuta oggetto di rilevazioni, campionature e proiezioni che hanno mu-

1. Nella sua riscoperta funzione critico-garantista, il bene giuridico è preesistente alla norma e ricavabile *aliunde*, da fonti metagiuridiche o da fonti giuridiche superiori, come la Costituzione. Secondo l'impostazione costituzionalistica italiana la duplice esigenza della preesistenza e della vincolatività sarebbe soddisfatta dal bene costituzionalmente orientato, o al più dai beni desumibili dall'attuale realtà socio-culturale e costituzionalmente non incompatibili ai quali va pertanto circoscritta l'oggettività giuridica dei reati. Si veda Franco Bricola, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIX, Utet, Torino 1973, pp. 7-93.

nito di scientificità le narrazioni delle donne, per lo più ritenute insufficienti, perché particolari, intrise di sofferenza, dolore, paura, angoscia, cioè di emozioni, elementi impuri considerati tradizionalmente oggetto residuale di indagine.

Anche per una parte del movimento femminista italiano quella della violenza nei confronti delle donne è stata questione marginalizzata, poiché si è ritenuto che concentrarsi sulla violenza maschile che le donne subiscono nel quotidiano avrebbe distolto l'attenzione dall'analisi della violenza invisibile che ha collocato le donne in una posizione di subalternità a livello simbolico e avrebbe impedito, di conseguenza, di approfondire le radici culturali e storiche della disuguaglianza.[2] Questa prospettiva si è consolidata allorché il diritto, considerato dal femminismo quale architrave del sistema sociale patriarcale da smantellare e privo del potere di «dire la verità» sulle donne e per le donne,[3] è stato proposto come dimensione di prevenzione della violenza sessista.

In questo contributo, dopo una preliminare disamina della riflessione femminista italiana sul diritto, mi interrogherò sui pregiudizi e sugli stereotipi che hanno condizionato e ancora condizionano il discorso giuridico prodotto nell'ordinamento italiano in materia di violenza maschile nei confronti delle donne. Mi soffermerò, inoltre, sui cambiamenti che le donne hanno determinato con la loro partecipazione ai processi di produzione del diritto, in particolare quello giurisprudenziale, cercando anche di verificare in che misura il diritto e la sua applicazione e interpretazione possono rappresentare un possibile strumento di trasformazione per la vita delle donne.

La prospettiva femminista e il discorso giuridico: contro, fuori, o dentro?

In generale nel femminismo italiano sono presenti grosso modo due visioni del diritto che contrappongono chi lo considera inutile e improduttivo, oltre che complice delle disparità che causano la violenza, e chi lo ritiene invece un terreno fertile per costruire la libertà femminili.

Secondo la prima prospettiva, la libertà femminile non ha nulla a che fare con le leggi, dal momento che le donne non sono un gruppo sociale,

2. Lea Melandri, *Dora, Freud e la violenza*, in «L'erba voglio», 16 (maggio-giugno 1974), pp. 19-27.

3. Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, Routledge, New York-London 1989.

da un movimento politico che rivendica la libertà femminile.[4] Il diretto coinvolgimento del movimento delle donne nella riforma dei delitti sessuali ha rafforzato tale posizione: mantenere la distanza dalle istituzioni e dal loro linguaggio consente alle donne di non rimanere coinvolte in una produzione normativa sul proprio corpo, sempre compromissoria, riduttiva e priva di legittimazione.[5] Lia Cigarini, avvocata fondatrice insieme alla filosofa Luisa Muraro della Libreria delle donne di Milano, suggerisce di privilegiare un posizionamento «sopra la legge», partendo dall'ordine del simbolico, poiché la libertà femminile può trovare spazio per dispiegarsi solo laddove sia riconosciuta e praticata la differenza sessuale.[6]

Non sfugge alle critiche anche il diritto giurisprudenziale: per quanto si possa scrivere una legge buona, secondo Lia Cigarini «la macchina della giustizia è tutta un'altra cosa: in tribunale, in un processo si riproducono rapporti di forza determinati e sfavorevoli alle donne» e ciò in ragione del fatto che come la legge regolamenta una contraddizione interna al mondo degli uomini, così nel processo avviene il regolamento di questa contraddizione.[7]

A questa posizione si è contrapposta la visione per la quale il ricorso alla legge è ricco di potenzialità, da un lato perché incoraggia la mobilitazione politica delle donne, da un altro perché realizza lo scopo simbolico della legittimazione delle proprie pretese insieme a quello pratico dell'ottenimento di norme che garantiscono maggiore giustizia e maggiori opportunità.

La produzione legislativa, secondo questa prospettiva, può essere percorsa per rispondere a questioni concrete (ad esempio la rappresentanza politica, o la parità retributiva) che limitano la libertà femminile. Essa comporta l'apertura di negoziazioni nei luoghi delle istituzioni, veicolando al loro interno nuovi linguaggi. Il principale problema non risolto da questa

4. Sulla distinzione tra libertà femminile e libertà personale si ricorda l'articolo di Maria Luisa Boccia nel quale la filosofa politica chiarisce che la prima è cosa ben distinta dalla seconda: la libertà femminile si è prodotta non attraverso il diritto, ma attraverso una pratica politico-sociale tra donne e consente di interrogarsi, da sopra la legge, se e come fare ricorso al diritto, ma soprattutto comporta un passo indietro della libertà degli uomini, di fatto e di principio, sostituendo all'ordine dell'uno-universale, l'ordine del due. Così Maria Luisa Boccia, *Da sopra la legge una critica a un punto di vista maschile*, in «Democrazia e diritto», 2 (1993), p. 313.

5. Sulla legge contro la violenza sessuale si veda, tra i vari, Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti*, Rosenberg & Sellier, Torino 1987; Tamar Pitch, *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano 1989.

6. Lia Cigarini, *La politica del desiderio*, Pratiche Edizioni, Parma 1995, pp. 59-61.

7. Ivi, p. 85.

modalità di ricorrere al diritto è quello della mancata identificazione di un nuovo parametro di riferimento delle leggi, rimaste incentrate sulla logica delle «pari opportunità», con l'esito di spostare i conflitti dalla dimensione politica a quella giuridica, attenuandone, se non annullandone, la potenzialità trasformatrice. Le leggi di «pari opportunità», infatti, attraverso le azioni positive e le quote, indicano correttivi alle discriminazioni e, dunque, al formalismo neutro e astratto della proclamazione dell'uguaglianza, ma non riescono a scalfire la struttura dei rapporti di potere.

Nel solco di questa contrapposizione di visioni, si è fatta strada una terza prospettiva elaborata nelle case delle donne e nei centri antiviolenza, grazie ai quali la violenza maschile nei confronti delle donne commessa nelle relazioni intime ha acquisito chiaramente lo statuto di problema di rilievo sociale e la produzione giuridica, in particolare quella giurisprudenziale, è stata rivalutata come strumento utile per affermare la libertà della singola schiacciata dalla violenza.[8]

La prospettiva sul diritto prodotta nel contesto dei centri antiviolenza, a partire dalle esperienze e dalle pratiche politiche concrete, ha chiarito come la questione problematica posta dalle strategie di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne rimanga non tanto una generica utilità del diritto, quanto il significato di «libertà femminile» e il contributo che il diritto può offrire alla sua piena realizzazione laddove sia ostacolata dalla violenza maschile simbolica e materiale. Nel contesto processuale l'obiettivo primario è stato di conseguenza quello di intervenire affinché la donna divenisse finalmente soggetto portatore della propria specificità nella relazione costruita dal dispositivo processuale. Ciò è stato possibile attraverso l'affidamento di ciascuna donna alla sua avvocata, non disinteressata né distaccata come tradizionalmente si richiede al/alla professionista del diritto, ma motivata ad affermare l'autonoma soggettività femminile nel processo, compreso quello penale, contrastando la diffusione di nuovi stereotipi, tra cui quello della "vittima perfetta", caratterizzata necessariamente dall'assenza di ambivalenza nei confronti dell'aggressore e da un'intrinseca chiarezza di intenti in relazione al percorso processuale, pena la sua non credibilità.

Questa modalità di ricorrere al diritto ha prodotto e produce sapere, nel senso che contribuisce a diffondere nella giurisprudenza la conoscenza

8. Giuditta Creazzo, *La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia*, in «Studi sulla questione criminale», 2 (2008), pp. 15-42.

della dimensione esperienziale e l'elaborazione teorica delle donne, come dimostra l'evoluzione giurisprudenziale che si è registrata intorno al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ha prodotto sapere, inoltre, rendendo noti i limiti degli strumenti giuridici valorizzando come fonte di conoscenza l'esperienza che le donne fanno direttamente della legge.

Decentramento del diritto e giurisprudenza femminista: come i fatti spariscono dietro stereotipi, pregiudizi e miti

Mio campo di ricerca è stato il procedimento penale scaturito dalle querele di cinquanta donne che si sono rivolte all'associazione Differenza Donna, organizzazione femminista attiva a Roma dal 1989, la cui politica ruota intorno ai luoghi e alle pratiche del centro antiviolenza.

Le querele analizzate hanno a oggetto fatti di violenza commessi da uomini nei confronti delle donne loro partner o ex partner che hanno portato a processi penali per maltrattamenti in famiglia (articolo 572 Codice penale). I casi narrati non sono e non possono essere rappresentativi del generale orientamento giurisprudenziale prodotto in Italia in materia di maltrattamenti, né dell'esperienza delle donne in generale. Attraverso la ricostruzione di vicende specifiche, sarà possibile però verificare se nelle aule giudiziarie trova spazio una narrazione della violenza maschile concretamente corrispondente all'esperienza vissuta dalle donne affiancate da giuriste "non disinteressate", che cioè agiscono nella dinamica processuale al fine di renderla a misura *anche* delle donne, facendo emergere la falsa neutralità del sistema normativo e processuale e producendo diritto "nuovo".

Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla violenza sessuale e quelle successive stimolate dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale, il terreno di gioco è divenuto progressivamente il processo penale, dove attraverso la costruzione di un'alleanza tra avvocate dei centri antiviolenza e le donne assistite si è scorto lo spazio utile per modificare "la cultura giuridica interna", cioè per mutare l'applicazione e l'interpretazione delle norme, arginando le disfunzioni processuali dannose per le donne con l'elaborazione di buone pratiche operative diffuse attraverso negoziazioni tra avvocate, i rappresentanti degli uffici giudiziari, le forze dell'ordine. Un'esigenza questa avvertita in modo pressoché uniforme dal movimento delle donne in Italia: le leggi e la loro interpretazione, nonostante la presa di distanza del femminismo, continuano infatti a produrre i loro effetti e spesso in termini di produzione giuridica, dal momento che

questi processi si moltiplicano e tendono in modo univoco a vanificare nella materialità delle vite delle donne gli effetti trasformativi del pensiero e della pratica femminista.

Le donne, partecipando alla dinamica processuale, hanno esplicitato nel processo sia le dinamiche relazionali e culturali che sottendono alle situazioni di violenza familiare, sia le specifiche condotte a lungo taciute dalle stesse donne e ignorate dalle autorità procedenti, perché tali da non lasciare segni visibili e a lungo non considerate inquadrabili nella condotta maltrattante, dando la misura della molteplicità di forme che assume la violenza narrata nei termini di limitazione della libertà personale, controllo e coercizione, oltre che di violenze fisiche.

A tale ridefinizione della narrazione della violenza hanno contribuito anche le operatrici dei centri antiviolenza, le quali sentite come testimoni, hanno portato nel processo non solo la conoscenza che hanno rispetto alla singola donna, ma anche l'analisi complessiva del fenomeno prodotta nel tempo, consentendo al giudice di ricostruire in modo molto dettagliato le molteplici forme assunte dalle condotte maltrattanti che, come risulta dai casi studiati, non si esauriscono in violenze fisiche visibili; hanno permesso, inoltre, di accertare le conseguenze dannose della violenza per l'equilibrio psicofisico delle donne e di valutare le dichiarazioni della donna e le sue scelte al di fuori degli schemi normalizzanti e prevalenti.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo la testimonianza della responsabile di un centro antiviolenza trascritta nella sentenza di condanna a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa:

> [...] è risultato dai colloqui avuti con la donna che spesso l'imputato utilizzava nei suoi confronti espressioni ingiuriose: «[...] e lui diceva: mamma è una cagna, fa schifo, se la fa con tutto il mondo [...]» – e sviliva continuamente la sua personalità: «qualsiasi pretesto era buono per dire che io ero sbagliata, che io non valevo niente». La signora ci raccontava che già prima della gravidanza erano iniziati comportamenti violenti: violenze fisiche e psicologiche. Per violenze psicologiche intendo sia una svalorizzazione della signora e delle sue capacità personali sia una limitazione della sua libertà personale: egli poneva in essere un controllo continuo, la tratteneva, le impediva di uscire, di avere relazioni di qualsiasi tipo al di fuori della casa. Intendo anche una violenza economica: le venivano dati solo dieci euro al giorno per fare la spesa. La signora dovette lasciare il suo lavoro, nonostante fosse un'estetista affermata e con una sua clientela consolidata, perché quando tornava doveva subire veri e propri interrogatori [...] (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 21307/2009).

Grazie alle specifiche domande poste dalla loro avvocata durante l'esame testimoniale, nei casi oggetto di esame le donne hanno rappresentato tra le violenze subite anche le molteplici forme di limitazione della propria libertà personale e di autodeterminazione: riferiscono di volta in volta come siano state costrette a lasciare il lavoro, a non frequentare più amici e familiari, a modificare le proprie abitudini, comprese quelle alimentari e di vestiario:

> L'imputato le impediva di lavorare perché temeva che se si fosse procurata i soldi poi sarebbe scappata [...] (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 10076/2008).

> Gli impedimenti posti alla coltivazione da parte della donna di rapporti sociali, alla scelta del proprio abbigliamento e al sereno svolgimento di un'attività lavorativa rappresentano una lesione dello stesso bene giuridico, la persona offesa infatti è stata costretta a tollerare illegittime invasioni e limitazioni della propria sfera privata che il coniuge o il convivente sono tenuti a rispettare (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 22916/2007).

L'esame condotto tenendo presente le dinamiche delle violenze maschili nelle relazioni affettive consente alle donne di ricostruire in dettaglio anche le umiliazioni, le ingiurie sistematiche, gli atti di denigrazione. Questi tipi di violenze non sono descritte immediatamente alle forze dell'ordine, ma emergono in un secondo momento e in prevalenza nel confronto con le operatrici dei centri antiviolenza, dopo che le donne si sono allontanate dalla situazione di violenza.

Prendendo le distanze dal contesto violento che ha normalizzato comportamenti prevaricatori e denigranti, le donne riconoscono come maltrattamenti le violenze psicologiche loro inflitte, descritte generalmente come «torture» che «intrappolano», determinando una situazione di soggezione, soprattutto se commessi anche alla presenza dei figli e di terze persone:

> Le circostanze nelle quali tale violenza si è manifestata, ossia alla presenza di altre persone, ha indubbiamente ferito la sua dignità in modo ancora più incisivo e ha determinato una forma di soggezione della persona offesa in balia di un sentimento di paura, uno stato di forte disagio e di grande tensione emotiva (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 9598/2008).

> Dalle testimonianze sono emersi non solo episodi di violenza fisica ma anche e soprattutto reiterati episodi di violenze psicologiche nonché ingiurie minacce, umiliazioni, atti di disprezzo e di offesa della dignità della moglie che avvenivano anche al cospetto dei parenti i quali hanno riferito in merito a

> comportamenti e atteggiamenti dell'imputato da loro stessi apprezzati. Frasi e comportamenti che avevano a oggetto l'aspetto fisico della donna e i suoi atteggiamenti quotidiani e che risultavano del tutto ingiustificati. [...] alcuna rilevanza assume che i comportamenti dell'imputato possano essere stati non frequentissimi e non abbiano lasciato tracce fisiche sul corpo della donna (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 5/2009).

> Per futili motivi la ingiuriava e la offendeva, la minacciava approfittando della cura che la donna aveva per il proprio cane, dicendole che se non rientrava a casa o non faceva quello che lui voleva avrebbe picchiato e preso a calci il suo cane, cosa che effettivamente spesso faceva per farle capire le sue intenzioni (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 10076/2008).

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione di un'altra sentenza di condanna per maltrattamenti prevalentemente di natura psicologica ritenuti tali da «offendere la libertà morale» della donna e «svilirne la dignità di donna e di essere umano», recependo integralmente le argomentazioni sottoposte dall'avvocata di parte civile in sede di conclusioni:

> Sebbene egli abbia posto in essere in una sola occasione documentata degli atti lesivi dell'integrità fisica della convivente [...], egli tuttavia ha reiteratamente offeso la sua libertà morale ingiuriandola, umiliandola minacciandola di morte, svilendola nella sua dignità di donna e di essere umano, anche in presenza di altre persone, impedendole almeno in tre occasioni di rientrare in casa nonostante l'ora serale e costringendola più volte ad allontanarsi insieme alla figlia dalla casa familiare e a cercare soccorso e ospitalità presso la casa dei suoi genitori così ingenerando nella querelante uno stato di profonda incertezza e disagio materiale e psicologico, infine omettendo di fornirle i mezzi economici necessari al suo mantenimento, sebbene la donna non avesse mai svolto un'attività lavorativa autonoma che le potesse garantire un proprio reddito e nonostante perdurasse una convivenza (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 262452/2007).

Alle violenze psicologiche si aggiungono quelle fisiche: grazie all'articolazione data all'esame testimoniale dalla loro avvocata, le donne riescono a riferire anche quelle violenze fisiche subite ma rimaste senza riscontro, perché inferte in modo tale da non lasciare segni.

La frequenza dei maltrattamenti dimostra che le violenze sono spesso perpetrate nell'ambito di una strategia predeterminata e consapevole e ciò consente di escludere la riconducibilità delle condotte violente a reazioni isolate ed eccezionali, come generalmente le difese degli imputati tentano di dimostrare nel dibattimento:

Lui mi diceva continuamente: ti meno in testa così non si vede (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 9598/2008).

Frequentemente la picchiava con calci e pugni e altro per futili motivi: mi menava sempre [...] il giorno dopo non sapevo neppure come mi chiamavo. Ma sapeva come menarmi, infatti spesso i segni non si vedevano (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 1502/2010).

Dalle testimonianze delle donne, così come da quelle dei rari testimoni dei fatti, soprattutto i parenti più stretti, emerge anche che le violenze sono perpetrate come vere e proprie «punizioni» che il partner destina alla moglie/compagna il cui comportamento non si adegua alle sue richieste, se non si mostra accomodante e, addirittura, «ubbidiente». Sebbene abrogato, lo *ius corrigendi* si ripresenta così nelle sue forme più antiche:

> La donna, che stava allattando la figlia nata da poco più di un mese, pregò il compagno, che le ordinava di lavare i piatti prima che arrivassero i suoi amici, di attendere dicendogli che avrebbe provveduto appena terminato di allattare. L'imputato cominciò a urlare contro la donna e a percuoterla con schiaffi e pugni in testa, dappertutto, perché, a dire dell'uomo, ella non doveva permettersi di contraddirlo (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 9598/2008).

> Poco dopo il matrimonio l'uomo aveva preso a minacciarla e a picchiarla dicendole che lei non gli dava le attenzioni che lui voleva, non era pronta a soddisfare le sue necessità e pretendendo in sostanza che lei facesse tutto quello che lui voleva (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 15201/2010).

Le donne nel ricostruire le situazioni di violenza vissuta tentano anche di dare conto delle strategie difensive attuate, generalmente volte a contenere la violenza, con conseguenze sul piano emotivo paragonabili agli effetti propri di un'azione di tortura:

> Sapendo che è violento facevo in modo sempre di appianare la situazione ero costretta a stare sempre in tensione in quanto le sue aggressioni potevano verificarsi per un nonnulla non è che lui si azionava per un motivo [...] non è che dovevo fare qualcosa (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 9598/2008).

> Quegli episodi le hanno fatto perdere oltre che la fiducia nella persona che amava, la tranquillità, atteso che la sua carica aggressiva poteva manifestarsi in modo improvviso e imprevedibile per un nonnulla, senza che costituisse alcuna remora neppure la presenza di persone estranee sì da indurla ad adot-

> tare una linea di condotta oltremodo prudente nei suoi rapporti con il compagno per non suscitare reazioni riuscendo a evitare ulteriori dolorosi momenti (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 9598/2008).

> In un'occasione, in seguito alle ennesime violenze, la persona offesa tentava il suicidio, ma l'imputato la raggiunse addirittura in ospedale dove la minacciò di non riferire quali erano state le cause e i motivi del suo gesto. Il controllo esercitato sulla signora, non solo sulla sua persona all'interno delle mura domestiche, ma anche nell'area lavorativa e sociale, era tale che la stessa non poteva uscire da casa se non accompagnata dallo stesso, o controllata dal resto della famiglia (Tribunale penale di Roma, sentenza n. 10076/2008).

> [...] è emersa una storia di convivenza coniugale caratterizzata da episodi contrassegnati da violenza psicologica quotidiana e violenza fisica esercitata nei confronti della signora stessa. Violenza psicologica che ha rasentato episodi di vere e proprie minacce di morte, rasentando quasi la tortura psicologica in certi momenti, minacciando di uccidere tutta la famiglia pur di preservare il controllo sulla signora (Testimonianza responsabile del centro antiviolenza del Comune di Roma, resa nel procedimento penale definito dal tribunale di Roma con sentenza n. 5808/2013).

La partecipazione ai procedimenti penali ha consentito, inoltre, di rendere visibili gli stereotipi e i pregiudizi che possono condizionare, fino ad annullarla nell'efficacia, la risposta delle autorità e degli operatori così come l'accertamento dei fatti e della responsabilità penale.

Dallo studio dei casi selezionati, emerge innanzitutto la persistenza dell'assunto secondo cui autori delle violenze sarebbero soprattutto soggetti poco istruiti, dediti all'alcool e all'uso di sostanze stupefacenti, collocati in contesti sociali degradati e generalmente violenti in ogni dimensione della propria vita. Riecheggia in questi casi l'invito di Vincenzo Manzini a rivolgere attenzione «all'educazione dei soggetti del rapporto di cui si tratta e alla sensibilità e alle alte condizioni personali dell'agente e del paziente: tra la gente rozza infatti i maltrattamenti sono spesso reciproci e rappresentano una consuetudine di vita e un mezzo di reciproca punizione automatica che si può lasciare funzionare» dal momento che «nelle più umili classi sociali non mancano donne che considerano come manifestazioni di amoroso attaccamento quelle percosse che per le donne di più elevata educazione rappresentano invece delle massime offese».[9]

9. Vincenzo Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, Torino 1946, p. 925.

Tale visione ancora condiziona in modo consistente la valutazione della credibilità delle accuse mosse contro soggetti di connotazione culturale e sociale elevata, come emerge dalle motivazioni delle sentenze di merito.

Ad esempio, in un caso di contestazione di maltrattamenti, l'imputato, medico, accusato di aver sottoposto «la moglie a un regime di vita doloroso connotato da reiterate aggressioni, ingiurie, atti denigratori volti a svilire la personalità della coniuge», e per aver cagionato in tre occasioni lesioni di oltre dieci giorni di prognosi, fino all'ultimo episodio in cui, ubriaco, ha provocato alla moglie lesioni giudicate guaribili in venticinque giorni, veniva condannato solo per lesioni, mentre le sue aggressioni sono state inquadrate come reazioni giustificate dall'ira:

> La ricostruzione della persona offesa appare disattesa dal quadro delineato dai testimoni dell'imputato, suoi amici e colleghi di lavoro, i quali hanno descritto un bravo e stimato medico, mai osservato ubriaco o alticcio sul luogo di lavoro ovvero una persona normale mai vista avere atteggiamenti di violenza fisica o verbale contro chiunque e tanto meno verso la moglie.
>
> I fatti di violenza e di ingiurie descritti dalla persona offesa appaiono invero costituire una reazione giustificata dallo stato d'ira generatosi a seguito delle offese ricevute nel corso dei litigi che, in relazione alle lesioni cagionate, dunque fanno ritenere sussistente l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 2 c.p. (Tribunale di Roma, sentenza n. 12346/2013).

Nel caso di specie l'imputato veniva punito per lesioni causate in occasione dell'ultimo episodio di violenza, essendo prescritte quelle cagionate in precedenza. Si segnala che nel fascicolo risultavano numerosi referti di pronto soccorso a riscontro delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che ha riferito di un regime di vita reso abitualmente doloroso dalle condotte prevaricatrici e maltrattanti del marito, come confermato anche dai suoi genitori.

Il giudice ha del tutto ignorato anche il contributo fornito dalle forze dell'ordine intervenute in occasione dell'ultimo episodio di violenza in seguito al quale la donna si determinava a scappare dalla casa familiare: chiamate a testimoniare, a seguito di domande poste dall'avvocata della donna le forze dell'ordine hanno riferito che al loro arrivo presso l'abitazione avevano trovato la persona offesa con un vistoso ematoma all'occhio mentre l'uomo, con loro sulla porta, continuava a distruggere suppellettili:

> Per terra era praticamente un tappeto di vetri infranti, di cocci, di vino gettato per terra [...] pronunciava frasi ingiuriose e irriguardose sul nostro operato

> e anche l'atteggiamento non era dei più consoni perché sputava in terra e gettava un bicchiere di vino ai nostri piedi. La situazione era tale da invitare la signora a mettere in sicurezza sia lei che i bimbi suoi (Tribunale di Roma, r.g.n.r. 4934/2011, trascrizione esame testimonianza forze dell'ordine 18/02/2013, p. 60).

Altro trattamento è riservato, invece, al maltrattante autore di violenze del tutto sovrapponibili a quelle contestate nel caso precedente, ma appartenente a un contesto sociale caratterizzato da scarse risorse economiche e culturali:

> In siffatto orizzonte di degrado sociale e marcata vulnerabilità i reiterati comportamenti posti in atto dall'imputato ripugnano in modo particolare alla coscienza civile perché denotano un'inclinazione quasi primitiva alla sopraffazione e al dominio dei più deboli, in ossequio a una sorta di legge della giungla, del tutto indifferente non solo alle norme positive che impongono divieti e obblighi a tutti i componenti della comunità, ma anche a qualunque principio di civiltà e solidarietà umana, corredando atti di per sé gravemente illeciti di un'accentuata crudeltà e insensibilità per la sofferenza altrui (Tribunale di Roma, sentenza n. 242/2011).

Intorno alle donne che denunciano le violenze del marito o compagno persistono inoltre ancora modelli di riferimento precisi che si consolidano come pregiudizi e condizionano la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni.

La peculiarità dei rapporti sussistenti tra agente e soggetto passivo del reato, legati necessariamente, come richiede la norma stessa, da un vincolo giuridicamente qualificato (il matrimonio) o da un legame di fatto definito (convivenza o comunque relazione affettiva), incide non solo sulla decisione della singola donna di denunciare o meno i fatti di violenza subiti, ma anche sulle modalità di intervento degli operatori socio-sanitari e giudiziari nonché sull'accertamento dei fatti.

Se la donna teme di essere giudicata dalla società e dai propri stessi figli come «cattiva madre», perché espone il loro padre alla sanzione penale, così le forze dell'ordine che ricevono le denunce tendono ancora a ridimensionare i fatti esposti dalla donna omettendo di precisare il contesto e la durata delle violenze segnalate e costruendo notizie di reato impostate intorno a fattispecie non procedibili d'ufficio, al fine di agevolare, come le stesse donne si sentono «rassicurare», il ritiro della querela allorché le divergenze familiari si siano appianate. In uno dei casi studiati, ad esem-

po, risultano agli atti dodici querele presentate presso il commissariato di rona, tutte per singoli episodi di aggressioni consistite in percosse e lesioni con prognosi inferiori a venti giorni che nell'insieme fanno emergere una situazione di abituali violenze, mentre prese singolarmente e dando luogo a molteplici procedimenti penali, impediscono non solo di cogliere una visione unitaria e complessiva della situazione in cui si trova la denunciate, ma anche di richiedere e adottare misure cautelari a tutela dell'incolumità della donna, applicabili solo in presenza di reati puniti con una pena superiore nel massimo a cinque anni, non ravvisabili generalmente nei fatti episodici oggetto di singole e sommarie denunce querele.

Questa prassi ci consente una riflessione sulla contrapposizione tra procedibilità d'ufficio e procedibilità a querela di parte che tanto ancora divide: sul piano della pratica è molto raro che si instauri d'ufficio un procedimento penale per delitti contro la persona, ancor di più per delitti che si consumano nella dimensione familiare, e ciò a prescindere da quanto stabilito dal Codice per ciascun reato. Anzi, dai processi penali emerge una diffusa omissione dei soggetti che avrebbero l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria situazioni riconducibili a reati procedibili d'ufficio: atteggiamento comune al personale scolastico, ai medici di famiglia, agli assistenti sociali e anche alle forze dell'ordine intervenute in emergenza è quello di ridimensionare i fatti di maltrattamenti, per lo più descritti durante le testimonianze, nelle relazioni e nelle annotazioni nei termini di «liti in famiglia», «conflitto familiare», «crisi di coppia».

Si richiama ad esempio la testimonianza di un'insegnante che, pur avendo più volte ascoltato da un bambino racconti di continue violenze fisiche a cui suo padre sottoponeva sua madre, racconti che l'hanno determinata a segnalare ai servizi sociali la situazione familiare descritta dal bambino, chiamata a testimoniare non pronuncia mai la parola «violenza» e ripete solo che «il bambino ha detto che «c'erano dei contrasti, dei litigi».

Allo stesso modo gli operatori sociali, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, pur essendo tenuti ai sensi dell'articolo 331 Codice di procedura penale a segnalare all'autorità giudiziaria fatti di maltrattamenti in quanto reato procedibile *ex officio*, laddove ricevano segnalazione di situazione di disagio dei minori, si limitano spesso a convocare la donna ammonendola circa la sua responsabilità nei confronti dei figli e procedono comunicando al tribunale per i minorenni la necessità di richiedere provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Nell'ambito di un processo in cui l'imputato è stato condannato «per

aver ridotto e mantenuto la moglie in uno stato di soggezione continuativa, esercitando sulla propria moglie poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, costringendo tra l'altro la propria moglie a subire costantemente rapporti sessuali contro la sua volontà, usando nei confronti della medesima, violenza fisica e psicologica», si ritrovano nel fascicolo, oltre a referti di pronto soccorso e annotazioni di servizio delle forze dell'ordine, le relazioni dei servizi sociali nelle quali si legge:

> Relazione 1: la moglie presenta un atteggiamento fortemente angosciato, che la rende completamente succube del marito. La Signora è rimasta completamente muta e isolata per tutto quanto il periodo del colloquio, nonostante le si chiedessero delle opinioni in merito.
>
> Relazione 2: Si fa presente che il marito è solito agire violenza nei confronti della moglie anche in presenza dei figli. Tutto ciò è confermato dalle dichiarazioni rese dalla signora (senza manifestare né rabbia e né preoccupazione delle violenze subite) e sia dalle varie segnalazioni giunte da parte del vicinato degli stessi e dall'assistente domiciliare. Nella coppia appare più loquace e determinato il marito mentre la donna rimane in una posizione di subordine rispetto al marito.
>
> Relazione 3: in un'ultima visita domiciliare la donna è apparsa in una situazione di subordine nei confronti del marito.
>
> Relazione 4: l'assistente domiciliare è stata sgarbatamente invitata a uscire di casa durante l'orario di servizio da parte del marito il quale continua a osteggiare i nostri aiuti attraverso una condotta aggressiva e provocatoria. Successivamente sono pervenute al servizio varie segnalazioni da parte dei vicini di casa a seguito dei frequenti episodi di maltrattamenti che avvengono di solito durante le ore notturne cui la moglie e i figli sarebbero vittime.
>
> Segnalazione urgente al Tribunale dei Minorenni di Roma: i minori assistono ripetutamente a comportamenti aggressivi da parte del padre, alla luce di quanto esposto e data la gravità della situazione e la pericolosità si ritiene opportuno provvedere all'allontanamento dei minori.

A seguito delle segnalazioni nessuna comunicazione è stata inoltrata alla procura ordinaria per il reato di maltrattamenti nei confronti della donna e dei figli, né è stata fatta domanda di misura di allontanamento dell'uomo, mentre è stato richiesto al tribunale per i minorenni di sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

La donna, che fino a quel momento non si era allontanata da casa per proteggere i figli dalle violenze paterne, è rimasta in balìa del marito, che

prima le impediva di uscire dall'abitazione e addirittura dalla sua camera. Dopo l'ennesimo episodio di violenza, la donna è riuscita ad allontanarsi prima dell'arrivo della pattuglia di zona generalmente chiamata dalla vicina, ma i poliziotti si limitarono ancora una volta a calmare l'uomo e a convincere la donna a fare rientro a casa. Solo dopo un'altra aggressione fisica, la donna fuggiva via e si rifugiava in un centro antiviolenza indicatole da un'insegnante.

Il medesimo modello tradizionale di moglie e compagna, che perdona perché si tratta pur sempre del proprio compagno di vita, e di madre, che non vuole privare i figli della figura paterna, perde l'automatica valenza positiva attribuita al momento dell'emersione delle violenze, allorché si tratti di valutare in dibattimento l'attendibilità delle accuse mosse da una donna che si allontana dall'uomo violento solo dopo periodi molto lunghi di maltrattamenti: in questa fase gli operatori si chiedono, infatti, come sia possibile che la donna sia rimasta legata all'uomo maltrattante per tanto tempo.

Improvvisamente, dinanzi all'autorità giudiziaria, le stesse circostanze che vengono generalmente messe di fronte alle donne per convincerle a non denunciare ciò che accade nelle relazioni intime gettano un'ombra sulla loro attendibilità. Quindi le donne spesso si ritrovano quasi a doversi discolpare per il fatto di aver subito così tanto a lungo:

> Io ero molto innamorata di mio marito, non avrei fatto due figli con lui, ho tentato disperatamente [...] io ero disposta a fare qualunque cosa per mio marito ero innamorata non ho sposato un uomo così tanto per fare due figli con qualcuno ero innamorata di mio marito (Tribunale di Roma, r.g.n.r. 4934/2011, trascrizione esame testimonianza).

Anche allorché le violenze abbiano esito letale e le donne vengano uccise dal coniuge o convivente, è necessario trovare le ragioni che hanno indotto la vittima a rimanere nella relazione violenta:

> L'escussione testimoniale dei genitori e dei parenti prossimi della persona offesa dà conto [...] di una vita matrimoniale assai difficile e travagliata a cui la giovane era rimasta comunque attaccata pressoché fino alla fine dei suoi giorni. In svariate occasioni aveva manifestato ai suoi stretti congiunti il suo intendimento a non separarsi dal marito, per amore dei figli, in tenerissima età, e per non far ripercorrere loro il travagliato iter familiare che lei stessa aveva vissuto quando ancora ragazza era stata spettatrice della separazione dei suoi genitori. Proposito solo all'ultimo venuto meno e che potrebbe essere stata una delle concause della sua morte (Corte di Assise di Perugia, sentenza n. 5/2009, p. 10).

Non di rado, in caso di lunga durata della condotta maltrattante, si trae la conclusione che la donna che ha così a lungo subito non è in grado di proteggere sé stessa e neppure i propri figli, di conseguenza il Tribunale per i minorenni sospende anche la responsabilità genitoriale materna oltre a quella paterna, dal momento che

> […] la situazione familiare che la donna ha denunciato, nella quale ancora è da chiarire il ruolo della stessa, indica una incapacità di entrambi i genitori di provvedere alle esigenze dei figli minori.

Quando poi la donna si allontana dalla casa familiare insieme ai figli minorenni o interrompe le visite genitoriali del padre stabilite dal giudice civile per proteggerli dalle violenze paterne, viene iscritto un procedimento penale per sottrazione di minori per inottemperanza a un provvedimento dell'autorità giudiziaria nei quali raramente viene riconosciuto che la donna abbia agito nell'adempimento di un dovere (articolo 51 c.p.) o in stato di necessità (articolo 54 c.p.).

> La donna ha indubbiamente sottratto la bambina al padre e la situazione di tensione esistente tra i genitori non elimina l'antigiuridicità del fatto (Tribunale di Roma, sentenza n. 8846/2011).

Nel caso di specie, la donna si era allontanata a seguito di gravi percosse con un bastone che le avevano procurato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni e agli atti era disponibile il referto medico che attestava sia le lesioni sia le condizioni di trauma emotivo in cui la donna versava al momento dell'accesso al pronto soccorso.

Il ruolo tradizionale di moglie/compagna sempre pronta a sopportare, e di madre volta al sacrificio per i figli, regge fintantoché la donna appare fragile, docile, remissiva, in una posizione di debolezza economica e sociale, mentre la donna perde la sua capacità persuasiva se si mostra decisa e forte sia nella gestione del rapporto con il partner violento sia durante la testimonianza, se svolge una professione e ha un ruolo sociale di rilievo.

In questo caso si profilano chiavi di lettura distanti dai fatti, tanto nelle strategie difensive degli imputati quanto nelle argomentazioni dei giudici, e si tende a escludere la configurabilità del reato di maltrattamenti proprio in ragione della determinazione e del ruolo sociale della donna.

Così la donna appare credibile se nel ricostruire le violenze subite, anche se gravi e reiterate e commesse da parte di una persona nei cui con-

fronti le aspettative erano di natura sentimentale, ella non mostra rabbia né rivalsa, ma al più sofferenza e dolore:

> Nessun dubbio sussiste per questo giudice circa l'attendibilità della persona offesa, la cui deposizione è apparsa priva di qualsiasi astio o preconcetto malanimo nei confronti dell'imputato, ma anzi al contrario è stata contrassegnata da moltissimi passaggi in cui la persona offesa si è preoccupata, se non proprio di scusare l'imputato, comunque di evidenziare che tutto avveniva nei momenti di ubriachezza ritenendo ella tuttora che l'imputato sia comunque un uomo buono (Tribunale di Roma, sentenza n. 20907/2005).

> [...] il giudice ha avuto modo di apprezzare la genuinità del suo racconto, la sua spontaneità, la sua sofferenza emotiva per il vissuto. Di contro non si ravvisa astio o rivalsa o peggio ancora vendetta nei confronti dell'imputato, anzi al dibattimento è emerso che la donna, dotata di una personalità docile ed equilibrata, che le ha consentito di affrontare le difficoltà della presente vicenda in modo tutto sommato sereno, considerata la situazione familiare difficile, è ormai inserita in un nuovo nucleo familiare e gode di autonomia economica e ormai si è totalmente distaccata dall'imputato (Tribunale di Roma, sentenza n. 16506/2004).

Si evidenzia come, nell'ultimo passaggio citato, si arrivi a individuare nella docilità, piuttosto che nella determinazione personale, pur palesata dalla donna durante la testimonianza, la qualità che permette di affrontare la situazione di violenza.

Rischia di compromettere l'attendibilità della persona offesa addirittura la sua *performance* testimoniale troppo «disinvolta»:

> La persona offesa risulta attendibile nel complesso e la sua particolare disinvoltura che traspare dalla visione del filmato riproducente l'incidente probatorio è riconducibile al contesto socioculturale di appartenenza, forse avvezzo al turpiloquio e alla violenza (Tribunale di Roma, sentenza n. 24510/2007).

Quando la donna riferisce di aver reagito alle violenze commesse nei suoi confronti, immediatamente prevale la tesi della provocazione e della reciprocità delle violenze e ciò anche a fronte di referti medici attestanti nei confronti della donna lesioni molto gravi e in assenza, al contrario, di documentazione relativa alle lesioni che l'imputato sostiene di aver subito.

Si cita ad esempio un caso nel quale è stato acquisito come prova il verbale delle dichiarazioni rese dal figlio minore della coppia al pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, verbale nel quale si legge:

> Papà tratta malissimo mamma, la picchia sempre davanti a me. Le dice un sacco di parolacce. Bestemmia in modo terribile. Getta le cose addosso alla mamma e qualche volta la ferisce. Ultimamente ha sbattuto mamma contro uno spigolo, le ha fatto sbattere la testa […] non ne posso più di vivere così. Non voglio che mamma venga più picchiata e insultata. A me papà mi chiama bastardo e mi dice che non sono suo figlio (Tribunale di Roma, sentenza n. 24510/2007).

Agli atti inoltre vi erano numerosi referti di pronto soccorso attestanti la richiesta di cure mediche della donna: di volta in volta era stato riscontrato astenia, screzio pancreatico e ansia, contusioni varie con prognosi di cinque giorni; contusioni e ferita sulla guancia sinistra, prognosi di sette giorni; trauma cranico e trauma al ginocchio destro con prognosi di 15 giorni con annessa annotazione di polizia presente presso il pronto soccorso.

Malgrado ciò, il giudice decideva per l'assoluzione ritenendo le violenze perpetrate «espressione reattiva di uno stato di tensione» e addirittura deducendo dalla circostanza riferita dalla donna di aver avuto un mancamento alla sola vista del marito all'uscita dall'ospedale che la donna si poneva da sola nelle condizioni di procurarsi lesioni:

> L'elevata conflittualità tra i coniugi non dimostra affatto che vi sia stata condotta unilaterale dell'imputato volta a infliggere in via continuativa violenze morali e fisiche alla persona offesa e al figlio tali da integrare il delitto di cui all'articolo 572 c.p., e al più dimostra la condizione di degenerazione del rapporto familiare nell'ambito del quale episodi di violenza fisica e verbale possono essere espressione reattiva di uno stato di tensione […] Non è trascurabile la circostanza riferita dalla persona offesa di aver avuto un mancamento alla sola vista del marito dopo aver notato la presenza dell'uomo all'uscita dell'ospedale: tale circostanza infatti avvalora la tendenza della donna a porsi nella condizione di procurarsi delle lesioni (Tribunale di Roma, sentenza n. 24510/2007).

Spesso si esclude l'abitualità delle condotte, riducendo le pratiche prevaricatrici e violente a «ragionevoli reazioni isolate» di un soggetto coinvolto in un rapporto conflittuale caratterizzato da reciproche offese:

> La condotta è riconducibile a situazioni contingenti come una conflittualità permanente e strisciante facilmente verificabile in rapporti interpersonali di lunga durata propri della convivenza familiare così come le ingiurie sono collocabili nella degenerazione della situazione di conflittualità creatasi tra i coniugi, degenerazione giunta al punto di dar luogo a consumazione di fattispecie di reato

quali gli atti di violenza materiale sopra descritti e le frequenti ingiurie in un caso anche reciproche (Tribunale di Roma, sentenza n. 12346/2013).

Oppure si sostiene, ancora, che le condotte siano l'esito, sempre isolato, della provocazione della donna, ciò soprattutto allorché siano insinuate ipotesi di sue relazioni extraconiugali:

> Nel caso di specie le condotte violente poste in essere nei confronti della convivente more uxorio non integrano la fattispecie di maltrattamenti, seppure caratterizzate da estrema crudeltà e pertanto non svalutabili alla luce della personale motivazione, ma sono reazione isolata originata dalla gelosia che animò le condotte e determinò l'insistenza inflessibile nell'opera protratta a lungo nel tempo di punizione e vendetta per il tradimento della convivente (Tribunale di Roma, sentenza n. 1278/2008).

Questa motivazione è valsa a riqualificare come reato meno grave il comportamento dell'uomo che aveva scoperto una relazione della compagna con un suo conoscente e che per punirla «per quaranta giorni ripetutamente la percuoteva fino a cagionarle lesioni personali giudicate guaribili in 45 giorni, minacciandola di morte e di ulteriori gravi lesioni, la sottoponeva a umiliazioni personali costringendola al taglio dei capelli per punizione e riversandole il cestino dell'immondizia addosso, tenendola segregata in casa e impedendole di ricevere assistenza medica».

Non di rado nelle strategie difensive sono avanzate ipotesi di disagio personale di natura psicologica o addirittura psichiatrica della persona offesa ovvero di una sua personale «predisposizione alla soggezione» come si legge dalla trascrizione della testimonianza resa da un'assistente sociale nel corso del processo scaturito dalla denuncia di una donna sottoposta a gravissime violenze fisiche e psicologiche da parte del marito:

> Io penso che stia male questa donna. Voglio dire vorrei far capire che non è che noi vogliamo [...] questa donna sta veramente male [...] le manifestazioni della signora danno l'impressione di una persona che non sia molto equilibrata; ha momenti di depressione e altri momenti molto di aggressività, che è anche espressione della depressione. Io quello che posso dire è che la signora non ha equilibrio (Tribunale di Roma, sentenza n. 24510/2007).

In un provvedimento di archiviazione si legge quanto segue:

> Nel caso di specie sussiste un pluriennale rapporto sentimentale che può definirsi patologico caratterizzato dalla debolezza della donna che nonostante le angherie subite si ostina a mantenere instaurata tale relazione e dall'arro-

ganza dell'indagato che in un'alternanza di violenze e sentimento non esita a tenere legata a sé la donna. Ciò che appare emergere in modo incontrovertibile è la degenerazione del rapporto familiare tale da configurare situazioni conflittuali tra i coniugi che spesso si riversano sulla figlia con sporadici episodi aggressivi (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, r.g.n.r. 27698/2013).

Conclusioni

Dai casi approfonditi emerge come il ricorso a crude generalizzazioni sui ruoli e i comportamenti maschili e femminili costituisca ancora un problema significativo anche per l'ordinamento italiano in materia di violenza maschile nei confronti delle donne e ciò in particolar modo in caso di violenza nelle relazioni affettive.

La stessa percezione delle donne della propria esperienza è spesso distorta dal modello narrativo prevalente: le protagoniste dei vari casi sono accomunate, indipendentemente dal reato subito, dalla medesima preoccupazione di non essere credute e di non avere sufficienti elementi per provare le condotte denunciate.

L'approccio degli operatori coinvolti è orientato dalla volontà di inquadrare i fatti contestati secondo schemi normalizzanti che generalmente negano l'esperienza reale dei fatti vissuti e denunciati dalla singola donna, consolidando stigmatizzazioni e discriminazioni che permeano il discorso giuridico a ogni livello, condizionando la produzione normativa e la prassi giurisprudenziale.

Dallo studio dei casi è emerso però anche che l'accesso delle donne alla giustizia penale, sia delle donne vittime delle fattispecie di volta in volta denunciate sia delle giuriste specializzate, ha inciso considerevolmente sul discorso giuridico tradizionale in materia, avviando un processo di erosione degli stereotipi e pregiudizi prevalenti e veicolando attraverso l'attività difensiva svolta all'interno delle aule giudiziarie una cultura fondata sul valore dell'autodeterminazione e della libertà delle donne.

La pratica processuale consente di individuare, infatti, i nodi problematici delle norme esistenti nonché le reazioni dell'ordinamento e della società contro la libertà conquistata dalle donne, che si traducono in interpretazioni delle norme discriminanti nei loro confronti, offrendo occasioni per ristabilire l'equilibrio tra le differenti voci in gioco e sottrarre così terreno alla misura maschile, valorizzando la portata trasformativa dell'esperienza concreta che le donne fanno del processo e della legge.

Cristina Gamberi

Retoriche della violenza. Il femminicidio raccontato dai media italiani

Il racconto della violenza maschile contro le donne. Una cornice interpretativa

I dati ufficiali parlano chiaro: secondo una rassegna globale del 2013 dell'United Nation Women, il 35% delle donne nel mondo ha subito violenze fisiche o sessuali da parte del partner o di altri uomini.[1] In Italia i numeri della ricerca Istat confermano che almeno un terzo delle donne fra i 16 e i 70 anni hanno subito almeno una volta nella loro vita una forma di violenza di natura fisica, sessuale o psicologica.[2] Gli autori erano, e continuano a essere, perlopiù mariti, partner o ex. Nel nostro paese le donne uccise sono state 179 nel 2014, 120 nel 2013, nell'anno precedente 136, 156 nel 2010.

Ma al di là dei numeri, la violenza degli uomini sulle donne è qualcosa di più della semplice somma dei singoli atti individuali. Quando si parla di violenza è infatti necessario porre l'accento su un fenomeno che ha origine nelle logiche fondanti la società e chiama in causa il contesto sociale, culturale e storico entro il quale la violenza stessa si riproduce. Detto altrimenti, la violenza contro le donne non è un'anomalia del sistema, ma è un «problema complesso e multidimensionale (culturale, storico, istitu-

1. *Facts and Figures: Ending Violence against Women*, in UN Women.org, ottobre 2014, http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures (consultato il 30 gennaio 2015).

2. Istat, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006*, 2007, http://noi-italia2010.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=32&cHash=29a6cbcf0a (consultato il 30 gennaio 2015).

zionale). Può innanzitutto assumere varie forme: dalla violenza sessuale a quella fisica, dalla violenza psicologica e verbale a quella economica».[3] Nella recente definizione utilizzata nella Convenzione di Istanbul del 2011 "sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" si legge che

> l'espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.[4]

Dobbiamo perciò analizzare la violenza contro le donne *in primis* come una questione politica che ha radici profonde che affondano nelle relazioni gerarchiche fra uomini e donne, «ovvero in sistemi sociali e culturali fortemente segnati da rappresentazioni e percezioni del femminile come subalterno e/o antagonista e dalla legittimità sociale dell'uso della violenza da parte degli uomini come risorsa per fronteggiare conflitti e disagi».[5] Anche gli episodi di violenza che affiorano nel discorso mediatico rientrano quindi in un *continuum* di sopraffazione maschile sulle donne, che non riguarda solo la famiglia o la relazione sentimentale, quanto le relazioni più generali fra uomini e donne.[6] Presi nel loro insieme, gli atti di violenza maschile contro le donne hanno un significato preciso: la riaffermazione della supremazia di un ordine gerarchico fra i generi laddove il maschile è ritenuto ancora il luogo di una presunta superiorità e autorevolezza.

3. Elisabetta Ruspini, *Capire e prevenire la violenza di genere: buone pratiche europee ed extra europee*, in *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*, a cura di Sveva Magaraggia e Daniela Cherubini, Utet Universitaria, Novara 2013, p. 187.

4. Convenzione di Istanbul, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011, p. 5, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046 4e91.

5. *Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità*, a cura di Giuditta Creazzo e Letizia Bianchi, Carocci, Roma 2009, p. 17.

6. Liz Kelly, *Surviving Sexual Violence*, Polity Press, Cambridge 1988.

Lea Melandri sostiene che la violenza contro le donne è segno di un cedimento di un ordine naturale o divino, «di una libertà che si manifesta imprevista là dove l'uomo si era illuso finora di vedere il fondamento sicuro del suo agire»,[7] giacché la violenza è il sintomo della paura maschile nei confronti della libertà femminile. È infatti la reazione di alcuni uomini di fronte all'incapacità di gestire la frustrazione per l'autonomia e la libertà delle donne a generare il ricorso alla violenza come estremo tentativo di controllo di fronte all'impotenza: gli uomini «uccidono per l'angoscia dell'abbandono, per il limite che la libertà dell'altra impone alla propria».[8] Da soggetti subalterni che agiscono da piedistallo all'identità maschile, le donne oggi sono infatti diventate soggetti nella vita pubblica e sociale, acquisendo via via potere, visibilità e autorevolezza. Ma questa strada verso l'indipendenza rappresenta una minaccia contro la «maschilità egemone» che sente di essere in pericolo.[9]

Per svelare la dimensione politica e capillare della violenza è dunque importante mostrare i *nessi* e i fili invisibili che legano i vari piani della violenza alla nostra vita sociale cominciando da ciò che in gergo chiamiamo "rappresentazione" – il modo in cui la nostra cultura racconta le donne con parole e immagini.[10] Nel corso degli anni ho deciso di affrontare questo tema in ambito educativo attraverso percorsi di sensibilizzazione e prevenzione che dal 2004 conduco realizzando seminari sull'identità di genere con l'obiettivo di far riflettere i più giovani in chiave critica sui ruoli assegnati a uomini e donne.[11] Parlare di questi temi in aula si è infatti

7. Lea Melandri, *Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà*, Bollati Boringhieri, Torino 2011, p. 71.

8. *Ibidem.*

9. Raewyn W. Connell, *Masculinities*, University of California Press, Berkeley 2005; George L. Mosse, *L'immagine dell'uomo. Lo stereotipo maschile nell'epoca moderna*, Einaudi, Torino 1997; Pierre Bourdieu, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano 1998.

10. Cfr. Il blog del «Corriere della sera» *La 27 ora*, quello di Loredana Lipperini, *Lipperatura*, di Michela Murgia; Beatrice Busi, *La famiglia è uno stato di eccezione da abolire*, in «Liberazione», 18 novembre 2007; Cristina Karadole, Anna Pramstrahler, *Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Casa delle donne per non subire violenza, Bologna 2011.

11. Cfr. *Educare al genere. Riflessioni e strumenti per articolare la complessità*, a cura di Cristina Gamberi, Maria Agnese Maio e Giulia Selmi, Carocci, Roma 2010, pp. 13-23; Cristina Gamberi, *La violenza di genere in educazione. La necessità del cambiamento*, in «Pedagogika», XVIII, 2 (2014), pp. 189-193. I progetti educativi sono stati svolti all'interno dell'Associazione Il progetto Alice.

posto come un imperativo perché la scuola, in quanto agenzia educativa, può giocare un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura capace di smascherare le diseguaglianze fra uomini e donne, accettare le diversità e rielaborare in senso trasformativo i ruoli dominanti agendo come viatico per creare relazioni basate sul rispetto e la reciprocità.[12]

Quando mi sono accorta che ragazzi e ragazze adolescenti poco o nulla sapevano di violenza se non quello che era riconducibile a informazioni lette nelle pagine di cronaca dei quotidiani, ho iniziato a raccogliere decine di articoli di giornale che ho poi usato come materiale per parlare di femminicidio nelle scuole, accorgendomi tuttavia che il racconto della violenza non era esente da stereotipi di genere. Questa raccolta di articoli è diventata successivamente una ricerca sulla rappresentazione mediatica del femminicidio e dal novembre del 2014 è approdata in teatro in forma di spettacolo di narrazione grazie all'incontro con l'attrice Marina Senesi. Lo spettacolo dal titolo *Doppio Taglio*, patrocinato del Comitato Pari Opportunità della Rai, è una dettagliata analisi linguistica e stilistica della retorica del femminicidio in Italia, spesso inserito in modo spettacolarizzato fra i casi di cronaca nera e presentato come mero atto individuale, irrazionale, inspiegabile, apparentemente casuale.[13] Termini come "raptus", "incidente" o "momento di follia" sono infatti spesso usati, senza la dovuta consapevolezza, per definire l'omicidio di donne, a riprova di come "l'evitamento e l'eufemizzazione" siano ancora meccanismi linguistici tuttora in opera quando si racconta la violenza contro le donne.[14] È dunque a partire dal tentativo di svelare l'apparente naturalità dei codici narrativi e comunicativi attraverso cui si diffonde l'informazione sulla violenza contro le donne, che si muove questo studio che indaga, interro-

12. Cfr. Silvia Leonelli, *Per un'educazione al cambiamento contro la violenza di genere*, in *Voci dal verbo violare. Analisi e sfide educative contro la violenza sulle donne*, a cura di Chiara Cretella e Cinzia Venturoli, Emil di Odoya, Bologna 2010, pp. 203-226.

13. Cristina Gamberi, *Doppio Taglio*, adattamento di e con Marina Senesi, voci fuori campo di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, regia di Lucia Vasini, musiche originali di Tanita Tikaram, produzione Art Up Art, durata 60', 2014; si vedano anche Cristina Gamberi, *L'alfabeto della violenza. Lo spettacolo "Doppio Taglio" e le rappresentazioni del femminicidio nei media italiani*, in «gender/sexuality/italy», 2 (2015), pp. 149-165 e Ead., *Il doppio taglio che condanna le donne per bene o per male*, in «Corriere della sera», 22 novembre 2014, http://27esimaora.corriere.it/articolo/femminicidioil-doppio-taglio-che-condanna-le-donneper-bene-o-per-male/ (consultato il 30 gennaio 2016).

14. Patrizia Romito, *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, Franco Angeli, Milano 2005, p. 58.

e decostruisce la quotidianità e l'ovvietà della retorica del femminicidio nei media italiani.

Il caso emblematico di Marie Trintignant

Sono partita da un caso che mi è sembrato subito emblematico, quello dell'uccisione dell'attrice francese Marie Trintignant da parte dell'allora compagno Bertrand Cantat, leader del gruppo musicale dei Noir Desir. Era l'agosto del 2003 quando la notizia venne diffusa dai media francesi e poi ripresa anche in Italia. Marie, una donna di poco più di 40 anni, attrice molto nota in patria, ma anche sceneggiatrice e attivista impegnata nelle cause pacifiste e femministe, muore pochi giorni dopo quello che la stampa italiana ed estera chiamò ripetutamente "l'incidente", ossia l'essere stata brutalmente uccisa dalle percosse del proprio compagno e dal suo mancato soccorso.[15] Leggendo gli articoli che riportavano la notizia, c'erano vari aspetti che stonavano, in particolare il fatto che la violenza e l'uccisione di Marie venissero inserite all'interno di una cornice di relazione amorosa folle e passionale. Si parlò infatti di una storia di «amour et mort».

Il 1° agosto del 2003 l'edizione di «Libération» parlò di «l'amour qui rend fou», mentre il quotidiano «Le Point» titolò «Un amour dévastateur».[16] Il legame fra Marie e Bertrand sembrò in altre parole raccontato ricalcando il copione del *Tristano e Isotta*: un amore romantico impossibile ma indissolubile, tragico e ineluttabile, in cui i due amanti erano fatalmente segnati dall'amore, dalla morte e dallo strazio. Ma come era possibile raccontare la violenza inaudita con cui Bertrand aveva ucciso Marie come se si trattasse di "follia amorosa"? Dal racconto dei giornali sembrò chiaro che Marie fosse morta (e badate bene, "morta", non "uccisa") per un eccesso di amore, un amore tanto grande, viscerale e passionale che non poteva che distruggerla.

Anche i particolari con cui vennero descritti l'omicida Bertrand e la vittima Marie furono significativi. La stampa infatti riportò più volte le parole dell'aggressore. «Libération», «Le Monde» e «L'OBS» trascrisse-

15. *Marie Trintignant in coma dopo una lite con il compagno*, in «la Repubblica», 28 luglio 2003, http://www.repubblica.it/2003/g/sezioni/spettacoli_e_cultura/trintignant/trintignant/trintignant.html (consultato il 30 gennaio 2015).

16. Jean-Michel Décugis, Christophe Labbé, Olivia Recasens, *Un amour dévastateur*, in «Le Point», 11 marzo 2004, http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2004-03-11/un-amour-devastateur/920/0/117196 (consultato il 30 gennaio 2015); trad. it. «Un amore devastatore». Quando non diversamente specificato, la traduzione è mia.

ro le dichiarazioni rilasciate da Bertrand, come la seguente: «Je réfute le terme de crime, c'est un accident après une lutte et une folie mais pas un crime».[17] Parlare di "incidente" significa non assumersi la responsabilità di ciò che si è commesso, facendo intendere che la morte di Marie fosse un evento casuale, fortuito, fatale. Quando si decide di pubblicare frasi del genere, il messaggio che si comunica al lettore è che la violenza non sia stata voluta e non abbia veramente origine nell'uomo, ma nasca invece da un incomprensibile momento di irrazionalità a lui stesso estraneo. Riportare frasi come queste sortisce anche l'effetto parziale di discolpare l'omicida contribuendo ad assumere il punto di vista dell'uomo violento da parte di chi legge. Come si spiegherebbero altrimenti le parole con cui «Libération» parlò del carnefice, che definì come colui che «voit sa vie détruite par un geste de folie»?[18] Anche a un giornalista italiano sembrò naturale che la vera notizia fosse la fine della carriera di un cantante ribelle, e non il femminicidio di una donna, quando decise di usare questo occhiello: «La morte di Marie Trintignant cancella un mito dei no global. Il cantante era popolarissimo per l'impegno sociale».[19] Cosa suggeriscono questi messaggi se non che, a dispetto della colpevolezza dell'uomo, la vita dell'aggressore sembra comunque più importante della morte di una donna? Che la gravità della violenza si misura sulle conseguenze che può avere sulla vita dell'omicida e non su quella della vittima di sesso femminile? Sembra che si dia spazio all'uccisione di donne da parte dei loro mariti, compagni o ex solo per sottolineare l'impatto negativo del femminicidio sulla vita di lui, come se si trattasse di una tragica sciagura che si è abbattuta sulle loro esistenze. In pochi, invece, diedero spazio alle parole della madre di Marie Trintignant che denunciò come Cantat avesse alle spalle una storia di violenze su precedenti compagne.

Diversamente, la descrizione di Marie sembrò basarsi su un copione tratto da un romanzo d'appendice ottocentesco: un'eroina sciagurata nata

17. *Cantat: c'était "un accident", pas un crime*, in «L'OBS», 1 agosto 2003, http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20030731.OBS4185/cantat-c-etait-un-accident-pas-un-crime.html (consultato il 30 gennaio 2015).

18. Antoine de Baecque, *Trahison*, in «Libération», 1 agosto 2003, http://www.liberation.fr/evenement/2003/08/01/trahison_441108 (consultato il 30 gennaio 2015); trad. it. «vede distrutta la propria vita da un gesto di follia».

19. Gabriele Romagnoli, *Cantat, l'idolo assassino storia di un delitto maledetto*, in «la Repubblica», 5 agosto 2003, http://www.repubblica.it/2003/g/sezioni/spettacoli_e_cultura/trintignant/romagnoli/romagnoli.html (consultato il 30 gennaio 2015).

sotto una cattiva stella. Un'eroina tragica nella vita così come nella morte (badate bene, "morte", non "uccisione"). E, come spesso accade in questi casi, nel descrivere Marie venne messa in risalto anche la sua storia sessuale e familiare:

> Una vita sentimentale intensa, quella della protagonista di *Un affare di donne* di Claude Chabrol: aveva quattro figli da tre padri diversi e si era rifugiata nella Francia del sud per proteggere la sua privacy dalla stampa scandalistica [...]. La carriera di Marie Trintignant conta più di 60 tra film, telefilm e pièce teatrali: i suoi ruoli preferiti (e anche quelli che l'hanno resa nota) erano di donne "fuori di testa, con grande esperienza di vita e molto crudeli", come diceva lei stessa. Il suo tratto distintivo era la voce roca e bassa, dovuta alle tante sigarette che fumava.[20]

Si parla dei precedenti matrimoni e dei quattro figli di Marie. Perché? Sono informazioni rilevanti? Ci aiutano a fare luce sulla sua uccisione? A ben vedere sì, se si vuole subito identificare la vittima come una donna per bene o per male. A ben vedere sì, se si vuole dare di Marie Trintignant l'immagine di donna che ha varcato i confini imposti al suo genere. Di Marie rimane solo l'eccesso di sentimento e di passione che contraddistingue la sua personalità, così descritta dall'allora ministro della Cultura francese: «une femme libre qui menait sa carrière comme elle l'entendait, en obéissant à sa passion. Elle agissait par amour».[21] Un giornalista di «Repubblica» si spinse oltre alludendo al fatto che Marie contenesse in sé il germe della passione autodistruttiva. Dice di lei: «Marie conosce solo amori tumultuosi. Ne accende le micce».[22] Marie è dunque una *femme fatale*? Che cosa trapela da questi messaggi se non che questa donna in qualche modo era in parte responsabile dell'accaduto sperimentando più di una relazione non canonica? Come si racconta il femminicidio se non in parte colpevolizzando la vittima?

Il caso di Marie Trintignant ci ricorda come spesso la stampa preferisca raccontare la violenza contro le donne come un *feuilleton* ottocentesco

20. *È morta Marie Trintignant attrice fragile e tormentata*, in «la Repubblica», 1 agosto 2003, http://www.repubblica.it/2003/g/sezioni/spettacoli_e_cultura/trintignant/trint/trint.html (consultato il 30 gennaio 2015).

21. Stéphane Bouchet, Frédéric Vézard, *Bertrand Cantat, Marie Trintignant: l'amour à mort*, l'Archipel, Paris 2013; trad. it. «una donna libera che ha costruito la propria carriera come voleva, seguendo la sua passione. Ha agito per amore».

22. Romagnoli, *Cantat, l'idolo assassino*.

fra le pagine della cronaca. Il copione è già pronto, secoli di letteratura, opera lirica e cinema sono lì a disposizione per essere usati come strutture narrative. Basta cambiare i nomi e modificare le ambientazioni. L'effetto è di derubricare la violenza contro le donne a un fatto di costume, rinunciando a capire un fenomeno sociale dalla natura estremamente complessa e non comprendendo come la rappresentazione del femminicidio venga profondamente plasmata dalle parole stesse che sono scelte per raccontarlo.

Vittime per bene o per male

Nel momento in cui i giornali tentano di descrivere la realtà, le stanno anche dando forma. L'immaginario a cui attingono sembra essere tuttavia un repertorio di figure cristallizzate, da cui emerge una geografia del corpo femminile profondamente colonizzata. Se, per esempio, si prendono le immagini che spesso accompagnano gli articoli di giornale in cui si parla di violenza contro le donne o stupro, o quelle scelte per promuovere campagne di prevenzione sulla carta stampata facilmente reperibili anche in rete, si può notare come la visibilità femminile sia circoscritta quasi esclusivamente alla rappresentazione di donne giovani nel ruolo di vittime attraverso l'ossessiva riproposizione di corpi femminili vittimizzati e martoriati. Nonostante queste immagini si sforzino di dare forma alla violenza e alla sofferenza delle donne, tuttavia la grammatica della rappresentazione che ne è alla base porta a reiterare lo spettacolo erotizzato e voyeuristico dei corpi femminili, dove un preciso regime scopico sovrintende alla politica dello sguardo: l'attività del guardare è prerogativa maschile, mentre il femminile svolge la funzione di essere guardato.[23] Le tecniche utilizzate nella produzione di queste immagini vittimizzanti sono dunque profondamente genderizzate e, anziché contribuire a creare consapevolezza e eventualmente favorire la presa di parola pubblica, producono l'effetto contrario: sono donne oggettivizzate, viste unicamente come corpi all'interno di una visione fortemente stereotipata della femminilità che demarca ulteriormente i limiti della possibile *agency* femminile.[24]

23. Laura Mulvey, *Visual pleasure and narrative cinema*, in *The Feminism and Visual Culture Reader*, a cura di Amelia Jones, Routledge, London-New York 2003.

24. Giuliana Bruno, Maria Nadotti, *Immagini allo schermo. La spettatrice e il cinema*, Rosenberg & Sellier, Torino 1991; Griselda Pollock, *Vision and Difference. Femininity, Feminism and Histories of Art*, Routledge, London 1988; Teresa de Lauretis, *Sui generis. Scritti di teoria femminista*, Feltrinelli, Milano 1996.

Fig. 1. La rappresentazione iconografica della donna vittima di violenza.

Se si analizza, per esempio, l'iconografia attraverso cui sono rappresentate le donne nelle immagini raccolte nella fig. 1, ci si rende conto di quanto siano tutte simili perché ricalcate dalla stessa matrice.

L'inquadratura è spesso dall'alto, come se fosse una soggettiva dell'aggressore, alto e potente lui, bassa e sottomessa lei. La giovane donna si copre il viso con le mani, ma l'assenza del suo volto le sottrae

identità rendendo così la figura completamente spersonalizzata. In tutte le immagini pubblicate la donna è seduta, o per meglio dire, accovacciata a terra e raggomitolata su se stessa. A chi guarda questa posizione comunica un forte senso di disagio, ma anche arrendevolezza, sottomissione e incapacità di reazione, esprimendo uno stato di smarrimento, disperazione e chiusura. Sembra di assistere a una vera e propria «ritualizzazione della subordinazione» che contribuisce a creare una gerarchia invisibile tra i generi.[25] Le giovani donne si trovano per lo più in uno spazio interno, forse quello domestico, ma sono ridotte negli angoli o comunque circondate da spigoli. Nessuno è intorno a lei: è una donna sola. La giovane donna è dunque ritratta come vittima passiva, inerte, debole, isolata, introversa, spersonalizzata, incapace di reagire, priva di risorse. In altre parole è il soggetto della paura. Se il femminile è ritratto come il soggetto della paura, chi di noi vorrebbe riconoscersi in questa iconografia della vittima? Una donna che si vede socialmente rappresentata così è incentivata alla denuncia? Infine, perché si sceglie di denunciare la violenza con immagini che la esprimono?[26]

In queste immagini ci sono inoltre almeno tre motivi ricorrenti. Prima di tutto è sempre presente uno strappo nel vestito o nelle calze o la mancanza di una scarpa a epitomizzare il segno della violenza subita. Poi una parte del corpo è sempre esposta, scoperta, o nuda a suggerire la violabilità del corpo femminile. Infine i capelli sono arruffati, scomposti, disordinati. I capelli lunghi e scompigliati che queste immagini ritraggono non sono, però, né casuali né un vezzo estetico. Sono donne letteralmente (e simbolicamente) scapigliate a suggerire la trasgressione di un codice morale ben preciso. Mentre i capelli raccolti e legati nelle donne sono sintomo di una sessualità addomesticata e controllata (dal matrimonio), al contrario i capelli lunghi e disordinati sono il segno di una sessualità trasgressiva rispetto ai codici dominanti. Sono gli stessi capelli che indicavano – in letteratura così come nell'arte – la *fallen woman*: la donna che ha perso la sua innocenza, e soprattutto la sua castità. Moralmente caduta, e quindi

25. Erving Goffman, *Gender Advertisements*, Harvard University Press, Harvard 1979; Id., *La ritualizzazione della femminilità*, in «Studi culturali», VII, 1 (2010), pp. 37-69.

26. Giovanna Cosenza, *«Stai zitta, cretina». E come sempre, le campagne contro la violenza esprimono violenza*, in «Dis.Amb.Iguando», 24 novembre 2011, https://giovannacosenza.wordpress.com/2011/11/24/stai-zitta-cretina-e-come-sempre-le-campagne-contro-la-violenza-esprimono-violenza/ (consultato il 30 gennaio 2015).

persa. Non è un caso se spesso i capelli coprono il volto della donna. È la vergogna a nasconderle il viso perché lei è l'unica a portare il peso dell'o-ta subita. C'è dunque un unico sottotesto in queste immagini: la donna che subisce violenza è solo e soltanto una vittima inerme e indifesa, ma al contempo è colei che porta i segni dello stigma sociale che la macchia indelebilmente.

Infine, se la donna vittima della violenza è l'oggetto della fotografia, chi sta dall'altra parte dell'obiettivo? Guardando con attenzione, ci si rende conto che le immagini usate per raccontare la violenza simulano in realtà una donna che si copre dal suo aggressore che è lì presente. Vale a dire che l'immagine ritrae la donna aggredita come se l'uomo violento fosse di fronte a lei, ossia nel punto dove ci troviamo noi. Volenti o nolenti, comprese noi donne impegnate e sensibili, guardiamo la vittima dalla stessa

Fig. 2. Esempi di violenza glamourizzata. La prima immagine a sinistra è tratta da http://www.varesenews.it/2013/11/violenza-sulle-donne-una-giornata-per-dire-no/47126/ (consultato il 23 giugno 2015); quella in basso a destra fa parte della campagna di Intervita del 2011 «Stai zitta, cretina».

visuale del suo aggressore. Perché mai dovrebbe fidarsi di noi se sa che non stiamo dalla sua parte? Come si fa a far uscire le donne dal ruolo di vittime se si insiste a rappresentarle solo come tali?

Un ulteriore fenomeno da sottolineare è l'estetizzazione della violenza. Anche in alcune campagne di sensibilizzazione, succede che la violenza sia spesso glamourizzata rendendo queste immagini accettabili e invitanti (fig. 2). La patina da copertina sembra un ingrediente necessario nelle campagne pubblicitarie e servizi di moda che richiamano un immaginario di violenza e stupro, e anche nelle campagne di sensibilizzazione che ricorrono ad ambigue fotografie di donne martoriate, mutilate o incise. Si indugia su un gusto macabro reiterando paradossalmente immagini violente quando si vorrebbe eliminare la violenza. Queste immagini sembrano suggerire come le donne che subiscono violenza non siano vittime solo di quella violenza, ma siano vittime *tout court*, rendendo ben visibili i segni di ciò che hanno subito. Come dei martiri, attraverso l'iscrizione della pena nella propria carne, le donne testimoniano senza ribellarsi la forma di sacrificio a cui sono sottoposte.

L'irrapresentabilità del maschile

Questa narrativa vittimizzante del femminile non è però controbilanciata da un'altrettanto dettagliata rappresentazione degli autori della violenza giacché il più delle volte la presenza maschile rimane nell'ombra, sia in termini iconografici che simbolici. L'uomo è infatti il più delle volte assente, o quando è presente, lo è sotto forma di ombra. Minacciosa, ma pur sempre ombra (fig. 3). L'assenza degli uomini non fa che radicare la percezione che la violenza maschile sia un problema esclusivamente delle donne e risponde a una logica culturale in cui il soggetto maschile è ancora inteso come il neutro universale, laddove l'identità di genere, parziale e situata, è ancora storicamente rimossa finendo per usufruire di quello che è stato definito lo straordinario privilegio dell'invisibilità.[27] Non è quindi un caso se l'uomo aggressore scompaia dalla scena.

27. Sandro Bellassai, *Il maschile, l'invisibile parzialità*, in *Saperi e libertà. Maschile e femminile nei libri, nella scuola e nella vita*, a cura di Ethel Porzio Serravalle, Polite-Associazione Italiana Editori, Milano 2001, pp. 17-37; Id., *L'invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell'Italia contemporanea*, Carocci, Roma 2011; Stefano Ciccone, *Essere maschi tra potere e libertà*, Rosenberg & Sellier, Torino 2009; Raewyn W. Connell, *Questioni di genere*, il Mulino, Bologna 2006.

Fig. 3. L'invisibilità dell'aggressore.

È incapacità o piuttosto non volontà di rappresentare l'uomo violento? Non credo sia un caso se una delle strategie per de-responsabilizzare l'uomo sia eliminarlo dalla scena del delitto. Il discorso non è tanto diverso per alcune campagne di sensibilizzazione apparse in Italia negli ultimi anni. Ne è un esempio la campagna del 2010 «La violenza ha mille volti, impara a riconoscerla», adottata nel 2013 anche dal Ministero delle Pari Opportunità, le cui immagini sono tutt'ora presenti in molte città italiane (fig. 4).

La campagna individua la violenza all'interno della relazione intima come target della comunicazione, non usa immagini di donne terrorizzate o tumefatte e rappresenta l'apparente banalità della violenza domestica nel rapporto eterosessuale. Tutte le immagini sono accompagnate dalla scritta «La violenza ha mille volti. Impara a riconoscerli» e ogni fotografia presenta una *headline* che gioca provocatoriamente con la percezione dell'amore romantico sottolineando la necessità della denuncia del proprio aggressore: «Hai un solo modo per cambiare un fidanzato violento. Cambiare fidanzato»; «Non sposare un uomo violento. I bambini imparano in

Fig. 4. Campagna «La violenza ha mille volti. Impara a riconoscerli».

fretta»; «Un violento non merita il tuo amore. Merita una denuncia»; «Gli schiaffi sono schiaffi. Scambiarli per amore può farti molto male». Ancora una volta, però, queste immagini sottraggono l'uomo aggressore alla rappresentazione coprendone il volto con un rettangolo nero. L'assenza del viso de-responsabilizza l'uomo e conferma l'irrapresentabilità di colui che perpetra la violenza. In altre parole conferma il luogo comune dell'incomprensibilità della violenza maschile come atto razionale contro le donne. Ma se "la violenza ha mille volti", perché non possiamo neppure "dare una faccia all'aggressore"?

Esiste un unico caso in cui l'aggressore ha chiaramente un volto, un nome, una storia. È il caso dell'aggressore straniero. In questo caso l'intersezione fra la dimensione di genere e quella etnico-razziale ha chiare implicazioni xenofobe ed è stata impiegata strumentalmente in ottica securitaria da varie fazioni politiche.[28] Molto spesso infatti il femminicidio è presentato come il frutto di una specifica appartenenza etnica e culturale. Non si dice esplicitamente, ma sembra esserci un inferiore e un superiore, una cultura civilizzata e una cultura barbara, laddove va compiendosi un processo di esotizzazione della violenza che viene proiettata verso paesi lontani. Genere e razza si saldano pienamente nella sovraesposizione di casi di violenze contro le donne italiane, "le nostre donne", salvo poi stru-

28. Kimberle Crenshaw, *Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in «Stanford Law Review», 43, 6 (1991), pp. 1241-1299; bell hooks, *Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale*, Feltrinelli, Milano 1998.

mentalizzarle per fomentare lo scontro fra culture e l'odio verso comunità di cittadini stranieri. A volte in modo esplicito viene rinsaldato il legame fra immigrazione e criminalità. La sovra-esposizione della violenza da parte di uomini stranieri conferma peraltro l'operatività della *Law of the opposite*, la logica dell'inversamente proporzionale, ovvero quel paradigma secondo cui alla "notiziabilità" più elevata corrispondono gli episodi di violenza, le vittime e gli aggressori meno diffusi.[29]

Lo scontro fra culture è anche alla base del racconto del femminicidio di donne di origine straniera, presentate come ragazze normalizzate e occidentalizzate: rifiutano di mettersi il velo, vogliono indossare la minigonna, escono con ragazzi italiani. A differenza invece delle loro famiglie d'origine e dei loro aggressori che sono ritratti come fondamentalisti, imbevuti di regole religiose e fanatici integralisti. Deve aver pensato questo il giornalista Michele Serra quando, nella rubrica *Amaca* del 15 agosto 2006, scrisse sul femminicidio di Hiina Saalem, una ragazza di origini pakistane uccisa dal padre con la connivenza di altri uomini della famiglia, prospettando un vero e proprio scontro fra culture.

> Che nessuna legge religiosa, nessun tabù sociale può permettersi di possedere una persona più di quanto questa persona possieda se stessa e la propria vita. Proprio perché questo principio è difficile da spiegare a comunità che antepongono la morale familiare e la legge religiosa ai diritti individuali, bisogna che lo si applichi con estrema forza e convinzione. Il conflitto di civiltà, che per tanti versi è solo il pretesto propagandistico per i signori della guerra di tutte le latitudini, è invece una questione vera, e cocente, quando si tratti di vivere con comunità che conoscono solo la legge del Padre. Noi amiamo la libertà concreta. La nostra legge è per tutti. Ed è qui, in Italia, la sola che vale. Chi non la riconosce, la impari o se ne vada.[30]

La violenza è raccontata come una tragedia frutto di una religione oscurantista e misogina, e non come un fatto che ci riguarda tutte e tutti da molto vicino. Il caso di Hiina Saalem dimostra inoltre come le donne straniere uccise corrano il rischio di essere idealizzate diventando simboli della libertà e superiorità occidentale. Si accresce la pericolosità dell'aggressore

29. Elisa Giomi, *Il femminicidio nelle relazioni intime: analisi quantitativa del fenomeno e della sua rappresentazione nei TG italiani*, in *Uomini contro le donne?*, a cura di Magaraggia e Cherubini, p. 147.

30. Michele Serra, *Siamo con Hina, siamo contro suo padre*, in «la Repubblica», 15 agosto 2006.

straniero e della sua "barbara" civiltà e al contempo si rinforza l'immagine di un femminile vulnerabile, che necessita della tutela degli uomini di famiglia e in genere degli uomini buoni. Chiaramente cittadini italiani.

È lui il tuo principe azzurro?

Per decostruire in senso trasformativo l'esistente è importante porre l'accento e spostare lo sguardo verso immagini, parole e narrazioni che fanno appello a nuovi immaginari e utilizzano un vocabolario diverso per raccontare la violenza di genere. In particolare, la scuola può essere un luogo privilegiato dove rivedere e rielaborare i messaggi comunicativi in chiave trasformativa facendo leva su immaginari come quelli delle fiabe e dei social network, come nei due esempi qui di seguito analizzati.

Il primo riguarda la campagna «Che cos'è l'amor?» che nasce all'interno di un progetto rivolto a dieci istituti superiori della Regione Emilia Romagna, in particolare della città di Bologna, nel corso del 2015-2016 con più di duecento studenti e studentesse, nonché i loro insegnanti, coinvolti (fig. 5). «Che cos'è l'amor?» è una campagna di sensibilizzazione contro la violenza alle donne nelle relazioni intime tra adolescenti on e off line ed è l'esito di un percorso educativo e formativo dove ragazze e ragazzi sono stati accompagnati in un viaggio dentro e oltre gli stereotipi di

Fig. 5. «Che cos'è l'amor? L'amore non è violenza». Campagna di sensibilizzazione della Regione Emilia Romagna contro la violenza nelle relazioni intime tra adolescenti.

genere attraverso incontri, lezioni con metodologie interattive e laboratori di *peer education* con l'obiettivo di promuovere relazioni consensuali e libere da stereotipi.[31] La sfida è stata quella di usare l'educazione al genere e ai sentimenti per decostruire quei modelli stereotipati che imprigionano le identità maschili e femminili e rischiano di innescare relazioni violente.

La campagna è incentrata sul metterci la faccia, iconograficamente e simbolicamente. Grazie alla scelta del ritratto fotografico, che sottolinea come la questione della violenza riguardi entrambi i sessi, il maschile è sottratto alla sua tradizionale invisibilità e il femminile all'essere condannato alla vittimizzazione. Rispondendo alla domanda «Che cos'è l'amor?», le frasi elaborate direttamente da ragazzi/e durante il percorso di formazione in classe parlano delle "piccole violenze" quotidiane che si possono subire (o agire) con l'obiettivo di proporre una nuova grammatica delle relazioni e un diverso modello di educazione sentimentale. Le *headline* della campagna sono poste all'interno di *ballon* che richiamano la grafica di WhatsApp, a indicare come la violenza, le umiliazioni e le discriminazioni passino sempre di più anche attraverso i social network. Fra le numerose *headlines*, si trovano frasi come queste: «Che cos'è l'amor? È libertà. Se mi fidanzo, di certo non smetto di uscire con gli amici!»; «È autonomia. Mi piacciono i complimenti, ma se dico no, è no»; «È rispetto. Se mi lasci soffro tantissimo, ma non ti costringo a cambiare idea».

Un altro esempio di comunicazione sulla violenza maschile contro le donne all'interno di un progetto educativo è stato realizzato all'interno di una sezione di grafico-pubblicitario di un istituto superiore di Bologna.[32] Questo è uno dei risultati (fig. 6).

L'immagine nella sua semplicità ha un'efficacia visiva, comunicativa e simbolica straordinaria. L'ha realizzata Sharie Lein Sangue che ha giocato sull'immaginario forte, riconoscibile e stereotipato del principe azzur-

31. Il progetto «Che cos'è l'amor?» è stato realizzato dall'Associazione Il progetto Alice con il finanziamento della Regione Emilia Romagna, Servizio Coordinamento Politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi. Le fotografie sono state realizzate da Marcella Fierro, la grafica da Comunicattive.

32. Il progetto «Mind the Map. Come affrontare e riconoscere la violenza nel tuo quartiere» è stato promosso dal Quartiere Porto di Bologna ed è stato realizzato nel 2008 dalle associazioni Etichette Stupide, Comunicattive, Tavola delle donne e Maschile plurale. Il percorso prevedeva anche la realizzazione di percorsi formativi nelle scuole superiori volti a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. La mostra, intitolata *Change Your Mind*, ospitava anche l'immagine della studentessa Sharie Lein Sangue sul principe azzurro.

Fig. 6. Sharie Lein Sangue, «È il tuo principe azzurro?».

ro. Non era un compito facile, perché in questi casi il rischio di ricadere nello stereotipo è molto alto. Sharie al contrario ha ribaltato questo immaginario presentando in primo piano la foto di un uomo mentre sferra un pugno esattamente in direzione di chi guarda l'immagine. È una scelta doppiamente efficace: finalmente cade il tabù dell'irrapresentabilità dell'uomo violento, ma soprattutto per la prima volta chi guarda è messo nei panni della donna che riceve l'aggressione. La storia non è più rappresentata dal punto di vista di colui che maltratta, ma adottando la prospettiva femminile. Infine, c'è un tono di dileggio e sarcasmo che pervade tutta la rappresentazione semplicemente grazie alla scelta del colore blu. La domanda che ci pone Sharie – «È lui il tuo principe azzurro?» – è in grado di interpellare i nostri stereotipi sull'amore romantico, ma anche la nostra capacità di gestire il conflitto e la frustrazione all'interno della coppia, facendoci riflettere sui nostri desideri e la reciprocità con cui siamo disposti a coltivarli. Questa immagine ha la forza di interpellare in modo diretto il nostro essere uomini e donne, le nostre relazioni fra mariti e mogli, padri e figlie, colleghi di lavoro, compagni di banco. Non sono relazioni che si cambiano dall'oggi al domani, ma Sharie Lein Sangue è stata capace di iniziare a raccontarle in modo diverso.

Indice dei nomi